



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 15
DELL'11 APRILE 2007

15

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0436/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2007 è disponibile, sul medesimo sito con accesso riservato all'utenza registrata, la versione del Bollettino Ufficiale firmata digitalmente dal responsabile di Redazione e pertanto con valore giuridico a tutti gli effetti.



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale, 5 aprile 2007, n. 6

Norme per l'apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel Spa.

pag. **8**

Decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2007, n. 065/Pres.

Articolo 22, LR 16 aprile 1999, n. 7 - Iscrizione a bilancio dei fondi erogati dallo Stato per il finanziamento del progetto della Regione "Comunità locali contro la tratta: una rete per il Friuli Venezia Giulia", ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 228.

pag. **8**

Decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 069/Pres.

Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita. Approvazione.

pag. **9**

Decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 070/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva. Approvazione.

pag. **23**

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2007, n. 073/Pres.

DPR 361/2000, art. 7. Associazione "Centro culturale Veritas" - Trieste. Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

pag. **39**

Decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2007, n. 074/Pres.

Nomina Direttore generale dell'IRCCS "Burlo Garofolo".

pag. **44**

Decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2007, n. 075/Pres.

Nomina Direttore generale dell'IRCCS "CRO" di Aviano.

pag. **49**

Decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2007, n. 076/Pres.

Nomina Amministratore unico del Centro servizi condivisi.

pag. **53**

Decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2007, n. 077/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica emanato con DPREG 0381/2006. Approvazione modifiche.

pag. **55**

Decreto del Presidente della Regione 3 aprile 2007, n. 080/Pres.

Regolamento recante "Modifiche al regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristruttura-

zione e riconversione dei vigneti in applicazione del RECE 1493/1999 e del RECE 1227/2000". Approvazione.

pag. **56**

Decreto dell'Assessore per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 27 marzo 2007, n. 3

Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali.

pag. **58**

Decreto dell'Assessore per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 27 marzo 2007, n. 4

Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei Sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali.

pag. **65**

Decreto dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna 22 marzo 2007, n. 506

Integrazione e modifica del calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque pubbliche interne della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2007.

pag. **67**

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 29 marzo 2007, n. 472/LAVFOR

Piano regionale di formazione professionale 2006/2007. Formazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate. Inserimento progetti Ente ENAIP Friuli Venezia Giulia.

pag. **68**

Deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2007, n. 688

DLGS 36/2003 Società EXE Spa - Modifica punto 4 della DGR 1848/2004 relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD) località Merlanis.

pag. **71**

Deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2007, n. 692

Fondo europeo di sviluppo regionale - Obiettivo 2 - Documento unico di programmazione 2000-2006 - Misura 3.1.2 - Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili - Teleriscaldamento - Approvazione della graduatoria dei beneficiari finali.

pag. **72**

Deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2007, n. 705

L 40/2004 - LR 8/2001. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita. Approvazione in via definitiva requisiti e procedura.

pag. **74**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Grimacco. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **113**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Grimacco. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **113**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

- Udine

Comune di Grimacco. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.
pag. **113**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale**- Udine**

Comune di Talmassons. Avviso di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.
pag. **113**

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali e fauna

Comunicazione avvio di procedimento amministrativo per l'approvazione delle graduatorie di assegnazione a riserva di caccia annata venatoria 2007/2008.
pag. **114**

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali

Elenco degli incarichi di collaborazione o di consulenza conferiti dagli Uffici regionali a soggetti privati, esterni all'Amministrazione regionale, nel corso del II semestre 2006.
pag. **115**

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Ufficio tavolare di Monfalcone (GO)

Completamento del Libro fondiario del CC di Ronchi dei Legionari n. 01/COMP/06.
pag. **120**

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Ufficio tavolare di Monfalcone (GO)

Completamento del Libro fondiario del CC di Ronchi dei Legionari n. 02/COMP/06.
pag. **120**

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Ufficio tavolare di Monfalcone (GO)

Completamento del Libro fondiario del CC di Fogliano n. 03/COMP/06.
pag. **120**



Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Venezia

Decreto Segretariale n. 3 del 19 febbraio 2007. Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza.

pag. **122**

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Venezia

Decreto Segretariale n. 4 del 7 marzo 2007. Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave. Ipotesi di aggiornamento.

pag. **123**

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Venezia

Decreto Segretariale n. 5 del 7 marzo 2007. Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave. Ipotesi di aggiornamento.

pag. **124**

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Venezia

Decreto Segretariale n. 6 del 7 marzo 2007. Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave. Aggiornamento di una tavola.

pag. **124**

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Venezia

Decreto Segretariale n. 7 del 7 marzo 2007. Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento. Correzione cartografica.

pag. **125**

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Venezia

Decreto Segretariale n. 9 del 19 marzo 2007. Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave.

pag. **126**

Comune di Amaro (UD)

Adozione della variante n. 30 al PRGC relativa a: Lieve modifica zonizzativa tra via Bearzi e via della Stazione.

pag. **127**

Comune di Aquileia (UD)

Art. 45 della LR 52/1991. Avviso di deposito della delibera di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo all'ambito individuato dalla pc 791/12 fm 15 del CC di Aquileia, sito in via Ippolito Nievo, proposto dai sigg. Fratta Annarosa e Greblo Edoardo.

pag. **127**

Comune di Cividale del Friuli (UD)

Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari alla realizzazione di opere di raccolta in località Sottocastello (Soravilla) delle acque provenienti da monte e loro recapito nel fiume Natisone in Comune di Cividale del Friuli. Comunicazione indennità definitiva di espropriazione.

pag. **127**

Comune di Majano (UD)

Adozione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile. Avviso di deposito ai sensi dell'art. 4, terzo comma, LR n. 28/2004.

pag. **128**

Comune di Pontebba (UD)

Determinazione n. 50 Reg. Resp./n. 256 Reg. Gen. Classificazione della struttura ricettiva alberghiera: "Albergo alla stazione" sito in Via Mazzini, n. 67 nel Comune di Pontebba.

pag. **128**

Comune di Pordenone

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante urbanistica al PRGC n. 92 "Modifiche puntuali alla zonizzazione ed alle Norme Tecniche di Attuazione".

pag. **129**

Comune di Raveo (UD)

Decreto del Responsabile dell'ufficio espropri del Comune di Raveo n. 03/2007/UT del 27.03.2007 (Estratto). Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada di collegamento tra gli abitati di Muina e di Raveo.

pag. **130**

Comune di Raveo (UD)

Adozione Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile. Avviso di deposito ai sensi dell'art. 4, terzo comma, LR n. 28/2004.

pag. **130**

Comune di Ronchis (UD)

Avviso di adozione della 3ª variante al Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) di iniziativa pubblica relativo alle Zone A di Ronchis Capoluogo ai sensi art. 45 della LR 19.11.1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.

pag. **131**

Comune di Sacile (PN) - Area Lavori Pubblici – Manutentiva - Ufficio per le Espropriazioni

Determinazione Coordinatore di Area del 20.03.2007 n. 340 (Estratto). Indennità di espropriazione dell'area interessata alla realizzazione dei lavori di "completamento della centrale disidratazione fanghi e disinfezione reflui presso il depuratore comunale".

pag. **131**

Comune di Trivignano Udinese (UD)

Avviso di adozione e deposito variante 8 al PRGC.

pag. **132**

Comune di Udine - Dipartimento Territorio e Ambiente - Unità Organizzativa Gestione Urbanistica

Avviso di adozione della variante n. 160 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **132**

Comune di Vito d'Asio (PN)

Avviso di adozione variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **133**

Comunità Montana del Friuli Occidentale - Barcis (PN)

LR 33/2002 art. 23 commi 1 e 2 - Bando per la presentazione delle domande di concessione contributo

alle imprese del settore commerciale operanti nel territorio della comunità montana del "Friuli Occidentale". Anno 2007.

pag. 133

Comunità Montana del Friuli Occidentale - Barcis (PN)

Bando per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per l'abbattimento dei costi di riscaldamento domestico nel territorio della comunità montana del "Friuli Occidentale" - Anno 2007.

pag. 140

Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento - Udine

Decreto 19 marzo 2007, n. 22/07/88/ESP (Estratto). Lavori per la realizzazione di un impianto irriguo in località Pascat, nei Comuni di Tavagnacco e Reana del Roiale" - 1° lotto funzionale.

pag. 144

Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento - Udine

Decreto 19 marzo 2007, n. 23/07/191/ESP (Estratto). Lavori di realizzazione di opere di irrigazione a pioggia nel comprensorio denominato "Tissano" nei Comuni di S. Maria la Longa e Bicinicco" - 2° intervento.

pag. 144

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Concessione di derivazione acque sotterranee a varie Aziende agricole.

pag. 146

Provincia di Pordenone

Determinazione del Dirigente del Settore Appalti-Concessioni-Espropri-Caccia e Pesca 9 febbraio 2007, n. 301 (Estratto). Indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare per la realizzazione dei lavori ex Pista carri: sistemazione ed adeguamento dalla SP dei Magredi alla SS 251 in Comune di San Quirino - 1° Lotto. Espropriazione per pubblica utilità.

pag. 146

Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA - Direzione generale - Gorizia

Decreto del Direttore generale 23 marzo 2007, n. 56/DIR/MTB. Interreg IIIA Italia-Austria progetto "Milk - Filiera Internazionale lattiero casearia". Selezione pubblica per l'affidamento di due incarichi professionali per attività tecniche nel settore lattiero caseario. Approvazione graduatoria di merito.

pag. 156

Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA - Direzione generale - Gorizia

Decreto del Direttore generale 23 marzo 2007, n. 56/DIR/MTB. Progetto interregionale dal titolo "Sviluppo di modelli aziendali sostenibili e multifunzionali per la valorizzazione dei pascoli in aree marginali mediante GIS", selezione pubblica per l'affidamento dell'incarico professionale per lo svolgimento di attività tecniche. - Approvazione graduatoria di merito.

pag. 157

Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA - Direzione generale - Gorizia

Decreto del Direttore generale 23 marzo 2007, n. 57/DIR/MTB. Interreg III B Spazio Alpino progetto "Alpine network for sheep and goat promotion for a sustainable territory development" acronimo Alpinet Gheep. Selezione pubblica per l'affidamento dell'incarico professionale per attività tecniche di divulgazione e promozione nel settore ovicaprino. Approvazione graduatoria di merito.

pag. 159

Agenzia per lo Sviluppo del Turismo "Turismo Friuli Venezia Giulia" - Crodrippo (UD)

Decreto del Direttore generale 29 marzo 2007, n. 605. Assunzione con contratto di lavoro a tempo

determinato di una unità per le esigenze dell'area marketing e prodotto: Approvazione graduatoria e proclamazione vincitore.

pag. **160**

Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di oftalmologia. Elevazione posti.

pag. **161**

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia

Graduatoria del concorso pubblico per 1 posto di dirigente farmacista (ex 1° livello) di farmacia ospedaliera.

pag. **162**

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia

Graduatoria del concorso pubblico per 1 posto di dirigente ingegnere per le aree tecnica e della prevenzione.

pag. **162**

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia


Graduatoria del concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di nefrologia.

pag. **162**

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Udine

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di medicina interna.

pag. **163**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

07_15_1_LRE_241

Legge regionale, 5 aprile 2007, n. 6

Norme per l'apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel Spa.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Nell'ambito del processo di rafforzamento patrimoniale e di apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel SpA, da avviare attraverso un aumento di capitale corrispondente a una quota minoritaria del capitale post aumento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a richiedere e a prestare le garanzie abitualmente richieste dal mercato, ivi comprese le clausole di put e call, al socio sottoscrittore selezionato dalla società stessa attraverso apposita procedura trasparente e non discriminatoria.

2. La Giunta regionale determina le condizioni e i termini delle garanzie di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le modifiche dello statuto di Insiel SpA al fine di garantire ai titolari di azioni della società medesima una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale proporzionale alla quota del capitale sottoscritto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 aprile 2007

per il Presidente:

IL VICE PRESIDENTE: MORETTON

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 241

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 23 marzo 2007;

- dichiarato urgente dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 89, comma 2, del regolamento interno, nella seduta antimeridiana del 27 marzo 2007;

- nella stessa seduta è stata disposta la presentazione delle relazioni in forma orale;

- assegnato alla I Commissione permanente in data 27 marzo 2007;

- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla I Commissione permanente nella seduta del 28 marzo 2007, con relazioni di maggioranza del consigliere Degano e di minoranza dei consiglieri Asquini, Ciriani e Molinaro;

- esaminato e approvato a maggioranza, senza modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 29 marzo 2007;

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/2923-07 del 30 marzo 2007.

07_15_1_DPR_65_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2007, n. 065/Pres.

Articolo 22, LR 16 aprile 1999, n. 7 - Iscrizione a bilancio dei fon-

di erogati dallo Stato per il finanziamento del progetto della Regione "Comunità locali contro la tratta: una rete per il Friuli Venezia Giulia", ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 228.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che, ai sensi e per le finalità dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per i diritti e le pari opportunità, con proprio atto di concessione di data 22 dicembre 2006, ha ammesso a finanziamento il progetto della Regione denominato "COMUNITA' LOCALI CONTRO LA TRATTA: una Rete per il Friuli Venezia Giulia", concedendo altresì alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un contributo di euro 102.500,00;

VISTO che, ai sensi della previsione del successivo articolo 3 dell'atto citato, l'erogazione statale ammonta in realtà ad euro 82.000,00, pari all'80% dell'importo di cui in premessa, restando il cofinanziamento del progetto - per il rimanente 20% - a carico, rispettivamente, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per euro 10.500,00, e dei Comuni di Pordenone ed Udine per euro 5.000 ciascuno;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale l'assegnazione complessiva di euro 92.000,00 per l'anno 2007 – risultante dalla sommatoria dell'assegnazione statale di euro 82.000,00 e delle ulteriori assegnazioni di euro 5.000,00 cadauna a carico dei due Comuni interessati - per le finalità precedentemente indicate;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi non esistono l'appropriata unità di base né il capitolo cui far affluire l'assegnazione di euro 92.000,00; laddove nello stato di previsione della spesa dei citati bilanci esiste sì l'idonea unità previsionale di base, ma non, nell'allegato documento tecnico, il corrispondente capitolo; e ritenuto quindi di provvedere alle necessarie istituzioni;

VISTO l'art. 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n.7;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2;

DECRETA

1. Nell'unità previsionale di base 2.3.596, denominata "Assegnazione vincolata ad interventi finanziati dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità", che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1205 (2.3.2.) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 – Servizio n. 198 – Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - con la denominazione <<Acquisizione di fondi dallo Stato e da altri enti pubblici per la realizzazione di programmi di assistenza previsti dall'art. 13 della legge n. 228/2003>> è iscritto lo stanziamento di euro 92.000,00 per l'anno 2007.

2. Nell'unità previsionale di base 8.5.300.2.958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4490 (2.1.220.3.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 – Servizio n. 198 – Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - con la denominazione <<Spese per la realizzazione di programmi di assistenza previsti dall'art. 13 della legge n. 228/2003>>, è iscritto lo stanziamento di euro 92.000,00 per l'anno 2007.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_15_1_DPR_69_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 069/Pres.

Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>;

VISTO in particolare il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 15, comma 3, lettere da a) a g), della citata legge regionale 29/2005, ai sensi del quale, con regolamento regionale, sono adottate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le medie e grandi strutture di vendita, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettere i) e j), della legge regionale 29/2005, nonché vengono definiti contenuti e finalità in ordine alla disciplina regolamentare e segnatamente:

- a) la definizione un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree metropolitane e urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza e delle aree di minore consistenza demografica e socio-economica,
- b) la determinazione dei contenuti dei Piani comunali di settore del commercio, con particolare riguardo agli aspetti descritti alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 15:
- c) la dotazione dei parcheggi a servizio degli insediamenti commerciali;
- d) la determinazione dei parametri, soggetti a revisione biennale, destinati alla valutazione, da parte dei Comuni, del rapporto tra domanda potenziale relativa ai consumi di tipo residenziale e non e offerta commerciale al dettaglio;
- e) la fissazione di parametri e indici numerici, soggetti a revisione quadriennale, per l'individuazione delle aree e delle condizioni per la disponibilità di superfici destinabili alle grandi strutture di vendita con superficie coperta non superiore a metri quadrati 15.000;
- f) le condizioni di ammissibilità dei trasferimenti e delle concentrazioni di preesistenti esercizi di vicinato e di medie strutture per l'apertura di grandi strutture di vendita in singoli esercizi, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali, nel rispetto delle previsioni del Piano comunale di settore del commercio;
- g) le condizioni di ammissibilità di trasferimenti, ampliamenti e concentrazioni delle grandi strutture di vendita nel rispetto dei Piani comunali di settore del commercio,
- h) la determinazione del rapporto percentuale tra piccole, medie e grandi strutture di vendita all'interno di centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2744 dd. 17 novembre 2006, con la quale è stato approvato in via preliminare, nel testo allegato alla stessa, il regolamento d'esecuzione di cui agli articoli 12, comma 3, e 15 comma 3, della più volte citata legge regionale 29/2005, al fine della sua disamina in sede concertativa, in particolare della consultazione delle organizzazioni di categoria degli imprenditori commerciali, delle associazioni di tutela dei consumatori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, nonché al fine del successivo inoltro, da parte degli Uffici, per l'acquisizione dei prescritti pareri della Competente Commissione consiliare, dell'Assemblea delle Autonomie locali, nonché dell'Osservatorio regionale del Commercio;

ATTESO che, in esecuzione dei più volte citati articoli 12, comma 3, e 15 comma 3, della legge regionale 29/2005, sono stati acquisiti i pareri, tutti favorevoli, degli organismi collegiali sotto elencati:

- 1) competente Commissione consiliare, che si è espressa nella seduta del 28 novembre 2006;
- 2) Consiglio delle Autonomie locali, che si è espresso nella riunione del 19 dicembre 2006, rinviando gli opportuni approfondimenti tecnici in una riunione congiunta tra la Commissione del Consiglio delle Autonomie locali ed i competenti uffici regionali;
- 3) Osservatorio regionale del Commercio, che si è espresso nella riunione del 23 gennaio 2007;
- 4) Tavolo di consultazione delle organizzazioni di categoria degli imprenditori commerciali, delle associazioni di tutela dei consumatori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché delle associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, che si è espresso nella riunione del 27 febbraio 2007;

PRESO ATTO che la III Commissione del Consiglio delle Autonomie locali, in esecuzione a quanto disposto dal Consiglio medesimo nella seduta del 19 dicembre 2006 ha condotto, concordemente con i competenti uffici regionali, gli opportuni approfondimenti tecnici, nella riunione del 10 gennaio 2007;

CONSIDERATO inoltre di apportare al contenuto del regolamento approvato con DGR 2744/2006 le modificazioni ed integrazioni richieste in sede delle succitate consultazioni, nella misura in cui possano essere ritenute legittime ed accoglibili;

RITENUTO pertanto di approvare, in via definitiva, il regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta Regionale n. 502 di data 9 marzo 2007;

DECRETA

1. E' approvato il <<Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3 e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie

e grandi strutture di vendita>>, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_15_1_DPR_69_2_ALL1

Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Superficie di vendita

Art. 4 Disposizioni particolari per le autorizzazioni relative a insediamenti commerciali con superficie superiore a metri quadrati 15.000

Art. 5 Medie e grandi strutture di vendita

Art. 6 Modello territoriale regionale

CAPO II

DISPOSIZIONI SULLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 7 Domande

Art. 8 Medie strutture di vendita

Art. 9 Grandi strutture di vendita

Art. 10 Obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita

Art. 11 Attività insediate nelle grandi strutture di vendita

Art. 12 Ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita

Art. 13 Riduzione di superficie

Art. 14 Concentrazioni

Art. 15 Aggiunta di settore merceologico

Art. 16 Trasferimenti di sede

CAPO III

DIRETTIVE AI COMUNI

Art. 17 Disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le medie strutture di vendita

Art. 18 Indirizzi e criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita

Art. 19 Attuazione dell'articolo 10, comma 16, della legge

CAPO IV

NORME DI URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 20 Contenuti del Piano di settore

Art. 21 Parcheggi a servizio degli esercizi commerciali

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Validità temporale dei parametri e indici numerici

Art. 23 Comunicazioni all'Osservatorio regionale del commercio

Art. 24 Rinvio dinamico

Art. 25 Abrogazioni

ALLEGATO A1 (riferito all'articolo 10). Bacini sovracomunali - calcolo massimo delle superfici di vendita disponibili per gli esercizi commerciali superiori a metri quadrati 1.500 con superficie coperta inferiore a metri quadrati 15.000.

ALLEGATO A2 (riferito all'articolo 10). Comuni con popolazione residente superiore a 30 mila abitanti,

comuni compresi nelle aree interessate da programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio e comuni sede di infrastrutture ad elevata capacità di polarizzazione - calcolo massimo delle superfici di vendita disponibili per gli esercizi commerciali superiori a metri quadrati 1.500 con superficie coperta inferiore a metri quadrati 15.000.

ALLEGATO A3 (riferito all'articolo 10). Comuni dei sistemi commerciali - calcolo massimo delle superfici di vendita disponibili per gli esercizi commerciali superiori a metri quadrati 1.500 con superficie coperta inferiore a metri quadrati 15.000.

ALLEGATO B (riferito all'articolo 12). Calcolo del numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili dai Comuni per gli esercizi commerciali superiori a metri quadrati 400 e non superiori a metri quadrati 1.500.

ALLEGATO C (riferito all'articolo 20, comma 4). Indicazione relativa ai contenuti e alle modalità per predisporre gli studi inerenti all'impatto sulla viabilità conseguente all'insediamento di grandi strutture di vendita.

ALLEGATO D (riferito all'articolo 21). Aree per le operazioni di carico e scarico delle merci.

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 12, comma 3 e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), di seguito legge, disciplina le medie e grandi strutture di vendita per gli aspetti urbanistici, commerciali e di programmazione.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) commercio all'ingrosso: l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, espletata verso commercianti grossisti e al dettaglio per i prodotti oggetto della loro impresa e per quelli necessari al funzionamento della stessa; verso industriali, artigiani, esercenti servizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e altri utilizzatori professionali, per le materie prime e i prodotti necessari al funzionamento dell'impresa; verso utilizzatori in grande quali le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite e i loro consorzi, nonché gli enti giuridici costituiti da commercianti, per gli acquisti di prodotti oggetto della loro attività;
- b) commercio al dettaglio: l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge, svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale;
- c) esercizio in proprio dell'attività di vendita o di somministrazione di cui all'articolo 7 della legge: qualsiasi attività di vendita di prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo ambito di applicazione;
- d) concentrazione in una media o grande struttura: l'apporto e la riunione di preesistenti esercizi commerciali in una media o grande struttura di unica titolarità, ai fini dell'apertura o dell'ampliamento della struttura medesima;
- e) medie strutture di vendita: gli esercizi di vendita al dettaglio di media struttura;
- f) grandi strutture di vendita: gli esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura costituiti come esercizi singoli, centri commerciali, complessi commerciali o outlet;
- g) superficie di vendita: l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra o esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi, nonché dell'area interna adibita a deposito dei carrelli.

Art. 3 superficie di vendita

1. Nell'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge viene indicata la superficie di vendita per ogni singolo settore, con riferimento agli esercizi operanti nei settori alimentare e non alimentare, restando nella piena disponibilità dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.

2. Per le attività svolte parzialmente o totalmente mediante l'utilizzo di suolo privato a cielo libero, il Comune determina l'area da considerarsi superficie di vendita relativamente a tale parte. La superficie di vendita a cielo libero si intende equiparata, a tutti gli effetti, alla superficie di vendita interna agli edifici, a esclusione dell'area destinata alla sola esposizione delle merci.

3. Le superfici destinate al commercio all'ingrosso rimangono nettamente distinte dalle superfici destinate al commercio al dettaglio.

Art. 4 disposizioni particolari per le autorizzazioni relative a insedia-

menti commerciali con superficie superiore a metri quadrati 15.000

1. Il Piano per la grande distribuzione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge disciplina gli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000 e individua le aree idonee al loro insediamento.
2. Gli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva fino a metri quadrati 15.000 sono determinati ai sensi dell'articolo 10.
3. Il Piano di cui al comma 1 ha validità quadriennale. Lo stesso resta in vigore, anche successivamente alla scadenza del quadriennio, sino a intervenuta revisione.

Art. 5 medie e grandi strutture di vendita

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge, l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione delle medie strutture, aventi superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, sono soggetti alla denuncia di inizio attività.
2. Nei centri commerciali al dettaglio la somma della superficie di vendita al dettaglio degli esercizi di vicinato e di media struttura non è inferiore al 25 per cento della superficie totale di vendita.
3. All'interno dei complessi commerciali al dettaglio il rapporto tra le superfici di vendita è libero.
4. Sono sempre autorizzati, anche nelle more dell'approvazione del Piano di settore di cui all'articolo 15, comma 2, della legge le nuove aperture, i trasferimenti, gli ampliamenti e le concentrazioni che avvengono all'interno della struttura di vendita nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, qualora non comportino ampliamento della superficie complessiva di vendita, relativamente a ciascun settore merceologico già autorizzato, e fermo restando il rispetto della percentuale di cui al medesimo comma 2 nel caso dei centri commerciali al dettaglio.
5. Gli esercizi commerciali al dettaglio di media e grande struttura sono suddivisi, in relazione ai settori merceologici per i quali è autorizzata la vendita, nella seguente classificazione:
 - a) strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare;
 - b) strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare.
6. I generi non alimentari a basso impatto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, fanno parte del settore non alimentare e non costituiscono un autonomo settore merceologico.
7. La prevalente destinazione commerciale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge è determinata dalla superficie coperta complessiva, da calcolare secondo le modalità previste dalla lettera r) del medesimo comma, esistente all'interno dell'ambito di insediamento del complesso commerciale e con classificazione di destinazione d'uso commercio al dettaglio e di servizio e commercio all'ingrosso in base alla legislazione vigente.

Art. 6 modello territoriale regionale

1. Ai sensi degli articoli 12, comma 3, lettera a) e 15, comma 3, lettera a), della legge, il territorio del Friuli Venezia Giulia viene suddiviso secondo i seguenti ambiti o criteri territoriali:
 - a) otto bacini sovracomunali sotto elencati:
 - 1) Bacino sovracomunale n. 1: comprende i comuni della Provincia di Trieste;
 - 2) Bacino sovracomunale n. 2: comprende i comuni della Provincia di Gorizia;
 - 3) Bacino sovracomunale n. 3: comprende i comuni dei mandamenti di Gemona del Friuli (Gemona del Friuli, Artegna, Bordano, Buia, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone), di Tolmezzo (Tolmezzo, Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cervineto, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo Moggio Udinese, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravaschetto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio) e di Tarvisio (Tarvisio, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Pontebba);
 - 4) Bacino sovracomunale n. 4: comprende i comuni dei mandamenti di Cividale del Friuli (Cividale del Friuli, Attimis, Buttrio, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Manzano, Moimacco, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano) e di Tarcento (Tarcento, Cassacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Treppo Grande, Tricesimo);
 - 5) Bacino sovracomunale n. 5: comprende i comuni dei mandamenti di Udine (Udine, Basiliano, Campofornido, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco), di Codroipo (Codroipo, Bertiole, Camino al Tagliamento, Sedegliano, Talmassons, Varmo) e di San Daniele del Friuli (San Daniele del Friuli, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San vito di Fagagna);
 - 6) Bacino sovracomunale n. 6: comprende i comuni dei mandamenti di Cervignano del Friuli (Cervignano del Friuli, Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Villa Vicentina, Visco), di Palmanova (Palmanova, Bagnarla

Arsa, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Chiopris Viscone, Gonars, Marano Lagunare, Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese), di Latisana (Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenico, Rivignano, Ronchis, Teor) e di Lignano Sabbiadoro;

7) Bacino sovracomunale n. 7: comprende i comuni dei mandamenti di Maniago (Maniago, Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Montereale Valcellina, Vajont, Vivaro) e di Spilimbergo (Spilimbergo, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Meduno, Pinzano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio);

8) Bacino sovracomunale n. 8: comprende i comuni dei mandamenti di Pordenone (Pordenone, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola), di Sacile (Sacile, Budoia, Caneva, Polcenigo) e di San Vito al Tagliamento (San Vito al Tagliamento, Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone).

b) comuni con popolazione residente superiore a 30 mila abitanti ovvero comuni compresi nelle aree interessate da programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, di cui all'articolo 5, comma 22, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia <<Legge finanziaria 2001>>), per i quali sia stato sottoscritto il relativo protocollo d'intesa, inclusi i comuni di cui all'articolo 5, comma 104, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia <<Legge finanziaria 2007>>) ovvero comuni nel cui territorio sono allocate le seguenti infrastrutture territoriali a elevata capacità di polarizzazione:

- 1) caselli o svincoli autostradali;
- 2) valichi confinari di prima categoria e assimilati;
- 3) porti non turistici e aeroporti civili nazionali;
- 4) sedi fieristiche regionali.

c) comuni compresi nell'ambito dei sistemi commerciali mono o pluricomunali come definiti nel Piano per la grande distribuzione:

- 1) Pordenonese (Pordenone, Cordenons, Fiume Veneto, Roveredo in Piano e Porcia);
- 2) Sacilese (Sacile);
- 3) Maniaghese (Maniago);
- 4) Spilimberghese (Spilimbergo);
- 5) Tarvisiano (Tarvisio);
- 6) Tolmezzino (Tolmezzo, Amaro e Villa Santina);
- 7) Gemonese (Gemona del Friuli);
- 8) Sandanielese (San Daniele del Friuli);
- 9) Tarcentino (Tarcento e Cassacco);
- 10) Cividalese (Cividale del Friuli);
- 11) Udinese (Udine, Basiliano, Buttrio, Campofornido, Manzano, Martignacco, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, Tavagnacco e Tricesimo);
- 12) Codroipese (Codroipo);
- 13) Latisanese (Latisana);
- 14) Lignanese (Lignano Sabbiadoro);
- 15) Sangiorgino (San Giorgio di Nogaro);
- 16) Palmarino (Palmanova e Bagnaria Arsa);
- 17) Cervignanese (Cervignano del Friuli);
- 18) Goriziano (Gorizia);
- 19) Gradiscano (Gradisca d'Isonzo);
- 20) Gradese (Grado);
- 21) Monfalconese (Monfalcone e Ronchi dei Legionari);
- 22) Triestino (Trieste).

d) comuni individuati dal Piano per la grande distribuzione nei quali è consentito l'insediamento di strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000 :

- 1) Bacino di gravitazione Triestino: Muggia;
- 2) Bacino di gravitazione Goriziano Monfalconese: Gorizia, Ronchi dei Legionari, Villesse;
- 3) Bacino di gravitazione Cividalese Tarcentino Gemonese: Gemona del Friuli;
- 4) Bacino di gravitazione Udinese: Martignacco, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco, Udine;
- 5) Bacino di gravitazione Bassa Friulana: Ajello del Friuli, Latisana, Ronchis;
- 6) Bacino di gravitazione Pordenonese: Fiume Veneto, Fontanafredda, Pordenone, Rovereto in Piano, Sacile.

CAPO II – DISPOSIZIONI SULLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 7 domande

1. Le domande relative alle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita, da inoltrarsi al Comune competente per territorio, contengono tutti i dati identificativi dell'iniziativa, con particolare riferimento all'ubicazione dell'esercizio, anche se i locali sono ancora da realizzarsi, nonché il possesso dei requisiti soggettivi di legge.
2. L'iniziativa si realizza nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistico-edilizie e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché di ogni specifica disposizione vigente in relazione all'iniziativa medesima.
3. La variazione dell'attività da stagionale in annuale o viceversa da annuale in stagionale è comunicata preventivamente al Comune.
4. In caso di domande concorrenti per medie e grandi strutture di vendita, presentate al medesimo Comune, vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità:
 - a) allocazione della media o grande struttura nel centro urbano o storico;
 - b) trasferimenti di sede all'interno dello stesso comune, ovvero all'interno del medesimo bacino sovra-comunale ai sensi dell'articolo 16, comma 3;
 - c) ampliamenti della superficie di vendita di strutture esistenti, anche per concentrazione;
 - d) concentrazioni ai fini dell'apertura di nuove strutture.

Art. 8 medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta di settore merceologico, l'ampliamento della superficie di vendita, fino ai limiti stabiliti, nonché la concentrazione concernenti le medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a metri quadrati 400 sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7 e ferme restando le diverse disposizioni di deroga, le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate nel rispetto, in particolare, degli indirizzi e dei criteri determinati dal Comune ai sensi degli articoli 17 e 18.
3. Le autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita che per qualsivoglia motivo vengano a cessare, inclusa la riduzione di superficie che riqualifichi la media struttura come esercizio di vicinato nonché l'ampliamento della superficie che riqualifichi sempre la media struttura come grande struttura di vendita, rientrano nella disponibilità delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune.
4. In deroga ai criteri stabiliti, è consentito il rilascio di:
 - a) una sola autorizzazione per l'apertura di una media struttura di entrambi i settori alimentare e non alimentare, con superficie di vendita superiore a metri quadrati 400, quando essa sia inserita nella realizzazione di un progetto urbanistico comportante una consistente espansione residenziale (almeno cinquecento abitanti) e non vi sia già una media struttura per il settore alimentare alla distanza di almeno cinquecento metri in linea d'aria dalla sua perimetrazione. L'apertura dell'esercizio commerciale autorizzato mediante tale deroga è subordinata alla effettiva realizzazione dell'intero progetto e non può essere oggetto di alcun trasferimento di sede;
 - b) autorizzazioni, all'interno delle autostrade, compresi i raccordi non soggetti a pagamento del pedaggio, per medie strutture, con superficie di vendita superiore a metri quadrati 400, dove la vendita sia destinata in via esclusiva a favore degli utilizzatori. L'autorizzazione non può essere trasferita di sede e decade automaticamente alla cessazione del legame funzionale con l'autostrada.

Art. 9 grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta di settore merceologico, l'ampliamento della superficie di vendita nonché la concentrazione concernenti le grandi strutture di vendita sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 13 della legge.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, le autorizzazioni di cui al comma 1 vanno rilasciate nel rispetto, in particolare, degli obiettivi di presenza e sviluppo di cui all'articolo 10 e delle prescrizioni di cui all'articolo 20. Per il rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita con superficie coperta superiore a metri quadrati 15.000 si osservano gli obiettivi e i limiti previsti dal Piano per la grande distribuzione.

Art. 10 obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita

1. Le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita sono rilasciate in base agli obiettivi di presenza e sviluppo fissati dai Comuni secondo gli indicatori di seguito riportati e determinati utilizzando le metodologie di calcolo contenute nell'Allegato A1, mediante l'impiego dei coefficienti ivi indicati nel rispetto del limite massimo previsto:
 - a) abitanti residenti nel comune sede della grande struttura di vendita, secondo i dati statistici più aggiornati reperibili;

b) presenze turistiche relative al comune sede della grande struttura di vendita, secondo i dati statistici più aggiornati reperibili;

c) abitanti residenti nei comuni «di gravitazione», secondo i dati statistici più aggiornati reperibili, ricompresi, rispetto alla grande struttura di vendita, entro un ambito territoriale di quindici Km. per il settore alimentare e di trenta Km. per il settore non alimentare, calcolato lungo i percorsi viari di collegamento principali;

d) superficie di vendita esistente delle grandi strutture di vendita autorizzate all'interno del comune.

2. I Comuni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), rilasciano le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita in base agli obiettivi di presenza e sviluppo fissati dai Comuni medesimi, tenendo conto degli indicatori di cui al comma 1, potendo utilizzare in alternativa all'Allegato A1 le metodologie di calcolo contenute nell'Allegato A2, con l'utilizzo dei coefficienti ivi indicati nel rispetto del limite massimo previsto. I tempi di percorrenza – auto vanno calcolati lungo i percorsi viari di collegamento principali secondo la gerarchia “autostrada, strada statale, strada provinciale”, basandosi su di una velocità media di centodieci Km/ora per collegamenti attraverso viabilità autostradale, di settanta Km/ora per collegamenti attraverso viabilità statale e di cinquanta Km/ora per collegamenti attraverso viabilità provinciale o comunale.

3. I Comuni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), nonché i Comuni posti entro un raggio di 10 chilometri, calcolati in linea d'aria dalle infrastrutture territoriali a elevata capacità di polarizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4, rilasciano le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita in base agli obiettivi di presenza e sviluppo fissati dai Comuni medesimi, tenendo conto degli indicatori di cui al comma 1, lettere da a) a d), potendo utilizzare in alternativa all'Allegato A1 o all'Allegato A2, qualora abbiano la facoltà ad applicare il secondo, le metodologie di calcolo contenute nell'Allegato A3, con l'utilizzo dei coefficienti entro e non oltre il limite massimo ivi indicato.

4. Ai fini dell'adeguamento dei Piani di settore al Piano per la grande distribuzione, vanno sottratte dagli obiettivi di presenza e sviluppo fissati dai Comuni con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, le superfici incrementalmente previste dal Piano per la grande distribuzione per insediamenti di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000.

5. Nei Comuni che abbiano provveduto all'approvazione del Piano di settore dal quale risulti, a seguito dell'applicazione delle metodologie di calcolo degli Allegati A1 o A2 o A3, che non vi sia disponibilità di superficie di vendita per grandi strutture per uno od ambedue i settori merceologici, le strutture autorizzate antecedentemente al Piano di settore possono essere ampliate nel limite del 30 per cento della superficie di vendita autorizzata per grandi strutture, nell'arco temporale del quadriennio e in ogni caso entro il limite massimo di ampliamento di metri quadrati 8.000 di superficie di vendita complessiva. L'ampliamento del 30 per cento non si applica sulle superfici incrementalmente di sviluppo previste dal Piano per la grande distribuzione per insediamenti di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000.

6. In deroga ai commi 1, 2 e 3 possono essere rilasciate autorizzazioni all'interno delle autostrade, compresi i raccordi non soggetti a pagamento del pedaggio, per grandi strutture, limitatamente al settore non alimentare, dove la vendita sia destinata in via esclusiva a favore degli utilizzatori. L'autorizzazione non può essere trasferita di sede e decade automaticamente se cessa il legame funzionale con l'autostrada.

7. Le superfici incrementalmente totali per l'insediamento e l'ampliamento di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000, individuate dal Piano per la grande distribuzione, possono essere ulteriormente incrementate attingendo, nell'ambito della loro capienza e, comunque, sino ad un limite massimo complessivo per i settori merceologici alimentare e non alimentare di metri quadrati 13.000 di superficie di vendita, alle disponibilità previste dagli obiettivi di presenza e sviluppo per le grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva inferiore a metri quadrati 15.000, di cui ai commi da 1 a 3, stabiliti nel Piano di settore del corrispondente Comune.

Art. 11 attività insediate nelle grandi strutture di vendita

1. Fatti salvi i divieti di legge, le licenze e autorizzazioni di competenza comunale per attività da insediarsi nelle grandi strutture di vendita non sono soggette a limiti di pianificazione commerciale o artigianale.

2. Il trasferimento di sede delle attività commerciali, autorizzate ai sensi del comma 1, al di fuori della grande struttura di vendita non è mai consentito e i relativi titoli autorizzativi decadono automaticamente qualora cessi il legame fisico e funzionale con la struttura medesima.

3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio), i servizi sostitutivi di mensa sono ammessi anche nelle medie e nelle grandi strutture di vendita.

Art. 12 ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita

1. L'ampliamento di una media struttura esistente oltre i metri quadrati 400 e, comunque, entro il limite

massimo di superficie prescritto per le medie strutture il quale non superi il 50 per cento della superficie originaria della media struttura esistente, è autorizzato nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8 e l'autorizzazione non incide sulla disponibilità numerica risultante dal calcolo di cui all'allegato B.

2. L'ampliamento oltre i metri quadrati 400 e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture il quale superi il 50 per cento della superficie originaria della media struttura esistente, è equiparato al rilascio di una nuova autorizzazione per media struttura.

3. E' sempre autorizzato l'ampliamento oltre i metri quadrati 400 e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture il quale superi il 50 per cento della superficie originaria della media struttura esistente, qualora l'ampliamento medesimo avvenga per concentrazione di preesistenti esercizi appartenenti al medesimo settore merceologico e al medesimo bacino sovracomunale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), della legge. Trova applicazione l'articolo 14, comma 3.

4. L'ampliamento della superficie di vendita delle grandi strutture, anche per concentrazione, è autorizzato nel rispetto di quanto prescritto dagli articoli 9 e 10.

Art. 13 riduzione di superficie

1. Qualunque riduzione di superficie va comunicata al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.

2. Nell'ipotesi di riduzione della superficie, che riqualifichi la media struttura di vendita come esercizio di vicinato, trova applicazione quanto prescritto dall'articolo 8, comma 3.

3. La riduzione della superficie, che riqualifichi una grande struttura di vendita come media struttura o come esercizio di vicinato, determina il ritorno in disponibilità della superficie autorizzata per grande struttura.

4. L'esercizio di media struttura formatosi ai sensi del comma 3 viene autorizzato in soprannumero; tale autorizzazione non è computata nella disponibilità delle autorizzazioni relative alle medie strutture ed è riassorbita non appena si renda libera per revoca, rinuncia o per qualsivoglia motivo un'autorizzazione per media struttura.

Art. 14 concentrazioni

1. Ai sensi degli articoli 12, comma 3, lettera a), e 15, comma 3, lettera a), della legge, i preesistenti esercizi commerciali, di cui il Comune abbia accertato l'effettiva attivazione e utilizzabili per la concentrazione in una media o grande struttura di vendita, possono riguardare anche differenti settori merceologici e provenire da comuni diversi, ma appartenenti al medesimo bacino, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del comune dove viene realizzata la suddetta concentrazione.

2. La superficie di vendita da attribuire a ogni esercizio commerciale oggetto di concentrazione è quella risultante dagli atti aggiornati in possesso del Comune.

3. Le autorizzazioni relative agli esercizi concentrati decadono automaticamente ovvero, qualora trattasi di esercizi la cui apertura è soggetta a denuncia di inizio attività, il Comune ordina la loro chiusura definitiva e l'esercizio non è riattivabile con la titolarità antecedente la concentrazione per un periodo di quattro anni.

Art. 15 aggiunta di settore merceologico

1. L'aggiunta di settore merceologico in un esercizio di media e grande struttura, anche senza modifica di superficie, è equiparato, ai sensi degli articoli 12, comma 4, lettera c) e 15, comma 3, lettera d), della legge, al rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 16 trasferimenti di sede

1. I trasferimenti di sede delle medie strutture di vendita da una zona all'altra del territorio comunale avvengono nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 8.

2. Sono sempre ammessi i trasferimenti di sede delle medie strutture di vendita nella stessa zona e i trasferimenti, in tutto il territorio comunale, delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400.

3. I trasferimenti di sede delle grandi strutture di vendita all'interno del medesimo bacino sovracomunale devono avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 9.

4. I trasferimenti di sede contestuali a concentrazioni o ampliamenti di superficie sono assoggettati anche alle specifiche disposizioni relative alle concentrazioni o agli ampliamenti.

CAPO III – DIRETTIVE AI COMUNI

Art. 17 disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le medie strutture di vendita

1. Ai fini di quanto prescritto dall'articolo 12, commi 3 e 4, della legge, i Comuni tengono conto, in particolare, dei seguenti presupposti:

- a) recupero o valorizzazione dei centri urbani e storici attraverso azioni che consentano di conseguire la priorità localizzativa degli esercizi commerciali nel centro storico e nelle aree urbane ad esso esterne, eventualmente anche attraverso azioni e interventi partecipati dalle associazioni di categoria del settore distributivo finalizzati a garantire l'offerta di parcheggi a sostegno degli esercizi commerciali situati nelle aree centrali storiche;
- b) prescrizioni urbanistiche vigenti;
- c) caratteristiche delle infrastrutture viarie;
- d) struttura della rete distributiva;
- e) assetti insediativi residenziali ad alta densità, soprattutto se carenti di adeguate infrastrutture di supporto;
- f) tendenze evolutive socio-economiche e insediative.

Art. 18 indirizzi e criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo tendente a raggiungere un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, nel rispetto della libera concorrenza, i Comuni determinano:
 - a) il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili per nuove aperture di medie strutture di vendita con superficie superiore a metri quadrati 400, distinte per settore merceologico, in relazione alle singole zone commerciali, da calcolarsi secondo le metodologie di cui all'allegato B con l'utilizzo dei coefficienti ivi indicati nel rispetto del limite massimo previsto;
 - b) le zone commerciali in cui è ammissibile l'attivazione delle medie strutture con superficie di vendita superiore a metri quadrati 400 per ampliamento, concentrazione e trasferimento di sede, fatte salve le deroghe di cui alla vigente normativa;
 - c) gli indirizzi e i criteri ai fini del rilascio delle autorizzazioni nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b).

Art. 19 attuazione dell'articolo 110, comma 16, della legge

1. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 110, comma 16, della legge, l'ampliamento è consentito qualora siano rispettate tutte le prescrizioni di natura commerciale e urbanistica.
2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, l'ampliamento non può eccedere complessivamente metri quadrati 15.000, anche in deroga alla disponibilità di superficie, quale risultante dal Piano di settore.

CAPO IV – NORME DI URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 20 contenuti del Piano di settore

1. I Comuni che redigono il Piano di settore individuano, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, lettera b), della legge e dal presente regolamento, tutte le zone omogenee in cui è consentito l'insediamento di esercizi di vendita di grande struttura, in conformità alle previsioni contenute nel Piano per la grande distribuzione.
2. I Comuni si attengono, in particolare, ai seguenti criteri:
 - a) tenere in considerazione l'esigenza di consolidare il tessuto socio-economico costituito dalla rete distributiva degli esercizi di vicinato e di media struttura insediati all'interno delle aree storiche centrali così come riconosciute negli strumenti urbanistici comunali, in maniera da dimostrare e giustificare le nuove zone e insediamenti commerciali e il loro ampliamento all'esterno delle aree suddette. Potranno essere inoltre valutate eventuali azioni anche con l'apporto partecipato delle organizzazioni di categoria del settore distributivo al fine di assicurare l'uso temporaneo e determinato di spazi di parcheggio situati nelle aree storiche centrali ovvero in loro prossimità, fermo restando il rispetto degli standard di parcheggi per le funzioni residenziali previsti dalla vigente normativa;
 - b) prevedere l'eventuale localizzazione di esercizi commerciali di grande distribuzione puntando all'integrazione del sistema insediativo, privilegiando il rafforzamento delle aree urbane più recenti, diverse da quelle storiche, prive o carenti di adeguata rete commerciale, valutandone la sostenibilità urbanistica, ambientale e la funzionalità del sistema viario, urbano e non, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 15, comma 7, della legge;
 - c) attivare particolare attenzione e cautela nella localizzazione eventuale di esercizi commerciali dimensionalmente rilevanti all'interno delle aree storiche centrali così come riconosciute negli strumenti urbanistici comunali, negli immobili e nelle aree sottoposti alla tutela architettonica, storica, culturale e paesaggistica ai sensi della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché negli edifici riconosciuti di rilevanza storica, culturale e architettonica negli strumenti urbanistici comunali, al fine principale di preservare i caratteri distintivi che connotano e diversificano dette realtà dalle altri componenti del sistema insediativo. Nel caso in cui sia verificata e dimostrata, in coerenza con gli atti di pianificazione sovraordinata e le norme vigenti, la sostenibilità delle localizzazioni per insediamenti

di grande distribuzione commerciale nelle aree storiche centrali anzidette, qualora si ammettano interventi di demolizione e di ricostruzione, nonché di ristrutturazione urbanistica, i parcheggi a servizio dell'esercizio commerciale dovranno essere previsti all'interno dell'edificio.

3. Gli elaborati del Piano di settore, con riferimento ai criteri di localizzazione di cui all'articolo 15, comma 7, della legge, devono, in particolare, contenere:

a) una valutazione dei tipi di traffico interessanti l'asse viario, del grado di congestione dello stesso, della previsione e realizzabilità di interventi infrastrutturali in grado di migliorare sostanzialmente la situazione viabilistica esistente;

b) una valutazione delle caratteristiche tecniche dell'asse viario interessato, della compatibilità delle localizzazioni di attività commerciali rispetto a tali caratteristiche, della previsione e realizzabilità di interventi di miglioramento degli elementi di compatibilità;

c) una valutazione delle tipologie degli esercizi e degli insediamenti commerciali, tenendo conto dei generi di vendita di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge, rispetto alla quantità di traffico indotta dagli stessi e ai suoi effetti sugli aspetti di cui alle lettere a) e b);

d) l'inderogabile necessità di fornire soluzioni tecniche atte a garantire la salvaguardia della fluidità del traffico, anche tramite accessi differenziati per l'entrata e l'uscita o sistemi che escludano attraversamenti di corsia, fermo restando che per gli esercizi con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 5.000 le soluzioni tecniche dovranno escludere attraversamenti di corsia sia in entrata, che in uscita dalla rete viaria interessante l'ambito territoriale in cui s'intende localizzare l'esercizio commerciale;

e) una documentazione atta a dimostrare la congruenza ambientale e paesaggistica degli interventi proposti, nonché una verifica di impatto delle reti tecnologiche di smaltimento e di approvvigionamento.

4. Le valutazioni di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d) sono operate tramite specifici studi redatti secondo le modalità indicate nell'allegato C e riguardanti, rispettivamente, la viabilità dell'ambito territoriale in cui s'intende localizzare l'esercizio commerciale, la verifica funzionale e la capacità dei nodi, nonché i previsti livelli di servizio delle viabilità e dei nodi interessati.

Art. 21 parcheggi a servizio degli esercizi commerciali

1. Ferme restando le prescrizioni di cui all'allegato D, la dotazione di parcheggi da prevedere per tipologia e dimensione è la seguente:

a) per esercizi inferiori a metri quadrati 400 di superficie di vendita, localizzati in zone a destinazione residenziale: 60 per cento della superficie di vendita;

b) per esercizi inferiori a metri quadrati 400 di superficie di vendita: 100 per cento della superficie di vendita;

c) per esercizi singoli compresi tra metri quadrati 400 e metri quadrati 1.500 di superficie di vendita: 150 per cento della superficie di vendita;

d) per esercizi singoli con superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500: 200 per cento della superficie di vendita;

e) per esercizi destinati al commercio all'ingrosso: 25 per cento della superficie utile dell'edificio. E' facoltà dei Comuni aumentare la percentuale nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione in relazione ai settori merceologici di vendita. Per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti dell'edificio misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici.

2. La dotazione di parcheggi per i servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago: 100 per cento della superficie utile di detti servizi. Per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti di tutti i locali e gli spazi aperti al pubblico misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici.

3. In aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui al comma 1, sono individuate aree apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di un posto macchina ogni due addetti a partire dagli esercizi commerciali al dettaglio di dimensione superiore a metri quadrati 1.500 di superficie di vendita.

4. Le aree di parcheggio di cui ai commi precedenti sono localizzate nelle stesse zone omogenee in cui è ubicata l'attività commerciale se questa è localizzata al di fuori dell'area urbana, oppure in altre zone omogenee del sistema insediativo in cui risultino compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici, purché localizzate entro un percorso non inferiore a 500 metri.

5. Trova applicazione quanto prescritto dagli articoli 18, comma 6 e 110, comma 2, della legge.

6. In caso di esercizio commerciale destinato sia al commercio al dettaglio sia al commercio all'ingrosso, le percentuali di cui al comma 1 sono rispettivamente riferite alla superficie di vendita al dettaglio e alla superficie utile all'ingrosso

7. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera c), della legge, gli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres. (Revisione degli standard urbanistici regionali), non trovano più applicazione.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 validità temporale dei parametri e indici numerici

1. La validità temporale dei parametri e indici numerici di cui agli articoli 12, comma 3, lettera b), e 15, comma 3, lettera d), della legge, è rispettivamente di anni due, per l'allegato B, ovvero di anni quattro, per gli allegati A1, A2 e A3, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Alla scadenza dei due anni ovvero dei quattro anni, gli allegati di cui al comma 1 sono soggetti a revisione, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio sullo stato della rete distributiva predisposte dall'Osservatorio regionale del commercio. Fino all'adozione di tali nuove determinazioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.
3. Resta fermo quanto prescritto dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 110 della legge.

Art. 23 comunicazioni all'Osservatorio regionale del commercio

1. Per le finalità di cui all'articolo 22, comma 2, è fatto obbligo al Comune di comunicare all'Osservatorio regionale del commercio ogni variazione della rete commerciale del proprio territorio, anche con riferimento agli esercizi di vicinato.

Art. 24 rinvio dinamico

1. In conformità all'articolo 38 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso), il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 25 abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres (Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita).

Allegato A1 (riferito all'articolo 10)

Bacini sovracomunali – calcolo massimo delle superfici di vendita disponibili per gli esercizi commerciali superiori a metri quadrati 1.500 con superficie coperta inferiore a metri quadrati 15.000.

Settore alimentare

	Numero		coefficiente (1)		prodotto	
Abitanti residenti nel comune		X	0,18	=		+
Abitanti residenti nei comuni entro i 15 Km		X	0,0039	=		+
Presenze turistiche		X	0,0000042	=		+
A1 metri quadrati possibili (settore alimentare) arrotondati per eccesso al migliaio superiore						

I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori a metri quadrati 1.500 del settore alimentare è dato dalla differenza tra il valore A1 ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori a metri quadrati 1.500 del settore alimentare.

Settore non alimentare

	Numero		coefficiente (1)		prodotto	
Abitanti residenti nel comune		X	0,39	=		+
Abitanti residenti nei comuni entro i 30 Km		X	0,0023	=		+
Presenze turistiche		X	0,0000047	=		+
A1 metri quadrati possibili (settore non alimentare) arrotondati per eccesso al migliaio superiore						

I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori a metri quadrati 1.500 del settore non alimentare è dato dalla differenza tra il valore A1 ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori a metri quadrati 1.500 del settore non alimentare.

Nota (1) degli allegati A1, A2, A3 e B

(1) i coefficienti massimi presentati negli allegati A1, A2, A3 e B derivano dalla regressione effettuata, sia per il settore alimentare che per quello non alimentare, con la funzione detta sigmoide, cioè $\log_e(y) = a - b/x$ dove x è il rapporto tra le unità di consumo degli esercizi commerciali del rispettivo comune ed i suoi abitanti ed y il rapporto tra i metri quadri del rispettivo comune ed i suoi abitanti.

Allegato A2 (riferito all'articolo 10)

Comuni con popolazione residente superiore a 30 mila abitanti, comuni compresi nelle aree interessate da programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio e comuni sede di infrastrutture ad elevata capacità di polarizzazione - calcolo massimo delle superfici di vendita disponibili per gli esercizi commerciali superiori a metri quadrati 1.500 con superficie coperta inferiore a metri quadrati 15.000

Settore alimentare

	Numero		coefficiente (1)		prodotto	
Abitanti residenti nel comune		X	0,35	=		+
Abitanti residenti nei comuni entro i 60 minuti		X	0,0077	=		+
Presenze turistiche		X	0,000083	=		+
A2 metri quadrati possibili (settore alimentare) arrotondati per eccesso al migliaio superiore						

I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori a metri quadrati 1.500 del settore alimentare è dato dalla differenza tra il valore A2 ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori a metri quadrati 1.500 del settore alimentare.

Settore non alimentare

	Numero		coefficiente (1)		prodotto	
Abitanti residenti nel comune		X	1,34	=		+
Abitanti residenti nei comuni entro i 90 minuti		X	0,0082	=		+
Presenze turistiche		X	0,000017	=		+
A2 metri quadrati possibili (settore non alimentare) arrotondati per eccesso al migliaio superiore						

I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori a metri quadrati 1.500 del settore alimentare è dato dalla differenza tra il valore A2 ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori a metri quadrati 1.500 del settore non alimentare.

Allegato A3 (riferito all'articolo 10)

Comuni dei sistemi commerciali - calcolo massimo delle superfici di vendita disponibili per gli esercizi commerciali superiori a metri quadrati 1.500 con superficie coperta inferiore a metri quadrati 15.000

Settore alimentare

	Numero		coefficiente (1)		prodotto	
Abitanti residenti nel comune		X	0,56	=		+
Abitanti residenti nei comuni entro i 15 Km.		X	0,013	=		+
Presenze turistiche		X	0,000013	=		+
A3 metri quadrati possibili (settore alimentare) arrotondati per eccesso al migliaio superiore						

I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori a metri quadrati 1.500 del settore alimentare è dato dalla differenza tra il valore A3 ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori a metri quadrati 1.500 del settore alimentare.

Settore non alimentare

	Numero		coefficiente (1)		prodotto	
Abitanti residenti nel comune		X	2,14	=		+
Abitanti residenti nei comuni entro i 30 Km.		X	0,013	=		+
Presenze turistiche		X	0,000027	=		+
A3 metri quadrati possibili (settore non alimentare) arrotondati per eccesso al migliaio superiore						

I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori a metri quadrati 1.500 del settore non alimentare è dato dalla differenza tra il valore A3 ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori a metri quadrati 1.500 del settore non alimentare.

Allegato B (riferito all'articolo 12)

Calcolo del numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili dai Comuni per gli esercizi commerciali superiori a metri quadrati 400 e non superiori a metri quadrati 1.500

Settore alimentare

	Numero		coefficiente (1)		prodotto	
Abitanti residenti nel comune		X	0,00022	=		+
Abitanti residenti nei comuni entro i 15 Km.		X	0,000016	=		+
Presenze turistiche		X	0,0000000082	=		+
B numero esercizi possibili (settore alimentare) arrotondato per eccesso all'unità superiore						

Il numero delle autorizzazioni rilasciabili per gli esercizi del medio dettaglio superiori a metri quadrati 400 del settore alimentare è dato dalla differenza tra il valore B ed il numero delle autorizzazioni rilasciate agli esercizi del medio dettaglio superiori a metri quadrati 400 del settore alimentare.

Settore non alimentare

	Numero		coefficiente (1)		prodotto	
Abitanti residenti nel comune		X	0,00055	=		+
Abitanti residenti nei comuni entro i 30 Km.		X	0,000048	=		+
Presenze turistiche		X	0,0000000075	=		+
B numero esercizi possibili (settore non alimentare) arrotondato per eccesso all'unità superiore						

Il numero delle autorizzazioni rilasciabili per gli esercizi del medio dettaglio superiori a metri quadrati 400 del settore non alimentare è dato dalla differenza tra il valore B ed il numero delle autorizzazioni rilasciate agli esercizi del medio dettaglio superiori a metri quadrati 400 del settore non alimentare.

Allegato C (riferito all'articolo 20, comma 4)

Indicazione relativa ai contenuti e alle modalità per predisporre gli studi inerenti all'impatto sulla viabilità conseguente all'inse-diamento di grandi strutture di vendita

1. Inquadramento territoriale:

a) descrizione del bacino di utenza della struttura: centri insediativi interessati/gravitanti, dimensione demografica degli stessi, popolazione complessiva interessata (minima-massima).

2. Studio sulla viabilità di afferenza/servizio - Elaborazioni richieste:

- *Rete viaria*: rappresentazione e descrizione della rete viaria interessante l'ambito territoriale in cui è localizzata la struttura in scala adeguata.

- *Elaborazioni richieste*:

a) descrizione della tratta o delle tratte stradali, comprensiva delle caratteristiche geometriche delle stesse, interessate dall'intervento rispetto ai punti di accesso e recesso dell'area, indicazione degli incroci ed intersezioni più prossimi, e degli eventuali caselli di autostrade e/o superstrade all'interno dell'ambito territoriale in cui è localizzata la struttura;

b) analisi e rappresentazione dei flussi di traffico esistenti con evidenziazione delle ore di punta corrispondenti alla situazione più gravosa. I rilievi di traffico, qualora non disponibili in forma aggiornata ed esaustiva c/o l'Ente proprietario della/e strade/e, dovranno essere effettuati sul campo. Le analisi dovranno essere elaborate in maniera tale da definire la capacità esistente e potenziale ed altresì i livelli di servizio della viabilità considerata;

c) stima del traffico generato dall'esercizio commerciale a regime, applicando il metodo ritenuto più idoneo in rapporto ai generi di vendita di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge;

d) valutazione finale dell'impatto dell'esercizio commerciale sulla viabilità, conseguente alle analisi e alle stime di cui alle precedenti lettere b) e c), attraverso un metodo idoneo a dimostrare la massima capacità di saturazione e i livelli di servizio dei tratti stradali e delle intersezioni più critici in maniera tale da garantire la razionalizzazione e la funzionalità della rete viaria interessata, con riferimento ai livelli di servizio;

e) illustrazione e rappresentazione delle soluzioni viabilistiche progettuali proposte con particolare ri-

guardo alle intersezioni, concordandole preventivamente con l'ente proprietario della/e strada/e o territorialmente competente.

3. Precisazioni.

a) Con riferimento ai piani di cui all'articolo 17 delle legge le geometrie delle soluzioni previste per le intersezioni stradali contenute nel Piano comunale di settore, vanno verificate con studi e modelli di simulazione della circolazione/circuitazione dei flussi veicolari in entrata/uscita dalle grandi strutture in proporzione alla frequenza della sosta per tipologie di vendita, con riferimento ai livelli di servizio della viabilità interessata, ai tempi di attesa e/o lunghezza delle eventuali code.

b) Con riferimento agli esercizi commerciali fino a metri quadrati 5.000 di superficie coperta complessiva gli studi inerenti l'impatto sulla viabilità di cui al precedente paragrafo 2, costituiscono parte integrante della documentazione minima ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento, al trasferimento e alla concentrazione degli stessi esercizi.

Allegato D (riferito all'articolo 21)

Aree per le operazioni di carico e scarico delle merci

1. Le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a metri quadrati 400 e le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci.
2. Per le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a metri quadrati 400 tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'ideale segnaletica orizzontale e verticale.
3. Per le grandi strutture di vendita l'area adibita alle operazioni di carico e scarico merci deve essere delimitata con alberature o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.
4. Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_15_1_DPR_70_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 070/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, denominata "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico";

VISTO in particolare l'articolo 21, comma 1, lettera a, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale promuove l'attività degli enti e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico purché costituiti e gestiti da enti pubblici, da loro consorzi ovvero da soggetti a prevalente partecipazione pubblica, mediante la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva, da presentarsi in collaborazione con imprese, gruppi di imprese, società di distretto e enti pubblici;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 21 il quale prevede che con regolamenti regionali siano definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dello stesso articolo;

VISTO l'articolo 2 della della LR 26/2005 che introduce le definizioni di innovazione, ricerca, trasferi-

mento tecnologico e di attività di sviluppo precompetitivo;

VISTA la "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 323 del 30 dicembre 2006;

RITENUTO di adottare le definizioni di cui alla disciplina predetta nell'ambito del testo regolamentare;

VISTO l'articolo 3 della LR 26/2005 ai sensi del quale la Giunta regionale definisce e approva, per un periodo triennale, con aggiornamento annuale, il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche;

PRESO ATTO che, a seguito dell'approvazione del predetto Programma di cui all'articolo 3 della LR 26/2005, i finanziamenti relativi all'anno 2006 sono stati resi disponibili solo alla fine dell'anno e che si è pertanto venuta a creare una soluzione di continuità tra le attività finanziate sulla base dell'abrogata legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione) e le analoghe attività finanziabili dalla LR 26/2005;

RITENUTO pertanto, in via transitoria, di ammettere a finanziamento anche le attività e le spese relative a progetti iniziati nell'anno 2006;

VISTO il "Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006, con particolare riferimento alle schede riguardanti l'articolo 21, comma 1, lettera a) della LR 26/2005;

VISTO il testo del Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva, predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento ed i relativi allegati;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 562 del 16/3/2007;

DECRETA

1. E' approvato, per le motivazioni esposte in premessa, il "Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_15_1_DPR_70_2_ALL1

Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva

Art. 1 finalità

Art. 2 definizioni

Art. 3 requisiti dei beneficiari

Art. 4 requisiti dei progetti

Art. 5 durata dei progetti

Art. 6 misura del contributo

Art. 7 criteri di priorità e di valutazione

Art. 8 costi ammissibili

Art. 9 riparto delle risorse e termini di presentazione delle domande

Art. 10 domanda di contributo

Art. 11 procedimento per l'approvazione dei progetti e la concessione del contributo

Art. 12 erogazione del contributo in via anticipata

Art. 13 rendicontazione

Art. 14 erogazione a consuntivo

Art. 15 monitoraggio, concessione ed erogazione del contributo per annualità successive alla prima

Art. 16 vincolo di destinazione

Art. 17 obblighi dei beneficiari

Art. 18 ispezioni e controlli

Art. 19 norma transitoria

Art. 20 rinvio

Art. 21 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento definisce i requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva previsti dall'articolo 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) in conformità alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 323 del 30 dicembre 2006.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e nel rispetto dell'articolo 2, comma 2, della LR 26/2005, si intende per:

a) rilevante impatto sistemico: la capacità di incidere in modo significativo sulle attività e sulle relazioni dei soggetti che interagiscono nel sistema misurabili in termini di sviluppo e sostenibilità - intesi come miglioramento della diffusione della conoscenza generale, superamento di un'inadeguata e imperfetta distribuzione di risorse umane e finanziarie, maggiore coordinamento delle attività dei soggetti che interagiscono nel sistema, aumento di competenze, immagine, motivazione, ritorni finanziari e occupazione - estesi e persistenti;

b) innovazione:

1. l'innovazione del processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

2. l'innovazione organizzativa: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

c) ricerca:

1. la ricerca scientifica o fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

2. la ricerca applicata o industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera e;

d) trasferimento tecnologico: il trasferimento di conoscenze e di tecnologie di carattere non economico tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione. Affinché il trasferimento possa ritenersi di carattere non economico devono verificarsi entrambe le seguenti condizioni:

1. tutti i redditi provenienti dalle attività di trasferimento sono reinvestiti nelle attività principali dei beneficiari;

2. il trasferimento è di natura interna, cioè la gestione della conoscenza dei beneficiari è svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un beneficiario o congiuntamente con altri beneficiari;

- e) attività di sviluppo precompetitivo o attività di sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Costituiscono inoltre attività di sviluppo sperimentale aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- f) sede, la sede principale o operativa in cui si svolge in modo effettivo e continuativo l'attività oggetto del contributo;
- g) collaborazione: la situazione, oggetto di uno specifico accordo contenente quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, in cui due o più partner, dei quali almeno uno appartenente ai beneficiari previsti dall'articolo 3, partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi ed i risultati;
- h) progetti congiunti: progetti presentati, in collaborazione con imprese, gruppi di imprese, società di distretto o enti pubblici, da almeno due beneficiari previsti dall'articolo 3, comma 1, che intendano costituire un'associazione temporanea di scopo;
- i) cofinanziamento: costo afferente al progetto non oggetto di contributo. La collaborazione di soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere c) d) e e) f), è sempre considerata prestata a titolo di cofinanziamento. Il cofinanziamento può essere in denaro o in natura.

Art. 3 requisiti dei beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi i soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici, di seguito denominati gestori.
2. I gestori possono beneficiare dei contributi in forma individuale o in forma congiunta, in quest'ultimo caso attraverso la costituzione di un'associazione temporanea di scopo mediante la stipula di un atto pubblico avente ad oggetto un contratto di mandato speciale con rappresentanza.
3. I gestori devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere ente pubblico, consorzio di enti pubblici ovvero avere prevalente partecipazione pubblica;
 - b) avere costituito un parco scientifico e tecnologico e gestire lo stesso;
 - c) avere quale finalità principale lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e la diffusione dei risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
 - d) non avere scopo di lucro;
 - e) reinvestire tutti gli utili interamente nelle attività di ricerca, nella diffusione dei risultati della stessa o nell'insegnamento;
 - f) non svolgere attività economica consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato;
 - g) avere sede principale o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera f), possono beneficiare dei contributi, limitatamente alle attività non economiche, i soggetti svolgenti anche attività di natura economica purché, per evitare sovvenzioni incrociate dell'attività economica, siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) le attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinte;
 - b) i costi relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti;
 - c) i finanziamenti relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti.
5. Le imprese in grado di esercitare un'influenza sui gestori non devono godere di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo né ai risultati prodotti.
6. La natura giuridica dei gestori ed il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento sono dimostrati dall'atto costitutivo, dallo statuto e dai bilanci dei medesimi nonché dalle delibere o dai verbali degli organi di amministrazione dai quali si desuma la composizione degli stessi, del capitale sociale, del patrimonio associativo o del fondo comune. Se il possesso dei requisiti e delle condizioni non è attestato da tali atti ovvero non emerge con chiarezza dagli stessi, possono

essere prodotte, nei casi e nelle forme consentiti dalla legge, dichiarazioni sostitutive di atto notorio o dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Art. 4 requisiti dei progetti

1. Sono finanziabili i progetti riguardanti:
 - a) l'innovazione;
 - b) la ricerca scientifica;
 - c) la ricerca applicata o industriale;
 - d) il trasferimento tecnologico;
 - e) l'attività di sviluppo precompetitiva o di sviluppo sperimentale.
2. I progetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere di rilevante impatto sistemico per almeno uno dei seguenti settori:
 1. settore produttivo;
 2. settore del welfare;
 3. settore della Pubblica Amministrazione;
 - b) essere realizzati, per almeno il 70 per cento delle attività previste, sul territorio regionale. La percentuale di attività svolta sul territorio regionale si misura sul costo totale del progetto;
 - c) essere realizzati in collaborazione con almeno un soggetto appartenente alle seguenti categorie:
 1. imprese;
 2. gruppi di imprese;
 3. società di distretto;
 4. enti pubblici;
 - d) essere cofinanziati dai collaboratori;
 - e) se pluriennali, le singole annualità progettuali devono riguardare, pur nel contesto di un quadro di riferimento generale, lotti di ricerca funzionalmente autonomi in grado di apportare risultati significativi a prescindere dallo sviluppo di quelli successivi.
3. La collaborazione di cui al comma 2, lettera c), deve rispettare almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione ed il gestore è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Per titolare di tutti i diritti si intende che il gestore gode pienamente dei vantaggi economici derivanti da detti diritti di cui mantiene il pieno godimento, in particolare il diritto di proprietà e il diritto di concedere licenze. Queste condizioni possono essere soddisfatte anche se il gestore decide di stipulare ulteriori contratti relativi a detti diritti compreso, in particolare, il diritto di cederli in licenza al suo partner nel progetto di collaborazione;
 - b) il gestore riceve dai partner in collaborazione un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività dallo stesso svolta nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo dei partner in collaborazione ai costi del beneficiario sarà dedotto da tale compenso. Per compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale si intende il compenso per il pieno vantaggio economico derivante da tali diritti. Tale condizione si ritiene soddisfatta se il gestore, in qualità di venditore, negozia per ottenere il massimo beneficio al momento della conclusione del contratto;
 - c) tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.
4. I partner in collaborazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere c), d), e) e f) non sono tenuti al rispetto delle condizioni previste dal comma 3.
5. La collaborazione progettuale di cui al comma 2, lettera c), deve risultare da uno specifico accordo riguardante i rapporti intercorrenti tra i partner e dal quale emerga espressamente il rispetto di almeno una delle condizioni di cui al comma 3.

Art. 5 durata dei progetti

1. I progetti di ricerca possono avere durata annuale, biennale o triennale.
2. Non sono ammissibili progetti di durata inferiore all'anno o superiore al triennio.

Art. 6 misura del contributo

1. Il contributo è concesso per una sola annualità nell'anno di riferimento.
2. Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento del costo ammesso.
3. Il contributo non può in ogni caso superare il limite massimo di euro 1.000.000,00 per annualità.
4. Il contributo è calcolato sul costo ammissibile di cui all'articolo 8 al netto del cofinanziamento in denaro o in natura.
5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti, il contributo, diversamente da quanto previsto dal

comma 1, può essere concesso per un importo inferiore al costo ammesso, a condizione che il gestore assicuri la presenza di un'ulteriore quota di cofinanziamento, proprio, dei collaboratori o di altri soggetti, a copertura del costo totale del progetto.

Art. 7 criteri di priorità e di valutazione

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e punteggi:
 - a) dichiarazione delle prospettive di impatto sistemico, fino ad un massimo di punti 75, sulla base dei seguenti parametri:
 1. dichiarazione e descrizione dei risultati attesi, fino ad un massimo di punti 30, riferiti a:
 - 1.1 nuove conoscenze finalizzate, prodotti, servizi, processi e metodi di lavoro misurabili in termini di vantaggi rispetto allo stato dell'arte;
 - 1.2 brevetti esistenti o da realizzare;
 2. dichiarazione e dimostrazione della competenze in ordine al raggiungimento dei risultati attesi, fino ad un massimo di punti 20, riferiti a:
 - 2.1 valutazione del gestore, misurabile in termini di curriculum del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, analoghe attività già svolte con particolare riferimento a progetti UE ed a progetti finanziati dall'industria o dalla Pubblica Amministrazione;
 - 2.2 valutazione dei partner imprenditoriali, misurabile in termini di curriculum del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, svolgimento di attività coerenti con i risultati ottenibili e vantaggi conseguibili;
 - 2.3 valutazione dei partner pubblici, misurabili in termini di curriculum del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, svolgimento di attività analoghe che permettano l'utilizzo dei risultati e vantaggi conseguibili;
 3. impatto sul territorio, fino ad un massimo di punti 25, riferiti a:
 - 3.1 crescita di: conoscenza, immagine, motivazioni per ulteriori sviluppi, ritorni finanziari, occupazione, distintamente per il gestore, per i partner imprenditoriali, effettivi e potenziali, e per i partner pubblici, effettivi e potenziali;
 - 3.2 miglioramento della qualità della vita, del lavoro, del benessere;
 - b) numero di soggetti, fino ad un massimo di punti 15, sulla base dei seguenti parametri:
 1. partecipanti in qualità di gestori, fino ad un massimo di punti 10;
 2. in collaborazione, diversi dai gestori, fino ad un massimo di punti 5;
 - c) grado del cofinanziamento, fino ad un massimo di punti 10, sulla base dei seguenti parametri: punti 1 per ogni 2 per cento del cofinanziamento sul costo totale. In caso di percentuali di cofinanziamento costituenti frazioni, si applica il punteggio determinato dalla percentuale inferiore;
 2. In caso di progetti a parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva delle seguenti priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del comma 1, lettera a);
 - b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del comma 1, lettera b);
 - c) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del comma 1, lettera c);
 - d) ordine cronologico di presentazione.

Art. 8 costi ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i seguenti costi:
 - a) costi di personale interno ed esterno, in particolare costi per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per il progetto di ricerca. I costi per il personale ausiliario non possono comunque superare il 20 per cento dei costi del personale;
 - b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati sulla base dei regolamenti di contabilità o della normativa civilistica o fiscale vigenti;
 - c) costi delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.
 - d) costi generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca;
 - e) altri costi d'esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca;
 - f) costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale;

1. tutti i costi anteriori alla concessione del diritto, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione;
 2. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
 3. i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.
2. La definizione, la specificazione e le modalità di determinazione dei costi di cui al comma 1 sono individuate nell'allegato A.
 3. I costi progettuali sostenuti dai soggetti in collaborazione che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere c), d), e) e f), non sono ammissibili a contributo.

Art. 9 riparto delle risorse e termini di presentazione delle domande

1. Annualmente è stabilito, nell'ambito della disponibilità finanziaria, il riparto delle risorse da utilizzare:
 - a. per il finanziamento dei nuovi progetti nell'annualità di riferimento;
 - b. per il finanziamento della prosecuzione dei progetti già approvati ed avviati nelle annualità precedenti.
2. Il riparto deve in ogni caso prevedere la destinazione prioritaria delle risorse al finanziamento delle annualità successive alla prima dei progetti di cui al comma 1, lettera b.
3. Nel caso in cui, a seguito del parere negativo di cui all'articolo 15 circa il monitoraggio e lo stato di avanzamento, si rendessero disponibili risorse inizialmente destinate ai progetti di cui al comma 1 lettera b, le stesse sono destinate, con successivo atto, al finanziamento di progetti nuovi presenti nella graduatoria di cui all'articolo 11, comma 6.
4. Con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca sono individuati per l'annualità di riferimento il termine iniziale e finale di presentazione delle domande e le modalità di presentazione delle stesse, sono approvate la modulistica da utilizzare per la richiesta di contributo e le eventuali note esplicative e sono poste le eventuali ulteriori condizioni da rispettare ai fini della concessione del contributo.

Art. 10 domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata in conformità e nel rispetto di quanto previsto con il decreto di cui all'articolo 9 ed entro il termine dallo stesso indicato.
2. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dei gestori e, in caso di progetti realizzati in forma congiunta, dal legale rappresentante di ogni gestore che intende costituirsi in associazione temporanea di scopo. La domanda può essere sottoscritta da soggetto munito di mandato e dei poteri di firma.
3. La domanda riguardante progetti che prevedano una collaborazione con soggetti diversi dai gestori è sottoscritta, ai sensi e con le modalità di cui al comma 2, esclusivamente dai soggetti gestori ed è corredata da copia dell'accordo di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 5.
4. La domanda deve contenere:
 - a) la denominazione o ragione sociale del richiedente o dei richiedenti con l'indicazione del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di firma;
 - b) la ragione o denominazione sociale dei soggetti in collaborazione;
 - c) nel caso di progetti congiunti, una dichiarazione di impegno alla costituzione di un'associazione temporanea di scopo entro il termine di 45 giorni dalla concessione, qualora la stessa non sia già stata costituita;
 - d) la durata progettuale;
 - e) l'ammontare del contributo richiesto per ciascuna annualità progettuale.
5. In ogni caso, la domanda deve contenere tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.
6. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) l'elaborato progettuale dal quale emergano con chiarezza gli elementi di cui all'articolo 7 posseduti dal progetto, gli obiettivi da raggiungere alla conclusione del progetto e, nel caso di progetti pluriennali, alla conclusione di ciascuna annualità progettuale;
 - b) un prospetto dei costi del progetto con l'indicazione del cofinanziamento;
 - c) l'accordo di collaborazione;
 - d) l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di scopo, in caso di progetti congiunti e se già esistente;
 - e) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
 - f) una dichiarazione attestante la presenza del cofinanziamento e l'indicazione del soggetto

cofinanziatore;

7. Ogni gestore può presentare alla massimo sei domande, comprese quelle riguardanti i progetti congiunti.

8. Ogni domanda può contenere un solo progetto.

Art. 11 procedimento per l'approvazione dei progetti e la concessione del contributo

1. La Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, di seguito denominata Direzione, effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata.

2. In caso di necessità la Direzione richiede per una sola volta documentazione integrativa o sostitutiva, da produrre entro i termini indicati dalla stessa, pena l'esclusione.

3. La selezione dei progetti è effettuata dalla Direzione mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifica graduatoria, sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e dei criteri di cui all'articolo 7.

4. L'assenza di uno solo dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 comporta l'esclusione del progetto.

5. Sono approvati i progetti ai quali è attribuito un punteggio pari almeno a 20 punti.

6. La graduatoria indica:

a) i progetti approvati e finanziabili;

b) i progetti approvati ma non finanziabili per carenza di risorse;

c) i progetti non approvati e la relativa motivazione.

7. Il Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca approva la graduatoria con proprio decreto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Il contributo è concesso secondo l'ordine di graduatoria nei limiti delle risorse annue disponibili e nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 9, con decreto del Direttore del Servizio competente, previo accertamento, nei casi previsti, circa l'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia e previa acquisizione, nel caso di prevista concessione di un contributo per un importo inferiore all'ammontare richiesto nella domanda per l'annualità di riferimento, di una dichiarazione di impegno ad assicurare la presenza di un'ulteriore quota di cofinanziamento, a copertura del costo totale del progetto.

9. Nel caso di progetti approvati di durata superiore all'anno, la concessione del contributo riguarda esclusivamente la prima annualità progettuale. I contributi relativi alle annualità successive sono concessi previo monitoraggio ed a condizione che via sia una valutazione positiva sullo stato di avanzamento del progetto ai sensi dell'articolo 15.

10. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse dell'annualità di riferimento nei limiti della disponibilità di bilancio in relazione al patto di stabilità e crescita e secondo quanto disposto dal decreto di cui all'articolo 9.

11. Qualora si rendano disponibili risorse derivanti dagli accertamenti e dalle verifiche di cui al comma 8 nonché da revoche, annullamenti o rinunce ai contributi concessi, con apposito atto si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 12 erogazione del contributo in via anticipata

1. L'erogazione del contributo può avvenire in via anticipata in misura non superiore al settanta per cento del costo finanziato con riguardo all'annualità di riferimento.

2. Nel caso in cui sia stata costituita un'associazione temporanea di scopo, il contributo è erogato al soggetto capofila che provvederà al riparto tra i diversi soggetti costituitisi nell'associazione medesima sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo della stessa.

3. La concessione a soggetti privati dell'anticipazione sul contributo è subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso), e successive modifiche, ed a condizione che sia dimostrato lo stato di avanzamento dei lavori.

4. L'erogazione del contributo in via anticipata tiene conto dei limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

Art. 13 rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari, sulla base dell'articolo 41 della LR 7/2000, devono presentare, entro 150 giorni dalla conclusione del progetto, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, idonea documentazione giustificativa della spesa. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

2. I beneficiari elencati dall'articolo 42 della LR 7/2000 devono presentare, entro 150 giorni dalla conclusione del progetto, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione. A tale dichiarazione è allegato un prospetto riepilogativo dei costi sostenuti da cui si evince il rispetto dei vincoli e dei requisiti per l'ammissibilità dei costi previsti dal presente regolamento.
3. I beneficiari previsti dall'articolo 43 della LR 7/2000 devono presentare, entro 150 giorni dalla conclusione del progetto o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dagli Uffici.
4. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa il contributo viene proporzionalmente rideterminato.
5. Qualora dalla rendicontazione risultasse una spesa inferiore all'anticipazione già erogata i beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.
6. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili previste dal regolamento, previa comunicazione e successivo eventuale assenso scritto dell'Amministrazione regionale, pena la rideterminazione ed eventuale riduzione del contributo, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate al progetto tali da alterare significativamente gli obiettivi preposti all'attività finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima.
7. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso.
8. Le modalità dettagliate della rendicontazione sono individuate nell'allegato A.

Art. 14 erogazione a consuntivo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, commi 4 e 5, il contributo o, nel caso di erogazione in via anticipata di cui all'articolo 12, il saldo dello stesso, viene erogato successivamente alla presentazione del rendiconto e previa presentazione di una relazione attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi di impatto sistemico di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), come individuati nel progetto allegato alla domanda di contributo.
2. Nel caso in cui sia stata costituita un'associazione temporanea di scopo, il contributo è erogato al soggetto capofila che provvederà al riparto tra i diversi soggetti costituitisi nell'associazione medesima sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo della stessa.
3. L'erogazione del contributo tiene conto dei limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

Art. 15 monitoraggio, concessione ed erogazione dei contributi per annualità successive alla prima

1. Nel caso di progetti pluriennali approvati, ai fini della concessione dei contributi relativi alle annualità successive alla prima, le attività progettuali svolte sono sottoposte a monitoraggio da parte della Direzione.
2. I contributi relativi alle annualità successive sono concessi a condizione che il monitoraggio e la valutazione circa lo stato di avanzamento delle attività progettuali, effettuato sulla base della relazione di cui all'articolo 14, comma 1, abbiano avuto esito positivo. Ai fini della valutazione si tiene conto dello scostamento tra risultati programmati e risultati raggiunti.
3. Ai fini della concessione e dell'erogazione si applicano, in particolare, gli articoli 11, 12, 13 e 14.

Art. 16 vincolo di destinazione

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per tutto il ciclo di vita del progetto di ricerca a decorrere dalla data indicata nel decreto di concessione.

Art. 17 obblighi dei beneficiari

1. L'Amministrazione provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di incentivi.
2. Ai fini di cui al comma 1, è richiesta annualmente ai beneficiari l'attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore.

3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.

Art. 18 ispezioni e controlli

1. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.

Art. 19 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, nel caso di domande riguardanti progetti che presentino elementi di continuità con progetti già finanziati nell'ambito della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), ferme restando le disposizioni previste dal presente regolamento, sono ammissibili a contributo due annualità progettuali e pertanto anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda nel corso dell'anno 2006.

2. In caso di disponibilità di ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Art. 20 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, le disposizioni della LR 7/2000 e successive modifiche.

Art. 21 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

07_15_1_DPR_70_3_ALL2

Allegato A (articoli 8 e 13 del regolamento)

1 - DEFINIZIONE DEI COSTI

COSTO TOTALE: valore complessivo del progetto, indipendentemente dalla natura dei costi e dei soggetti a cui sono imputabili le spese. Può essere costo preventivo o consuntivo.

COSTO AMMISSIBILE: rispetto al valore complessivo del progetto, è il valore riferito alle sole voci di spesa elencate all'art. 8 del regolamento, così come definite dallo stesso articolo e con le caratteristiche e nella misura ivi previste. Il costo ammissibile è pertanto uguale o inferiore al costo totale. Può essere costo preventivo o consuntivo.

COSTO NON AMMISSIBILE: rispetto al valore complessivo del progetto, è il valore che non può essere riferito alle voci di spesa elencate all'art. 8 del regolamento, così come definite dallo stesso articolo e con le caratteristiche e nella misura ivi previste. Il costo non ammissibile è uguale o inferiore al costo totale. La somma del costo ammissibile e del costo non ammissibile corrisponde al costo totale. Può essere costo preventivo o consuntivo.

COSTO AMMESSO: valore ammesso a contributo regionale. E' pari al costo ammissibile al netto del cofinanziamento da chiunque prestato eccedente il costo non ammissibile. Il costo ammesso può essere uguale o inferiore al costo ammissibile. Può essere costo preventivo o consuntivo.

COSTO FINANZIATO: valore finanziato da contributo regionale. Il costo finanziato può essere uguale o inferiore al costo ammesso e coincide con il valore del contributo regionale. Può essere costo preventivo o consuntivo.

COSTO PREVENTIVO: valore presunto del progetto.

COSTO CONSUNTIVO: valore del progetto corrispondente a costi effettivamente sostenuti.

COSTO SOSTENUTO: valore derivante da un'obbligazione giuridicamente perfezionata, ove sono determinati le somme da pagare, il soggetto creditore e la ragione del debito, indipendentemente dall'effettivo esborso monetario, che può avvenire anche in un momento successivo. Ai fini dell'imputazione a rendiconto, il costo deve essere sostenuto durante l'arco di tempo previsto per l'esecuzione del progetto.

COSTO RENDICONTATO: costo consuntivo imputato a rendiconto che deve essere sostenuto entro il periodo di durata dell'attività finanziata e pagato entro i termini di chiusura del rendiconto.

COSTO DIRETTO: costo imputabile in maniera certa ed univoca ad un solo oggetto di costo.

2 - COSTI AMMISSIBILI

In relazione ai progetti, sono ammissibili a contributo i seguenti costi sostenuti dal beneficiario:

- a) costi di personale interno ed esterno;
- b) i costi della strumentazione e delle attrezzature;
- c) i costi delle competenze tecniche e dei brevetti;
- d) costi generali supplementari;

e) altri costi d'esercizio;

f) costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale.

A) COSTI DI PERSONALE INTERNO ED ESTERNO

CONSIDERAZIONI GENERALI: In generale, per i costi del personale interno ed esterno si richiede il rispetto del principio generale di diretta riferibilità, di stretta inerenza e di proporzionalità dei costi rispetto all'attività finanziata.

Con specifico riferimento ai costi per *personale ausiliario*, si fa presente che - per la stessa natura delle attività finanziate - questi sono ammissibili in misura ridotta e meramente strumentale rispetto allo svolgimento del progetto. Nel caso tali costi rappresentino una quota percentualmente importante e *comunque non superiore al 20% dei costi complessivi lordi del personale*, l'evenienza dovrà essere pertanto debitamente motivata e documentata in modo evidente ai fini della verifica della congruità dei costi.

COSTI DI PERSONALE INTERNO

Rapporto contrattuale: Rientrano in questa voce i costi relativi a personale interno inteso come:

- personale assunto con contratto a tempo indeterminato;
- personale assunto con contratto a tempo determinato;
- personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratto a progetto;
- personale con contratti di lavoro interinale.

Ai fini della puntuale definizione del rapporto tra personale impiegato ed attività svolta nell'ambito del progetto, il beneficiario è tenuto a dimostrare, nel caso di controlli ispettivi:

- il tipo e la durata del contratto in essere;
- la lettera d'incarico firmata dal lavoratore e dal conferente l'incarico nella quale sia specificato il ruolo all'interno del progetto, il costo orario o giornaliero e l'impegno complessivo previsto;
- i cedolini paga relativi al periodo rendicontato, con evidenza delle ore/giornate imputate al progetto e la tabella esplicativa del calcolo del costo orario.

Voci di costo: Il costo del personale dipendente è dato dal compenso di cui il dipendente utilizzato è in godimento, rapportato al tempo d'impegno nel progetto. In dettaglio, il compenso deve essere rapportato alle giornate o alle ore di impegno dedicate al progetto e più precisamente il costo imputabile al progetto è rappresentato dall'importo totale degli elementi costitutivi la retribuzione, ivi compresi gli oneri a carico del datore di lavoro, diviso per le giornate/ore lavorative e moltiplicato per il numero dei giorni/ore di impegno nel progetto finanziato.

Il costo del personale ammesso a rendiconto si riferisce al compenso lordo previsto, considerato su base mensile o annua, comprensivo di oneri diretti, indiretti, TFR e contributi a carico del datore di lavoro. Le voci vengono riassunte in una tabella di calcolo del costo orario.

Sono ammessi anche elementi accessori della retribuzione, quali straordinari o compensi incentivanti, purché direttamente riferibili al progetto e congruamente proporzionali all'entità dei costi complessivi rispetto all'attività finanziata e *comunque non superiore al 20% dei costi complessivi lordi del personale*.

Personale parzialmente impiegato: Nel caso in cui il personale sia parzialmente impiegato nel progetto, il beneficiario è tenuto ad organizzare un sistema di rilevazione delle prestazioni effettuate che rilevi le ore/giornate lavorate, attraverso un time sheet con evidenza mensile ovvero con un sistema analogo, al fine di permettere un immediata quantificazione del tempo dedicato all'attività indicata in progetto.

Sostituzione di personale: Nel corso del progetto il beneficiario può sostituire personale incaricato nella realizzazione di una determinata operazione, purché rimangano inalterati le finalità e gli obiettivi preposti all'attività finanziata e sia assicurato il rispetto del budget finanziario previsto.

COSTI DI PERSONALE ESTERNO

Rapporto contrattuale: Tra il personale esterno sono previsti costi per ricercatori e tecnici purché i soggetti siano impiegati nel progetto di ricerca, senza limitazioni rispetto alla tipologia contrattuale ammissibile.

Rientrano in questa categoria i costi riconducibili a prestazioni d'opera occasionale, prestazioni professionali, assegni per borse di studio e/o di ricerca a fronte delle quali siano presentate fatture o ricevute per il compenso pattuito.

Ai fini della puntuale definizione del rapporto tra personale impiegato ed attività svolta nell'ambito del progetto, il beneficiario è tenuto a produrre, nel caso di controlli ispettivi:

- documentazione attestante l'incarico attribuito al collaboratore esterno, contratto controfirmato per accettazione nel quale risulti esplicitato in dettaglio il tipo di prestazione/attività svolta, la durata temporale, la remunerazione, la quota attribuibile al progetto;
- fattura o ricevuta o parcella, corredata da specifica relazione sull'attività svolta;
- documenti attestanti il versamento degli oneri sociali e fiscali o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Voci di costo: I costi sostenuti sono riconoscibili avendo a riguardo la retribuzione lorda prevista, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro, ivi comprese le casse di categoria.

Il compenso riconosciuto ai collaboratori esterni deve risultare coerente e compatibile con il tipo di prestazione offerta (eventualmente desumibile da tariffari di categoria) e gli importi attribuibili al progetto sono quelli desunti dalla nota di debito o dalla fattura emessa dal soggetto percepente.

Personale parzialmente impiegato: Gli importi possono essere anche attribuiti in quota parte se il prestatore non effettua la sua opera esclusivamente per il progetto. In tal caso la documentazione attestante l'incarico attribuito al collaboratore esterno dovrà specificare la quota attribuibile al progetto.

B) COSTI DELLA STRUMENTAZIONE E DELLE ATTREZZATURE

Voci di costo: Nel rispetto del principio di strumentalità, sono ammesse in tale categoria di costo solo ed esclusivamente i beni che rivestono carattere strettamente strumentale alla realizzazione del progetto, con esclusione di tutti i beni di natura generale rispetto alle attività del soggetto beneficiario. Il costo per attrezzature è ammesso solo se effettivamente collegato agli obiettivi del progetto; in questo caso comprende tutte i costi accessori alla reale fruibilità del bene acquistato (trasporto, installazione, ecc).

Tali costi sono ammessi sotto forma di ammortamento nella misura e per il periodo in cui la strumentazione e le attrezzature sono utilizzate per il progetto di ricerca. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati sulla base dei regolamenti di contabilità o della normativa civilistica o fiscale vigenti.

Quindi, tra le voci di costo di un progetto, non potranno comparire, per uno stesso bene, il costo d'acquisto e le quote di ammortamento.

I costi potranno essere documentati dalla fattura o ricevuta regolarmente quietanziata e dal libro dei beni ammortizzabili qualora il soggetto beneficiario ne abbia obbligo di tenuta.

Ammortamenti: Per quanto concerne il calcolo dell'ammortamento, indipendentemente dal sistema di contabilità utilizzato dal soggetto beneficiario, si rimanda ai regolamenti di contabilità e alla normativa fiscale vigente, con particolare riguardo al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e successive modifiche, e al DM 31 dicembre 1988, n. 93200 (Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni) e successive modifiche, recante i coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni. Ai sensi della normativa vigente, il computo dell'ammortamento può essere effettuato a partire dal momento di entrata in funzione del bene.

Sono ammissibili ammortamenti accelerati e anticipati, nel rispetto e ove ricorrano le condizioni richieste dalla normativa vigente. Il beneficiario può non applicare la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento prevista dalla normativa fiscale vigente per il primo esercizio di ammortamento.

I beni materiali di costo unitario non superiore a 516,46 Euro (compresa l'IVA, se indetraibile) sono considerati interamente ammortizzati, a condizione che si tratti di acquisizione di attrezzatura completa.

Sono interamente ammortizzabili i beni di importo superiore alla richiamata soglia di 516,46 Euro, di cui il beneficiario dimostra che esauriscono la loro durata di vita totale nell'ambito dello svolgimento del progetto finanziato.

Il costo annuo, che deve essere proporzionalmente rapportato alle giornate di utilizzo per il progetto finanziato, viene pertanto determinato secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Costo d'acquisto} \times \text{tasso di ammortamento} \times \text{n. giorni di utilizzo}}{365 \text{ giorni}}$$

Dalla documentazione in possesso del soggetto beneficiario, dovrà risultare l'esercizio di acquisto, il momento di entrata in funzione del bene e il coefficiente di ammortamento applicato, con segnalazione di eventuale applicazione di ammortamenti accelerati o anticipati.

Acquisto di beni usati: sono ammessi costi relativi all'acquisto di beni usati purché soddisfino le seguenti condizioni:

siano accompagnate da un documento che ne specifica l'origine;

- i beni non abbiano beneficiato, negli anni precedenti, di agevolazioni derivanti da contributi pubblici;
- il costo del bene non ecceda il valore di mercato e/o sia comunque inferiore al prezzo del bene nuovo;
- le caratteristiche tecniche del bene soddisfino le norme e gli standard vigenti.

Costi di manutenzione e riparazione straordinaria su beni propri: Nel caso di costi per manutenzione e riparazione su beni propri, ai sensi della normativa vigente, i costi di natura incrementativa sono soggette ad ammortamento. Tali costi debbano essere imputati ad incremento del costo del bene cui si riferiscono, effettuando l'ammortamento sull'intero valore incrementato. Sono considerati costi incrementativi quelli che, a differenza dei costi di riparazione e manutenzione ordinaria, incrementano il costo del bene, comportando un accrescimento significativo e tangibile di produttività e di vita utile del cespite.

Costi per allestimento prototipi: Per quanto riguarda eventuali costi per l'allestimento di prototipi, l'allestimento integra la produzione di immobilizzazione eseguita in economia mediante lavori interni, vincolando il beneficiario al rispetto della disciplina fiscale sui lavori in economia. In particolare, nel caso in

cui il prototipo venga utilizzato nel corso dell'annualità di riferimento del progetto, i relativi costi vanno ammortizzati, avendo a riguardo il costo storico del bene allestito.

Costi per acquisto di licenze software e di hardware: In relazione ai costi sostenuti per l'acquisizione di licenze software, in considerazione della natura di immobilizzazioni immateriali rivestita da tali costi, i relativi costi vanno inserite fra i "costi delle strumentazioni e attrezzature" e assoggettate ad ammortamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni fiscali e contabili vigenti. Per le attrezzature informatiche possono essere utilizzate le seguenti aliquote di ammortamento annue:

hardware: 33,33%; software: 50,00%.

C) COSTI DELLE COMPETENZE TECNICHE E DEI BREVETTI

I costi delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti, ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, sono ammessi nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

Le quote di ammortamento annue, così come previsto dalla disciplina fiscale vigente, sono ammissibili in misura non superiore a 1/3 del costo per ciascuna annualità. Per utilizzo inferiore a un anno, nel rispetto della proporzionalità, si rinvia alla formula di calcolo dell'ammortamento.

La presenza di normali condizioni di mercato e l'assenza di elementi di collusione sono necessarie altresì ai fini dell'ammissibilità dei costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti purché ambedue utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca. Ai fini della puntuale definizione dei costi, il soggetto beneficiario è tenuto a dimostrare, in caso di controlli, le fatture, le ricevute o altra documentazione valida ai fini fiscali.

D) COSTI GENERALI SUPPLEMENTARI

Trattasi degli altri costi generali derivanti dal progetto di ricerca. Detti costi devono essere direttamente imputabili all'attività di ricerca e pertanto sono escluse i costi indiretti. I costi appartenenti a tale gruppo sono riconoscibili purché congruamente proporzionati alla realizzazione del progetto e comunque non superiori al 5 % dei costi complessivi.

Rientrano in questa categoria tutti i costi pagati a fornitori esterni (spese postali, telefoniche, costi relativi al fax, a fotocopie, beni di consumo, cancelleria, ecc), purché direttamente imputabili al progetto di ricerca.

Non sono ammessi costi generali supplementari calcolati forfetariamente come % dei costi complessivi ovvero costi determinati pro quota sulla base di sistemi di calcolo.

Rientrano tra i costi generali:

Costi per garanzie fidejussorie: I costi sostenuti per garanzie fidejussorie fornite da banche o da altri istituti finanziari, secondo quanto stabilito dall'art. 39 della LR 7/2000, sono ammesse a rendiconto.

E) ALTRI COSTI D'ESERCIZIO

Nella categoria indicata sono inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi. Detti costi devono essere direttamente imputabili all'attività di ricerca e pertanto sono esclusi i costi indiretti. I costi appartenenti a tale gruppo sono riconoscibili, purché congruamente proporzionati alla realizzazione del progetto.

Di seguito viene riportata la descrizione dei principali costi appartenenti al gruppo "altri costi d'esercizio".

Costi di manutenzione e riparazione ordinarie su beni propri. I costi di manutenzione e riparazione non incrementativi - sostenuti per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali al fine di garantirne la vita utile prevista, nonché la capacità e produttività originarie - sono invece interamente ammortizzabili, fermo restando sia dimostrata la stretta inerenza di tali costi al progetto in ottemperanza al principio di diretta riferibilità dei costi all'attività finanziata.

Noleggio di strumentazione ed attrezzature: sono ammessi i costi relativi al noleggio di strumentazioni e attrezzature usate esclusivamente per l'attività oggetto del contributo ovvero di uso comune a più attività. Nel caso di uso comune a più attività il costo deve essere rapportato alle ore/giornate di utilizzo secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{canone affitto} \times \text{n. ore/giornate utilizzo}}{\text{n. ore/giornate annue convenzionali}}$$

L'importo annuale del noleggio non può superare il doppio della quota di ammortamento annuo, calcolata sul valore di mercato del bene documentato dal soggetto beneficiario. Per frazioni di anno i valori vengono proporzionalmente rapportati alle giornate di utilizzo. A tal fine il beneficiario è tenuto a presentare, in caso di ispezione, una dichiarazione rilasciata dal fornitore attestante il valore di mercato del bene.

Leasing: Si considera altresì ammissibile l'acquisizione di beni mobili strumentali mediante contratti di leasing, secondo la disciplina di seguito riportata.

Nel caso di contratti di leasing che prevedono il riscatto da parte dell'utilizzatore o una durata contrattuale minima non inferiore al periodo di ammortamento previsto dalla normativa fiscale vigente, l'importo massimo ammissibile a contributo non deve superare il valore di mercato del bene, dichiarato dal soggetto concedente.

Nel caso di contratti di leasing che non prevedono il patto di riscatto e la cui durata è inferiore al periodo di ammortamento di cui sopra, i relativi canoni sono ammessi a condizione che il beneficiario dimostri la maggiore convenienza economica rispetto a forme contrattuali alternative. A tal fine il legale rappresentante del soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare che è stata valutata la possibilità di forme contrattuali diverse e quindi la maggiore convenienza economica del leasing. In ogni caso, l'importo annuale dei canoni ammissibile a contributo non può superare il doppio della quota di ammortamento annuo, calcolata sul valore di mercato del bene. Per frazioni di anno i valori vengono proporzionalmente rapportati alle giornate di utilizzo. Per entrambe le tipologie di leasing, tutti gli altri costi eventualmente sostenuti dai beneficiari relativamente al contratto non costituiscono costi ammissibili. In tal senso, nel contratto di leasing dovrà essere specificato il valore di mercato del bene e l'importo relativo agli interessi e ad altri oneri contrattuali.

Ancora in riferimento ai contratti di leasing, in presenza di strumentazioni o attrezzature di uso comune a più attività, è ammissibile a rendiconto esclusivamente la quota di costi direttamente riferibili al progetto finanziato. Per la determinazione dell'importo rendicontabile, si rimanda alla formula sopra indicata in relazione al calcolo dei costi sostenuti per il noleggio.

Affitto di beni immobili. Nel caso di affitto di beni immobili, il costo rendicontato dovrà essere rapportato al periodo di effettivo utilizzo del bene e al numero di metri quadri realmente utilizzati per l'attività prevista nel progetto, come dalle formule:

$$\frac{\text{canone annuo(o altra unità temporale)} \times \text{n.gg.utilizzo per il progetto}}{\text{Tot.gg. anno (o altra unità temporale)}}$$

Qualora l'immobile in locazione non sia interamente utilizzato ai fini dell'intervento finanziato, l'importo ottenuto dall'applicazione della precedente formula dovrà essere rapportato al numero di metri quadri effettivamente utilizzati con riferimento all'attività finanziata secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{canone o quota del canone imputabile al progetto} \times \text{n}^\circ \text{ m.quadri.utilizzo per il progetto}}{\text{Tot.m.quadri complessivi}}$$

Costi di materiali e forniture: In relazione ai costi dei materiali e delle forniture, si sottolinea che ai fini dell'ammissibilità del costo non possono essere ricondotti a tale voce i beni che non esauriscano la loro durata di vita totale nell'ambito dello svolgimento del progetto finanziato. In tal caso detti costi vanno compresi nella categoria "costi della strumentazione e delle attrezzature" e assoggettati ad ammortamento. Ai fini della collocazione dei beni nella corretta tipologia di costi, si tiene conto della natura del bene e del suo valore unitario. A titolo esemplificativo, viene considerato materiale e fornitura un bene il cui valore unitario non supera 516,46 Euro.

Al fine dell'ammissibilità del costo, dalla documentazione giustificativa dei costi sostenuti dovrà essere evidenziato l'importo unitario dei singoli beni, evitando l'indicazione di importi aggregati, ovvero detto importo dovrà risultare da un prospetto di elencazione dei singoli beni.

Costi per viaggi, pernottamenti e pasti: tra gli altri costi d'esercizio sono considerati ammissibili anche i costi sostenuti per viaggi, pernottamenti e pasti, purché strettamente connessi alla realizzazione dell'attività di ricerca. A titolo esemplificativo rientrano nella voce di costo i viaggi per partecipare a riunioni, comitati, seminari, azioni informative, di pubblicizzazione degli interventi e di formazione del personale coinvolto nel progetto di ricerca.

I costi dovranno essere adeguatamente documentati, ossia, dovranno risultare da fatture o ricevute ed essere supportate da una relazione sulla missione da cui risultino il/i nome/i dei partecipanti (deve trattarsi di personale effettivamente impiegato nel progetto), il motivo della missione, il luogo, la durata, il dettaglio dei costi imputati distinti in viaggi, pernottamenti e pasti, come da scheda sottostante, riportata a titolo esemplificativo.

Missione del

Luogo

Motivo della missione

Dettaglio Costi

Nominativo	Ruolo nel progetto	Costi viaggi (indicare estremi fatture/ricevute)	Costo pernottamenti(indicare estremi fatture/ricevute)	Costo per pasti (indicare estremi fatture/ricevute)

Qualora la nota spese sia compilata dalla persona che effettua la missione, in quanto anticipate dalla stessa e poi successivamente rimborsate dal soggetto beneficiario del contributo, dovrà essere conservata la documentazione originale comprovante il costo sostenuto e coerente con quanto riportato dai documenti di cui sopra, ad esempio:

- biglietti di viaggio;
- fatture o ricevute intestate di alberghi o ristoranti.

Costi per la realizzazione di incontri, convegni e seminari: rientrano in questa tipologia tutti i costi sostenuti per l'organizzazione e la realizzazione di convegni o seminari, sempre che tali attività siano direttamente collegate al progetto di ricerca approvato.

Per ogni evento devono essere chiaramente indicati lo scopo, il gruppo di persone partecipanti, la localizzazione, la durata, il numero di partecipanti, le lingue per le quali è eventualmente effettuato il servizio di traduzione.

A titolo esemplificativo, tali costi possono essere:

- catering;
- traduzioni;
- affitto sala ed equipaggiamenti;
- interpretariato;
- inviti (realizzazione e spedizione).

A supporto del costo sostenuto il beneficiario è tenuto a conservare:

- fatture o ricevute originali,
- copia degli inviti;
- lista dei partecipanti;
- copia del materiale distribuito ai partecipanti.

In caso di prestazioni rese da personale si richiamano le disposizioni relative al personale, ed in particolare il beneficiario è tenuto a conservare:

- contratto controfirmato per accettazione nel quale risulti esplicitato in dettaglio il tipo di prestazione/attività svolta, la durata temporale, la remunerazione, la quota attribuibile al progetto;
- fattura o ricevuta o parcella;
- documenti attestanti il versamento degli eventuali oneri sociali e fiscali, in quanto ammissibili.

Costi per pubblicità ed altre attività di divulgazione: Le attività relative all'informazione sono ammissibili se direttamente collegate agli obiettivi del progetto.

Le attività di "promotion and publication" rendicontabili consistono a titolo di esempio in:

- spazi informativi sui mass media;
- conferenze stampa;
- pubblicazioni riguardanti conferenze e seminari;
- pubblicazioni inerenti allo svolgimento o ai risultati della ricerca;
- brochure (contenenti informazioni generali sul progetto);
- video presentazioni sulle attività svolte.

La documentazione per la verifica dell'ammissibilità dei costi deve comprendere, oltre alla documentazione relativa all'effettuazione della spesa, anche una copia del materiale promozionale o informativo prodotto (gadget, articoli, ecc), dal quale dovrà risultare che l'Amministrazione regionale ha finanziato il progetto di ricerca.

A tal proposito, in riferimento ai costi inerenti alla promozione, sensibilizzazione, informazione e pubblicizzazione delle attività di ricerca finanziate, ogni atto cartaceo e multimediale deve recare il logo della Regione in qualità di soggetto finanziatore.

Costi preparatori: I costi sostenuti dal beneficiario per la predisposizione del progetto sono considerati ammissibili fino al limite del 5% dei costi complessivi. A titolo esemplificativo, a tale tipologia di costi afferiscono le seguenti voci di costo:

- costi per l'acquisizione di documentazione tecnica necessaria alla redazione del progetto;
- costi per studi specifici;
- costi preparatori riferiti al perfezionamento della partnership (ad esempio costi per la costituzione dell'ATS, nonché i costi connessi alla presentazione all'Amministrazione regionale dei rispettivi documenti).

F) COSTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE E AL RICONOSCIMENTO DI BREVETTI E DI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) tutti i costi anteriori alla concessione del diritto, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione;
- b) i costi di traduzione e gli altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto di altre giurisdizioni;
- c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi sono sostenuti dopo la concessione del diritto.

I costi devono essere sostenuti nel periodo di svolgimento del progetto. Il beneficiario è tenuto a presen-

tare, in caso di ispezione, i documenti giustificativi dei costi.

IVA ED ALTRE IMPOSTE E TASSE

IVA: L'iva costituisce un costo ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

L'IVA che può essere in qualche modo recuperata non può essere considerata ammissibile, anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario.

Ai fini della valutazione di ammissibilità dell'IVA, è quindi necessario presentare una dichiarazione, sotto forma di autocertificazione a firma del rappresentante legale, che certifichi il regime IVA a cui è sottoposto il beneficiario.

IRAP: Tale imposta viene considerata ammissibile per la parte percentuale riconducibile esclusivamente agli oneri derivanti da retribuzioni.

3 – ULTERIORI PRECISAZIONI SULLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI COSTI. PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO

ERRORI MATERIALI

In relazione a tutte le categorie di costo, eventuali errori di imputazione delle voci di costo riportate in sede di predisposizione del preventivo possono essere corrette in sede consuntiva, senza necessità di comunicazione preventiva in merito.

COFINANZIAMENTO

In merito all'oggetto della rendicontazione, il beneficiario del finanziamento regionale rendiconta il costo totale del progetto comprensivo della quota di cofinanziamento, sia esso a carico dei collaboratori, del beneficiario medesimo o di altri soggetti finanziatori.

Pertanto oggetto della rendicontazione deve essere il costo totale del progetto comprensivo - oltre che del contributo concesso - della quota di cofinanziamento.

COMPENSAZIONE TRA COSTI.

Sono ammesse compensazioni o variazioni tra le diverse tipologie di costi previsti nel regolamento, a condizione che non si effettui una modifica sostanziale del progetto, e ferma restando la finanziabilità del medesimo nella misura determinata in fase di concessione. E' fatto obbligo del beneficiario comunicare preventivamente le modifiche, ai fini dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione regionale.

A tal proposito, una modifica sostanziale del progetto finanziato si configura ove le variazioni apportate al medesimo sono tali da alterare significativamente gli obiettivi preposti all'attività finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima.

In sede di rendicontazione il beneficiario dovrà, in allegato al prospetto riepilogativo dei costi sostenuti, indicare e motivare i cambiamenti apportati in riferimento alla configurazione complessiva del progetto.

AMMISSIBILITÀ DEI COSTI.

In merito alla finanziabilità dei costi possono essere considerati costi ammessi solo ed esclusivamente quelli effettivamente sostenuti nell'arco di durata del progetto e direttamente riferibili all'attuazione del medesimo.

Ai fini della riconoscibilità a rendiconto dei costi sostenuti, i relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro il termine di chiusura del rendiconto medesimo.

Nel caso il medesimo costo sia attinente a più attività e non esclusivamente al progetto finanziato, sono riconoscibili solo imputazioni in misura corrispondente all'effettiva riconducibilità del costo sostenuto all'attività finanziata, sulla base di criteri oggettivi di imputazione.

Ai fini della riconoscibilità i costi rendicontati devono risultare congruamente proporzionati al perseguimento degli obiettivi preposti all'attività finanziata.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA

Fermo restando le specificazioni fornite relativamente alle singole voci di costo, i costi sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o, ove ciò non risulti possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. I predetti documenti devono essere inderogabilmente quietanzati entro il termine previsto dal regolamento per la chiusura del rendiconto.

La documentazione giustificativa e probatoria dei costi sostenuti, ancorché non presentata dai beneficiari ai sensi dei citati artt. 42 e 43 della LR 7/2000, deve essere tenuta agli atti dai medesimi, in quanto l'Amministrazione regionale può richiederne la presentazione in sede di controllo e verifica ispettiva. I documenti di costo devono risultare conformi alle leggi contabili e fiscali vigenti; in particolare, devono consentire la verifica analitica della natura, della quantità e della qualità dei beni forniti e dei servizi resi, anche con opportuni riferimenti temporali atti ad assicurare la pertinenza dei costi

PROGETTI PRESENTATI CONGIUNTAMENTE DA PIÙ SOGGETTI

Per i progetti presentati congiuntamente in associazione temporanea di scopo, i costi e le spese potranno essere sostenuti singolarmente dai rispettivi componenti dell'associazione, fermo restando che

soggetto deputato a presentare il rendiconto relativo all'attività finanziata è il capofila. Nel caso in cui le spese vengano sostenute direttamente dai componenti dell'associazione temporanea di scopo, il capofila è tenuto a dimostrare il trasferimento del contributo ai componenti dell'associazione per un importo pari alle spese effettuate dai medesimi.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_15_1_DPR_73_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2007, n. 073/Pres.

DPR 361/2000, art. 7. Associazione "Centro culturale Veritas" - Trieste. Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 20 marzo 2007 con cui il Presidente dell'Associazione "Centro culturale Veritas", con sede a Trieste, ha chiesto l'approvazione dello statuto sociale ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

VISTI l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione, approvati dall'assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 25 marzo 2004;

VISTI il verbale di detta assemblea, a rogito del dott. Luciano Pellegrini, notaio in Trieste, rep. n. 99405, racc. n. 11150, ivi registrato il 29 marzo 2004, al n. 1450/1;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza da cui risulta, in particolare, un patrimonio netto di valore superiore ad euro 45.000,00;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ed in particolare l'art. 7 del medesimo;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'Associazione come istituzione nel settore culturale;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTA l'assenza di osservazioni da parte della competente Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

1. E' approvato lo statuto dell'Associazione "Centro culturale Veritas", con sede a Trieste, nel testo deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati del 25 marzo 2004, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. L'Associazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_15_1_DPR_73_2_ALL1

Statuto dell'Associazione culturale "Centro culturale veritas" - Trieste.

FINALITÀ:

Art. 1

L'Associazione culturale "CENTRO CULTURALE VERITAS", più avanti chiamata per brevità "Associazione", in continuità con l'attività e gli scopi del "CENTRO CULTURALE VERITAS", esistente ed operante a Trieste sin dal 23 gennaio 1958, ha per scopo ogni attività di promozione sociale, formativa ed educativa, nel senso più largo dei termini ed in particolare:

- realizzare un'efficace attività di apostolato a beneficio di quanti credono che la dimensione religiosa e

cristiana dia forza, senso e sostegno all'esistenza umana e alla sua storia;

- essere punto di aggregazione di culture, religioni, modi di esistenza differenti che, essendo spesso espressione di etnie diverse, aiutano ad affermare i valori della comprensione ed accettazione del "diverso" (multiculturalità e multietnicità a fondamento e presupposto di una società pacificata);
- svolgere una estesa attività culturale, che contribuisca ad aiutare cristiani e laici ad elaborare e a comprendere nel modo corretto (cioè sereno, non fazioso, disinteressato e a lungo termine) il senso dei cambiamenti culturali e sociali in atto e che debbono vedere questa città e questa Regione diventare laboratorio primario per la individuazione di soluzioni positive di tali cambiamenti, a beneficio di quelle comunità, anche minoritarie, che fanno capo a questo territorio;
- assistere in diverse forme quanti vivono di emarginazione, puntando soprattutto al recupero e alla crescita religiosa, culturale ed intellettuale, come presupposto per una uscita dal bisogno e per l'affermazione piena della umanità dell'emarginato.

L'Associazione non tutelerà nè promuoverà sotto qualsiasi forma interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione o che siano legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, o che effettuino erogazioni liberali nei confronti dell'organizzazione.

Art. 2

L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro (quindi divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale);
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- democraticità della struttura;
- esclusione di soci temporanei;
- elettività gratuita delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o, ove ne ricorrano i presupposti, dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo);
- sovranità dell'Assemblea;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali di cui all'art. 1, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti Organi sociali (Presidente, VicePresidente, Segretario, Tesoriere, Membro effettivo, Membro supplente ecc.) vengono attribuite dal rispettivo Organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai Soci Fondatori in sede di costituzione dell'Associazione. Tutti i Membri di Organi sociali devono essere soci.

Art. 3

L'Associazione ha sede a Trieste, in Via Monte Cengio n 2/1a.

Tutte le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori potranno avvenire sia presso la Sede sociale che altrove purché nel Comune di Trieste.

SOCI:

Art. 4

I soci sono coloro che si iscrivono all'Associazione per partecipare alle attività sociali.

Art. 5

All'aspirante socio devono essere consegnate copie aggiornate dello Statuto e dei Regolamenti.

L'aspirante socio deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo, contenente tra l'altro la richiesta dei dati di cui ai criteri per il giudizio sull'ammissione, qui sotto elencati.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o, anche semplicemente da parte del suo Presidente o Vice-Presidente (con firma singola), della domanda di iscrizione all'Associazione.

I motivi dell'eventuale diniego all'ammissione devono risultare chiaramente dalla scheda di richiesta di ammissione.

La delibera sull'ammissione è inappellabile.

L'accoglimento/rigetto della domanda di iscrizione deve venir comunicato per iscritto all'interessato entro sette giorni lavorativi, senza la necessità di indicarne i motivi.

L'aspirante socio deve versare entro una settimana dal ricevimento, anche verbale, della comunicazione dell'ammissibilità, la quota annuale o mensile.

Art. 6

Solo quando la posizione dell'aspirante socio sia stata regolarizzata, questi diventa socio a tutti gli effetti e può ricevere la tessera dell'Associazione.

Art. 7

Tutti i soci maggiorenni al corrente con il pagamento delle quote sociali, che non siano nel periodo di sospensione, hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.

Art. 8

La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione. Inoltre il socio non potrà intraprendere alcun tipo di provvedimento legale contro l'Associazione, né contro i suoi Organi sociali, né contro altri soci.

Art. 9

Cause di radiazione dei soci sono le seguenti:

- morosità
- comportamento ripetutamente difforme dalle finalità dell'Associazione;
- inattività prolungata.

Il Consiglio Direttivo può radiare il socio moroso e si riserva inoltre di agire in via legale contro di esso. Indipendentemente da quanto sopra, decorsi tre mesi dalla scadenza annua senza che il socio abbia saldato la propria quota di iscrizione annuale, il socio stesso è automaticamente radiato senza necessità alcuna di delibera da parte del Consiglio Direttivo e senza necessità alcuna di notifica della radiazione. A tal fine il Presidente o il Vice-Presidente, provvedono ad annotare nell'apposito "Libro dei Soci" la radiazione del socio.

Il socio, non ancora radiato, che non sia al corrente con il pagamento delle quote dovute, pur rimanendo socio a tutti gli effetti, non ha diritto a partecipare alle attività sociali.

Nel caso in cui un socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

I soci radiati possono ricorrere alla decisione della prima Assemblea utile, sia essa ordinaria che straordinaria.

Art. 10

Le quote sociali sono intrasferibili sia per atto fra vivi che per eredità.

In caso di dimissioni, radiazione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

ESERCIZIO SOCIALE:

Art. 11

L'esercizio inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia in data odierna e termina il 31 dicembre del corrente anno.

ASSEMBLEE:

Art. 12

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile. Inoltre può convocare, quando crede necessario, altre Assemblee ordinarie o straordinarie.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera, posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo, a tutti i soci, nonché mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella Sede sociale, almeno quindici giorni di calendario prima della riunione, su proposta del Consiglio Direttivo, o di almeno due dei suoi membri, del Collegio dei Revisori, o di almeno due dei suoi membri, oppure da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione;
- ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;
- un prospetto per l'eventuale delega a terzi (esclusivamente soci aventi diritto al voto) nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente, con un limite massimo di cinque deleghe a socio;

- nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi della nomina di cariche sociali, all'avviso di convocazione deve venir allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche.

Art. 13

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano.

L'Assemblea nomina il proprio Presidente ed il proprio Segretario.

Art. 14

Nelle Assemblee sia ordinaria che straordinaria sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori ed i Revisori non hanno diritto al voto.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione (anche se di pertinenza esclusiva di qualche Organo sociale o di qualche membro di organo sociale) che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione (o rigetto) dei Rendiconti Preventivi e Consuntivi, delle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione/modifica/revoca di Regolamenti interni; il primo Regolamento può essere redatto dall'Assemblea costituente; il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie prerogative, può redigere/modificare/revocare propri Regolamenti interni;
- deliberazione su un ricorso presentato da un socio che è stato radiato; la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.

Art. 16

Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria; invece la redazione/modifica/revoca dei Regolamenti (ivi compreso quello Generale) vengono approvate dall'Assemblea ordinaria.

Art. 17

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti, sia astenuti, che assenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e può venir rieletto per non più di tre volte consecutive.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

Art. 19

Compiti del Consiglio Direttivo:

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o del Collegio dei Revisori sia di ordinaria amministrazione che di straordinaria amministrazione.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- ammissione di nuovi soci; però tale incombenza può essere assolta direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano con firma singola. Nel prendere detta delibera deve rispettare i criteri appositamente previsti dallo Statuto;

- convocazione delle Assemblee;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- attribuzione delle cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari;
- redazione del Rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio da poco trascorso;
- redazione della Relazione annuale;
- redazione del Rendiconto annuale preventivo per l'esercizio in corso; emanazione/modifica/revoca, nell'ambito delle proprie competenze, di Regolamenti (escluso il Regolamento generale in quanto di pertinenza dell'Assemblea), disposizioni, ecc.;
- assunzione, determinazione dei compensi nonché eventuale licenziamento del personale dipendente dell'Associazione; però tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vice-presidente che deliberano con firma singola;
- decisione sulla sistemazione dei locali adibiti all'uopo; però tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vicepresidente che deliberano singolarmente;
- vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- deliberazione di spese in nome e per conto dell'Associazione.

PRESIDENTE/VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

Art. 20

I compiti principali del Presidente (che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice-Presidente):

- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo per operazione previsto, se del caso, inizialmente dall'Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria;
- con firma congiunta con il Vice-Presidente, prendere in caso di urgenza e/o di pericolo, delle decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salvo convocare al più presto un Consiglio Direttivo per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo;
- deliberare sull'ammissione di nuovi Soci, nel rispetto dei criteri appositamente previsti dallo Statuto;
- deliberare sulla sistemazione dei locali adibiti all'uopo;
- essere il massimo superiore degli eventuali lavoratori dipendenti; avere inoltre il potere di fissare mansioni e compensi nonché comminare agli stessi provvedimenti sanzionatori nonché di licenziamento, sia per motivi disciplinari che non disciplinari, senza possibilità per i lavoratori di ricorso al Consiglio Direttivo (salvo ben inteso il diritto di ricorso previsto dalla Legge ai sindacati nonché agli Organi statali competenti);
- deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI:

Art. 21

I Revisori sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica un triennio e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio dei Revisori devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382- 2399 C.C.

Art. 22

Compiti del Collegio dei Revisori:

- facoltà di partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto;
- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione di verbale;
- verifica dei Rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea;
- convocazione, in caso di necessità, di un'Assemblea qualora il Consiglio Direttivo non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE:

Art. 23

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- 1) beni immobili e mobili;
- 2) donazioni, lasciti o successioni.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE:

Art. 24

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 25

L'Associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.

Art. 26

Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto a favore della Provincia Veneta della Compagnia di Gesù, od, eventualmente ad altro Ente senza fini di lucro avente finalità analoghe.

NORME RESIDUALI:

Art. 27

Il presente Statuto dev'essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria dei soci, quando questa lo riterrà opportuno.

Art. 28

I Regolamenti interni, le Disposizioni, ecc. emessi dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti, soci e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.

Art. 29

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle Disposizioni e degli altri atti di cui all'articolo precedente, si fa riferimento alle norme di Legge in materia di associazioni.

Nel caso in cui per uno stesso argomento siano previste più soluzioni, sarà il Consiglio Direttivo a stabilire quale applicare.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_15_1_DPR_74_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2007, n. 074/Pres.

Nomina Direttore generale dell'IRCCS "Burlo Garofolo".

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- con legge regionale 10.8.2006, n. 14, è stato disciplinato l'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici della Regione;
- gli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 14/2006 prevedono che l'organo di vertice degli istituti di ricove-

ro e cura a carattere scientifico sia il direttore generale il cui trattamento economico, lo stato giuridico e previdenziale, le modalità ed i requisiti richiesti per la nomina sono disciplinati dalle norme statali e regionali in vigore per le aziende sanitarie regionali;

- l'art. 16 della legge regionale n. 14/2006 prevede, in via transitoria, che solo a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico di direttore generale cessi il corrispondente incarico conferito ai sensi della legislazione previgente;

- l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" è, tuttora, sottoposto a gestione commissariale ai sensi del decreto legge 19.6.1997, n. 171, convertito con legge 31.7.1997, n. 258;

VISTI gli artt. 3 e 3 bis del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, che disciplinano la figura del direttore generale delle aziende sanitarie regionali;

RITENUTO di provvedere, in attuazione della normativa surrichiamata, alla nomina del direttore generale dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo";

PRESO ATTO che l'IRCCS "Burlo Garofolo":

- svolge le funzioni assistenza, ricerca e didattica nell'area materno infantile;
- opera in una realtà caratterizzata da complessità di relazioni interne ed esterne e da notevole complessità organizzativa;
- opera in un territorio che presenta una forte concentrazione della popolazione nell'area metropolitana del capoluogo di provincia e nel quale coesistono l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" e l'Azienda ospedaliero – universitaria "Ospedali riuniti", con i quali si deve rapportare, in vista del raggiungimento dei livelli assistenziali, da garantire, complessivamente, a livello provinciale;
- si pone come centro di riferimento, per le funzioni svolte, sul territorio regionale ed extra-regionale;

CONSIDERATO che l'istituto predetto:

- opera al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca;
- costituisce il punto di riferimento per le funzioni di alta specialità da esso svolte per l'intero bacino regionale;

DATO ATTO che sulla base delle caratteristiche innanzi evidenziate è stato definito il mandato aziendale di cui all'art. 3 bis, comma 5 del DLGS 502/1992, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante;

ATTESO che le caratteristiche sopra esposte denotano una situazione di elevata complessità dell'Istituto, dal che deriva l'esigenza di affidarne la gestione ad un direttore generale che presenti le seguenti caratteristiche professionali ed attitudinali:

- abbia sviluppato significative esperienze professionali in materia di pianificazione strategica per un rigoroso approccio gestionale alla strutturazione dell'assetto organizzativo aziendale;
- possieda conoscenze ed esperienze professionali atte a governare rapporti interni ed esterni e la relativa integrazione dei processi assistenziali, di didattica e di ricerca;

VISTA la deliberazione giunta n. 342, del 23.2.2007, con la quale è stato approvato il nuovo elenco degli aspiranti direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale;

ATTESO che il direttore generale dell'Istituto in parola deve essere scelto tra i nominativi di cui all'elenco innanzi indicato;

RITENUTO che il soggetto che presenta un profilo di managerialità adeguatamente convergente sia in relazione alle connotazioni specifiche dell'IRCCS "Burlo Garofolo", sia in relazione ai requisiti attitudinali e di esperienze e conoscenze professionali sopra delineati, risulta essere il dott. Mauro Delendi, in quanto:

- possiede un curriculum ricco, coerente e ben finalizzato;
- ha maturato una valida esperienza professionale in ambienti organizzativi del settore sanitario caratterizzati da significativa complessità ricoprendo:

- dal 22.1.1997 al 31.1.1999, l'incarico di Presidente della Croce rossa italiana, comitato provinciale di Udine;

- dall'anno 1998 all'anno 2002, l'incarico di dirigente medico presso l'Azienda ospedaliera "S. Maria della Misericordia" di Udine;

- dal 17.6.2002 a tutt'oggi, l'incarico di direttore sanitario dell'IRCCS "Burlo Garofolo";

CONSIDERATO, sulla base di quanto innanzi esposto, che il dott. Delendi è in possesso di una professionalità maturata nel settore gestionale e sanitario caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse, nonché di una qualificata conoscenza dell'IRCCS "Burlo Garofolo";

PRESO ATTO che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della LR 14/2006, con nota n. GAB/2450-P, del 13.3.2007, ha espresso parere favorevole sul conferimento dell'incarico in parola al dott. Delendi;

RITENUTO, per quanto sopra, di affidare l'incarico di direttore generale dell'IRCCS "Burlo Garofolo" al dott. Delendi;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8, del DLGS n. 502/1992 il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore a tre e non

superiore a cinque anni, al termine dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;

DATO ATTO che:

- con deliberazione giuntale n. 4012 del 12.12.2003, è stato approvato lo schema tipo di contratto dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali;
- con deliberazione giuntale n. 3017, del 14.9.2001, è stato determinato il trattamento economico spettante ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali;
- ai sensi della surrichiamata DGR 3017/2001 l'IRCCS "Burlo Garofolo" va collocato nella fascia economica "B" cui è ricollegato il riconoscimento, al direttore generale, del corrispondente trattamento economico annuo;

VISTA la deliberazione giuntale n. 588, del 16.3.2007;

DECRETA

1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge regionale n. 14/2006, nonché degli articoli 3 e 3 bis del DLGS n. 502/1992, e per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, il dott. Mauro Delendi è nominato direttore generale dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo";
2. l'incarico conferito verrà formalizzato con la stipulazione, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il dott. Mauro Delendi, di un contratto di diritto privato redatto, secondo lo schema – tipo approvato con deliberazione giuntale n. 4012/2003;
3. il rapporto di lavoro del direttore generale, costituito e disciplinato con il contratto di cui sub 2), avrà durata triennale, decorrerà dal giorno successivo a quello della sottoscrizione del contratto medesimo e si risolverà alla scadenza del termine, salva la possibilità di rinnovo;
4. il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del direttore generale sono regolamentati, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8 del DLGS n. 502/1992, dal DPCM n. 502/1995, come modificato dal DPCM n. 319, del 31.5.2001;
5. il direttore generale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari, della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definiti nel mandato aziendale allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante, nonché in sede di programmazione regionale pluriennale ed annuale per l'IRCCS "Burlo Garofolo";
6. la valutazione dell'attività del direttore generale, sia ai fini della determinazione della quota integrativa al trattamento economico annuo, sia ai fini della conferma o revoca del contratto ai sensi dell'art. 3 bis del DLGS n. 502/1992, verrà effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale;
7. il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_15_1_DPR_74_2_ALL1

Mandato ed obiettivi del Direttore generale dell'IRCCS Burlo G. di Trieste

Il Direttore generale deve avviare le modifiche strutturali, organizzative e gestionali per conseguire l'integrazione delle funzioni di ricerca nell'ambito del sistema di ricerca regionale, nazionale ed internazionale, per integrare le funzioni assistenziali nell'ambito del Servizio sanitario regionale e per integrare le funzioni di formazione con il sistema formativo regionale; egli opera nell'ambito delle disposizioni contenute nella L.R. 14/06 "Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano" ed in coordinamento con il Consiglio di indirizzo e verifica come definito nella Legge di cui sopra, assicurando il corretto svolgimento dei suoi compiti. Infine, egli deve definire ed attuare ogni azione volta ad assicurare che i compiti istituzionali (assistenza, ricerca e didattica integrata) dell'Istituto vengano resi in modo efficiente e funzionale, garantendo l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza ed operando con imparzialità e coerenza con la normativa nazionale e regionale ed in particolare:

- dei dettami della LR 12/94 e della LR 13/95 e successive modificazioni
- dei dettami della LR 49/96 e successive modificazioni, operando con una programmazione annuale e triennale, con budget annuali e con responsabilizzazione e coinvolgimento dei vari livelli di dirigenza aziendale
- dei dettami della LR 23/04 specie per la elaborazione del Piano delle attività ospedaliere e per quanto riguarda i rapporti con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale
- delle disposizioni contenute nella DGR 3235/04 Approvazione del Progetto obiettivo materno infantile e dell'età evolutiva specie per la definizione dei percorsi nascita

- delle disposizioni contenute nella DGR 606/05 Approvazione del Piano regionale della riabilitazione specie per quanto riguarda i rapporti con l'IMFR Gervasutta,
- delle disposizioni contenute nella DGR 2843/06 Piano sanitario e sociosanitario regionale 2006-2008 specie per quanto riguarda i rapporti di area vasta ed il ruolo di riferimento regionale delle funzioni ospedaliere
- delle disposizioni contenute nelle DGR 2862/2005 e 1177/06, rispettivamente: Piano regionale della prevenzione prima e seconda parte specie per quanto riguarda la promozione della salute
- delle disposizioni contenute nella DGR 2267/06 III Piano sangue plasma ed emoderivati per quanto riguarda la centralizzazione regionale delle funzioni di validazione delle donazioni e le conseguenti modifiche organizzative interne
- delle disposizioni contenute nella DGR 3438/05 protocollo di intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Università degli studi di Trieste propedeutico alla costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Trieste.

Il mandato da perseguire è articolato in 5 aree di intervento:

- 1) Interventi per qualificare la ricerca e l'integrazione delle attività formative rendendole funzionali ai bisogni del sistema sanitario
- 2) Interventi per promuovere la salute creando le condizioni affinché tutte le attività ospedaliere rispondano ai criteri di appropriatezza, qualità ed efficacia
- 3) Interventi per conseguire risultati di integrazione e relazioni con altri soggetti e realizzare reti di collaborazione in ambito regionale e di area vasta per sviluppare la programmazione decentrata, assicurare la continuità assistenziale e garantire la soddisfazione dei cittadini
- 4) Interventi per conseguire risultati in termini di organizzazione, innovazione, gestione, formazione e valorizzazione del personale, investimenti in edilizia ed attrezzature al fine di supportare il conseguimento dei risultati di salute, di ricerca, di didattica e di integrazione di cui sopra
- 5) Interventi per conseguire risultati economici e garantire il pareggio tra costi e ricavi in uno scenario di sviluppo sostenibile bilanciando i maggiori costi anche attraverso modifiche interne di tipo strutturale.

Gli obiettivi specifici rispetto alle 5 aree di intervento sono di seguito elencati

1) Ricerca e formazione

- a) Promuovere lo sviluppo unitario e coordinato delle attività di assistenza, ricerca e formazione al fine di migliorare i processi di apprendimento, aumentare le conoscenze biomediche e l'innovazione tecnologica
- b) Attivare una programmazione annuale concertata e bilanciata degli obiettivi e delle risorse necessarie per svolgere l'attività di assistenza ricerca e formazione integrata
- c) Orientare lo sviluppo e l'organizzazione dell'attività di ricerca prioritariamente verso gli obiettivi di salute definiti dalla Regione e verso i settori della medicina molecolare e delle biotecnologie, sviluppando sinergie con le istituzioni pubbliche e private del Friuli Venezia Giulia
- d) Dimensionare i programmi che attuano la politica di ricerca nei limiti del budget di risorsa annualmente definito per la realizzazione dei programmi di interesse comune tra Regione e Ministero

2) Promozione della salute, appropriatezza, qualità, efficacia

- a) Ridurre l'incidenza e la gravità delle malattie non diffuse partecipando al programma regionale di prevenzione in tema di screening oncologici
- b) Ridurre gli effetti indesiderati delle cure attraverso il potenziamento dell'attività per la gestione del rischio clinico
- c) Perseguire l'eccellenza delle cure attraverso lo sviluppo di procedure di governo clinico e di "disease management"
- d) Conseguire livelli ottimali di trattamento del dolore nell'ambito del programma di cure palliative
- e) Migliorare l'appropriatezza e l'efficacia delle cure adottando protocolli regionali per la gestione delle patologie complesse
- f) Evitare che insorgano danni alla salute a causa dei tempi di attesa operando per garantire la tempestività della diagnosi, cura e riabilitazione in funzione delle condizioni cliniche, agendo nell'ambito del programma specifico regionale e di area vasta
- g) Perseguire gli obiettivi di qualità dell'assistenza definiti a livello regionale e migliorare gli indicatori di performance ospedalieri individuati dalla programmazione regionale
- h) Orientare la prescrizione farmaceutica interna e l'utilizzo dei dispositivi medici alle indicazioni della medicina basata sulle prove al fine di migliorare l'efficacia dei trattamenti

3) Integrazione e relazioni con altri soggetti, reti di collaborazione, continuità assistenziale, soddisfazione dei cittadini

- a) Partecipare alle attività di programmazione di area vasta (conferenza dei direttori, comitato di area vasta)
- b) Dare impulso alla programmazione per Area vasta al fine di consentire lo sviluppo di relazioni tra ospedali (dipartimenti orizzontali, dipartimenti verticali, protocolli, collaborazioni) e per costituire la rete ospedaliera regionale organizzata per funzioni. Concorrere alla attivazione di un CUP unico regionale
- c) Contribuire allo sviluppo ed alla realizzazione delle strategie definite a livello dell'Area vasta Giuliano isontina secondo le previsioni di cui al Piano sanitario e sociosanitario regionale 2006-2008; in particolare, definire le funzioni di base e specialistiche che la struttura deve erogare per il bacino d'utenza di riferimento in rapporto al governo della domanda (che progressivamente i distretti dell'area vasta dovranno acquisire) ed al livello di offerta che l'ASS n.1, l'ASS2, l'Azienda ospedaliero universitaria di Trieste e gli erogatori privati si impegneranno a garantire per l'assistenza di base e specialistica secondo gli accordi ed i protocolli di continuità assistenziale determinati nell'ambito del Comitato di area vasta
- d) Definire accordi di collaborazione con l'Azienda ospedaliero universitaria di Udine al fine di integrare le funzioni di neonatologia attraverso relazioni predefinite e condivise
- e) Ottimizzare gli accordi di collaborazione per l'attività svolta con l'Azienda ospedaliero universitaria di Trieste
- f) Valutare l'opportunità di attivare percorsi di accesso e dimissione mediante accordi con aziende al di fuori dell'area vasta ed extraregionali per selezionate funzioni di riferimento regionale
- g) Attivare confronti regolari con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale nelle sue articolazioni specifiche di area vasta per identificare gli obiettivi condivisi, gli indicatori e per verificare il livello di conseguimento del presente mandato
- h) Consolidare e qualificare la comunicazione con i Cittadini attivando anche sistemi di interazione (call center, indagini sulla soddisfazione, informazione personalizzata, forum ecc.)

4) *Organizzazione, innovazione, gestione, formazione e valorizzazione del personale, investimenti*

- a) Presentare una proposta di Atto aziendale entro il 31 marzo 2007 da redigersi in base alle disposizioni della LR 14/06 e secondo i percorsi definiti dalla deliberazione giunta n. 834, del 22.4.2005
- b) Dare successivamente attuazione alle previsioni contenute nell'Atto aziendale
- c) Attuare le disposizioni del Piano sanitario e sociosanitario regionale 2006-08 in tema di riorganizzazione dell'area diagnostica (laboratorio analisi, centro trasfusionale, microbiologia, anatomia patologica)
- d) Inserire nel PAO e realizzare i programmi definiti nell'ambito dell'Area vasta Giuliano isontina
- e) Valorizzare il personale attraverso la condivisione degli obiettivi, gli investimenti in formazione (per conseguire le competenze necessarie al conseguimento degli obiettivi ed allo svolgimento del ruolo assegnato e per ottenere i crediti ECM), lo sviluppo di politiche premianti, la comunicazione verticale ed orizzontale, il riconoscimento del ruolo di ciascuno all'interno della organizzazione, lo strumento della delega, lo sviluppo della interdipendenza, il miglioramento del clima aziendale, la prevenzione e la pronta risposta ai fenomeni di burn out e la responsabilizzazione delle professioni sanitarie
- f) Perseguire il conseguimento degli standard organizzativi, tecnologici e strutturali secondo il percorso previsto per l'accreditamento delle strutture pubbliche ed avviare sperimentazioni in tema di certificazione volontaria
- g) Portare a regime il sistema della erogazione diretta dei farmaci alla dimissione e dopo visita ambulatoriale secondo gli accordi di area vasta
- h) Avviare il Progetto di fattibilità per le opere previste nel Comprensorio di Cattinara con le forme di coordinamento ed il ruolo definiti dall'accordo con l'Azienda ospedaliero universitaria di Trieste che dovrà essere sottoscritto a tale scopo
- i) Programmazione del rinnovo e dell'innovazione tecnologica in accordo con i tempi di attivazione delle nuove strutture
- j) Gestire la fase transitoria di permanenza nell'attuale sede con investimenti di breve periodo
- k) Programmare il rinnovo e l'innovazione tecnologica in accordo con la programmazione sanitaria regionale e con i tempi di attivazione delle nuove strutture; orientare l'acquisizione di nuove attrezzature e la manutenzione di quelle esistenti in funzione del loro utilizzo, delle funzioni assegnate dalla programmazione regionale, delle valutazioni di tecnologia sanitaria (HTA) e di priorità in relazione alle risorse disponibili

5) *Risultati economici, pareggio costi e ricavi, sviluppo sostenibile, modifiche interne di tipo strutturale*

- a) Perseguire l'equilibrio di bilancio in termini di corretto rapporto tra risorse utilizzate ed attività rese
- b) Operare attraverso la gestione per *budget* di singolo dipartimento consolidando il controllo di gestione ed il *reporting* periodico al fine di attivare meccanismi mensili di analisi delle cause di scostamento e relativi provvedimenti
- c) Potenziare e qualificare il sistema di pianificazione e controllo di gestione
- d) Operare con responsabilità, razionalizzazione e controllo della spesa nelle aree della diagnostica, del-

l'albergaggio, del supporto tecnico ed amministrativo (tenendo conto anche delle funzioni da trasferire al CSC)

e) Aderire ai programmi regionali di centralizzazione delle attività di supporto e procedere alle conseguenti riorganizzazioni interne con recupero di risorse

f) Adottare la contabilità economico patrimoniale secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa inerente alle aziende sanitarie regionali mantenendo la contabilizzazione separata delle attività di ricerca

g) Ridefinire lo stato patrimoniale dell'Istituto in base alle risultanze dell'atto ricognitivo redatto ai sensi del articolo 14 comma 4 della LR 14/06.

Clausole finali

Gli obiettivi indicati, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 bis del D.lgv. 502/92, come modificato ed integrato dal D.lgvo 229/99, possono essere aggiornati ed integrati in relazione alla futura programmazione regionale.

L'attuazione degli obiettivi del presente mandato costituirà criterio di valutazione del Direttore generale. La Giunta regionale prevede nel contratto che il mancato raggiungimento, per gravi ed ingiustificati motivi, di alcuni obiettivi di particolare rilevanza, possa costituire elemento di risoluzione del rapporto di lavoro.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_15_1_DPR_75_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2007, n. 075/Pres.

Nomina Direttore generale dell'IRCCS "CRO" di Aviano.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- con legge regionale 10.8.2006, n. 14, è stato disciplinato l'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici della Regione;
- gli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 14/2006 prevedono che l'organo di vertice degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia il direttore generale il cui trattamento economico, lo stato giuridico e previdenziale, le modalità ed i requisiti richiesti per la nomina sono disciplinati dalle norme statali e regionali in vigore per le aziende sanitarie regionali;
- l'art. 16 della legge regionale n. 14/2006 prevede, in via transitoria, che solo a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico di direttore generale cessi il corrispondente incarico conferito ai sensi della legislazione previgente;
- l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di Riferimento Oncologico" di Aviano (C.R.O.) è, tuttora, sottoposto a gestione commissariale ai sensi del decreto legge 19.6.1997, n. 171, convertito con legge 31.7.1997, n. 258;

VISTI gli artt. 3 e 3 bis del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, che disciplinano la figura del direttore generale delle aziende sanitarie regionali;

RITENUTO di provvedere, in attuazione della normativa surrichiamata, alla nomina del direttore generale del predetto Istituto;

PRESO ATTO che l'IRCCS "C.R.O.":

- ha, quali compiti istituzionali, l'assistenza e la cura degli ammalati in campo oncologico nonché la conduzione di ricerche per migliorare le conoscenze sulle cause e per prevenire, diagnosticare e curare con modalità innovative i tumori;
- opera in una realtà caratterizzata da complessità di relazioni interne ed esterne e da notevole complessità organizzativa;
- si pone come centro di riferimento, per le funzioni svolte, sul territorio regionale ed extra-regionale;

CONSIDERATO che l'istituto predetto:

- opera al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, di ricerca e di didattica;
- costituisce il punto di riferimento per le funzioni di alta specialità da esso svolte per l'intero bacino regionale;

DATO ATTO che sulla base delle caratteristiche innanzi evidenziate è stato definito il mandato aziendale di cui all'art. 3 bis, comma 5 del DLGS 502/1992, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante;

ATTESO che le caratteristiche sopra esposte denotano una situazione di elevata complessità dell'Isti-

tuto, dal che deriva l'esigenza di affidarne la gestione ad un direttore generale che presenti le seguenti caratteristiche professionali ed attitudinali:

- abbia sviluppato significative esperienze professionali in materia di pianificazione strategica per un rigoroso approccio gestionale alla strutturazione dell'assetto organizzativo aziendale;
- possieda conoscenze ed esperienze professionali atte a governare rapporti interni ed esterni e la relativa integrazione dei processi assistenziali, di didattica e di ricerca;

VISTA la deliberazione giuntale n. 342, del 23.2.2007, con la quale è stato approvato il nuovo elenco degli aspiranti direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale;

ATTESO che il direttore generale dell'Istituto in parola deve essere scelto tra i nominativi di cui all'elenco innanzi indicato;

RITENUTO che il soggetto che presenta un profilo di managerialità adeguatamente convergente sia in relazione alle connotazioni specifiche dell'IRCCS "C.R.O.", sia in relazione ai requisiti attitudinali e di esperienze e conoscenze professionali sopra delineati, risulta essere il dott. Giovanni Del Ben, in quanto:

- possiede un curriculum ricco, coerente e ben finalizzato;
- ha maturato una valida esperienza professionale in ambienti organizzativi del settore sanitario caratterizzati da significativa complessità ricoprendo:
 - dal 22.1.1997 al 31.12.1997, l'incarico di responsabile del Servizio di medicina legale del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli occidentale" ;
 - dal 6.3.1998 all'1.11.1999, l'incarico di direttore sanitario presso l'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone;
 - dal 7.11.2000 a tutt'oggi, l'incarico di direttore sanitario dell'IRCCS "C.R.O.";

CONSIDERATO, sulla base di quanto innanzi esposto, che il dott. Del Ben è in possesso di una professionalità maturata nel settore gestionale e sanitario caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse nonché di una qualificata conoscenza dell'IRCCS "C.R.O.";

PRESO ATTO che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della LR 14/2006, con nota n. GAB/2450-P, del 13.3.2007, ha espresso parere favorevole sul conferimento dell'incarico in parola al dott. Del Ben;

RITENUTO, per quanto sopra, di affidare l'incarico di direttore generale dell'IRCCS "C.R.O." al dott. Del Ben;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8, del DLGS n. 502/1992 il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, al termine dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;

DATO ATTO che:

- con deliberazione giuntale n. 4012 del 12.12.2003, è stato approvato lo schema tipo di contratto dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali;
- con deliberazione giuntale n. 3017, del 14.9.2001, è stato determinato il trattamento economico spettante ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali;
- ai sensi della surrichiamata DGR 3017/2001 l'IRCCS "C.R.O." va collocato nella fascia economica "B" cui è ricollegato il riconoscimento, al direttore generale, del corrispondente trattamento economico annuo;

VISTA la deliberazione giuntale n. 587, del 16.3.2007;

DECRETA

1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge regionale n. 14/2006, nonché degli articoli 3 e 3 bis del DLGS n. 502/1992, e per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, il dott. Giovanni Del Ben è nominato direttore generale dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano;

2. l'incarico conferito verrà formalizzato con la stipulazione, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il dott. Del Ben, di un contratto di diritto privato redatto, secondo lo schema – tipo approvato con deliberazione giuntale n. 4012/2003;

3. il rapporto di lavoro del direttore generale, costituito e disciplinato con il contratto di cui sub 2), avrà durata triennale, decorrerà dal giorno successivo a quello della sottoscrizione del contratto medesimo e si risolverà alla scadenza del termine, salva la possibilità di rinnovo;

4. il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del direttore generale sono regolamentati, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8 del DLGS n. 502/1992, dal DPCM n. 502/1995, come modificato dal DPCM n. 319, del 31.5.2001;

5. il direttore generale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari, della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definiti nel mandato aziendale allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante, nonché in sede di programmazione regionale pluriennale ed annuale per l'IRCCS "C.R.O.";

6. la valutazione dell'attività del direttore generale, sia ai fini della determinazione della quota integrati-

va al trattamento economico annuo, sia ai fini della conferma o revoca del contratto ai sensi dell'art. 3 bis del DLGS n. 502/1992, verrà effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale;

7. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_15_1_DPR_75_2_ALL1

Mandato ed obiettivi del Direttore generale dell'IRCCS CRO di Aviano

Il Direttore generale deve avviare modifiche strutturali, organizzative e gestionali per conseguire l'integrazione delle funzioni di ricerca dell'Istituto nel sistema di ricerca regionale, nazionale ed internazionale, per integrare le funzioni assistenziali nel Servizio sanitario regionale e per integrare le funzioni di formazione con il sistema formativo regionale; egli opera nell'ambito delle disposizioni contenute nella L.R. 14/06 "Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico Burlo Garofolo di Trieste e Centro di riferimento oncologico di Aviano" ed in coordinamento con il "Consiglio di indirizzo e verifica" come definito nella Legge di cui sopra, assicurando il corretto svolgimento dei suoi compiti. Infine, egli deve definire ed attuare ogni azione volta ad assicurare che i compiti istituzionali (ricerca, assistenza e formazione) dell'Istituto vengano resi in modo efficiente e funzionale, garantendo l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza ed operando con imparzialità e coerenza con la normativa nazionale e regionale ed in particolare:

- dei dettami della LR 12/94 e della LR 13/95 e successive modificazioni
- dei dettami della DGR 6619/95 - P.I.M.T.- 1995-1997 - Approvazione Piano regionale per le malattie oncologiche
- dei dettami della LR 49/96 e successive modificazioni, operando con una programmazione annuale e triennale, con budget annuali e con responsabilizzazione e coinvolgimento dei vari livelli di dirigenza aziendale
- dei dettami della LR 23/04 specie per la elaborazione del Piano delle attività ospedaliere e per quanto riguarda i rapporti con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale
- delle disposizioni contenute nella DGR 3222/05 Progetto di Piano sanitario e sociosanitario regionale 2006-2008 specie per quanto riguarda i rapporti di area vasta ed il ruolo di riferimento regionale delle funzioni ospedaliere
- delle disposizioni contenute nelle DGR 2862/2005 e 1177/06, rispettivamente: Piano regionale della prevenzione prima e seconda parte specie per quanto riguarda la promozione della salute
- delle disposizioni contenute nella DGR 2267/06 III Piano sangue plasma ed emoderivati per quanto riguarda la centralizzazione regionale delle funzioni di validazione delle donazioni e le conseguenti modifiche organizzative interne.

Il mandato da perseguire è articolato in 5 aree di intervento:

- 1) Interventi per qualificare la ricerca e l'integrazione delle attività formative rendendole funzionali ai bisogni del sistema sanitario
- 2) Interventi per promuovere la salute creando le condizioni affinché tutte le attività ospedaliere rispondano ai criteri di appropriatezza, qualità ed efficacia
- 3) Interventi per conseguire risultati di integrazione e relazioni con altri soggetti e realizzare reti di collaborazione in ambito regionale e di area vasta per sviluppare la programmazione decentrata, assicurare la continuità assistenziale e garantire la soddisfazione dei cittadini
- 4) Interventi per conseguire risultati in termini di organizzazione, innovazione, gestione, formazione e valorizzazione del personale, investimenti in edilizia ed attrezzature al fine di supportare il conseguimento dei risultati di salute, di ricerca, di didattica e di integrazione di cui sopra
- 5) Interventi per conseguire risultati economici e garantire il pareggio tra costi e ricavi in uno scenario di sviluppo sostenibile bilanciando i maggiori costi anche attraverso modifiche interne di tipo strutturale.

Gli obiettivi specifici rispetto alle 5 aree di intervento sono di seguito elencati

1) Ricerca e formazione

- a) Promuovere lo sviluppo unitario e coordinato delle attività di assistenza, ricerca e formazione al fine di migliorare i processi di apprendimento, aumentare le conoscenze biomediche e l'innovazione tecnologica
- b) Attivare una programmazione annuale concertata e bilanciata degli obiettivi e delle risorse necessarie

per svolgere l'attività di assistenza ricerca e formazione integrata

c) Orientare lo sviluppo e l'organizzazione dell'attività di ricerca prioritariamente verso gli obiettivi di salute definiti dalla Regione e verso i settori della medicina molecolare e delle biotecnologie, sviluppando sinergie con le istituzioni pubbliche e private del Friuli Venezia Giulia

d) Dimensionare i programmi che attuano la politica di ricerca nei limiti del budget di risorsa annualmente definito per la realizzazione dei programmi di interesse comune tra Regione e Ministero

2) *Promozione della salute, appropriatezza, qualità, efficacia*

a) Ridurre l'incidenza e la gravità delle malattie non diffuse partecipando al programma regionale di prevenzione in tema di screening oncologici e contribuire alle azioni di sorveglianza attraverso la funzione epidemiologica

b) Ridurre gli effetti indesiderati delle cure attraverso il potenziamento dell'attività per la gestione del rischio clinico

c) Perseguire l'eccellenza delle cure attraverso lo sviluppo di procedure di governo clinico e di "disease management"

d) Conseguire livelli ottimali di trattamento del dolore nell'ambito del programma di cure palliative

e) Migliorare l'appropriatezza e l'efficacia delle cure adottando protocolli di area vasta per la gestione delle malattie oncologiche,

f) Evitare che insorgano danni alla salute a causa dei tempi di attesa operando per garantire la tempestività della diagnosi, cura e riabilitazione in funzione delle condizioni cliniche, operando nell'ambito del programma specifico regionale e di area vasta

g) Perseguire gli obiettivi di qualità dell'assistenza definiti a livello regionale e migliorare gli indicatori di performance ospedalieri individuati dalla programmazione regionale

h) Orientare la prescrizione farmaceutica interna e l'utilizzo dei dispositivi medici alle indicazioni della medicina basata sulle prove al fine di migliorare l'efficacia dei trattamenti

3) *Integrazione e relazioni con altri soggetti, reti di collaborazione, continuità assistenziale, soddisfazione dei cittadini*

a) Partecipare alle attività di programmazione di area vasta (conferenza dei direttori, comitato di area vasta)

b) Dare impulso alla programmazione per Area vasta al fine di consentire lo sviluppo di relazioni tra ospedali (dipartimenti orizzontali, dipartimenti verticali, protocolli, collaborazioni) e per costituire la rete ospedaliera regionale organizzata per funzioni. Concorrere alla attivazione di un CUP unico regionale

c) Contribuire allo sviluppo ed alla realizzazione delle strategie definite a livello dell'Area vasta pordenonese secondo le previsioni di cui al Piano sanitario e sociosanitario regionale 2006-2008; in particolare, definire le funzioni di base e specialistiche che la struttura deve erogare per il bacino d'utenza di riferimento in rapporto al governo della domanda (che progressivamente i distretti dell'area vasta dovranno acquisire) ed al livello di offerta che l'ASS n.6 e l'Azienda ospedaliera di Pordenone e gli erogatori privati si impegneranno a garantire per l'assistenza di base e specialistica secondo gli accordi ed i protocolli di continuità assistenziale determinati nell'ambito del Comitato di area vasta

d) Definire accordi di collaborazione con i Poli ospedalieri di Trieste (Azienda ospedaliero universitaria e IRCCS Burlo G.) e di Udine (Azienda ospedaliero universitaria) al fine di integrare e differenziare le funzioni uniche regionali attraverso relazioni predefinite e condivise per l'area oncologica

e) Ottimizzare gli accordi di collaborazione per l'attività svolta con l'Azienda ospedaliera di Pordenone

f) Valutare l'opportunità di attivare percorsi di accesso e dimissione mediante accordi con aziende al di fuori dell'area vasta ed extraregionali per selezionate funzioni di riferimento regionale

g) Attivare confronti regolari con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale nelle sue articolazioni specifiche di area vasta per identificare gli obiettivi condivisi, gli indicatori e per verificare il livello di conseguimento del presente mandato

h) Consolidare e qualificare la comunicazione con i Cittadini attivando anche sistemi di interazione (call center, indagini sulla soddisfazione, informazione personalizzata, forum ecc.)

4) *Organizzazione, innovazione, gestione, formazione e valorizzazione del personale, investimenti*

a) Dare attuazione alle previsioni contenute nell'Atto aziendale e, per quanto necessario, adeguarlo alle disposizioni della LR 14/06 secondo i percorsi definiti dalla deliberazione giuntale n. 834, del 22.4.2005

b) Attuare le disposizioni del Piano sanitario e sociosanitario regionale 2006-08 in tema di riorganizzazione dell'area diagnostica (laboratorio analisi, centro trasfusionale, microbiologia, anatomia patologica)

c) Inserire nel PAO e realizzare i programmi definiti nell'ambito dell'Area vasta pordenonese

d) Valorizzare il personale attraverso la condivisione degli obiettivi, gli investimenti in formazione (per conseguire le competenze necessarie al conseguimento degli obiettivi ed allo svolgimento del ruolo assegnato e per ottenere i crediti ECM), lo sviluppo di politiche premianti, la comunicazione verticale ed orizzontale, il riconoscimento del ruolo di ciascuno all'interno della organizzazione, lo strumento della

delega, lo sviluppo della interdipendenza, il miglioramento del clima aziendale, la prevenzione e la pronta risposta ai fenomeni di *burn out* e la responsabilizzazione delle professioni sanitarie

e) Perseguire il conseguimento degli standard organizzativi, tecnologici e strutturali secondo il percorso previsto per l'accreditamento delle strutture pubbliche ed avviare sperimentazioni in tema di certificazione volontaria

f) Portare a regime il sistema della erogazione diretta dei farmaci alla dimissione e dopo visita ambulatoriale secondo gli accordi di area vasta

g) Aderire ai programmi regionali di centralizzazione delle attività di supporto e procedere alle conseguenti riorganizzazioni interne con recupero di risorse

h) Avviare i lavori di accreditamento e ampliamento dell'Ospedale

i) Programmare il rinnovo e l'innovazione tecnologica in accordo con la programmazione sanitaria regionale e con i tempi di attivazione delle nuove strutture; orientare l'acquisizione di nuove attrezzature e la manutenzione di quelle esistenti in funzione del loro utilizzo, delle funzioni assegnate dalla programmazione regionale, delle valutazioni di tecnologia sanitaria (HTA) e di priorità in relazione alle risorse disponibili

5) *Risultati economici, pareggio costi e ricavi, sviluppo sostenibile, modifiche interne di tipo strutturale*

a) Perseguire l'equilibrio di bilancio in termini di corretto rapporto tra risorse utilizzate ed attività rese

b) Operare attraverso la gestione per *budget* di singolo dipartimento consolidando il controllo di gestione ed il *reporting* periodico al fine di attivare meccanismi mensili di analisi delle cause di scostamento e relativi provvedimenti

c) Potenziare e qualificare il sistema di pianificazione e controllo di gestione

d) Operare con responsabilità, razionalizzazione e controllo della spesa nelle aree della diagnostica, dell'albergaggio, del supporto tecnico ed amministrativo (tenendo conto anche delle funzioni da trasferire al CSC)

e) Adottare la contabilità economico patrimoniale secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa inerente alle aziende sanitarie regionali mantenendo la contabilizzazione separata delle attività di ricerca

f) Ridefinire lo stato patrimoniale dell'Istituto in base alle risultanze dell'atto ricognitivo redatto ai sensi del articolo 14 comma 4 della LR 14/06.

Clausole finali

Gli obiettivi indicati, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 bis del D.lgv. 502/92, come modificato ed integrato dal D.lgvo 229/99, possono essere aggiornati ed integrati in relazione alla futura programmazione regionale.

L'attuazione degli obiettivi del presente mandato costituirà criterio di valutazione del Direttore generale. La Giunta regionale prevede nel contratto che il mancato raggiungimento, per gravi ed ingiustificati motivi, di alcuni obiettivi di particolare rilevanza, possa costituire elemento di risoluzione del rapporto di lavoro.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_15_1_DPR_76_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2007, n. 076/Pres.

Nomina Amministratore unico del Centro servizi condivisi.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 21.7.2004, n. 20, con decreto del Presidente della Regione n. 0366/Pres., dell'11.11.2004:
 - è stato costituito il consorzio obbligatorio denominato Centro servizi condivisi, al quale è stato affidato il compito di gestire e razionalizzare le attività tecnico-amministrative degli enti del Servizio sanitario regionale consorziati;
 - è stato approvato lo statuto del consorzio predetto;
- lo statuto surrichiamato:
 - all'art. 5 individua, quali organi del Centro servizi condivisi, l'Assemblea, composta dai direttori generali delle aziende sanitarie regionali, l'Amministratore unico, legale rappresentante del consorzio, e

il Collegio sindacale;

- all'art. 7 prevede la nomina dell'Amministratore unico d'intesa con l'Assemblea del Centro servizi condivisi scegliendolo tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 bis, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, ed inseriti nell'elenco regionale degli aspiranti alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie regionali;

DATO ATTO che:

- con decreto del Presidente della Regione n. 0421/Pres., del 21.12.2004 è stato conferito l'incarico di Amministratore unico del Centro servizi condivisi al dott. Giorgio Ros a decorrere dall'1.1.2005 sino al 31.12.2007;
- a decorrere dal 16.10.2006 al dott. Giorgio Ros, con deliberazione giuntale n. 2158, del 15.9.2006, è stato conferito l'incarico di direttore centrale della Direzione centrale salute e protezione sociale e, con deliberazione giuntale n. 2405, del 12.10.2006, sono state attribuite le funzioni di commissario straordinario del Centro servizi condivisi;
- le funzioni di commissario straordinario, attribuite per un periodo massimo di sei mesi, cesseranno contestualmente alla nomina del nuovo amministratore unico del Centro servizi condivisi;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere alla nomina del nuovo amministratore unico del Centro servizi condivisi;

VISTA la deliberazione giuntale n. 342, del 23.2.2007, con la quale è stato approvato il nuovo elenco degli aspiranti direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale;

RITENUTO che il soggetto che presenta un profilo adeguatamente convergente con le finalità ed i compiti del Centro servizi condivisi sia il dott. Paolo Bordon il quale:

- è inserito nell'elenco di professionalità manageriali per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali di cui alla deliberazione giuntale n. 342/2007;
- possiede un curriculum coerente e ben finalizzato;
- ha maturato una rilevante esperienza professionale in ambienti organizzativi del settore sanitario caratterizzati da significativa complessità, poiché:
 - dall'1.11.1998 al 31.7.2001 ha svolto le funzioni di dirigente presso l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli occidentale" svolgendo l'attività di responsabile dell'Ufficio contabilità generale;
 - dall'1.8.2001 al 31.10.2002, ha svolto le funzioni di responsabile dell'Ufficio verifica e promozione modelli gestionali ed organizzativi presso l'Area dell'economia sanitaria dell'Agenzia regionale della sanità del Friuli Venezia Giulia;
 - dall'1.11.2002 al 31.1.2004, ha svolto le funzioni di responsabile del controllo di gestione presso l'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli";
 - dall'1.2.2004 al 3.1.2007 ha svolto le funzioni di direttore amministrativo presso l'Azienda ospedaliero – universitaria "S. Maria della Misericordia di Udine";
 - dal 4.1.2007 a tutt'oggi ha svolto le funzioni di Responsabile dell'Area operativa del Centro servizi condivisi;

CONSIDERATO, sulla base di quanto innanzi esposto, che il dott. Bordon è in possesso di una professionalità maturata nel settore gestionale e sanitario caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse;

PRESO ATTO che, in data 14 marzo 2007, si è riunita l'Assemblea del Centro servizi condivisi che ha espresso, all'unanimità, parere favorevole sul nominativo del dott. Paolo Bordon, quale Amministratore unico;

RITENUTO, per quanto sopra, di affidare l'incarico di Amministratore unico del Centro servizi condivisi al dott. Paolo Bordon, che possiede la conoscenza e l'esperienza professionale necessarie per svolgere tale incarico;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. n. 20/2004 il Centro servizi condivisi è dotato di personalità giuridica pubblica e la sua attività è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge concernenti le aziende sanitarie regionali;
- ai sensi dell'art. 7 dello statuto del Centro servizi condivisi l'incarico dell'Amministratore unico ha durata triennale, salva la possibilità di rinnovo, e gli spetta il medesimo trattamento economico previsto per il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità;

CONSIDERATO, per quanto sopra, che all'Amministratore unico del Centro servizi condivisi si applica quanto previsto dalle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali;

ATTESO che con deliberazione giuntale n. 4156, del 29.12.2003:

- è stato approvato lo schema tipo di contratto disciplinante il rapporto di lavoro del direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità;
- è stato stabilito che il trattamento economico annuo spettante al direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità sia pari a quello previsto per le aziende sanitarie regionali rientranti nella fascia "A" di

cui alla deliberazione giuntale n. 3017, del 14.9.2001, e, pertanto, tale compenso deve essere corrisposto anche all'Amministratore unico del Centro servizi condivisi;

VISTA la deliberazione giuntale n. 586, del 16.3.2007;

DECRETA

1. il dott. Paolo Bordon è nominato Amministratore unico del Centro servizi condivisi;
2. l'incarico conferito verrà disciplinato mediante la stipulazione, tra la Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia e il dott. Paolo Bordon, di un contratto di diritto privato redatto, secondo lo schema - tipo approvato con deliberazione giuntale n. 4156, del 29.12.2003;
3. il rapporto di lavoro dell'Amministratore unico, costituito e disciplinato con il contratto di cui sub 2), decorrerà dal giorno successivo a quello di sottoscrizione del contratto medesimo e si risolverà allo scadere del termine triennale di durata, salva la possibilità di rinnovo;
4. dalla data di decorrenza dell'incarico di Amministratore unico conferito al dott. Paolo Bordon cessano le funzioni di commissario straordinario del Centro servizi condivisi attribuite al dott. Giorgio Ros;
5. il rapporto di lavoro dell'Amministratore unico è regolamentato, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8, del DLGS n. 502/1992, dal DPCM n. 502/1995;
6. il trattamento economico annuo spettante all'Amministratore unico è regolamentato dalle norme di cui al punto 5, dall'art. 18, comma 3, della L.R. n. 20/2004 e, di conseguenza, è pari a quello previsto per le aziende sanitarie regionali rientranti nella fascia "A" di cui alla deliberazione giuntale n. 3017, del 14.9.2001;
7. l'Amministratore unico è responsabile, in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari, della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definiti in sede di programmazione regionale, pluriennale ed annuale, per il Centro servizi condivisi;
8. la valutazione dell'attività dell'Amministratore unico, sia ai fini della determinazione della quota integrativa al trattamento economico annuo, sia ai fini della conferma o revoca del contratto ai sensi dell'art. 3 bis del DLGS n. 502/1992, verrà effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale;
9. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_15_1_DPR_77_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2007, n. 077/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica emanato con DPREG 0381/2006. Approvazione modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) ed in particolare l'articolo 6, commi da 82 a 87, con il quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti mirati, manifestazioni e iniziative atti a favorire la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006 n. 0381/Pres. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 3 gennaio 2007 con il quale è stato emanato il Regolamento avente ad oggetto "LR 12/2006, art. 6 commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica";

CONSIDERATO che in data 28 dicembre 2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie L, n. 379, il nuovo regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") da applicarsi a partire dall'1.1.2007;

RITENUTO pertanto necessario modificare il comma 2, dell'articolo 2, del Regolamento emanato con DPReg n. 0381/Pres/2006;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 16 marzo 2007;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche al "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica", emanato con decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_15_1_DPR_77_2_ALL1

Modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica adottato con decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

Art. 1 modifiche all'art. 2 del DPRReg 0381/Pres/2006

Art. 2 entrata in vigore

Art. 1 modifiche all'art. 2 del DPRReg 0381/Pres/2006

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica), è sostituito dal seguente: "2. Qualora i beneficiari siano imprese, i finanziamenti sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006."

Art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e le sue disposizioni si applicano ai contributi concessi a partire dal 1° gennaio 2007.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_15_1_DPR_80_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 aprile 2007, n. 080/Pres.

Regolamento recante "Modifiche al regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del RECE 1493/1999 e del RECE 1227/2000". Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO il D.P.Reg. di data 3/8/2004, n. 0258/Pres., con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in applicazione dei Regolamenti (CE) 1493/1999 e 1227/2000";

VISTO l'articolo 4 del citato regolamento, che dispone che le domande di contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti vengano presentate entro il 30 novembre di ciascun anno che precede la campagna viticola nel corso della quale è prevista la ristrutturazione o riconversione del vigneto;

VISTO il DP.Reg. di data 20/1/2006, n. 010/Pres., con il quale sono state apportate delle modifiche al "Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione vigneti in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e del Regolamento (CE) n. 1227/2000";

ATTESO che per la campagna viticola 2006-2007, causa l'attuale situazione congiunturale negativa in

cui versa il mercato vitivinicolo, sono pervenute da parte dei viticoltori istanze in numero largamente inferiore rispetto a quelle che potrebbero essere finanziate con le consuete risorse assegnate dal Ministero per le politiche agricole e forestali;

CONSIDERATO di voler efficacemente utilizzare le risorse assegnate dal Ministero delle politiche agricole alla Regione;

ATTESO che le istanze di contributo che pervengono all'Amministrazione regionale entro il 30 novembre 2006 a termini del regolamento di cui al D.P.Reg. 0258/Pres./2004, fanno riferimento a lavori da realizzarsi nella campagna vitivinicola 2007-2008, campagna per la quale, allo stato attuale, non è possibile ipotizzare l'entità dell'assegnazione;

RITENUTO, una volta soddisfatte le domande di contributo pervenute entro il 30 novembre 2005 relative alla campagna vitivinicola 2006-2007, di far ricadere in quest'ultima campagna vitivinicola anche le domande pervenute entro il 30 novembre 2006, concedendo loro il contributo fino all'esaurimento delle restanti risorse;

RITENUTO, pertanto, di modificare l'articolo 4 del citato regolamento;

VISTO il D.P.Reg. di data 27/8/2004 n. 0277/Pres., relativo all'approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, così come modificato con D.P.Reg. di data 21/4/2005 n. 0110/Pres.;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 667 dd. 29/3/2007;

DECRETA

1. E' approvato il regolamento recante: "Modifiche al Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del RECE 1493/1999 e del RECE 1227/2000 emanato con D.P.Reg. n. 0258/Pres./2004" e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_15_1_DPR_80_2_ALL1

Modifiche al Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del RECE 1493/1999 e del RECE 1227/2000 emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0258/Pres./2004

Art. 1 modifiche all'articolo 4 del D.P.Reg. n. 0258/Pres./2004

Art. 2 presentazione delle domande di finanziamento per la campagna 2006 – 2007

Art. 3 entrata in vigore

Art. 1 modifiche all'articolo 4 del D.P.Reg. n. 0258/Pres./2004

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 4 del D.P.Reg. 3 agosto 2004 n. 0258/Pres. (Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del RECE 1493/1999 e del RECE 1227/2000/2004) e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente: «1 quater: Le domande di contributo presentate nel periodo tra il primo dicembre 2005 e il 30 novembre 2006, concorrono al finanziamento per le risorse finanziarie residue della campagna vitivinicola 2006-2007, una volta soddisfatta la graduatoria delle domande presentate ai sensi del comma 1.»

Art. 2 presentazione delle domande di finanziamento per la campagna 2006-2007

1. Ai fini dell'articolo 4, comma 1 quater, del D.P.Reg. n. 0258/Pres./2004, come introdotto dall'articolo 1, i soggetti interessati presentano domanda di finanziamento per la campagna 2006 – 2007 alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, Servizio produzioni agricole, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_15_1_DAS_REL INT 3

Decreto dell'Assessore per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 27 marzo 2007, n. 3

Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali.

L'ASSESSORE

PREMESSO che, ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 18, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, la Regione esercita, a far data dal 1° gennaio 1998, tutte le funzioni collegate al procedimento di elezione negli enti locali, compresa la fissazione della data e l'indizione dei comizi elettorali;

RILEVATO che i Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali di:

- Tualis-Noiaretto – Comune di Comeglians (UD)
- Pesariis – Comune di Prato Carnico (UD),

eletti a seguito delle consultazioni tenutesi l'8 giugno 2003, sono scaduti e che pertanto è necessario procedere al loro rinnovo nel corso dell'anno 2007;

VISTA la nota prot. n. 181/UC/2007 del 26 marzo 2007 con la quale il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici ha espresso parere favorevole all'elezione dei Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici delle frazioni sopraindicate;

RITENUTO pertanto, di provvedere alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno domenica 27 maggio 2007, per l'elezione dei Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici delle frazioni:

- Tualis-Noiaretto - Comune di Comeglians (UD)
- Pesariis - Comune di Prato Carnico (UD);

VISTA la legge 17 aprile 1957, n. 278 recante "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali" con cui si dispone in particolare, all'articolo 2, comma 3, il rinvio, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, alle norme relative all'elezione dei Consigli comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti, da osservarsi in quanto applicabili;

VISTO l'articolo 1 della citata legge 278/1957, laddove si prevede che il Comitato deve essere eletto, nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali da formarsi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge medesima, mediante stralcio dalle liste elettorali comunali dei soli cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente, omettendo, pertanto, gli iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), ancorché iscritti nelle liste elettorali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 3 della più volte citata legge 278/1957 "ogni elettore vota per quattro candidati" e "sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed, a parità di voti, il maggiore di età", e che pertanto non si rende necessaria la presentazione delle candidature mediante liste di candidati;

VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, recante "Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige";

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni";

VISTO l'articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, recante "Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale";

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali";

DECRETA

CONVOCAZIONE COMIZI

Sono indetti i comizi elettorali per domenica 27 maggio 2007, per procedere all'elezione dei Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici nelle frazioni di:

- Tualis-Noiaretto - Comune di Comeglians (UD);
- Pesariis - Prato Carnico (UD).

FORMAZIONE DELLE LISTE

L'Ufficiale elettorale dei comuni di Comeglians e Prato Carnico compila, nell'ambito delle proprie competenze, le liste degli elettori delle frazioni suddette mediante stralcio degli stessi elettori dalle liste elettorali del Comune.

Nelle liste così formate dovranno essere inclusi solo i cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione re-

sidente che risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data dell'ultima revisione elettorale operata, omettendo gli iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), ancorché iscritti nelle liste elettorali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Sono eleggibili a componenti del comitato tutti gli iscritti nelle liste elettorali come formate dall'Ufficiale elettorale a seguito dello stralcio dalle liste elettorali del Comune.

L'elettore che intende proporre la propria candidatura dovrà presentare alla segreteria del Comune, a partire dal 30° (trentesimo) giorno e fino alle ore 12.00 del 29° (ventinovesimo) giorno antecedente la data delle elezioni, la dichiarazione di accettazione della candidatura autenticata ai sensi di legge.

Entro il 27° (ventisettesimo) giorno antecedente quello della votazione, l'Ufficiale elettorale del Comune accerta la sussistenza dei requisiti per l'ammissione delle candidature, comunicando al Sindaco le decisioni adottate per la stampa del manifesto con la lista dei candidati ovvero per il deposito presso la segreteria del Comune della lista elettorale stralcio.

Il manifesto con l'elenco dei candidati che hanno proposto la propria candidatura sarà affisso all'albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici della frazione, entro il 15° (quindicesimo) giorno antecedente la data delle consultazioni. Una copia del manifesto con l'elenco dei candidati dovrà essere affisso nella sala destinata alla votazione, unitamente ad una copia della lista elettorale stralcio.

Qualora non vengano presentate dichiarazioni di accettazione della candidatura entro i termini fissati dal presente decreto, ovvero qualora venga presentato un numero di dichiarazioni di accettazione della candidatura inferiore a 5 (cinque), gli elettori sceglieranno i candidati dalle liste elettorali come formate dall'Ufficiale elettorale a seguito dello stralcio dalle liste elettorali del Comune. In tal caso, entro il 15° (quindicesimo) giorno antecedente la data delle consultazioni la lista elettorale stralcio sarà depositata presso la segreteria del Comune per la presa visione da parte degli elettori, con contestuale affissione all'albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici della frazione dell'avviso di deposito. Una copia della medesima lista elettorale stralcio dovrà essere affissa nella sala destinata alla votazione.

LUOGHI DI RIUNIONE E VIGILANZA

I luoghi di riunione ove gli elettori saranno chiamati ad esprimere la manifestazione del voto saranno individuati dall'Amministrazione comunale interessata.

La vigilanza ai seggi dovrà essere garantita per tutta la durata delle operazioni di voto, a cura degli agenti di polizia municipale o attraverso altre formule organizzative che ciascun Comune adotterà, avuto presente lo scopo di garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

TESSERA ELETTORALE – APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI

Per l'ammissione al voto può essere utilizzata la tessera elettorale, nella quale dovrà essere opportunamente annotata l'avvenuta votazione tramite timbratura.

L'Ufficio elettorale assicurerà l'apertura nella giornata di domenica 27 maggio 2007 al fine di rendere possibile la consegna della tessera elettorale agli elettori che ne risultassero sprovvisti, ovvero per consentire il rilascio dei duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto. Ciascun Comune individuerà nell'ambito della propria autonomia organizzativa, sulla base della conoscenza della situazione locale e del numero di elettori interessati alla consultazione, le fasce orarie di apertura dell'Ufficio elettorale, nella settimana precedente e nella giornata della votazione, delle quali dovrà essere data idonea pubblicità a tutti gli elettori della frazione.

UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE – PRESIDENTI E SCRUTATORI

Per le operazioni di voto è costituito, in ciascun luogo di riunione, un Ufficio elettorale di sezione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 del D.P.R. n. 570/1960.

Il Presidente dell'Ufficio elettorale sarà nominato dal Presidente della Corte d'Appello.

Il segretario è scelto dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione attenendosi alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Gli scrutatori sono nominati nei modi e nei termini di cui all'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.

Il compenso spettante ai componenti del seggio viene determinato in base al disposto dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62, nella misura pari a due terzi dell'onorario fisso forfetario previsto dalle disposizioni medesime.

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO – VALIDITÀ DELLA VOTAZIONE

Ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 278/1957, ciascun elettore può votare fino a 4 (quattro) candidati scegliendo dalla lista dei candidati che hanno proposto la propria candidatura.

Il voto viene validamente espresso tracciando un segno, con la matita copiativa, sui riquadri contenenti

i nominativi dei candidati prescelti.

In caso di mancata formazione della lista dei candidati, gli elettori sceglieranno fino ad un massimo di 4 (quattro) elettori dalle liste elettorali come formate dall'Ufficiale elettorale a seguito dello stralcio dalle liste elettorali del Comune. Il voto viene validamente espresso scrivendo cognome e nome degli elettori prescelti nei riquadri della scheda; in caso di omonimia con altri elettori dovrà essere indicata la data di nascita. Sono comunque nulli i voti nei quali l'elettore prescelto non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro iscritto della lista.

SCHEDE DI VOTAZIONE

Le schede di votazione hanno le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B allegate al presente decreto e sono stampate a cura del Sindaco del Comune interessato.

INSEDIAMENTO DEI SEGGI – DURATA DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Nelle ore pomeridiane di sabato 26 maggio 2007 il Sindaco o un suo delegato consegna ai Presidenti degli Uffici elettorali di sezione il materiale per la votazione.

Ciascun Comune, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e d'intesa con i Presidenti degli Uffici di sezione, ha facoltà di disporre la consegna del materiale per la votazione ai Presidenti stessi alle ore 07.00 della giornata di domenica 27 maggio 2007.

Il Presidente, dopo aver ricevuto il materiale per la votazione provvede, senza indugio, a costituire l'Ufficio elettorale di sezione e a far autenticare le schede di votazione.

Le operazioni di voto si svolgono nella sola giornata di domenica 27 maggio 2007 dalle ore 08.00 alle ore 19.00.

SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Ultimate le operazioni di scrutinio ha luogo la proclamazione degli eletti a cura del presidente della sezione elettorale.

Nel caso in cui le operazioni di voto abbiano avuto luogo in più sezioni elettorali, la proclamazione degli eletti avrà luogo a cura dell'adunanza dei presidenti, ultimate le operazioni di scrutinio di tutti i seggi interessati.

NORMA DI RINVIO

Per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

DURATA IN CARICA

Ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 278/1957, il comitato eletto dura in carica quattro anni.

SPESE

Tutte le spese concernenti lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali sono a carico dei bilanci delle Amministrazioni dei beni civici frazionali interessate al rinnovo.

I Sindaci dei Comuni di Comeglians e di Prato Carnico sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto e ne daranno avviso agli elettori, indicando il giorno ed i luoghi di riunione con manifesto da affiggere nella giornata di giovedì 12 aprile 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 27 marzo 2007

07_15_1_DAS_REL INT 3 ALL1

Allegato A Modello di scheda da utilizzare nel caso in cui siano state presentate un numero di dichiarazioni di accettazione di candidatura pari o superiore a 5 (cinque).

**ELEZIONE DEL COMITATO PER
L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI
BENI CIVICI FRAZIONALI DI**

_____ **27 MAGGIO 2007**

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

BOLLO
DELLA
SEZIONE

(INDICARE FINO AD UN MASSIMO DI 4 CANDIDATI)

COGNOME NOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COMITATO)	COGNOME NOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COMITATO)	
COGNOME NOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COMITATO)	COGNOME NOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COMITATO)	
COGNOME NOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COMITATO)		
COGNOME NOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COMITATO)		
COGNOME NOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COMITATO)		

07_15_1_DAS_REL INT 3 ALL2

Allegato B Modello di scheda da utilizzare nel caso in cui non siano state presentate dichiarazioni di accettazione di candidatura ovvero siano state presentate un numero di dichiarazioni di accettazione di candidatura inferiore a 5 (cinque).

ELEZIONE DEL COMITATO PER
L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI
BENI CIVICI FRAZIONALI DI

27 MAGGIO 2007

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

BOLLO
DELLA
SEZIONE

07_14_1_DAS_REL INT 4

Decreto dell'Assessore per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 27 marzo 2007, n. 4

Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei Sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali.

L'ASSESSORE

CONSTATATO che nel corso dell'anno 2007 devono essere rinnovati gli organi di 25 Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui 24 con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e uno, il Comune di Gorizia, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché dei consigli circoscrizionali del Comune di Gorizia;

CONSIDERATO altresì che ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 18, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, la Regione esercita, a far data dal 1° gennaio 1998, tutte le funzioni collegate al procedimento di elezione negli enti locali, compresa la fissazione della data delle elezioni e la convocazione dei comizi elettorali;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali degli enti elencati nell'allegato A), nonché dei consigli circoscrizionali del Comune di Gorizia elencati nell'allegato B);

VISTO il decreto n. 072/Pres. del 26 marzo 2007, con il quale il Presidente della Regione ha stabilito che le elezioni per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali si svolgano nelle giornate di domenica 27 e lunedì 28 maggio 2007, e che l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco di Gorizia abbia luogo nelle giornate di domenica 10 e lunedì 11 giugno 2007;

VISTA la nota prot. n. 1643 del 27 marzo 2007, con la quale il Presidente della Corte d'appello di Trieste ha espresso il proprio assenso in ordine alla data delle elezioni degli organi dei comuni della Regione in scadenza nel 2007;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003, concernente "Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001";

RICHIAMATA la legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la legge regionale 10 maggio 1999, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la legge regionale 15 marzo 2001, n. 9;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

DECRETA

1. I comizi elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni elencati nell'allegato A), nonché dei consigli circoscrizionali del Comune di Gorizia elencati nell'allegato B) sono convocati per le giornate di domenica 27 e lunedì 28 maggio 2007.

2. I consigli comunali sono composti dal Sindaco e dal numero di consiglieri indicati nel citato allegato A).

3. I consigli circoscrizionali del Comune di Gorizia sono composti dal numero di consiglieri indicati nel citato allegato B).

3. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco di Gorizia si effettuerà nelle giornate di domenica 10 e lunedì 11 giugno 2007.

4. I sindaci, vicesindaci e commissari dei Comuni per i quali si procede al rinnovo degli organi sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto e ne daranno avviso agli elettori del comune, indicando i giorni ed i luoghi di riunione con manifesto da affiggersi nella giornata di giovedì 12 aprile 2007.

Trieste, 27 marzo 2007

IACOP

Allegato A

ELEZIONI COMUNALI 2007

COMUNE	PROV	ABITANTI	NUMERO CONSIGLIERI
ARTA TERME	UD	2.234	12
AVIANO	PN	8.225	16
AZZANO DECIMO	PN	12.880	20
BORDANO	UD	786	12
BUIA	UD	6.674	16
CASARSA DELLA DELIZIA	PN	8.135	16
CERVIGNANO DEL FRIULI	UD	12.421	20
CIMOLAIS	PN	465	12
CLAUZETTO	PN	419	12
CORMONS	GO	7.449	16
DUINO AURISINA	TS	8.765	16
GORIZIA	GO	35.667	40
GRADO	GO	8.728	16
LIGNANO SABBIA D'ORO	UD	5.983	16
MANIAGO	PN	11.708	20
MANZANO	UD	6.827	16
POCENIA	UD	2.577	12
PRATA DI PORDENONE	PN	6.964	16
PREONE	UD	294	12
SAGRADO	GO	2.087	12
SAN CANZIAN D'ISONZO	GO	5.808	16
TARVISIO	UD	5.071	16
TRICESIMO	UD	7.305	16
VARMO	UD	2.892	12
VITO D'ASIO	PN	892	12

Allegato B

ELEZIONI CIRCOSCRIZIONALI 2007

COMUNE DI GORIZIA	NUMERO CONSIGLIERI
CIRCOSCRIZIONE: LUCINICO	12
CIRCOSCRIZIONE: PIEDIMONTE DEL CALVARIO	12
CIRCOSCRIZIONE: PIUMA - OSLAVIA - SAN MAURO	12
CIRCOSCRIZIONE: STRACCIS	12
CIRCOSCRIZIONE: MONTESANTO - PIAZZUTTA	16
CIRCOSCRIZIONE: SAN ROCCO - SANT'ANNA	16
CIRCOSCRIZIONE: SANT'ANDREA	12
CIRCOSCRIZIONE: CAMPAGNUZZA	12

COMUNE DI GORIZIA	NUMERO CONSIGLIERI
CIRCOSCRIZIONE: CENTRO CITTADINO	16
CIRCOSCRIZIONE: MADONNINA DEL FANTE	12

07_14_1_DAS_RIS AGR 506

Decreto dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna 22 marzo 2007. n. 506

Integrazione e modifica del calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque pubbliche interne della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2007.

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ed in particolare l'art. 4 sulla potestà legislativa in materia di pesca;

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e le successive integrazioni e modificazioni, concernente norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la L.R. 31 dicembre 1999, n. 30, art 42, comma 4° che conferisce all'Ente Tutela Pesca competenza in materia di pesca sportiva e di mestiere nelle acque interne;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione della legge regionale n. 19/1971, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, 3° comma, della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, in forza del quale il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, su proposta dell'Ente Tutela Pesca, approva il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne, indicando anche i luoghi, i sistemi ed i mezzi consentiti, nonché il piano annuale relativo ai divieti di pesca di cui all'art. 29 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19;

VISTO l'articolo 28 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, così come sostituito dall'art. 20 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, che prevede la possibilità da parte del Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato di istituire, su proposta dell'Ente Tutela Pesca, regimi particolari di pesca, individuandone specifiche modalità di esercizio per la tutela di particolari interessi ecologici, scientifici e turistici, anche a livello internazionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2163 di data 21 giugno 2002 che attribuisce competenza in materia di vigilanza e controllo sugli atti dell'Ente tutela pesca alla Direzione regionale dell'agricoltura;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 28 del 28 settembre 2006, con la quale è stata formulata la proposta relativa al calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque pubbliche interne della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2007;

VISTO il proprio decreto n. RAF/2/7127 di data 24 ottobre 2006 di approvazione del calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque pubbliche interne della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2007;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 38 del 27 novembre 2006 di precisazione ed integrazione riguardante il regime particolare di pesca n. 6 (RP6), con la quale il regime particolare veniva esteso oltre che ai turisti pernottanti nelle strutture alberghiere dei comuni interessati, anche ai pescatori residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, previo versamento di un canone aggiuntivo;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 9 dell'8 marzo 2007 "Richiesta di ritiro" con la quale: viene ritirata la delibera n. 38 del 27 novembre 2006 di precisazione ed integrazione riguardante il regime particolare di pesca n. 6 (RP6),

SI DISPONE "che le acque individuate al fine dell'istituzione del regime particolare RP6 sono oggetto di particolari studi allo scopo di ripopolamento e vengono chiuse alla pesca fintanto che il regime particolare non sarà attivato";

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 10 dell'8 marzo 2007 "Integrazione alla deliberazione n. 28/CD/2006: parte 2. Disposizioni particolari, art. 13 regimi particolari di pesca,

con la quale si inserisce all'art. 13 del calendario che "nelle acque disciplinate dal regime particolare RP3 – Esche consentite solo quelle artificiali – collegio 8 (Pontebba): rio Ucceca e suo affluente rio Bianco";

DECRETA

1. E' approvata l'integrazione al calendario di pesca sportiva nelle acque pubbliche interne della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2007 con la modifica dell'art. 13, acque disciplinate dal regime particolare RP3) per il Collegio 8 – Pontebba – con l'inserimento del "rio Ucceca e suo affluente rio Bianco", sempre con la limitazione che le esche consentite sono solo quelle artificiali.

2. Di prendere atto del ritiro della deliberazione n. 38 del 27 novembre 2006, e che all'attivazione del regime RP6 si provvederà con un nuovo decreto da pubblicarsi sul B.U.R.

3. Il presente decreto di integrazione e modifica al calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque pubbliche interne della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2007, come approvato con proprio decreto n. RAF/2/7127 di data 24 ottobre 2006, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 22 marzo 2007

MARSILIO

07_15_1_DDC_LAVFOR472

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 29 marzo 2007, n. 472/LAVFOR

Piano regionale di formazione professionale 2006/2007. Formazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate. Inserimento progetti Ente ENAIP Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPR n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 19 che stabilisce le competenze del Direttore Centrale;

VISTA la Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;

VISTO il Piano Operativo Regionale 2006, nel testo approvato con deliberazione giuntale n. 800 del 13 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Piano Operativo Regionale 2007, approvato con deliberazione giuntale n. 241 dd. 8 febbraio 2007;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1601 del 7 luglio 2006 che autorizza l'impostazione e la realizzazione del Piano regionale di formazione professionale 2006/2007, nell'ambito del quale trovano attuazione, tra l'altro, le attività formative previste da specifiche norme di legge e/o regolamento per lo svolgimento di alcune attività professionali;

VISTO l'Avviso approvato con decreto n. 2510/LAVFOR dd. 23 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 49 del 6 dicembre 2006, concernente la presentazione di progetti riguardanti attività formative previste da norme specifiche per lo svolgimento di attività professionali;

PRECISATO che i progetti di cui al precedente capoverso possono essere realizzati anche senza oneri per l'Amministrazione Regionale, previa verifica da parte della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca della corrispondenza dei contenuti formativi alle previsioni di legge;

VISTO inoltre l'Avviso approvato con decreto n. 2511/LAVFOR dd. 23 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 49 del 6 dicembre 2006, concernente in particolare le attività formative previste dall'Accordo Stato, Regioni e Province autonome, sottoscritto in data 26 gennaio 2006 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed in attuazione del D.Lgs. 626/1994 (articoli 36 quater, comma 8, e 36 quinquies, comma 4);

VISTO il decreto del Direttore centrale n. 145/LAVFOR del 26 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i progetti presentati nel mese di gennaio 2007 a fronte dell'Avviso di cui al decreto n. 2511/LAVFOR/2006, individuati dettagliatamente nell'elaborato parte integrante del suddetto decreto;

VISTI i progetti presentati nel mese di febbraio 2007 in relazione all'Avviso di cui al decreto n. 2511/LAVFOR/2006, analiticamente individuati nell'elaborato allegato sub A) al presente decreto;

PRECISATO che i progetti sono stati valutati positivamente dal punto di vista didattico;

CONFERMATO che la realizzazione degli stessi non comporta oneri per il bilancio regionale;

DECRETA

1. Sono approvati ed inseriti nel Piano regionale di formazione professionale 2006/2007, sub piano "Formazione prevista da normative specifiche: altre attività non finanziate", i progetti analiticamente individuati nell'elaborato allegato sub A), presentati nel mese di febbraio 2007 in relazione all'Avviso approvato con decreto n. 2511/LAVFOR dd. 23 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 49 del 6 dicembre 2006.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 29 marzo 2007

RAMPONI

07_15_1_DDC_LAV FOR 472_ALL

ALLEGATO A

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca
Piano regionale di Formazione Professionale 2006/2007

CODICE	OPERATORE	TITOLO	ALL	ORE	COMUNE DI SVOLGIMENTO	PUNTEGGIO OTTENUTO	
SUB PIANO 0.6.3 FORMAZIONE PREVISTA DA NORMATIVE SPECIFICHE: ALTRE ATTIVITA' NON FINANZIATE							
- GRADUATORIA PROGETTI PRESENTATI NEL MESE DI FEBBRAIO							
1	200703173001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER RSPP - MODULO C - UD1	12	27	PASIAN/DIPRATO	50,00
2	200703173002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP - MODULO B SETTORE ATECO 1: AGRICOLTURA - UD1	12	39	PASIAN/DIPRATO	50,00
3	200703173003	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP - MODULO B SETTORE ATECO 2: PESCA - UD1	12	39	PASIAN/DIPRATO	50,00
4	200703173004	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP - MODULO B SETTORE ATECO 3: COSTRUZIONI - UD1	12	63	PASIAN/DIPRATO	50,00
5	200703173005	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP - MODULO B SETTORE ATECO 4: INDUSTRIA - UD1	12	51	PASIAN/DIPRATO	50,00
6	200703173006	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP - MODULO B SETTORE ATECO 5: CHIMICA RAFFINERIA - UD1	12	71	PASIAN/DIPRATO	50,00
7	200703173007	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP - MOD. B SETT. ATECO 6: COMM., ART., TRASP., COMUN. - UD1	12	27	PASIAN/DIPRATO	50,00
8	200703173008	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP - MODULO B SETTORE ATECO 7: SANITA' - UD1	12	63	PASIAN/DIPRATO	50,00
9	200703173009	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP - MODULO B SETTORE ATECO 8: PUBBLICA AMMINISTR. - UD1	12	27	PASIAN/DIPRATO	50,00
10	200703173010	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ASPP E RSPP - MODULO B SETTORE ATECO 9: SERVIZI - UD1	12	15	PASIAN/DIPRATO	50,00
11	200703173011	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	RSPP - ATECO 1,2,6,8,9: AGGIORNAMENTO - UD1	12	43	PASIAN/DIPRATO	50,00
12	200703173012	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	RSPP - ATECO 3,4,5,7: AGGIORNAMENTO - UD1	12	63	PASIAN/DIPRATO	50,00

07_15_1_DGR_688_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2007, n. 688

DLGS 36/2003 Società EXE Spa - Modifica punto 4 della DGR 1848/2004 relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD) località Merlanis.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modificazioni;

VISTO l'art. 8 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale ha recepito in ambito regionale la normativa dello smaltimento rifiuti posta dal sopra citato decreto legislativo;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, come successivamente modificato, emanato in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO in particolare l'art. 17 del medesimo decreto, il quale al comma 1 prevede che "le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate";

VISTO il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168, ed in particolare l'art. 11 con il quale è stato esteso alla data del 31 dicembre 2005, il termine fissato al 16 luglio 2005 dal succitato art. 17 del decreto legislativo 36/2003;

VISTO il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed in particolare il comma 9 dell'art. 11 quater decies, con il quale è stato esteso alla data del 31 dicembre 2006, il termine fissato al 16 luglio 2005 dall'art. 17, commi 1, 2 e 6 lettera a) del Decreto Legislativo 36/2003 e già esteso al 31 dicembre 2005 dall'art. 11 del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

VISTO l'art. 23, comma 1 bis, della L.R. 7 settembre 1987, n. 30, sostituito dall'art. 18 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22, come introdotto dall'art. 4 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, secondo il quale qualora la Provincia promuova o partecipi ad aziende o società di cui all'art. 22 della L. 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 17, comma 58 della L. 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano tra le proprie attività la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio spettano rispettivamente alla Giunta regionale e al Direttore regionale dell'ambiente;

VISTA la nota prot. n. 85691/98 dd. 30 dicembre 1998 del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine, con la quale si afferma che per quanto concerne la discarica sita in Comune di Trivignano Udinese gestita dalla Società EXE s.p.a., l'Amministrazione provinciale si trova nella situazione disciplinata dal precitato comma 1 bis dell'art. 23 della L.R. 30/1987;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1848 dd. 16 luglio 2004, con la quale, tra l'altro, è stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il Piano di adeguamento, presentato dalla Società EXE s.p.a., della discarica per rifiuti non pericolosi, sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis;

ATTESO che al punto 4 della succitata deliberazione è stato precisato che non costituisce contenuto del Piano di adeguamento l'individuazione dei rifiuti smaltibili in discarica, che fino al 16 luglio 2005 saranno quelli per i quali la discarica è già stata autorizzata;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1662 dd. 8 luglio 2005 con la quale:

– è stato preso atto dell'estensione al 31 dicembre 2005 del termine, originariamente stabilito dal decreto legislativo 36/2003 al 16 luglio 2005, per la ricezione da parte della discarica sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis, gestita dalla Società EXE s.p.a., dei rifiuti per i quali è stata autorizzata;

– è stato precisato che nella deliberazione della Giunta regionale n. 1848 dd. 16 luglio 2004, al punto 4 le parole "16 luglio 2005" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2005";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3421 dd. 29 dicembre 2005 con la quale:

– è stato preso atto dell'estensione al 31 dicembre 2006 del termine, originariamente stabilito al 16 luglio 2005 dal decreto legislativo 36/2003 e già esteso al 31 dicembre 2005 dal decreto legge 115/2005, convertito in legge 168/2005, per la ricezione da parte della discarica sita nel Comune di Trivignano

Udinese (UD), località Merlanis, gestita dalla Società EXE s.p.a., dei rifiuti per i quali è stata autorizzata; – è stato precisato che nella deliberazione della Giunta regionale n. 1848 dd. 16 luglio 2004, come successivamente modificata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1662 dd. 8 luglio 2005, al punto 4 le parole “31 dicembre 2005” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2006”;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare la lettera c) del comma 184 dell’art. 1 con la quale il termine di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 36/2003 è stato fissato al 31 dicembre 2007;

RITENUTO di prendere atto di quanto sopra e di procedere alla conseguente modifica della succitata deliberazione della Giunta regionale n. 1848 dd. 16 luglio 2004, come successivamente modificata con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1662 dd. 8 luglio 2005 e n. 3421 dd. 29 dicembre 2005;

ACCERTATA, altresì, la competenza ad emettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 23 della L.R. 30/1987, come aggiunto dall’art. 4 della L.R. 13/1998; all’unanimità,

DELIBERA

1. Si prende atto della fissazione al 31 dicembre 2007 del termine, originariamente stabilito al 16 luglio 2005 dal decreto legislativo 36/2003 e già esteso al 31 dicembre 2005 dal decreto legge 115/2005, convertito in legge 168/2005 e al 31 dicembre 2006 dal decreto legge 203/2005, convertito in legge 248/2005, per la ricezione da parte della discarica sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis, gestita dalla Società EXE s.p.a., dei rifiuti per i quali è stata autorizzata.

2. Nella deliberazione della Giunta regionale n. 1848 dd. 16 luglio 2004, come successivamente modificata con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1662 dd. 8 luglio 2005 e n. 3421 dd. 29 dicembre 2005, al punto 4 le parole “31 dicembre 2006” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2007”.

3. Rimangono ferme ed immutate tutte le altre disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emessi che non siano in contrasto con il presente atto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il presente atto verrà notificato dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ai soggetti ed agli Enti interessati.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_15_1_DGR_692_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2007, n. 692

Fondo europeo di sviluppo regionale - Obiettivo 2 - Documento unico di programmazione 2000-2006 - Misura 3.1.2 - Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili - Teleriscaldamento - Approvazione della graduatoria dei beneficiari finali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio dd. 21.06.1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1261/1999 e n. 1783/1999 relativi al Fondo europea di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 che disciplina l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1159/2000 che disciplina le azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2000-2006 –Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23.11.2001 e modificato successivamente con decisione C(2004) 4591 del 19 novembre 2004;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2611 del 30 dicembre 2004 di approvazione definitiva del “Documento Unico di programmazione Obiettivo 2 2000-2006” Presa d’atto della DECE (C) 4591 del 19 novembre 2004;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme specifiche per l’attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l’attuazione dei programmi comunitari;

ATTESO che la legge regionale n. 26/2001, art. 1, prevede che al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 si provvede tramite il "Fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006" costituito presso la Friulia Spa;

VISTA la convenzione stipulata in data 10 maggio 2002 tra Regione Friuli Venezia Giulia e la società finanziaria Friulia Spa per la gestione del "Fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006";

VISTO in particolare l'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 26/2001 ai sensi della quale la Giunta regionale, in base all'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure ed azioni, approva le iniziative da ammettere a finanziamento del DOCUP e determina l'impegno finanziario ai fini comunitari del fondo di cui all'articolo 1 della citata legge regionale n. 26/2001;

VISTO il Complemento di Programmazione dell'Obiettivo 2 2000/2006, confermato dal Comitato di Sorveglianza in data 26 febbraio 2002, adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 846 dd 22.03.2002 come da ultimo modificato ed adottato con DGR n. 3181 del 22 dicembre 2006;

ATTESO che il Complemento di Programmazione relativo al DOCUP precisa che responsabile dell'attuazione dell'azione 3.1.2 "Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili" è la Direzione centrale Ambiente e Lavori pubblici ed ha quali beneficiari finali tra gli altri il Comune di Forni di Sopra e il Comune di Sauris;

PRESO ATTO che con DGR n. 2357 del 6 ottobre 2006 sono state assegnate a favore dell'azione 3.1.2 "Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili – Teleriscaldamento" risorse per Euro 1.125.750,00 (esclusa la quota a carico del beneficiario finale) per il completamento di interventi già finanziati nei Comuni di Forni di Sopra e di Sauris;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2786 del 17 novembre 2006 con la quale è stato approvato l'invito a presentare progetti per la realizzazione di impianti di teleriscaldamento a biomasse di origine forestale per la produzione di calore e la sua distribuzione, mediante una rete di teleriscaldamento;

PRESO ATTO, altresì, che il tasso di finanziamento definitivo non potrà superare il 79% del costo ammissibile dei progetti, posto che, a termini di Complemento di programmazione è richiesta per tutti i progetti una partecipazione finanziaria del beneficiario finale in misura almeno pari al 21% della spesa ammissibile complessiva;

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle domande era il 4 febbraio 2007;

VISTE le domande di finanziamento e i relativi allegati presentati dal Comune di Forni di Sopra e dal Comune di Sauris con note rispettivamente protocollo di arrivo 4257/B/10/AG/186-TEL dd 2/02/2007 per il progetto "Realizzazione impianto di teleriscaldamento – Completamento" e protocollo di arrivo 4258/B/10/AG/186-TEL dd 2/02/2007 per il progetto "Completamento della rete di teleriscaldamento e produzione di energia da biomassa in località Velt";

ATTESO che, sulla base della documentazione presentata, per tutti e due i progetti l'investimento oggetto del contributo complessivo non risulta generatore di entrate nette consistenti ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (CE) 1260/1999;

RITENUTO, pertanto, conseguentemente all'espletamento dell'attività istruttoria di ammettere a finanziamento, nell'ambito dell'azione 3.1.2 "Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili – Teleriscaldamento" i seguenti progetti:

- il progetto denominato "Realizzazione impianto di teleriscaldamento – Completamento" presentato dal Comune di Forni di Sopra per una spesa totale ritenuta ammissibile di € 350.000,00 e per un contributo di € 276.500,00, al netto del cofinanziamento a carico del beneficiario finale (pari al 21%);

- il progetto denominato "Completamento della rete di teleriscaldamento e produzione di energia da biomassa in località Velt" presentato dal Comune di Sauris per una spesa totale ritenuta ammissibile di € 1.075.000,00 e per un contributo di € 849.250,00, al netto del cofinanziamento a carico del beneficiario finale (pari al 21%);

PRESO ATTO che, giusto il disposto dell'art. 3, comma 4, della citata legge regionale n. 26/2001, il Direttore Centrale Ambiente e Lavori Pubblici provvede all'adozione del provvedimento di concessione e finanziamento, di quelli di rideterminazione o revoca, ed alle conseguenti autorizzazioni di pagamento alla FRIULIA Spa;

VISTO l'articolo 16, comma 1, della citata legge regionale n. 26/2001 che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione del DOCUP, tra l'altro attraverso la pubblicazione degli atti concernenti l'approvazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e ai Lavori Pubblici;
all'unanimità,

DELIBERA

- di ammettere a finanziamento, nell'ambito del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 – misura 3.1 Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e culturali", azione 3.1.2 "Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili – Teleriscaldamento" a seguito dell'attività istruttoria espletata dalla Direzione cen-

trale dell'Ambiente e Lavori Pubblici i seguenti progetti, presentati a seguito dell'invito approvato con DGR 2786/2006:

BENEFICIARIO FINALE	TITOLO PROGETTO	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO
Comune di Forni di Sopra	Realizzazione impianto di teleriscaldamento – Completamento	€ 350.000,00	€ 276.500,00
Comune di Sauris	Completamento della rete di teleriscaldamento e produzione di energia da biomassa in località Velt	€ 1.075.000,00	€ 849.250,00
	totale	€ 1.425.000,00	€ 1.125.750,00

- di dare atto che la presente deliberazione costituisce impegno finanziario ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della L.R. 26/2001 a valere sulle risorse aggiuntive regionali (P.A.R.) assegnate con DGR 2357/2006;

- di incaricare il Direttore Centrale Ambiente e Lavori Pubblici, giusto il disposto dell'art. 3, comma 4, della citata legge regionale n. 26/2001, di provvedere all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento relativo ai progetti finanziati con il presente atto, degli eventuali provvedimenti di rideterminazione o revoca, e delle relative autorizzazioni di pagamento alla Friulia Spa;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_15_1_DGR_705_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2007, n. 705

L 40/2004 - LR 8/2001. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita. Approvazione in via definitiva requisiti e procedura.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, e successive modifiche, prevede agli artt. 8 bis, 8 ter e 8 quater, rispettivamente, l'autorizzazione per la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, nonché l'accreditamento istituzionale delle strutture autorizzate;
- la legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, e successive modifiche, recante "Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 299 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali", agli artt. 4 e 5, prevede, rispettivamente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie e l'accreditamento istituzionale;

ATTESO che il D.P.R. 14 gennaio 1997, di "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", ha approvato, all'art. 1, i requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, demandando, alle Regioni, la determinazione dei requisiti ulteriori, necessari per l'accreditamento, sulla base dei criteri generali, individuati al successivo art. 2, del medesimo D.P.R.;

RILEVATO che la legge 19.2.2004, n. 40, "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" prevede:

- all'art. 7, la definizione, da parte del Ministero della salute, di linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, vincolanti per tutte le strutture autorizzate;
- all'art. 10, l'autorizzazione, per le strutture pubbliche e private, sulla base di requisiti e criteri individuati dalle Regioni e dalle Province autonome;
- all'art. 11, l'istituzione del Registro nazionale delle strutture autorizzate e l'iscrizione obbligatoria delle medesime;
- all'art. 12, divieti generali e sanzioni, nei confronti dei professionisti e delle strutture autorizzate, nei casi ivi contemplati;

VISTI:

- il decreto del ministro della salute 21 luglio 2004, con il quale sono state adottate, in applicazione del precitato art. 7 della legge n. 40/2004, le *"Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita"*, che si propone l'obiettivo di fornire indicazioni agli operatori delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, al fine di assicurare il pieno rispetto di quanto dettato dalla legge medesima;
- il decreto del ministro della salute 4 agosto 2004, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 40/2004, recante *"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"*, che definisce le modalità e i termini di conservazione degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della legge medesima;
- il decreto del ministro della giustizia e del ministro della salute 16 dicembre 2004, n. 336, con il quale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 40/2004, è stato adottato il *"Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita"*, che definisce gli elementi minimi di conoscenza, necessari alla formazione del consenso informato in caso di richiesta di accesso alla procreazione medicalmente assistita,

CONSIDERATA la necessità di definire, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della precitata legge n. 40/2004:

- i requisiti tecnico – scientifici e organizzativi delle strutture;
- le caratteristiche del personale delle strutture;
- i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
- i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della legge medesima e sul permanere dei requisiti tecnico – scientifici e organizzativi delle strutture;

VISTO il documento *"Requisiti strutturali, strumentali e di personale per l'autorizzazione delle strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita"*, approvato, l'11 novembre 2004, dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che si propone di dare indicazioni per una applicazione omogenea sul territorio nazionale, ferma restando la possibilità, per le Regioni, di individuare ulteriori requisiti, anche in riferimento alla specifica normativa regionale in materia;

CONSIDERATO che con il *"Progetto obiettivo materno – infantile e dell'età evolutiva"*, approvato con D.G.R. n. 3235, del 29 novembre 2004, si è provveduto ad uniformare i requisiti tecnico – scientifici ed organizzativi delle strutture deputate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, recependo quanto stabilito nell'anzidetto documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la D.G.R. n. 3586, del 30 dicembre 2004, recante *"Legge regionale 8/2001, articolo 4 – Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie private e delle relative attività – procedure e requisiti. Modifica D.G.R. 1292/2002"*, che, all'allegato 1, individua i requisiti minimi generali, necessari, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie private, nonché i requisiti minimi per le attività di procreazione medicalmente assistita;

VALUTATA l'esigenza di definire, oltre ai requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi del precitato art. 10, della legge n. 40/2004, anche quelli necessari ai fini dell'accreditamento istituzionale, da concedersi alle strutture, pubbliche e private, che dimostrino il possesso di ulteriori standards, definiti dalla normativa statale e regionale, richiesti come condizione necessaria per diventare soggetti erogatori di prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale;

ATTESO che i requisiti generali di accreditamento di cui alla D.G.R. 15 luglio 2005, n. 1705 – con la quale sono stati definiti i requisiti e le procedure per il rilascio dell'accreditamento istituzionale per le branche specialistiche di medicina di laboratorio e di diagnostica per immagini – hanno validità generale e costituiscono, pertanto, un coerente riferimento anche per le attività di procreazione medicalmente assistita;

RILEVATO che:

- l'elaborazione dei requisiti, di autorizzazione e di accreditamento, è stata effettuata nell'ambito di un gruppo tecnico, costituito da rappresentanti della Direzione centrale salute e protezione sociale, dell'Agenzia regionale della sanità, del Dipartimento di prevenzione, nonché dagli specialisti che operano nell'ambito delle strutture, pubbliche e private, che attualmente svolgono le attività di procreazione medicalmente assistita;
- gli anzidetti specialisti hanno formalizzato le loro proposte nel documento pervenuto alla Direzione centrale salute e protezione sociale il 20.11.2006, prot. n. 23298/SAN in arrivo;

CONSIDERATA l'opportunità di prevedere, per le strutture pubbliche, che attualmente svolgono attività di procreazione medicalmente assistita, stante il loro ruolo di "soggetti fornitori necessari" del Servizio sanitario Nazionale, un percorso unico, di autorizzazione e di accreditamento, sulla base della conformità ai requisiti individuati negli allegati A e A1 e secondo la procedura individuata nell'allegato B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

ATTESO che le strutture private agiscono per conto del servizio sanitario nazionale solo a seguito della

eventuale concessione dell'accreditamento e, pertanto, è opportuno prevedere, per esse, un percorso differenziato, di autorizzazione e di accreditamento, sulla base dei requisiti individuati, rispettivamente, nei precitati allegati A e A1;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1995, e successive modifiche, recante "Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria", che individua, all'art. 1, comma 2, fra le finalità della predetta Agenzia, (...) il "supporto tecnico alla Regione per i compiti alla stessa attribuiti in materia sanitaria", nonché, all'art. 3, comma 1, lett. e), il compito di "supporto tecnico all'Amministrazione regionale per l'accreditamento delle strutture sanitarie nella regione, di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e per la determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;

RITENUTO di applicare, alle strutture private:

- per l'autorizzazione, la procedura prevista nell'allegato A della precitata D.G.R. n. 3586/2004, con le integrazioni riportate nell'allegato B2 del presente provvedimento;
- per l'accreditamento, la procedura individuata nel precitato allegato B;

CONSTATATO che, dal documento "Determinazione del fabbisogno di strutture eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita", allegato C al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, risulta che le strutture, pubbliche e private, che attualmente svolgono detta attività soddisfano il fabbisogno di prestazioni e che, pertanto, è possibile concedere l'accreditamento esclusivamente alle anzidette strutture;

RITENUTO, pertanto:

- di approvare, in attuazione del precitato art. 10, della legge n. 40/2004, i requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione delle strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita, di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare, altresì, i requisiti necessari ai fini dell'accreditamento delle predette strutture, di cui all'allegato A1, parte integrante del presente provvedimento, unitamente al questionario di autovalutazione (Allegato A2), inerente agli stessi requisiti;
- di rinviare, per l'autorizzazione delle strutture private, alla procedura prevista nel precitato allegato A della D.G.R. n. 3586/2004 e di approvarne le integrazioni, riportate nell'allegato B2 del presente provvedimento;
- di approvare la procedura, finalizzata, per le strutture pubbliche, alla concessione sia dell'autorizzazione che dell'accreditamento e, per le strutture private, esclusivamente dell'accreditamento, di cui all'allegato B, parte integrante del presente provvedimento, unitamente al fac simile di domanda (Allegato B1);

RITENUTO di porre a carico delle strutture private richiedenti l'accreditamento il corrispettivo degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, connessi allo svolgimento della procedura, sulla base dei criteri che saranno individuati, congiuntamente, dalla Direzione centrale salute e protezione sociale e dall'Agenzia regionale della sanità;

PRECISATO che il termine per la presentazione delle domande, di autorizzazione per le strutture private e di autorizzazione e accreditamento per le strutture pubbliche, decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione definitiva dei requisiti e delle procedure, di cui ai summenzionati allegati, successivo all'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la D.G.R. 26.1.2007, n. 106, recante "L. 40/2004 – LR 8/2001. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita. Approvazione in via provvisoria requisiti e procedura";

PRESO ATTO del parere favorevole che la III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 21.3.2007, ha espresso, ai sensi della L.R. n. 8/2001, in ordine al provvedimento summenzionato, nonché della proposta, formulata dalla medesima Commissione, di modificare il punto 34, dei requisiti minimi organizzativi, dell'allegato A, del presente provvedimento, nel modo seguente: dopo le parole "un laureato in Medicina e Chirurgia o in Biologia" sono inserite le seguenti: "o un tecnico di laboratorio biomedico";

VALUTATO che il profilo connesso alla figura del tecnico di laboratorio biomedico, individuato dal D.M. 26.9.1994, n. 745, garantisce il possesso delle competenze necessarie allo svolgimento dell'attività di cui al precitato punto 34 e, pertanto, consente di condividere l'anzidetta proposta,

SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute ed alla protezione sociale, all'unanimità,

DELIBERA

1. In via definitiva, ai sensi dell'art. 5, della legge regionale n. 8/2001:

- a) di approvare i requisiti previsti per l'autorizzazione e per l'accreditamento delle strutture pubbliche

e private che esercitano le attività di procreazione medicalmente assistita, di cui agli allegati A – con la modifica derivante dall'accoglimento della proposta della III Commissione consiliare permanente, di cui in narrativa - e A1, facenti parte integrante del presente provvedimento, unitamente all'allegato A2, contenente il questionario di autovalutazione relativo ai requisiti di accreditamento;

b) di approvare la procedura congiunta, di autorizzazione e di accreditamento, prevista per le strutture pubbliche che svolgono l'attività di procreazione medicalmente assistita, di cui all'allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento, unitamente al fac simile di domanda (allegato B1);

c) di stabilire che l'anzidetta procedura viene applicata, altresì, ai fini dell'accreditamento delle strutture private;

d) di rinviare, per l'autorizzazione delle strutture private, alla procedura prevista nel precitato allegato A della D.G.R. n. 3586/2004 e di approvarne le integrazioni, riportate nell'allegato B2, parte integrante del presente provvedimento;

e) di approvare il documento di definizione del fabbisogno, allegato C del presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

f) di concedere l'accreditamento esclusivamente alle strutture, pubbliche e private, che attualmente svolgono le attività di procreazione medicalmente assistita – coerentemente al fabbisogno di prestazioni individuato nel precitato documento – sulla base della conformità ai requisiti di cui al precitato allegato A1;

g) di porre a carico delle strutture private richiedenti l'accreditamento il corrispettivo degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, connessi allo svolgimento della procedura, sulla base dei criteri che saranno individuati, congiuntamente, dalla Direzione centrale salute e protezione sociale e dall'Agenzia regionale della sanità;

h) di stabilire che il termine per la presentazione delle domande, di autorizzazione per le strutture private e di autorizzazione e accreditamento per le strutture pubbliche, decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento;

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, unitamente agli allegati A, A1, A2, B, B1, B2 e C, che ne costituiscono parte integrante.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_15_1_DGR_705_2_ALL1

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 705 DEL 29 MARZO 2007**REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE PER LE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA****REQUISITI PER STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DI I LIVELLO**

Le strutture di primo livello erogano le prestazioni di PMA collegate alle seguenti metodiche:

- inseminazione sopracervicale in ciclo naturale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale;
- induzione dell'ovulazione multipla associata ad inseminazione sopracervicale eseguite utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale;
- eventuale crioconservazione dei gameti maschili omologhi o di coppia.

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

1.	La struttura è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative – comunitarie, nazionali, regionali e locali - in materia di sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, nonché in materia di eliminazione delle barriere architettoniche
2.	I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle attività.
3.	Esistono spazi per attesa, accettazione, attività amministrative separati dalla sala in cui si eseguono le prestazioni.
4.	Esistono servizi igienici fruibili da utenti e personale; nelle nuove strutture i servizi igienici per utenti e personale sono distinti.
5.	Esiste uno spazio o un locale per deposito di materiale pulito.
6.	Esiste uno spazio o un locale per deposito del materiale sporco, separato da quello per il materiale pulito.
7.	Sono presenti spazi o armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni.
8.	Le pareti perimetrali (per un'altezza di almeno 2 m) e i pavimenti sono lavabili e disinfettabili.
9.	E' presente uno spazio od un locale per deposito rifiuti, separato dal locale in cui si effettuano le prestazioni.
10.	In tutti i locali sono assicurate efficaci condizioni di illuminazione e ventilazione.
11.	E' presente un lavello ad erogazione non manuale, con dispenser per sapone ed asciugamani monouso per ogni sala in cui si effettuano le prestazioni.
12.	E' presente la dotazione di minima per la gestione dell'emergenza (farmaci, cannula di Mayo o Guedel, ventilatore manuale tipo Ambu o pocket mask).
13.	Tutti i materiali e confezioni soggetti a scadenza, portano la data della scadenza stessa.
14.	Qualora la struttura non usufruisca di un servizio di sterilizzazione esterno, esiste una area (separata da quello dove si eseguono le prestazioni) per la detersione e la sterilizzazione di strumentario ed attrezzature.
15.	E' presente un sistema di sterilizzazione adeguato alle tipologie di strumenti in uso presso la struttura. Per le nuove strutture o nel caso di acquisizione di una nuova autoclave, questa deve essere conforme alle norme tecniche in vigore. La presenza di un sistema di sterilizzazione non e' richiesto nel caso in cui la struttura usufruisca di un servizio di sterilizzazione centralizzato o appaltato
16.	Sono documentati i controlli e le verifiche del processo di sterilizzazione secondo le modalità applicabili alle tecnologie presenti nello studio. Le modalità di esecuzione di tali test ed i relativi risultati dovranno essere adeguatamente documentati ed archiviati per cinque anni.
17.	E' presente idoneo locale per la preparazione del liquido seminale, distinto dai locali adibiti all'esecuzione delle altre attività ambulatoriali, e collocato all'interno della stessa struttura. Qualora la struttura effettui la crioconservazione dei gameti maschili, il locale deve essere dotato di adeguata aerazione e ventilazione.
18.	E' presente un locale adatto alla raccolta del liquido seminale

REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI

19.	ecografo con sonda vaginale
20.	cappa a flusso laminare orizzontale
21.	bagnomaria termostato
22.	microscopio ottico a contrasto di fase
23.	centrifuga

24.	pipettrice
25.	eventuale contenitore/i criogenico/i
26.	La struttura deve documentare l'iscrizione al registro di cui all'art. 11 della legge 40/2004

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

27.	Tutto il personale operante nello studio è in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente.
28.	E' presente un medico specialista in ostetricia e ginecologia, indicato quale responsabile della struttura e delle attività espletate, con comprovata esperienza specifica: minimo 60 cicli di induzione follicolare con gonadotropine e relativi monitoraggi ecografici dell'ovulazione e 30 inseminazioni intra uterine, eseguiti sotto la supervisione di tutor esperto e certificati dal responsabile di un centro PMA, pubblico o privato, regolarmente iscritto al Registro nazionale delle strutture pubbliche e private, istituito presso l'Istituto superiore di sanità, ovvero di un centro di un paese europeo, iscritto al relativo registro, funzionalmente collegato con il registro italiano, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.M. 7.10.2006
29.	Sono altresì assicurate competenze in endocrinologia, andrologia e seminologia. Per quest'ultima è necessaria l'esperienza di minimo 60 esami seminali e minimo 30 capacitazioni del liquido seminale eseguite sotto la supervisione di tutor esperto che certificherà l'avvenuto training.
30.	E' assicurato un collegamento funzionale con laboratorio di analisi cliniche per dosaggi ormonali rapidi.
31.	E' assicurata l'informazione al Servizio Farmaceutico regionale sui piani terapeutici formulati e su quelli ai quali non è seguito l'inizio dell'induzione.
32.	E' assicurato lo sviluppo di opportune forme di integrazione con le Unità di Terapia Intensiva Neonatale della Regione, con particolare riguardo allo scambio d'informazioni di carattere epidemiologico.
33.	Presso ogni struttura deve essere offerta la possibilità di una consultazione con uno psicologo
34.	Presso ogni struttura deve essere acquisito il consenso informato, ai sensi dell'art. 6, della legge n. 40/2004, sugli elementi minimi di conoscenza e con le modalità di cui al "Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita", adottato con decreto interministeriale 16.12.2004, n. 336.
35.	Presso ogni struttura deve essere garantita l'attività di consulenza e sostegno alla coppia, prevista dalle "Linee guida in materia di PMA", approvate con D.M. 21.7.2004.
15.	Ogni struttura deve indicare in una relazione conclusiva, clinica e biologica, destinata al medico curante e consegnata all'utente al termine della prestazione:
16.	tipo e quantità dei farmaci e degli eventuali anestetici utilizzati;
17.	le procedure impiegate;
18.	i risultati ottenuti;
19.	qualunque indicazione terapeutica utile al curante per il periodo successivo.

REQUISITI PER STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DI II LIVELLO

Le strutture di II livello erogano, oltre alle prestazioni di cui al primo livello, una o più delle prestazioni collegate alle seguenti metodiche, eseguibili in anestesia locale, in analgesia locale e/o in sedazione profonda:

- fecondazione in vitro e trasferimento dell'embrione (FIVET);
- iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI);
- prelievo testicolare dei gameti (prelievo percutaneo o biopsia testicolare);
- eventuale crioconservazione di gameti maschili e femminili ed embrioni;
- trasferimento intratubarico di zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via transvaginale ecoguidata o isteroscopica.

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

1.	Tali strutture devono rispettare, oltre ai requisiti minimi generali e ai requisiti per le attività ambulatoriali, i requisiti minimi strutturali e tecnologici per l'ambulatorio chirurgico, di cui al punto 2.1, dell'allegato 1, della DGR n. 3586/2004;
	In aggiunta ai requisiti previsti per il primo livello devono essere presenti:
2.	un locale con spazi, distinti e separati, per la preparazione utenti e per la sosta dei pazienti che hanno subito l'intervento (tale spazio può essere opportunamente individuato all'interno del locale visita);
3.	spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico (anche all'interno del locale chirurgico);

4.	locale chirurgico adeguato per il prelievo degli ovociti, di dimensioni tali da consentire lo svolgimento dell'attività e l'agevole spostamento del personale (ginecologo, anestesista e assistente) anche in relazione all'utilizzo dell'attrezzatura per la rianimazione cardiaca e polmonare di base e l'accesso di lettiga;
5.	laboratorio per l'esecuzione delle tecniche biologiche, contiguo o attiguo alla sala chirurgica;
6.	il locale chirurgico e la camera biologica devono essere serviti da gruppo elettrogeno e da gruppo di continuità;
7.	nel locale chirurgico e nella camera biologica devono essere assicurate:
8.	- ricambi d'aria 6 volumi / ora
9.	- umidità relativa compresa tra 40-60%
10.	- temperatura interna compresa tra 20-24°C.
11.	- filtraggio aria 99.97%.
12.	le superfici devono risultare ignifughe, resistenti al lavaggio e alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento che, a sua volta, deve essere resistente agli agenti chimici e fisici, levigato e antisdrucchiolo;
13.	locale dedicato alla crioconservazione dei gameti ed embrioni; il locale deve essere dotato di adeguata areazione e ventilazione;
14.	idonea sala per il trasferimento degli embrioni. Questa sala può coincidere anche con la sala chirurgica o con la sala di esecuzione delle prestazioni prevista per il primo livello, purché sia collocata in prossimità del laboratorio.

REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI

15.	Ecografo con sonda vaginale con ecoguida;
16.	n. 2 Pompe per aspirazione dei follicoli;
17.	Apparecchiatura per dosaggi ormonali rapidi o collegamento funzionale con laboratorio di analisi cliniche;
18.	Cappa a flusso laminare orizzontale;
19.	n. 2 Incubatori a CO ₂ ;
20.	Invertoscopio;
21.	Microscopio ottico;
22.	Micromanipolatore (applicato ad invertoscopia);
23.	Stereomicroscopio
24.	Bagnomaria termostato di precisione, o equivalente termoblocco;
25.	Centrifuga;
26.	Sistema automatizzato programmabile per la crioconservazione di ovociti ed embrioni e adeguato numero di contenitori criogenici, o, in alternativa, sistema di vitrificazione ovocitaria o embrionaria;
27.	Elettrocardiografo;
28.	Pulsossimetro;
29.	Defibrillatore.
30.	Adeguato sistema di sterilizzazione attrezzature e farmaci essenziali per l'emergenza che consentano di rianimare un paziente ipnotico e in stato di incoscienza e di garantire il supporto vitale mentre viene trasportato in un'altra area (es.:ambu, maschere, abbassalingua), di cui è controllata periodicamente la funzionalità

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

	La dotazione del personale, che deve essere rapportata al volume delle attività ed alle tecniche adottate, prevede:
31.	un laureato in Medicina e Chirurgia , specialista in Ginecologia ed Ostetricia, indicato quale responsabile della struttura e delle attività espletate, con la comprovata esperienza già prevista per il primo livello ed inoltre quella specifica per il secondo livello;
32.	minimo 20 aspirazioni follicolari e 20 trasferimenti di embrione eseguiti sotto la supervisione di un tutor esperto e certificati dal responsabile di un centro PMA, pubblico o privato, regolarmente iscritto al Registro nazionale delle strutture pubbliche e private, istituito presso l'Istituto superiore di sanità, ovvero di un centro di un paese europeo, iscritto al relativo registro, funzionalmente collegato con il registro italiano, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.M. 7.10.2006;

33.	devono essere altresì assicurate competenze in endocrinologia e andrologia;
34.	un laureato in Medicina e Chirurgia o in Biologia o un tecnico di laboratorio biomedico con competenze in seminologia, colture cellulari, tecniche di fecondazione in vitro, acquisite tramite l'effettuazione di almeno 60 procedure di PMA (FIVET ed ICSI) eseguite sotto la supervisione di tutor esperto e certificate dal responsabile di un centro di PMA, pubblico o privato, regolarmente iscritto al Registro nazionale delle strutture pubbliche e private, istituito presso l'Istituto superiore di sanità, ovvero di un centro di un paese europeo, iscritto al relativo registro, funzionalmente collegato con il registro italiano, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.M. 7.10.2006;
35.	in caso di effettuazione della sedazione profonda, presenza di un anestesista-rianimatore per indurre la sedazione e monitorare il paziente durante l'intervento ed il risveglio;
36.	un'ostetrica/o o infermiere professionale ed eventuale altro personale di supporto;
37.	consulenza genetica;
38.	consulenza psicologica per il sostegno psicologico alla coppia, ;
39.	deve essere previsto un collegamento formalizzato con struttura idonea ad affrontare eventuali complicanze, collocata a distanza compatibile con l'adeguato e tempestivo trattamento delle stesse;
40.	piano per la situazione d'emergenza per il trasferimento del paziente in struttura sede di DEA di primo livello Le strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita di II livello debbono:
41.	approntare per ogni paziente una scheda clinica ambulatoriale in cui siano riportate la diagnosi, gli eventuali esami e condizioni cliniche, le prestazioni effettuate e le prescrizioni terapeutiche;
42.	approntare un registro in cui devono essere riportati, per ciascun paziente, la diagnosi, la descrizione della procedura eseguita, le eventuali tecniche di anestesia e/o sedazione e/o analgesia utilizzate, i nominativi del/degli operatori, l'ora d'inizio e fine dell'intervento, il decorso clinico e intra-operatorio, comprese le eventuali complicanze. Il registro deve essere sottoscritto dal medico responsabile dell'ambulatorio e ciascun intervento deve essere firmato dal chirurgo che lo ha effettuato;
43.	indicare in una relazione conclusiva, clinica e biologica, destinata al medico curante e consegnata all'utente al termine della prestazione:
44.	tipo e quantità dei farmaci e degli eventuali anestetici utilizzati;
45.	le procedure impiegate;
46.	i risultati ottenuti;
47.	qualunque indicazione terapeutica utile al curante per il periodo successivo. La struttura deve:
48.	documentare l'iscrizione al registro di cui all'art. 11 della legge n. 40/2000
49.	assicurare un collegamento funzionale con laboratorio di analisi cliniche per dosaggi ormonali rapidi .
50.	assicurare l'informazione al Servizio Farmaceutico regionale sui piani terapeutici formulati e su quelli ai quali non è seguito l'inizio dell'induzione.
51.	assicurare lo sviluppo di opportune forme di integrazione con le Unità di Terapia Intensiva Neonatale della Regione, con particolare riguardo allo scambio d'informazioni di carattere epidemiologico.
53	Presso ogni struttura deve essere acquisito il consenso informato, ai sensi dell'art. 6, della legge n. 40/2004, sugli elementi minimi di conoscenza e con le modalità di cui al "Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita", adottato con decreto interministeriale 16.12.2004, n. 336.
54	Presso ogni struttura deve essere garantita l'attività di consulenza e sostegno alla coppia, prevista dalle "Linee guida in materia di PMA", approvate con D.M. 21.7.2004.

REQUISITI PER STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DI III LIVELLO

Le strutture di III livello erogano, oltre alle prestazioni di cui alle metodiche indicate nel primo e secondo livello, una o più delle prestazioni collegate alle seguenti metodiche, eseguibili in anestesia generale con intubazione:

- prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo;
- prelievo degli ovociti per via laparoscopica;
- trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via laparoscopica.

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

1.	Oltre ai requisiti minimi strutturali previsti per le strutture di secondo livello devono essere rispettati i requisiti per il Day Surgery, di cui al paragrafo 3.4, dell'allegato 1, della DGR n. 3586/2004.
----	---

REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI

	Oltre a quanto previsto per i livelli I e II sono presenti:
2.	attrezzatura completa per laparoscopia;
3.	attrezzatura/strumentario per laparotomia;
4.	attrezzatura per microchirurgia (in caso di prelievo microchirurgico degli spermatozoi dalle vie genitali maschili).

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

	La dotazione del personale, che deve essere rapportata al volume delle attività ed alle tecniche adottate, prevede:
5.	competenze mediche specialistiche previste per il secondo livello, con esperienza in tecniche endoscopiche e prelievo microchirurgico degli spermatozoi dalle vie genitali maschili;
6.	tutte le competenze biologiche, ostetrico/infermieristiche e di altro personale di supporto, previste per il II livello;
7.	presenza di anestesista - rianimatore per gli interventi previsti a questo livello;
8.	consulenza genetica;
9.	consulenza psicologica per il sostegno psicologico alla coppia.
	Le strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita di III livello debbono:
10.	approntare per ogni paziente una scheda clinica ambulatoriale in cui siano riportate la diagnosi, gli eventuali esami e condizioni cliniche, le prestazioni effettuate e le prescrizioni terapeutiche;
11.	approntare un registro in cui devono essere riportati, per ciascun paziente, la diagnosi, la descrizione della procedura eseguita, le eventuali tecniche di anestesia e/o sedazione e/o analgesia utilizzate, i nominativi del/degli operatori, l'ora d'inizio e fine dell'intervento, il decorso clinico e intraoperatorio, comprese le eventuali complicanze. Il registro deve essere sottoscritto dal medico responsabile dell'ambulatorio e ciascun intervento deve essere firmato dal chirurgo che lo ha effettuato;
12.	indicare in una relazione conclusiva, clinica e biologica, destinata al medico curante e consegnata all'utente al termine della prestazione:
13.	tipo e quantità dei farmaci e degli eventuali anestetici utilizzati;
14.	le procedure impiegate;
15.	i risultati ottenuti;
16.	qualunque indicazione terapeutica utile al curante per il periodo successivo.
17.	documentare l'iscrizione al registro di cui all'art. 11 della legge 40/2004.
18.	assicurare un collegamento funzionale con laboratorio di analisi cliniche per dosaggi ormonali rapidi
19.	assicurare l'informazione al Servizio Farmaceutico regionale sui piani terapeutici formulati e su quelli ai quali non è seguito l'inizio dell'induzione.
20.	assicurare lo sviluppo di opportune forme di integrazione con le Unità di Terapia Intensiva Neonatale della Regione, con particolare riguardo allo scambio d'informazioni di carattere epidemiologico.
21.	Presso ogni struttura deve essere acquisito il consenso informato, ai sensi dell'art. 6, della legge n. 40/2004, sugli elementi minimi di conoscenza e con le modalità di cui al "Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita", adottato con decreto interministeriale 16.12.2004, n. 336.
22.	Presso ogni struttura deve essere garantita l'attività di consulenza e sostegno alla coppia, prevista dalle "Linee guida in materia di PMA", approvate con D.M. 21.7.2004.

07_15_1_DGR_705_3_ALL2

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 705 DEL 29 MARZO 2007**REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE EROGANTI
PRESTAZIONI DI PMA**• **REQUISITI GENERALI PER L'ACCREDITAMENTO DI UNA STRUTTURA SANITARIA****ORGANIZZAZIONE GENERALE**

1.	I documenti che descrivono l'organizzazione del personale (organigramma) sono aggiornati in caso di variazione.	
2.	Vi è evidenza che i programmi previsti dal piano di formazione annuale sono stati realizzati.	E
3.	Tali programmi prevedono la valutazione dei bisogni formativi in coerenza con i bisogni di salute degli utenti, la mission della struttura, gli obiettivi della programmazione regionale e nazionale, i programmi di promozione e miglioramento della qualità.	
4.	Vi sono procedure per l'inserimento operativo del personale di nuova acquisizione, che definiscono obiettivi formativi, responsabilità, modi e tempi.	
5.	La struttura deve documentare la presenza in servizio delle professionalità previste, e le procedure per assicurare la disponibilità dei consulti specialistici.	E
6.	Sono definite, in ogni articolazione organizzativa, le funzioni che ogni figura professionale é chiamata a svolgere.	
7.	Sono definiti i meccanismi per la sostituzione dei responsabili di ogni articolazione organizzativa in caso di assenza.	
8.	Vi è evidenza di procedura formalizzata dell'avvicendamento del personale al fine di assicurare la continuità relazionale e la presenza di referenti sanitari per i singoli pazienti.	
9.	Tutto il personale medico ed infermieristico deve partecipare almeno una volta ogni tre anni ad un corso di formazione/aggiornamento sulle principali emergenze ed, in particolare, sulla rianimazione cardiopolmonare di base.	E
10.	Al termine di ogni processo diagnostico/curativo è prevista una relazione conclusiva (lettera di dimissione, referto specialistico ecc.), che deve essere scritta a macchina o al computer, contenere le informazioni essenziali, con chiara identificazione del professionista compilante (firma leggibile o timbro).	

PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

I professionisti e le aziende sanitarie hanno la responsabilità di garantire e migliorare sistematicamente la buona qualità dell'assistenza fornita ai pazienti, attraverso "Sistemi di Miglioramento della Qualità", intesi come insieme di attività e di misurazioni integrate e progettate a vari livelli nell'organizzazione sanitaria, che tendono a garantire ed a migliorare di continuo la qualità dell'assistenza fornita ai pazienti. Essi possono essere visti come

un insieme di procedure, misure ed azioni tese a garantire che l'assistenza fornita ai pazienti osservi dei criteri specifici, nella pratica attuale ed in prospettiva futura; ciò significa che tutti i sistemi ed elementi che possono influenzare i processi e/o i risultati sui pazienti funzionano come atteso e sono affidabili. Queste procedure e azioni riguardano l'insieme del processo assistenziale, dall'identificazione di un bisogno sanitario in un paziente agli esiti delle cure prestate. Elemento fondamentale del processo è la logica di "continuità", ovvero che le iniziative, i programmi, e le singole azioni sono concepiti non in una logica episodica e contingente, bensì come processo continuo di valutazione e miglioramento a tutti i livelli

I Sistemi per il Miglioramento della Qualità devono perseguire i seguenti obiettivi (da "Raccomandazione n. R(97)17" del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati Membri...):

- identificare i problemi ed i successi dell'Istituzione sanitaria
- raccogliere sistematicamente i dati relativi all'offerta assistenziale
- scegliere gli standards e le linee guida basati sulle prove di efficacia per un'assistenza di qualità elevata e con un buon rapporto costi-efficacia
- attivare i cambiamenti necessari attraverso strategie e meccanismi efficaci
- misurare l'impatto di tali cambiamenti
- applicare le pratiche cliniche migliori

11.	La Direzione Aziendale ha definito e documentato le politiche complessive dell'azienda per la per la Qualità, vi è evidenza che tali politiche si concretizzano nei processi assistenziali e vi sono procedure di verifica dei risultati	
12.	I programmi di miglioramento devono tendere a coinvolgere tutti gli attori dei processi assistenziali e decisionali, compresi i pazienti.	
13.	Esiste un piano almeno triennale per il Miglioramento della Qualità che individui le priorità sulla base di dati emersi dalla valutazione dei risultati e da suggerimenti/reclami e - tenuto conto delle criticità riscontrate - specifici obiettivi, strategie, responsabilità, risorse, tempi, indicatori di verifica.	E
	In particolare l'azienda indica:	
14.	• le attività ed i settori che sono soggetti a periodica verifica della qualità	
15.	• gli indicatori per la valutazione, la misura dei risultati e degli esiti	
16.	• le persone responsabili per lo sviluppo del progetto;	
17.	• le procedure con cui le verifiche devono essere svolte	
18.	• le procedure con cui le conclusioni delle verifiche sono comunicate ai livelli adeguati e le eventuali inadeguatezze sono tempestivamente segnalate ai responsabili delle articolazioni organizzative implicate	
19.	• l'attivazione di opportune azioni correttive nei casi in cui le verifiche rilevino situazioni al di sotto dei livelli qualitativi attesi o comunque non previste.	
20.	Ove vi fossero delle necessità formative correlate al superamento delle inadeguatezze, queste sono inserite nel piano di formazione.	
21.	Sono definiti i criteri di qualità per la documentazione clinica (cartelle, schede ambulatoriali, referti	E

	specialistici e di laboratorio ecc.) e viene periodicamente svolta una verifica del loro rispetto.	
22.	I programmi di miglioramento sono sottoposti periodicamente a revisione (coerenza, svolgimento, risultati, costi ecc.); la revisione deve avvenire almeno ogni tre anni.	
23.	Le linee guida eventualmente adottate devono essere conformi ai criteri di Qualità indicati nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa N R(97) 17 del 1997	
24.	Linee guida, protocolli, regolamenti sono predisposti in maniera integrata tra strutture affini operanti in sedi diverse e/o come modalità di rapporto tra strutture organizzative diverse; ove opportuno sono coinvolti MMG, rappresentanti degli utenti.	

Adeguatezza assistenziale (in termini di attività svolta):

25.	La struttura organizza l'attività in funzione della valutazione dei bisogni della propria utenza, della missione e delle risorse disponibili (di ciò vi è evidenza nel piano annuale o in altro documento di programmazione)	
26.	È prevista la valutazione periodica del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici programmati in riferimento ai bisogni e alla domanda	
27.	La direzione della struttura definisce per le prestazioni/servizi erogati gli standard di prodotto (ovvero le caratteristiche necessarie) affinché questi assolvano agli obiettivi, e le relative modalità di misurazione	
28.	Viene valutato il raggiungimento/mantenimento degli standard di prodotto prefissati, attraverso l'utilizzo degli indicatori definiti	
29.	Viene valutata la qualità tecnica del servizio e/o delle prestazioni tramite idonei approcci (audit clinico, misurazione della aderenza alle linee guida, misurazione di indicatori di esito/risultato clinico, verifica dell'utilizzo delle migliori evidenze scientifiche disponibili)	E

Appropriatezza ed efficacia delle prestazioni;

30.	l'organizzazione ha attivato programmi orientati allo sviluppo dell'appropriatezza dei trattamenti terapeutici, degli esami diagnostici e dei processi assistenziali	
31.	I pazienti vengono rivalutati ad intervalli regolari per determinare la loro risposta al trattamento e decidere per l'assistenza successiva (di tali rivalutazioni vi è evidenza nella scheda clinica)	
32.	La struttura definisce ed applica un metodo per la misurazione degli esiti (efficacia) delle procedure di PMA attuate.	E
33.	E' presente una valutazione periodica (almeno annuale) quali-quantitativa sugli esiti misurati	

Analisi dei rischi e degli eventi avversi correlati alle prestazioni;

34.	Le politiche e le procedure guidano l'assistenza dei pazienti ad alto rischio e l'erogazione dei servizi ad alto rischio	
35.	Esiste un programma per la prevenzione dei rischi, con l'identificazione di settori, pratiche, procedure e processi potenzialmente rischiosi per i pazienti e gli operatori;	E
36.	Esistono programmi strutturati per il monitoraggio dei principali eventi avversi	
37.	Gli eventi avversi sono analizzati al fine di ridurre il rischio al minimo accettabile, in una logica gestionale proattiva;	
38.	Il programma per la gestione e prevenzione dei rischi ha dei precisi responsabili e delle procedure formalizzate	

Accessibilità e continuità assistenziale nell'erogazione dei servizi;

39.	l'organizzazione prevede un processo per ammettere i pazienti, ed i pazienti con bisogni urgenti o immediati hanno priorità di valutazione e trattamento; le relative procedure sono formalizzate dalla direzione, diffuse ai responsabili di u.o., messe in atto a livello operativo	
40.	L'organizzazione cerca di ridurre le barriere fisiche, linguistiche, culturali e di altro genere per l'accesso ai servizi	E
41.	Sono presenti adeguate indicazioni all'esterno ed all'interno della struttura per permettere l'individuazione dell'attività di PMA da parte degli utenti, l'accesso e l'individuazione dei percorsi.	
42.	La segnaletica deve essere leggibile anche a distanza, di facile comprensione, protetta da manomissioni, predisposta utilizzando gli eventuali colori nel rispetto della normativa (non utilizzare combinazioni di colori previste per le indicazioni di sicurezza).	
43.	L'organizzazione disegna e attua processi per dare continuità ai servizi per il paziente nell'organizzazione e nel coordinamento tra gli operatori sanitari	E
44.	È garantita la continuità dell'assistenza nel percorso di cura.	
45.	La pianificazione e l'erogazione dell'assistenza sono coordinate e integrate tra i vari livelli di assistenza, i dipartimenti e i servizi	
46.	Vi sono attività di monitoraggio dei tempi di risposta dei servizi (clinici, diagnostici, tecnici, amministrativi).	

Qualità percepita e diritti del cittadino

47.	L'organizzazione/le strutture assicurano il rispetto dei principi, incluso l'adempimento degli obblighi informativi, contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995, "Carta dei servizi pubblici sanitari",	
48.	garantiscono, su indicazione della regione, forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori alla verifica dell'attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti,	
49.	predispongono protocolli di intesa con organizzazioni di tutela e volontariato	
50.	La direzione aziendale definisce periodicamente (almeno una volta all'anno) i tempi massimi di attesa per tutte le prestazioni erogate, ovvero i tempi massimi entro i quali si garantisce che la prestazione sarà ottenuta dall'utente.	
51.	Tali tempi massimi sono portati a conoscenza dei cittadini e dei prescrittori, come pure, con la necessaria tempestività, la loro eventuale variazione.	
52.	La struttura ha politiche e procedure per garantire ai pazienti tutte le informazioni e la documentazione sanitaria necessarie a comprendere lo stato di salute attuale e favorire scelte consapevoli	
53.	Il consenso informato è richiesto attraverso un processo definito dall'organizzazione e raccolto da personale addestrato	
	Vi sono documenti, approvati dalla Direzione Medica di presidio, che definiscono:	
54.	• le situazioni per le quali è necessario il consenso scritto dell'utente	
55.	• le procedure per informare ed ottenere il consenso (con indicazione delle figure responsabili)	E
	L'azienda fornisce informazioni su:	E
56.	• procedure di accesso alle prestazioni, nelle diverse tipologie	E
57.	• tempi di attesa per le prestazioni	E
58.	• tempi di consegna dei referti	E
59.	• eventuali costi da sostenere	E
60.	• modalità di pagamento per gli eventuali costi a carico dell'utente	E
61.	La documentazione informativa per l'utenza deve contenere orientativamente un elenco delle Unità Operative o servizi con: <ul style="list-style-type: none"> • indirizzo e il recapito telefonico dei servizi • nome dei responsabili • elenco delle specialità erogate • illustrazione almeno delle principali prestazioni/attività erogate • orari di apertura • modalità di accesso • modalità per ottenere informazioni 	

62.	Tutto il personale deve portare cartellini che ne permettano l'identificazione.	
63.	Nelle strutture ad alta complessità (aziende sanitarie, ospedali, Case di Cura) è presente un servizio/ufficio per le relazioni con il pubblico e/o informazioni, con un preciso responsabile, un regolamento di funzionamento, la descrizione delle procedure per la presentazione e gestione di reclami e osservazioni.	
64.	Se l'attività dell'azienda è articolata su più sedi, in ognuna si dovrà prevedere la copertura di tali funzioni.	
65.	Per agevolare l'utente, l'Azienda deve: - fornire informazioni complete al momento della prenotazione (costi e tempi per il pagamento)	
66.	- prevedere orari adeguati degli sportelli di cassa (mattina e pomeriggio), regolati con quelli dei laboratori e dei servizi che forniscono le prestazioni, e vicinanza con gli stessi	
67.	- prevedere modalità semplificate di pagamento (quali: possibilità di sportelli automatici per l'effettuazione dei pagamenti, bollettino di Conto Corrente Postale, POS, FastPay, Carte di Credito ecc.)	
68.	Tutte le Aziende dotate di degenze dovranno definire in modo scritto le procedure e le precise responsabilità per la gestione degli accessi nelle diverse tipologie di ricovero.	

Tutela della dignità

69.	I piani di cura considerano e rispettano i valori e le credenze dei pazienti: esiste un processo per identificare valori e credenze del paziente, conosciuto e messo in pratica dallo staff operativo	
70.	L'assistenza rispetta il bisogno di privacy del paziente	E
71.	La struttura mette in atto politiche finalizzate a rispettare i tempi e le abitudini di vita dei pazienti	

Tutela della fragilità

72.	Le politiche e le procedure guidano l'assistenza ai pazienti che si trovano in una situazione di fragilità	
-----	--	--

TECNOLOGIE

73.	La dotazione di apparecchiature è tale da rispondere anche alle necessità determinate dalle situazioni di emergenza e urgenza clinica assicurando: - le ridondanze necessarie per la garanzia di continuità di funzionamento degli apparecchi vitali (per apparecchio vitale si intende l'apparecchio a cui è affidata la vita del paziente, il cui utilizzo non può essere differito nel tempo: ad esempio defibrillatore, ecc.).	E
-----	---	---

74.	– per gli apparecchi critici le ridondanze necessarie o, in alternativa, idonee soluzioni organizzative (per apparecchio critico si intende l'apparecchio di particolare importanza per la diagnosi o la terapia usato in situazione di urgenza: ad esempio tomografia computerizzata, ecc.).	E
75.	Sono presenti e documentate attività di sorveglianza programmata del parco apparecchiature, con particolare riguardo al livello di obsolescenza, al tasso di utilizzo,	E
76.	alle verifiche di sicurezza e alla manutenzione preventiva, inclusi i controlli e le verifiche preliminari all'entrata in uso;	E
77.	Sono definiti i criteri e le modalità per accertare la permanenza dei requisiti di idoneità all'uso clinico;	
78.	Per tali attività sono indicate le responsabilità e le procedure	E
79.	Sono indicati i criteri e le modalità operative per la formulazione del piano di rinnovo e di potenziamento delle dotazioni strumentali e tecnologiche, adeguato anche alle esigenze di sviluppo della struttura e allo stato dell'evoluzione tecnologica e dell'evidenza scientifica	
80.	Sono disponibili protocolli operativi di riferimento per l'utilizzo clinico di ciascuna classe di apparecchiature.	
	Per ogni dotazione strumentale o tecnologia presente nelle strutture devono essere chiaramente indicati i rispettivi responsabili in merito agli aspetti:	
81.	• clinici (utilizzo clinico degli strumenti)	
82.	• tecnico-funzionali (gestione tecnica, comprese le manutenzioni preventive e correttive)	
83.	Vi è evidenza che viene svolta regolare attività di formazione del personale sulle corrette modalità di utilizzo delle apparecchiature e sui dispositivi di protezione da impiegare	E
84.	Tutte le apparecchiature per attività analitiche diagnostiche devono essere sottoposte ai controlli di qualità stabiliti;	E
85.	nelle strutture di degenza per acuti, la responsabilità dei controlli fa capo ai servizi di medicina di laboratorio, che attivano le iniziative necessarie a garantire la qualità l'intero processo (comprese le fasi pre e post-analitiche)	

SISTEMA INFORMATIVO

86.	Esistono documenti che specificano la responsabilità nella rilevazione dei dati, le modalità di verifica della loro qualità, della loro completezza e le modalità di diffusione.	E
87.	Vi sono chiare indicazioni su: dove i dati sono rintracciabili, a chi possono/devono essere comunicati e con quali eventuali autorizzazioni.	
88.	Vi è evidenza che le informazioni sono state comunicate ai destinatari nei modi e nei tempi previsti, compresi i produttori dei dati.	

89.	Viene redatta una relazione periodica (almeno annuale) sulla attività della azienda, che viene diffusa ai livelli sovraordinati ed al personale	
90.	Esiste una procedura per il trattamento dei dati sensibili	E
91.	Sono definite e regolamentate le procedure di accesso agli archivi	E

• REQUISITI PER LE ATTIVITÀ AMBULATORIALI

Per l'accreditamento delle attività ambulatoriali è richiesta la conformità, oltre che ai requisiti generali, ai requisiti seguenti.

92.	Ove si svolgano attività ambulatoriali, vi sono agende di prenotazione (cartacee o informatizzate) che prevedono la pianificazione oraria degli accessi, in modo tale che gli utenti tendenzialmente non debbano attendere oltre 30 minuti.	
93.	Sono definite le procedure e le responsabilità per la gestione delle prenotazioni.	
94.	Per le sale di attesa, si devono prevedere mediamente 3 sedie ogni due pazienti programmati nell'unità di tempo, tenuto conto che vi sia anche un accompagnatore.	

Medicina di laboratorio

95.	Deve esistere il "manuale delle procedure diagnostiche" (eventualmente differenziato tra esami urgenti e non urgenti)	E
96.	contenente per ogni esame almeno: <ul style="list-style-type: none"> – modalità di richiesta – preparazione del paziente agli esami – modalità di raccolta, trasporto e conservazione del campione – descrizione delle fasi pre-analitiche, analitiche, post-analitiche – caratteristiche e descrizione del metodo (precisione, accuratezza, interferenza, ecc.) – criteri di validazione del dato analitico – modalità di compilazione, trasmissione e consegna dei referti. 	E

07_15_1_DGR_705_4_ALL3

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 705 DEL 29 MARZO 2007

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE (STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE)

• REQUISITI GENERALI PER L'ACCREDITAMENTO DI UNA STRUTTURA SANITARIA

ORGANIZZAZIONE GENERALE

SI NO

1.	I documenti che descrivono l'organizzazione del personale (organigramma) sono aggiornati in caso di variazione.		
2.	Vi è evidenza che i programmi previsti dal piano di formazione annuale sono stati realizzati.		
3.	Tali programmi prevedono la valutazione dei bisogni formativi in coerenza con i bisogni di salute degli utenti, la mission della struttura, gli obiettivi della programmazione regionale e nazionale, i programmi di promozione e miglioramento della qualità.		
4.	Vi sono procedure per l'inserimento operativo del personale di nuova acquisizione, che definiscono obiettivi formativi, responsabilità, modi e tempi.		
5.	La struttura deve documentare la presenza in servizio delle professionalità previste, e le procedure per assicurare la disponibilità dei consulti specialistici.		
6.	Sono definite, in ogni articolazione organizzativa, le funzioni che ogni figura professionale é chiamata a svolgere.		
7.	Sono definiti i meccanismi per la sostituzione dei responsabili di ogni articolazione organizzativa in caso di assenza.		
8.	Vi è evidenza di procedura formalizzata dell'avvicendamento del personale al fine di assicurare la continuità relazionale e la presenza di referenti sanitari per i singoli pazienti.		
9.	Tutto il personale medico ed infermieristico deve partecipare almeno una volta ogni tre anni ad un corso di formazione/aggiornamento sulle principali emergenze, ed in particolare sulla rianimazione cardiopolmonare di base.		
10.	Al termine di ogni processo diagnostico/curativo è prevista una relazione conclusiva (lettera di dimissione, referto specialistico ecc.), che deve essere scritta a macchina o al computer, contenere le informazioni essenziali, con chiara identificazione del professionista compilante (firma leggibile o timbro).		

PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

I professionisti e le aziende sanitarie hanno la responsabilità di garantire e migliorare sistematicamente la buona qualità dell'assistenza fornita ai pazienti, attraverso "Sistemi di Miglioramento della Qualità", intesi come insieme di attività e di misurazioni integrate e progettate a vari livelli nell'organizzazione sanitaria, che tendono a garantire ed a migliorare di continuo la qualità dell'assistenza fornita ai pazienti. Essi possono essere visti come

un insieme di procedure, misure ed azioni tese a garantire che l'assistenza fornita ai pazienti osservi dei criteri specifici, nella pratica attuale ed in prospettiva futura; ciò significa che tutti i sistemi ed elementi che possono influenzare i processi e/o i risultati sui pazienti funzionano come atteso e sono affidabili. Queste procedure e azioni riguardano l'insieme del processo assistenziale, dall'identificazione di un bisogno sanitario in un paziente agli esiti delle cure prestate. Elemento fondamentale del processo è la logica di "continuità", ovvero che le iniziative, i programmi, e le singole azioni sono concepiti non in una logica episodica e contingente, bensì come processo continuo di valutazione e miglioramento a tutti i livelli

I Sistemi per il Miglioramento della Qualità devono perseguire i seguenti obiettivi (da "Raccomandazione n. R(97)17" del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati Membri...):

- identificare i problemi ed i successi dell'Istituzione sanitaria
- raccogliere sistematicamente i dati relativi all'offerta assistenziale
- scegliere gli standards e le linee guida basati sulle prove di efficacia per un'assistenza di qualità elevata e con un buon rapporto costi-efficacia
- attivare i cambiamenti necessari attraverso strategie e meccanismi efficaci
- misurare l'impatto di tali cambiamenti
- applicare le pratiche cliniche migliori

SI NO

11.	La Direzione Aziendale ha definito e documentato le politiche complessive dell'azienda per la per la Qualità, vi è evidenza che tali politiche si concretizzano nei processi assistenziali e vi sono procedure di verifica dei risultati		
12.	I programmi di miglioramento devono tendere a coinvolgere tutti gli attori dei processi assistenziali e decisionali, compresi i pazienti.		
13.	Esiste un piano almeno triennale per il Miglioramento della Qualità che individui le priorità sulla base di dati emersi dalla valutazione dei risultati e da suggerimenti/reclami e - tenuto conto delle criticità riscontrate - specifici obiettivi, strategie, responsabilità, risorse, tempi, indicatori di verifica.		
	In particolare l'azienda indica:		
14.	• le attività ed i settori che sono soggetti a periodica verifica della qualità		
15.	• gli indicatori per la valutazione, la misura dei risultati e degli esiti		
16.	• le persone responsabili per lo sviluppo del progetto;		
17.	• le procedure con cui le verifiche devono essere svolte		
18.	• le procedure con cui le conclusioni delle verifiche sono comunicate ai livelli adeguati e le eventuali inadeguatezze sono tempestivamente segnalate ai responsabili delle articolazioni organizzative implicate		
19.	• l'attivazione di opportune azioni correttive nei casi in cui le verifiche rilevino situazioni al di sotto dei livelli qualitativi attesi o comunque non previste.		
20.	Ove vi fossero delle necessità formative correlate al superamento delle inadeguatezze, queste sono inserite nel piano di formazione.		
21.	Sono definiti i criteri di qualità per la documentazione clinica (cartelle, schede ambulatoriali, referti		

	specialistici e di laboratorio ecc.) e viene periodicamente svolta una verifica del loro rispetto.		
22.	I programmi di miglioramento sono sottoposti periodicamente a revisione (coerenza, svolgimento, risultati, costi ecc.); la revisione deve avvenire almeno ogni tre anni.		
23.	Le linee guida eventualmente adottate devono essere conformi ai criteri di Qualità indicati nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa N R(97) 17 del 1997		
24.	Linee guida, protocolli, regolamenti sono predisposti in maniera integrata tra strutture affini operanti in sedi diverse e/o come modalità di rapporto tra strutture organizzative diverse; ove opportuno sono coinvolti MMG, rappresentanti degli utenti.		

Adeguatezza assistenziale (in termini di attività svolta):**SI NO**

25.	La struttura organizza l'attività in funzione della valutazione dei bisogni della propria utenza, della missione e delle risorse disponibili (di ciò vi è evidenza nel piano annuale o in altro documento di programmazione)		
26.	È prevista la valutazione periodica del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici programmati in riferimento ai bisogni e alla domanda		
27.	La direzione della struttura definisce per le prestazioni/servizi erogati gli standard di prodotto (ovvero le caratteristiche necessarie) affinché questi assolvano agli obiettivi, e le relative modalità di misurazione		
28.	Viene valutato il raggiungimento/mantenimento degli standard di prodotto prefissati, attraverso l'utilizzo degli indicatori definiti		
29.	Viene valutata la qualità tecnica del servizio e/o delle prestazioni tramite idonei approcci (audit clinico, misurazione della aderenza alle linee guida, misurazione di indicatori di esito/risultato clinico, verifica dell'utilizzo delle migliori evidenze scientifiche disponibili)		

Appropriatezza ed efficacia delle prestazioni;**SI NO**

30.	l'organizzazione ha attivato programmi orientati allo sviluppo dell'appropriatezza dei trattamenti terapeutici, degli esami diagnostici e dei processi assistenziali		
31.	I pazienti vengono rivalutati ad intervalli regolari per determinare la loro risposta al trattamento e decidere per l'assistenza successiva (di tali rivalutazioni vi è evidenza nella scheda clinica)		
32.	La struttura definisce ed applica un metodo per la misurazione degli esiti (efficacia) delle procedure di PMA attuate.		
33.	E' presente una valutazione periodica (almeno annuale) quali-quantitativa sugli esiti misurati		

Analisi dei rischi e degli eventi avversi correlati alle prestazioni;

SI NO

34.	Le politiche e le procedure guidano l'assistenza dei pazienti ad alto rischio e l'erogazione dei servizi ad alto rischio		
35.	Esiste un programma per la prevenzione dei rischi, con l'identificazione di settori, pratiche, procedure e processi potenzialmente rischiosi per i pazienti e gli operatori;		
36.	Esistono programmi strutturati per il monitoraggio dei principali eventi avversi		
37.	Gli eventi avversi sono analizzati al fine di ridurre il rischio al minimo accettabile, in una logica gestionale proattiva;		
38.	Il programma per la gestione e prevenzione dei rischi ha dei precisi responsabili e delle procedure formalizzate		

Accessibilità e continuità assistenziale nell'erogazione dei servizi;

SI NO

39.	l'organizzazione prevede un processo per ammettere i pazienti, ed i pazienti con bisogni urgenti o immediati hanno priorità di valutazione e trattamento; le relative procedure sono formalizzate dalla direzione, diffuse ai responsabili di u.o., messe in atto a livello operativo		
40.	L'organizzazione cerca di ridurre le barriere fisiche, linguistiche, culturali e di altro genere per l'accesso ai servizi		
41.	Sono presenti adeguate indicazioni all'esterno ed all'interno della struttura per permettere l'individuazione dell'attività di PMA da parte degli utenti, l'accesso e l'individuazione dei percorsi.		
42.	La segnaletica deve essere leggibile anche a distanza, di facile comprensione, protetta da manomissioni, predisposta utilizzando gli eventuali colori nel rispetto della normativa (non utilizzare combinazioni di colori previste per le indicazioni di sicurezza).		
43.	L'organizzazione disegna e attua processi per dare continuità ai servizi per il paziente nell'organizzazione e nel coordinamento tra gli operatori sanitari		
44.	È garantita la continuità dell'assistenza nel percorso di cura.		
45.	La pianificazione e l'erogazione dell'assistenza sono coordinate e integrate tra i vari livelli di assistenza, i dipartimenti e i servizi		
46.	Vi sono attività di monitoraggio dei tempi di risposta dei servizi (clinici, diagnostici, tecnici, amministrativi).		

Qualità percepita e diritti del cittadino**SI NO**

47.	L'organizzazione/le strutture assicurano il rispetto dei principi, incluso l'adempimento degli obblighi informativi, contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995, "Carta dei servizi pubblici sanitari",		
48.	garantiscono, su indicazione della regione, forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori alla verifica dell'attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti,		
49.	predispongono protocolli di intesa con organizzazioni di tutela e volontariato		
50.	La direzione aziendale definisce periodicamente (almeno una volta all'anno) i tempi massimi di attesa per tutte le prestazioni erogate, ovvero i tempi massimi entro i quali si garantisce che la prestazione sarà ottenuta dall'utente.		
51.	Tali tempi massimi sono portati a conoscenza dei cittadini e dei prescrittori, come pure, con la necessaria tempestività, la loro eventuale variazione.		
52.	La struttura ha politiche e procedure per garantire ai pazienti tutte le informazioni e la documentazione sanitaria necessarie a comprendere lo stato di salute attuale e favorire scelte consapevoli		
53.	Il consenso informato è richiesto attraverso un processo definito dall'organizzazione e raccolto da personale addestrato		
	Vi sono documenti, approvati dalla Direzione Medica di presidio, che definiscono:		
54.	• le situazioni per le quali è necessario il consenso scritto dell'utente		
55.	• le procedure per informare ed ottenere il consenso (con indicazione delle figure responsabili)		
	L'azienda fornisce informazioni su:		
56.	• procedure di accesso alle prestazioni, nelle diverse tipologie		
57.	• tempi di attesa per le prestazioni		
58.	• tempi di consegna dei referti		
59.	• eventuali costi da sostenere		
60.	• modalità di pagamento per gli eventuali costi a carico dell'utente		
61.	La documentazione informativa per l'utenza deve contenere orientativamente un elenco delle Unità Operative o servizi con: <ul style="list-style-type: none"> • indirizzo e il recapito telefonico dei servizi • nome dei responsabili • elenco delle specialità erogate • illustrazione almeno delle principali prestazioni/attività erogate • orari di apertura • modalità di accesso 		

	• modalità per ottenere informazioni		
62.	Tutto il personale deve portare cartellini che ne permettano l'identificazione.		
63.	Nelle strutture ad alta complessità (aziende sanitarie, ospedali, Case di Cura) è presente un servizio/ufficio per le relazioni con il pubblico e/o informazioni, con un preciso responsabile, un regolamento di funzionamento, la descrizione delle procedure per la presentazione e gestione di reclami e osservazioni.		
64.	Se l'attività dell'azienda è articolata su più sedi, in ognuna si dovrà prevedere la copertura di tali funzioni.		
65.	Per agevolare l'utente, l'Azienda deve: - fornire informazioni complete al momento della prenotazione (costi e tempi per il pagamento)		
66.	- prevedere orari adeguati degli sportelli di cassa (mattina e pomeriggio), regolati con quelli dei laboratori e dei servizi che forniscono le prestazioni, e vicinanza con gli stessi		
67.	- prevedere modalità semplificate di pagamento (quali: possibilità di sportelli automatici per l'effettuazione dei pagamenti, bollettino di Conto Corrente Postale, POS, FastPay, Carte di Credito ecc.)		
68.	Tutte le Aziende dotate di degenze dovranno definire in modo scritto le procedure e le precise responsabilità per la gestione degli accessi nelle diverse tipologie di ricovero.		

Tutela della dignità

SI NO

69.	I piani di cura considerano e rispettano i valori e le credenze dei pazienti: esiste un processo per identificare valori e credenze del paziente, conosciuto e messo in pratica dallo staff operativo		
70.	L'assistenza rispetta il bisogno di privacy del paziente		
71.	La struttura mette in atto politiche finalizzate a rispettare i tempi e le abitudini di vita dei pazienti		

Tutela della fragilità

72.	Le politiche e le procedure guidano l'assistenza ai pazienti che si trovano in una situazione di fragilità		
-----	--	--	--

TECNOLOGIE

73.	La dotazione di apparecchiature è tale da rispondere anche alle necessità determinate dalle situazioni di emergenza e urgenza clinica assicurando: – le ridondanze necessarie per la garanzia di continuità di funzionamento degli apparecchi vitali (per apparecchio vitale si intende l'apparecchio a cui è affidata la vita del paziente, il cui utilizzo non può essere differito nel tempo: ad esempio defibrillatore, ecc.).		
-----	---	--	--

74.	– per gli apparecchi critici le ridondanze necessarie o, in alternativa, idonee soluzioni organizzative (per apparecchio critico si intende l'apparecchio di particolare importanza per la diagnosi o la terapia usato in situazione di urgenza: ad esempio tomografia computerizzata, ecc.).		
75.	Sono presenti e documentate attività di sorveglianza programmata del parco apparecchiature, con particolare riguardo al livello di obsolescenza, al tasso di utilizzo,		
76.	alle verifiche di sicurezza e alla manutenzione preventiva, inclusi i controlli e le verifiche preliminari all'entrata in uso,		
77.	Sono definiti i criteri e le modalità per accertare la permanenza dei requisiti di idoneità all'uso clinico;		
78.	Per tali attività sono indicate le responsabilità e le procedure		
79.	Sono indicati i criteri e le modalità operative per la formulazione del piano di rinnovo e di potenziamento delle dotazioni strumentali e tecnologiche, adeguato anche alle esigenze di sviluppo della struttura e allo stato dell'evoluzione tecnologica e dell'evidenza scientifica		
80.	Sono disponibili protocolli operativi di riferimento per l'utilizzo clinico di ciascuna classe di apparecchiature.		
	Per ogni dotazione strumentale o tecnologia presente nelle strutture devono essere chiaramente indicati i rispettivi responsabili in merito agli aspetti:		
81.	• clinici (utilizzo clinico degli strumenti)		
82.	• tecnico-funzionali (gestione tecnica, comprese le manutenzioni preventive e correttive)		
83.	Vi è evidenza che viene svolta regolare attività di formazione del personale sulle corrette modalità di utilizzo delle apparecchiature e sui dispositivi di protezione da impiegare		
84.	Tutte le apparecchiature per attività analitiche diagnostiche devono essere sottoposte ai controlli di qualità stabiliti;		
85.	nelle strutture di degenza per acuti, la responsabilità dei controlli fa capo ai servizi di medicina di laboratorio, che attivano le iniziative necessarie a garantire la qualità l'intero processo (comprese le fasi pre e post-analitiche).		

SISTEMA INFORMATIVO

SI NO

86.	Esistono documenti che specificano la responsabilità nella rilevazione dei dati, le modalità di verifica della loro qualità, della loro completezza, e le modalità di diffusione.		
87.	Vi sono chiare indicazioni su: dove i dati sono rintracciabili, a chi possono/devono essere comunicati e con quali eventuali autorizzazioni.		
88.	Vi è evidenza che le informazioni sono state comunicate ai destinatari nei modi e nei tempi previsti, compresi i produttori dei dati.		
89.	Viene redatta una relazione periodica (almeno annuale) sulla attività della azienda, ed è diffusa ai livelli		

	sovraordinati ed al personale		
90.	Esiste una procedura per il trattamento dei dati sensibili		
91.	Sono definite e regolamentate le procedure di accesso agli archivi		

• REQUISITI PER LE ATTIVITÀ AMBULATORIALI

Per l'accreditamento delle attività ambulatoriali è richiesta la conformità, oltre che ai requisiti Generali, ai requisiti seguenti.

SI NO

92.	Ove si svolgano attività ambulatoriali, vi sono agende di prenotazione (cartacee o informatizzate) che prevedono la pianificazione oraria degli accessi, in modo tale che gli utenti tendenzialmente non debbano attendere oltre 30 minuti.		
93.	Sono definite le procedure e le responsabilità per la gestione delle prenotazioni.		
94.	Per le sale di attesa, si devono prevedere mediamente 3 sedie ogni due pazienti programmati nell'unità di tempo, tenuto conto che vi sia anche un accompagnatore.		

Medicina di laboratorio

95.	Deve esistere il "manuale delle procedure diagnostiche" (eventualmente differenziato tra esami urgenti e non urgenti)		
96.	contenente per ogni esame almeno: <ul style="list-style-type: none"> – modalità di richiesta – preparazione del paziente agli esami – modalità di raccolta, trasporto e conservazione del campione – descrizione delle fasi pre-analitiche, analitiche, post-analitiche – caratteristiche e descrizione del metodo (precisione, accuratezza, interferenza, ecc.) – criteri di validazione del dato analitico – modalità di compilazione, trasmissione e consegna dei referti. 		

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_15_1_DGR_705_5_ALL4

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 705 DEL 29 MARZO 2007**DISCIPLINA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE, EROGANTI PRESTAZIONI DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA****1. FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1.1. Il presente atto definisce:

- b) ai sensi dell'art. 10, della legge 19.2.2004, n. 40, i requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione delle strutture, pubbliche e private, che svolgono l'attività di procreazione medicalmente assistita;
- c) ai sensi dell'art. 5, della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, i requisiti, generali e specifici, nonché la procedura, per la concessione dell'accREDITAMENTO istituzionale alle strutture sanitarie, che svolgono attività di procreazione medicalmente assistita;

1.2. Scopo di tale atto è quello di avviare un processo che concorra alla promozione al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni, dell'efficienza dell'organizzazione, dell'uso delle risorse disponibili e della formazione, in armonia con le esigenze della programmazione della rete dei servizi, tenuto conto dei bisogni della popolazione assistita e dei livelli di assistenza da garantire.

1.3. I requisiti di cui agli allegati A e A1 del presente atto, necessari, rispettivamente ai fini dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO, devono ritenersi applicabili sia alle strutture pubbliche che alle strutture private;

1.4. L'allegato B2 al presente provvedimento contiene le integrazioni alla procedura di autorizzazione, di cui all'allegato A, della D.G.R. n. 3586/2004, che continua ad applicarsi alle strutture private che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita;

1.5. Il procedimento individuato nel presente allegato è finalizzato, per le strutture pubbliche, all'emanazione di un provvedimento unico, di autorizzazione e di accREDITAMENTO, in considerazione del loro ruolo di "soggetti fornitori necessari del Servizio Sanitario Nazionale"; mentre, per le strutture private, è finalizzato alla concessione dell'accREDITAMENTO;

1.6. Possono chiedere l'accREDITAMENTO, ai sensi della disciplina prevista dal presente atto e in conformità al fabbisogno definito nell'allegato C del medesimo:

- a) le strutture pubbliche, che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita;
- b) le strutture private, attualmente eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita, dopo aver ottenuto l'autorizzazione, ai sensi della legge n. 40/2004 e secondo la procedura di cui alla D.G.R. n. 3586/2004, integrata con le disposizioni di cui all'allegato B2 del presente atto;

2. DEFINIZIONI

2.1. L'accREDITAMENTO istituzionale è l'atto attraverso il quale le strutture autorizzate, pubbliche o private, a conclusione di un procedimento valutativo e subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, acquisiscono la qualità di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese quelle rientranti nei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale previsti dall'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

- 2.2. La qualità di struttura accreditata, da parte dei soggetti privati, non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies dei D. Lgs 502/1992 e successive modificazioni;
- 2.3. Nel presente atto, il soggetto giuridico che offre attività o prestazioni sanitarie è individuato dal termine "struttura"; qualora non diversamente specificato, detto termine deve intendersi riferito sia ai soggetti pubblici che a quelli privati;
- 2.4. Nei paragrafi successivi, le competenze, gli adempimenti e la procedura, qualora non diversamente specificato, devono intendersi finalizzate, per le strutture pubbliche, all'emanazione di un provvedimento unico, di autorizzazione e di accreditamento; per le strutture private, esclusivamente alla concessione dell'accreditamento;
- 2.5. Qualora una struttura pubblica non sia in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'accreditamento, il procedimento, attivato dalla medesima, si concluderà, comunque, con il rilascio dell'autorizzazione, obbligatoria ai sensi della legge n. 40/2004, tenuto conto, altresì, della distinzione dei requisiti previsti ai fini autorizzativi da quelli necessari ai fini dell'accreditamento. Pertanto, nell'ipotesi innanzi specificata, le varie fasi di detto procedimento si intendono finalizzate al rilascio dell'autorizzazione.
- 2.6. La qualità di struttura accreditata è subordinata a:
- al mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, in relazione alle quali viene chiesto l'accreditamento;
 - al possesso degli ulteriori requisiti di qualificazione, rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione, al momento della presentazione della domanda, nonché al mantenimento dei medesimi durante lo svolgimento dell'attività;
 - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
- 2.7. Ai fini del presente atto, si intende per:
- Azoospermia*: assenza totale di spermatozoi nel liquido seminale;
 - Blastomeri*: cellule dell'embrione che si formano per ripetute divisioni mitotiche dello zigote;
 - Canale cervicale*: parte prossimale dell'utero che lo mette in comunicazione con la vagina;
 - Cavità peritoneale*: spazio all'interno dell'addome nel quale sono situati vari organi (utero, tube, ovaie, vescica, intestino) ricoperti da una membrana detta peritoneo;
 - Capacitazione seminale*: è una tecnica di laboratorio che permette di eliminare dal liquido seminale tutte le impurità e tutti gli spermatozoi anormali e poco mobili, selezionando e concentrando solo quelli morfologicamente normali e dotati di maggiore vitalità. Può orientare verso la tecnica della riproduzione assistita da usare;
 - Crioconservazione dei gameti maschili e femminili*: mantenimento nel tempo degli ovociti e/o degli spermatozoi mediante conservazione a bassa temperatura;
 - Cromosomi*: componenti del nucleo cellulare costituiti principalmente da molecole di DNA, che contengono le informazioni genetiche;
 - Deferenti*: continuazione dei dotti dell'epididimo del testicolo; consentono il trasporto degli spermatozoi;
 - Dosaggi ormonali*: esami miranti a determinare la quantità di ormoni presenti in circolo;
 - Eiaculato*: insieme del liquido seminale, degli spermatozoi e delle cellule presenti all'interno del liquido seminale;
 - Embrione*: è l'organismo in via di sviluppo dal momento della fecondazione alla fine del terzo mese di vita intrauterina, cioè di gravidanza. Dall'inizio dell'ottava settimana alla nascita si parla invece di feto;
 - Endometrio*: mucosa che ricopre la cavità uterina;

- m) *Epididimo*: organo in cui gli spermatozoi vengono temporaneamente raccolti dopo essere stati prodotti nel testicolo;
- n) *Esame del liquido seminale*: è lo studio del seme. È lo studio più importante per valutare la fertilità maschile. Si analizzano parametri come pH, volume, liquefazione, viscosità, conteggio, mobilità, morfologia. In più si realizza uno studio di capacità, che ci permette conoscere il numero degli spermatozoidi che si recuperano dopo l'elaborazione del campione;
- o) *Fecondazione*: Processo biologico che inizia con la penetrazione dello spermatozoo nell'ovocita;
- p) *FIVET*: fecondazione in vitro, ossia in laboratorio, con successivo trasferimento degli embrioni in utero. Comporta numerose fasi: induzione della crescita follicolare multipla e maturazione di più ovociti), prelievo degli ovociti (pick up per via transvaginale sotto controllo ecografico) fecondazione in vitro ponendo a contatto ovociti e spermatozoi per un periodo di circa 16-18 ore, coltura degli embrioni per ulteriori 24-48 ore, trasferimento di 2-3 pre-embrioni nella cavità uterina della paziente;
- q) *Gameti*: sono le cellule sessuali: nella donna ovociti, nell'uomo spermatozoi;
- r) *GIFT*: tecnica di PMA che consiste nel trasferimento dei gameti (cellule sessuali) nella tuba;
- s) *Gonadotropine*: ormoni secreti dall'ipofisi sotto controllo ipotalamico. Sono l'FSH e l'LH;
- t) *ICSI*: microiniezione di un singolo spermatozoo all'interno dell'ovocita; è una tecnica che fornisce soluzione alla grande maggioranza dei problemi d'infertilità maschile; gli spermatozoi impiegati possono essere reperiti tramite eiaculazione, tramite prelievo testicolare o dall'epididimo; dopo l'avvenuta fecondazione si procede al trasferimento degli embrioni in utero come nella FIVET;
- u) *Induzione della crescita follicolare multipla*: stimolazione farmacologica dell'ovaio a produrre più ovociti durante lo stesso ciclo; richiede un monitoraggio ecografico e/o ormonale della risposta ovarica;
- v) *Infertilità primaria*: assenza di concepimento dopo 12 mesi di regolari rapporti sessuali non protetti;
- w) *Infertilità secondaria*: assenza di ulteriore concepimento dopo 12 mesi di rapporti non protetti in paziente con precedente gravidanza a termine o incapacità di portare a termine la gravidanza iniziata;
- x) *Inseminazione sopracervicale*: tecnica di PMA che consiste nell'introduzione degli spermatozoi in utero (IUI), nel canale cervicale (ICI) in peritoneo (IPI) o mediante perfusione tubarica (FSP);
- y) *Laparoscopia*: esame ottico della cavità addominale;
- z) *Liquido seminale*: liquido composto da plasma seminale (prodotto dalla prostata) e spermatozoi;
- aa) *Monitoraggio ecografico ed ormonale*: controllo della crescita follicolare mediante ecografia e dosaggio plasmatico dell'estradiolo;
- bb) *Oligospermia*: ridotto numero di spermatozoi nell'eiaculato;
- cc) *Oocita o ovocita*: cellula uovo;
- dd) *Ormoni*: sostanze prodotte dall'organismo attraverso le quali organi diversi comunicano tra loro;
- ee) *Pick-up o prelievo di ovociti*: puntura ed aspirazione dei follicoli per via vaginale sotto controllo ecografico;
- ff) *Prelievo testicolare dei gameti* : comprende metodiche diverse per prelevare gli spermatozoi presenti nell'epididimo e nel testicolo in caso di assenza o scarsa presenza degli stessi nel seme
- TESA. Aspirazione per cutanea di spermatozoi dal testicolo
 - TESE Estrazione di spermatozoi dal testicolo mediante biopsia chirurgica
 - MESA aspirazione microchirurgica di spermatozoi dall'epididimo

- PESA aspirazione percutanea di spermatozoi dall'epididimo
- gg) *Preparazione del liquido seminale*; applicazione di metodiche atte a migliorare la qualità del liquido seminale (Swim-up – o centrifugazione in gradienti - Percoll, Minipercoll);
- hh) *PMA (Procreazione Medicalmente Assistita, Metodiche)*: procedimenti che comportano il trattamento di ovociti umani, spermatozoi o embrioni al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana;
- ii) *Spermatozoo*: cellula sessuale maschile presente nel liquido seminale;
- jj) *Sterilità*: incapacità di condurre la gravidanza fino all'epoca di vitalità fetale
- kk) *Testicolo*: gonade maschile deputata alla produzione degli spermatozoi ed alla secrezione di testosterone;
- ll) *TET*: tecnica di PMA che consiste nel trasferimento degli embrioni nella Tuba di Falloppio;
- mm) *Transfer o trasferimento embrionale*: trasferimento degli embrioni nella cavità uterina della paziente tramite attraverso un piccolo catetere sotto guida ecografia;
- nn) *Tuba di Falloppio*: organo dell'apparato genitale femminile deputato alla captazione degli ovociti, al trasporto degli spermatozoi, alla fecondazione ed al trasporto dell'embrione nell'utero;
- oo) *Utero*: organo muscolare cavo dell'apparato genitale femminile, deputato a contenere, proteggere e nutrire l'embrione ed il feto;
- pp) *ZIFT*: tecnica di PMA che consiste nel trasferimento dello zigote nella Tuba di Falloppio;
- qq) *Zigote*: dopo la fecondazione il DNA dello spermatozoo (23 cromosomi) si unisce con quello dell'ovocita (23 cromosomi); il processo impiega circa 24 ore e porta alla formazione di una cellula detta zigote; questa si divide per mitosi originando cellule figlie dette blastomeri; da questi origina il pre-embrione e successivamente l'embrione.

3. COMPETENZE

- 3.1. La procedura di cui al presente allegato – finalizzata all'autorizzazione/accreditamento, per le strutture pubbliche, e all'accreditamento, per le strutture private - è di competenza della Direzione Centrale salute e protezione sociale (di seguito indicata come Direzione Centrale), che riceve le domande, ne valuta l'ammissibilità e, a conclusione della fase istruttoria, concede l'accreditamento, mediante decreto del Direttore centrale;
- 3.2. La Direzione Centrale si avvale dell'Agenzia Regionale della Sanità (di seguito indicata come Agenzia Regionale), per svolgere l'istruttoria;
- 3.3. L'Agenzia Regionale svolge i seguenti compiti:
- acquisita la documentazione dalla Direzione Centrale, procede alla raccolta di informazioni e a verifiche tecniche mediante sopralluoghi, avvalendosi, ove occorra, per eventuali rilievi e verifiche, dei competenti servizi e unità operative delle Aziende per i Servizi Sanitari e/o di soggetti esterni;
 - comunica, a conclusione della fase istruttoria, alla Direzione Centrale un giudizio, positivo o negativo, con le specificazioni individuate al successivo punto 6.3;
 - valuta le procedure volte alla promozione e miglioramento della qualità, effettua il monitoraggio dei programmi di adeguamento, in caso di accreditamento con riserva;
 - svolge l'attività di vigilanza successiva alla concessione dell'accreditamento.
- 3.4. A seguito delle valutazioni dell'Agenzia Regionale una struttura può risultare:
- a) Accreditable a pieno titolo, qualora la struttura risulti conforme ai requisiti generali e specifici, essenziali e non essenziali, di cui all'allegato A1 del presente atto;

- b) Accreditable con riserva, qualora la struttura, nuova o già in possesso di accreditamento, necessiti di un piano di adeguamento secondo i tempi indicati al successivo punto 6.4;
 - c) Non accreditabile, qualora la struttura non risulti conforme ai requisiti essenziali, indicati con la lettera E nell'allegato A1 del presente provvedimento;
- 3.5. Nel caso di accreditamento con riserva, può essere attivato dall'Agenzia Regionale un sistema di monitoraggio per seguire la progressione dell'adeguamento ai requisiti richiesti;
- 3.6. Le strutture accreditate, a pieno titolo o con riserva, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e documenti richiesti, nonché di rendersi disponibili alle attività di monitoraggio e di vigilanza, anche senza preavviso.

4. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO

- 4.1. Per ottenere l'autorizzazione e l'accredimento è necessario presentare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, una domanda alla Direzione Centrale, precisando il tipo di attività che si intende erogare, allegando la prevista documentazione preliminare;
- 4.2. La struttura privata che chiede l'accredimento deve versare il corrispettivo dei costi sostenuti dall'Amministrazione nelle varie fasi della procedura di accreditamento, di cui al successivo paragrafo 5;
- 4.3. La domanda di accreditamento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B1 del presente atto, indirizzata alla Direzione Centrale, deve contenere:
- a) per tutte le strutture:
 - la sede e la denominazione della struttura sanitaria;
 - elenco delle attività per le quali si chiede l'accredimento;
 - b) solo per le strutture private:
 - elenco delle attività per le quali la struttura è autorizzata;
 - elenco delle attività per le quali la struttura è già accreditata.
 - le generalità del titolare o del rappresentante legale, se il richiedente è persona giuridica;
- 4.4. Alla domanda devono essere allegati:
- a) per tutte le strutture:
 - planimetria 1:100 dei locali, con destinazione d'uso;
 - il questionario di autovalutazione preliminare, debitamente e correttamente compilato nelle parti di competenza (per tutte le strutture, relativo ai requisiti di accreditamento);
 - b) solo per le strutture private:
 - la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla vigente normativa, nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato nella struttura;

5. CORRISPETTIVO

L'entità del corrispettivo, di cui al precedente paragrafo 4, sarà comunicata, dall'Agenzia regionale, alla struttura privata richiedente, la quale effettuerà il relativo versamento preventivamente alla effettuazione delle verifiche di competenza dell'Agenzia medesima.

6. PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCREDITAMENTO

- 6.1. La Direzione Centrale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al precedente punto 4, effettua un controllo sulla regolarità della domanda e sulla completezza della documentazione allegata e, in caso di esito positivo, invia tali atti all'Agenzia regionale per tutte le attività istruttorie;
- 6.2. In caso di irregolarità o incompletezza della domanda e/o della documentazione allegata, la Direzione invita la struttura a produrre, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i documenti richiesti, eventualmente corredati da osservazioni scritte. Ricevuta la documentazione richiesta, la Direzione Centrale, se ritiene la stessa idonea, invia tutti gli atti all'Agenzia regionale per l'avvio della fase istruttoria. In caso contrario, o nel caso in cui la struttura non invii la documentazione richiesta, emana un decreto di non accreditamento, debitamente motivato;
- 6.3. L'Agenzia Regionale avvia l'attività istruttoria di sua competenza, al termine della quale, entro e non oltre 180 giorni dal ricevimento della documentazione dalla Direzione centrale, in base alla valutazione dei requisiti contenuti nella documentazione, ai risultati degli eventuali sopralluoghi, formula alla Direzione centrale il proprio giudizio. Detto giudizio, per le strutture pubbliche, sarà differenziato sui requisiti di autorizzazione e sui requisiti di accreditamento, mentre, per le strutture private, verterà unicamente sui requisiti di accreditamento. Il giudizio dell'Agenzia regionale, relativo ai requisiti di accreditamento, può essere, sia per le strutture pubbliche che per quelle private:
- di accreditabilità a pieno titolo
 - di accreditabilità con riserva
 - di non accreditabilità
- Il medesimo giudizio, per la parte relativa ai requisiti di autorizzazione delle strutture pubbliche, può essere:
- di autorizzabilità a pieno titolo, in caso di riscontro di tutti i requisiti di autorizzazione;
 - di autorizzabilità legata ad un piano di adeguamento ai requisiti minimi - di cui al precitato allegato A1, ove quelli esistenti non siano conformi ai predetti.- entro i seguenti termini, decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione definitiva dei requisiti e della procedura di cui al presente atto:
 - per i requisiti strutturali, otto anni;
 - per i requisiti tecnologici, tre anni;
 - per i requisiti organizzativi, due anni.
- 6.4. Qualora l'Agenzia regionale concluda l'istruttoria con una valutazione di accreditabilità con riserva, deve inviare alla Direzione centrale una relazione contenente la descrizione dei programmi di intervento finalizzati a rimuovere le carenze rilevate, i sistemi per monitorare l'avanzamento dei lavori e i tempi di realizzazione che, comunque, non devono superare le scadenze di seguito indicate:
- Fino ad 1 anno per i requisiti organizzativi;
 - Fino a 3 anni per i requisiti tecnologici;
 - Fino a 5 anni per i requisiti strutturali ed impiantistici.
- 6.5. Il Direttore centrale, valutata la conformità e completezza della procedura, entro 15 giorni dal ricevimento del giudizio formulato dall'Agenzia Regionale, emana un decreto che, secondo quanto previsto al punto 6.3) del presente atto, può essere:
- di accreditamento a pieno titolo
 - di accreditamento con riserva
 - di non accreditamento

Per le strutture pubbliche, l'anzidetto decreto dovrà specificare, anche in caso di non accreditamento o di accreditamento con riserva, il rilascio dell'autorizzazione, in presenza dei relativi requisiti;

- 6.6. In caso di accreditamento con riserva, il relativo decreto indicherà i programmi di adeguamento concordati dall'Agenzia regionale con la struttura interessata, nonché i tempi di realizzazione indicati al precedente punto 6.4);
- 6.7. Tali tempi massimi possono essere prorogati, su richiesta motivata della struttura interessata, dalla Direzione Centrale, sentito il parere della Agenzia Regionale, fino ad un massimo del 20% rispetto a quelli indicati al precedente punto 6.4. I piani di adeguamento, in tali casi, devono indicare a quale livello di conformità la struttura perverrà entro il periodo di validità del certificato rilasciato, e quali interventi saranno svolti successivamente;
- 6.8. In caso di mancata conformità ai requisiti essenziali di accreditamento, per tutte le strutture, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia Regionale, il Direttore Centrale, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica alla struttura i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la struttura può presentare per iscritto le sue osservazioni alla Direzione centrale, eventualmente corredate da documenti;
- 6.9. Qualora la Direzione centrale ritenga rilevanti le succitate osservazioni, entro 15 giorni dal loro ricevimento, invia la nuova documentazione all'Agenzia regionale, che effettuerà un supplemento di istruttoria, che potrà concludersi:
 - con un giudizio di accreditabilità con riserva;
 - con la conferma del giudizio di non accreditabilità;
- 6.10. Qualora l'Agenzia regionale formuli un giudizio di accreditabilità con riserva, si seguirà la procedura indicata ai precedenti punti 6.4) e 6.6). Nel caso in cui l'Agenzia confermi il giudizio di non accreditabilità, il Direttore centrale emanerà il decreto di non accreditamento, motivando le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni;
- 6.11. Qualora le osservazioni, di cui al punto 6.8), non siano idonee a sanare la carenza dei requisiti essenziali, ovvero la struttura non abbia presentato osservazioni, non si dà corso all'ulteriore fase istruttoria e il Direttore centrale emana il decreto di non accreditamento, con le motivazioni sopra specificate;
- 6.12. In tutti i casi in cui viene emanato un decreto di non accreditamento, la nuova domanda non potrà essere presentata prima di sei mesi da quella precedente. Nelle more della presentazione della domanda, viene attivata, esclusivamente per le strutture pubbliche, la procedura di cui al successivo punto 8.10.

7. DURATA DELL' AUTORIZZAZIONE E DELL'ACCREDITAMENTO E MODALITA' DI RINNOVO

- 7.1. Il provvedimento di autorizzazione e di accreditamento a pieno titolo ha una durata massima di sei anni. Qualora dall'attività di vigilanza, di cui al successivo punto 8.1, non emergano le fattispecie di cui ai successivi punti 8.3 e 8.7, alla scadenza dei sei anni, l'autorizzazione è tacitamente rinnovata. Per il rinnovo dell'accREDITAMENTO, deve essere seguita una procedura analoga a quella iniziale;
- 7.2. Entro sei mesi precedenti la scadenza dell'accREDITAMENTO in vigore, la struttura deve richiedere il rinnovo dell'accREDITAMENTO, segnalando le eventuali modifiche, organizzative, tecnologiche, strutturali ed impiantistiche, apportate alla struttura. In caso di mancata presentazione delle domande nei termini previsti, l'accREDITAMENTO si considera automaticamente revocato;
- 7.3. Inoltrata la domanda, il procedimento per il rinnovo deve essere completato entro sei mesi dalla scadenza del precedente provvedimento. Qualora l'Agenzia regionale comunichi alla Direzione centrale giustificati motivi che impediscono di completare l'istruttoria nei tempi previsti, la Direzione centrale può concedere una proroga non superiore a 60 giorni. In tale caso, la qualità di accreditato permane fino alla emanazione del provvedimento;

- 7.4. L'accreditamento con riserva ha una durata corrispondente ai termini assegnati alla struttura per l'adeguamento dei requisiti carenti, salva l'ipotesi di cui al precedente punto 6.7);
- 7.5. Alla scadenza dei tempi previsti, l'Agenzia Regionale verifica il raggiungimento o meno della conformità ai requisiti ed informa la Direzione Centrale sull'esito del controllo. In caso di controllo positivo, la Direzione Centrale emana il provvedimento di accreditamento a pieno titolo della durata di sei anni, decorrenti dalla data di emanazione del relativo decreto. In caso di mancato adeguamento, la Direzione Centrale provvede, con decreto, alla revoca dell'accreditamento con riserva;

8. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELL'ACCREDITAMENTO

- 8.1. L'attività di vigilanza è di carattere ordinario e straordinario: la prima deve essere eseguita a intervalli di tempo regolari, a distanza non superiore a due anni; la seconda può essere eseguita effettuando sopralluoghi di controllo senza preavviso;
- 8.2. L'attività di vigilanza è svolta – per le strutture pubbliche e, solo con riferimento all'accreditamento, per le strutture private- dall'Agenzia Regionale, che può avvalersi del personale delle aziende sanitarie regionali, nonché di soggetti esterni. Il rifiuto della struttura a sottoporsi a tali sopralluoghi, costituisce motivo per l'immediata sospensione dell'accreditamento;
- 8.3. Qualora l'Agenzia regionale verifichi, in qualsiasi momento, la mancata corrispondenza ai requisiti di autorizzazione (per le strutture pubbliche) – fatto salvo quanto previsto al punto 6.3, in relazione ai piani di adeguamento - e a quelli essenziali di accreditamento (per tutte le strutture), ne dà comunicazione alla Direzione Centrale, che può sospendere l'autorizzazione e/o l'accreditamento, prescrivendo l'adeguamento ai predetti requisiti entro termini stabiliti in relazione alle singole inadempienze, pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento;
- 8.4. Qualora l'Agenzia regionale verifichi, in qualsiasi momento, la mancata corrispondenza ai requisiti non essenziali di accreditamento, ne dà comunicazione alla Direzione Centrale, che prescrive l'adeguamento ai predetti requisiti, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Agenzia Regionale. Alla scadenza dei termini assegnati, in caso di mancato adeguamento, la Direzione Centrale dispone la sospensione dell'accreditamento, assegnando alla struttura un ulteriore termine per l'adeguamento;
- 8.5. In caso di sospensione, i programmi e i tempi di adeguamento saranno indicati:
- a) dall'Agenzia Regionale:
 - alle strutture pubbliche, per l'autorizzazione
 - a tutte le strutture, per l'accreditamento
 - b) dal Dipartimento di prevenzione competente per territorio:
 - alle strutture private, per l'autorizzazione
- 8.6. Le ipotesi di sospensione e revoca dell'accreditamento non comportano la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;
- 8.7. Comporta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, per le strutture pubbliche e private, oltre alle fattispecie di cui al precedente punto 8.3, l'esecuzione delle pratiche vietate ai sensi dell'art. 12, della legge n. 40/2004. La sospensione, disposta qualora all'interno della struttura è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del precitato art. 12, della legge n. 40/2004, ha la durata di un anno; la revoca è disposta in caso di più violazioni dei medesimi divieti o di recidiva. I predetti provvedimenti conseguono all'applicazioni delle sanzioni, amministrative o penali, a carico di coloro che si rendono responsabili delle medesime violazioni;
- 8.8. In caso di revoca, la nuova autorizzazione e/o il nuovo accreditamento non potranno essere richiesti prima di sei mesi dalla revoca stessa., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento da parte della Direzione centrale;

- 8.9. La comunicazione di dati non veritieri, rilevata dalla Direzione centrale in fase di controllo formale della documentazione, o, nella fase istruttoria, dall'Agenzia regionale, può comportare il diniego del rilascio dell'accreditamento o la revoca dello stesso, ove già concesso, e la non ammissibilità di una nuova richiesta di accreditamento della struttura prima di dodici mesi, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento da parte della Direzione centrale;
- 8.10. Nei casi in cui si verificano condizioni che comporterebbero la revoca dell'accreditamento, ma sussista la necessità di garantire comunque la prosecuzione delle attività sanitarie, si attiva una procedura straordinaria che prevede sui servizi coinvolti:
- predisposizione di un sistema di monitoraggio mirato su attività, risultati, volumi, piani di adeguamento
 - registrazione di tutti gli eventi indesiderati e situazioni di rischio potenziale, che sono sistematicamente sottoposti a procedure di audit
 - non possibilità di aumento dei volumi di attività
 - penalizzazione economica, in misura non inferiore al 50% del valore economico delle prestazioni erogate dal servizio coinvolto ed al 30% delle prestazioni erogate dal presidio

9. FABBISOGNO

L'offerta di prestazioni inerenti alla procreazione medicalmente assistita risulta soddisfatta - come risulta dal documento C, allegato al presente provvedimento - dalle strutture, pubbliche e private, che attualmente svolgono detta attività. Pertanto, in applicazione di quanto previsto dal precitato art. 5, comma 1, lettera a, della legge regionale n. 8/2001, si prevede la concessione dell'accreditamento alle predette strutture.

10.1. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 10.2. Le strutture pubbliche devono presentare la domanda, finalizzata all'emanazione del provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento, entro 12 mesi, decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione definitiva dei requisiti e delle procedure, di cui agli allegati al presente provvedimento;
- 10.3. Le strutture private, già eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita, devono presentare la domanda finalizzata alla concessione dell'accreditamento entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio;
- 10.4. le strutture pubbliche, che già esercitano le attività di procreazione medicalmente assistita, continuano ad operare fino al completamento dell'iter di emanazione del provvedimento di autorizzazione e di accreditamento, di cui al presente atto, a condizione che le Aziende competenti presentino la relativa domanda, di cui al punto 4, entro 12 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione definitiva dei requisiti e della procedura, di cui al presente atto. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'autorizzazione si considera revocata.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_15_1_DGR_705_6_ALL5

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 705 DEL 29 MARZO 2007

FAC-SIMILE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

(per le strutture pubbliche)

FAC SIMILE DI DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

(per le strutture private)

Spett.le

Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Riva Nazario Sauro, 8

34124 TRIESTE

Oggetto: Istanza di autorizzazione e accreditamento ai sensi della L.n. 40/2004, nonché ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e della L.R. n. 8/2001 *(per le strutture pubbliche)*

Oggetto: Istanza di accreditamento ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni, e della L.R. n. 8/2001 *(per le strutture private)*

Denominazione della struttura per la quale si inoltra la domanda:

.....

.....

codice fiscale / partita IVA

con sede in

via

Direttore Sanitario (ove previsto)

.....

Autorizzata alla erogazione delle seguenti attività sanitarie: *(per le strutture private)*

.....

.....

.....

con autorizzazione rilasciata il

da*(per le strutture private)*Già accreditata per le seguenti specialità, ai sensi della D.G.R. : *(per le strutture private)*

Area Prestazioni ambulatoriali:

—

—

—

—

Il sottoscritto legale rappresentante della sopracitata struttura, ai sensi della L. n. 40/2004, nonché del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e della L.R. n. 8/2001, in conformità con quanto previsto dalla

Delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. del, inoltra domanda per ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento per le seguenti attività e/o branche specialistiche (*per le strutture pubbliche*)

Il sottoscritto legale rappresentante della sopracitata struttura, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e della L.R. n. 8/2001, in conformità con quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. del, inoltra domanda per ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento per le seguenti attività e/o branche specialistiche (*per le strutture private*)

Area Prestazioni ambulatoriali:

- Responsabile medico:

Documentazione da allegare alla domanda

1. planimetria 1:100 dei locali con destinazione d'uso
2. dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità (*per le strutture private*)
3. questionario di autovalutazione preliminare, debitamente e correttamente compilato nelle parti di competenza (*per tutte le strutture, requisiti di accreditamento*)

Firmato: Il legale rappresentante

nome e cognome

Firma

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_15_1_DGR_705_7_ALL6

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 705 DEL 29 MARZO 2007**INTEGRAZIONI ALLA PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LE STRUTTURE PRIVATE, DI CUI ALLA D.G.R. N. 3586/2004.**Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le strutture sanitarie private, già eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita, sono tenute, ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 10, della legge n. 40/2004, a presentare, entro un anno dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione definitiva dei requisiti e delle procedure, di cui al presente atto, domanda di autorizzazione all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente;
2. Le strutture sanitarie private – di nuova costituzione, ovvero già costituite ma che attualmente non erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita – devono seguire la procedura autorizzativa prevista dall'allegato A, della D.G.R. n. 3586/2004, ferma restando la rispondenza ai requisiti di cui all'allegato A del presente provvedimento.
3. Le strutture private che chiedono l'autorizzazione devono versare, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente, la tariffa prevista dal tariffario vigente di sanità pubblica, di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0143, del 16 maggio 2005.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. Ai casi di sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui al punto 7, dell'allegato A, della precitata D.G.R. n. 3586/2004, si aggiungono quelli previsti dall'art. 12, comma 10, della legge n. 40/2004, ferme restando le sanzioni personali, amministrative e penali, previste a carico di chi, all'interno della struttura autorizzata, esegue una delle pratiche vietate ai sensi della precitata legge.
2. La sospensione, disposta qualora all'interno della struttura venga eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del precitato art. 12, della legge n. 40/2004, ha la durata di un anno; la revoca è disposta in caso di più violazioni dei medesimi divieti o di recidiva.

Durata dell'autorizzazione

Le strutture private devono inviare ogni sei anni una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernente la permanenza nel possesso dei requisiti, di cui all'allegato A del presente atto. L'adempimento del predetto obbligo, nonché il superamento positivo dei controlli sulla permanenza dei requisiti, comportano il rinnovo tacito dell'autorizzazione.

Disposizioni transitorie e finali

Le strutture private, che già esercitano le attività di procreazione medicalmente assistita, continuano ad operare fino al completamento dell'iter di emanazione del provvedimento di autorizzazione, di cui all'allegato A, della D.G.R. n. 3586/2004, a condizione presentino la relativa domanda entro 12 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione definitiva dei requisiti e della procedura, di cui al presente atto. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'autorizzazione si considera revocata.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_15_1_DGR_705_8_ALL7

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 705 DEL 29 MARZO 2007**Determinazione del fabbisogno di strutture eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita ai fini dell'accreditamento**

La determinazione del fabbisogno di prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) tiene conto, per gli aspetti di carattere epidemiologico:

- a) della raccolta dati retrospettiva, predisposta in forma aggregata per gli anni 2003 e 2004 dall'Istituto Superiore di Sanità, tenendo conto dell'attività svolta da tutti i centri che hanno applicato le tecniche di procreazione medicalmente assistita presenti nella lista del medesimo Istituto, contenuta nella "Relazione del Ministro della Salute al Parlamento sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita per l'anno 2005", del 6 giugno 2006, trasmessa al Parlamento il 21 giugno 2006.
- b) dei dati forniti dall'Agenzia regionale della sanità, nonché dalle strutture, pubbliche e private, che attualmente svolgono le predette prestazioni nella Regione Friuli Venezia Giulia, relativi all'anno 2005 e, parzialmente, al primo semestre 2006;

Le anzidette informazioni sono relative alle attività svolte dai centri monitorati nel periodo considerato, differenziate, in base alle metodiche applicate, in tecniche di primo, secondo o terzo livello.

Va, peraltro, considerato che la determinazione del fabbisogno, necessaria ai fini della concessione dell'accreditamento, ai sensi della legge regionale n. 8/2001, deve tener conto, oltre che della combinazione fra numero di prestazioni già effettuate e domanda delle medesime, anche della specificità della branca specialistica oggetto di regolamentazione, nonché degli obiettivi regionali, individuati nella normativa di settore e negli atti programmatici ad essa collegati.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, si rileva che la legge 19 febbraio 2004, n. 40, "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" non si propone esclusivamente di consentire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ma anche di prospettare alla coppia la possibilità di ricorrere a procedure di adozione e affidamento.

In tal senso, va considerato che la precitata legge n. 40/2004 dispone:

- a) all'art. 3, l'aggiunta della lettera d-ter), al primo comma dell'art. 1, della legge 29 luglio 1975, n. 405, "Istituzione dei consultori familiari", che prevede che "il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi: (...) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare";
- b) all'art. 6, che, al momento dell'acquisizione del consenso informato, alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita.

In ambito regionale, un coerente riferimento a questi principi è costituito dalle previsioni della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità", che prevede:

- a) all'art. 5, che sostituisce l'art. 3 della legge regionale n. 81/1978, fra i compiti del consultorio familiare, (...) e) l'informazione riguardo ai problemi della sterilità e dell'infertilità, nonché l'informazione alle coppie che ricorrono alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, l'attività di orientamento verso i centri che la praticano e il raccordo operativo con gli stessi; g) l'informazione e lo studio psicosociale di coppia rivolto alle coppie disponibili all'adozione nazionale e internazionale, nonché il sostegno nel periodo di affidamento preadottivo;

- b) all'art 13, il sostegno alle adozioni, italiane e internazionali, agli affidamenti, nonché l'attività dei consultori e di tutti gli altri enti preposti agli adempimenti relativi alle adozioni.

In applicazione dei suesposti principi normativi, nazionali e regionali, le *"Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale nel 2006"*, approvate con D.G.R. n. 3223, del 12.12.2005, hanno fissato l'obiettivo di "favorire l'accesso alla PMA potenziando l'attività dei consultori con l'utilizzo dei fondi statali (art. 18, L. 40/2004)".

Il progetto *"Destinazione del finanziamento ex art. 18, legge 40/2004"*, approvato con decreto del Direttore centrale salute e protezione sociale, n. 935/Pren., del 30.10.2006, si propone, fra gli altri, l'obiettivo del "miglioramento del livello di informazione e di consapevole consenso alle scelte di PMA".

Si può ragionevolmente ipotizzare che le azioni conseguenti alle disposizioni normative sopracitate e, in particolare, la corretta informazione alle coppie sui problemi di sterilità e infertilità, nonché l'orientamento consapevole verso le pratiche di adozione e di affidamento, porteranno ad una razionalizzazione della domanda di prestazioni di PMA. Detta valutazione potrà essere effettuata, in modo esaustivo, solo nel medio periodo, stante la recente approvazione della normativa in parola.

Di conseguenza, considerato che, allo stato, la predetta domanda può essere soddisfatta dalle strutture, pubbliche e private, che attualmente erogano le predette prestazioni, lo status di soggetto accreditato, per l'erogazione delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita, può essere concesso esclusivamente alle predette strutture, previa verifica del possesso dei requisiti individuati nei relativi documenti allegati al presente provvedimento.

Una diversa determinazione del fabbisogno dipenderà dalla costruzione di una rete integrata di servizi sanitari, organizzata per funzione e per area vasta – prevista dal *"Piano sanitario e sociosanitario regionale 2006 – 2008"*, approvato, in via definitiva, dalla D.G.R. 24 novembre 2006, n. 2843 - nonché dalla capacità dei centri regionali di terapia intensiva neonatale di rispondere alla domanda di assistenza generata dalla adozione di tecniche di PMA.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_15_1_PIAN TERR GRIMACCO 2

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Grimacco. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 10 del 24 febbraio 2007 il comune di Grimacco ha preso atto, in ordine alla variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, che la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_15_1_PIAN TERR GRIMACCO 3

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Grimacco. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 11 del 24 febbraio 2007 il comune di Grimacco ha preso atto, in ordine alla variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, che la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_15_1_PIAN TERR GRIMACCO 4

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Grimacco. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 12 del 24 febbraio 2007 il comune di Grimacco ha preso atto, in ordine alla variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_15_1_PIAN TERR TALMASSONS

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Talmassons. Avviso di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 9 del 20 febbraio 2007 il comune di Talmassons ha preso atto, in ordine alla variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_15_1_RIS AGR AVVIO PROC

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali e fauna

Comunicazione avvio di procedimento amministrativo per l'approvazione delle graduatorie di assegnazione a riserva di caccia annata venatoria 2007/2008.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13, 14, della LR 20 marzo 2000 n. 7, si comunica l'avvio di procedimento relativo all'approvazione delle graduatorie per le ammissioni ed i trasferimenti nelle riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia - annata venatoria 2007/2008 - così come previsto dall' articolo 5 comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 febbraio 2000, n. 030/Pres.. Il procedimento, fatte salve eventuali sospensioni di cui all'art. 7 della LR 7/2000, si concluderà, entro 150 giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione e di trasferimento, ai sensi del decreto del Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria del 17 maggio 2000 n. 240, con l'approvazione delle graduatorie che verranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'unità organizzativa competente è:
Servizio tutela ambienti naturali e fauna
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Via del Cottonificio, 127 - 33100 Udine
Sede distaccata via di Toppo, 40 - 33100 Udine

Si segnalano altresì, i funzionari preposti alla trattazione della pratica:
- *Responsabile del procedimento*: - dott. Giorgio Peresson - Responsabile delegato di P.O.
- *Responsabile dell'istruttoria tecnico-amministrativa*: Francesca Piu - Silvia Favit

Considerato l'ingente numero dei destinatari, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della LR 7/2000, la presente comunicazione viene resa nota mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria relativa al procedimento di cui all'oggetto. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. All'interessato spettano i diritti previsti dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione in graduatoria, ad un eventuale rifiuto conseguirà l'esclusione dalla graduatoria stessa.

I dati conferiti verranno comunicati ai soggetti previsti e verranno diffusi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del DPGR n.030/2000, mediante la pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale Regionale. Titolare del trattamento è la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna; Servizio per la tutela ambienti naturali e fauna. Responsabile del trattamento è il Direttore dello scrivente Servizio; per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è l'Insiel S.p.a con sede in via S. Francesco d'Assisi, 43 - 34133 Trieste.

Udine, 2 aprile 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Giorgio Peresson

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali

Elenco degli incarichi di collaborazione o di consulenza conferiti dagli Uffici regionali a soggetti privati, esterni all'Amministrazione regionale, nel corso del II semestre 2006.

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 1, comma 127 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Sulla base dei dati forniti dagli uffici regionali, si pubblica l'elenco degli incarichi di collaborazione o di consulenza che i medesimi uffici hanno comunicato di aver conferito a soggetti privati, esterni all'Amministrazione regionale, nel corso del 2° semestre 2006.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE	SOGGETTO INCARICATO	OGGETTO DELL'INCARICO	DURATA	ONERE COMPLESSIVO in euro
Direzione generale	Walter TONIATI C.F. TNTWTR54R18L4240	Attività di consulenza e supporto giuridico-amministrativo per l'impostazione e la gestione di un procedimento per il project financing di Passo Pramollo	1 anno	45.000,00
Direzione generale	AMBIENTE Italia Srl C.F. 11560560150	Elaborazione e promozione delle linee guida per l'attività di Agenda 21	1 anno	38.782,80
Direzione generale	Società pubblica Res Srl C.F./P.I. 02023031202	Indagine campionaria sulle condizioni di vita delle famiglie del FVG	3 mesi	129.675,00
Direzione generale	TOLOMEO Studi e Ricerche Srl P.I. 02507130264	Rilevazioni sistematiche e organiche per aumentare l'adeguatezza dei servizi offerti dall'Amministrazione regionale	24 mesi	69.800,00
Direzione generale	TOLOMEO Studi e Ricerche Srl P.I. 02507130264	Indagine campionaria propedeutica alla predisposizione di specifici indicatori statistici per il monitoraggio del grado di soddisfazione dei cittadini nel settore dell'ambiente, territorio e infrastrutture di trasporto.	12 mesi	19.800,00
Direzione generale	Società filologica Friulana "G. Ascoli" P.I. 00663830305	Monitoraggio grado di conoscenza, percezione e grado di soddisfazione dei cittadini nel settore della tutela e della valorizzazione delle identità linguistiche	12 mesi	12.900,00
Direzione generale	Istituto sloveno di ricerche	Monitoraggio grado di conoscenza, percezione e grado di soddisfazione dei cittadini nel settore della tutela e della valorizzazione delle identità linguistiche e specificatamente della comunità slovena	12 mesi	6.900,00
Protezione civile della Regione	ing. Roberto PRESEL C.F. PRSRRT47T03L4240	Adempimento e resa operativa della sala regionale interforze delle emergenze e della gestione della rete regionale digitale di comunicazione di emergenza di protezione civile	34 giorni	23.580,00
Protezione civile della Regione	ALPE Progetti Srl P.I. 02336270307	Validazione progetto preliminare per la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile lungo la Strada del Friuli in Comune di Trieste.	2 mesi	17.000,00
Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace	Riccardo BREVEGLIERI C.F. BRVRCR60M22D599W	Consulenza in materia di sport e politiche giovanili	12 mesi	64.500,00

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE	SOGGETTO INCARICATO	OGGETTO DELL'INCARICO	DURATA	ONERE COMPLESSIVO in euro
Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace	Gianfranco SCHIAVONE C.F. SCHGRF64M20L424I	Collaborazione e consulenza in materia di politiche per la solidarietà e cooperazione internazionale allo sviluppo	6 mesi	22.500,00
Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace	dott. Pier Carlo BEGOTTI C.F. BGTCLP54E14E092S dott. Bojan BREZIGAR C.F. BRZBJN48L29L424U dott. Licio DE CLARA C.F. DCLLC164C02L483X dott. Rosalba PIERINI C.F. PRNRLB51B60D461X dott. Carlo PUPPO C.F. PPPCRL73L12L483D dott. Federico ROSSI C.F. RSSFRC49P29E553W	Incarico collegiale di studio in materia di tutela e valorizzazione della lingua friulana, finalizzato all'adeguamento della legislazione regionale nel settore.	6 mesi	46.000,00
Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace	dott. Nicolò MOLEA C.F. MLDNCL41L17L424C	Studio e consulenza per il perfezionamento e l'ottimizzazione delle metodologie di analisi e valutazione tecnico-economica e qualitativa delle attività dei soggetti impegnati nel campo culturale e sostenuti dalla Regione	12 mesi	19.600,00
Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace	EUROSERVIS Srl C.F./P.I. 01067440329	Assistenza tecnica e consulenza per la redazione di progetti finanziabili con fondi europei nell'ambito di programmi di cooperazione culturale internazionale	12 mesi	24.000,00
Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace	dott. Andrea DEL MONACO C.F. DLMNDR70M19H501U	Assistenza tecnica e consulenza per la predisposizione di progetti finanziabili con fondi europei nei settori della cooperazione decentrata, dell'immigrazione e dell'istruzione	12 mesi	24.960,00
Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace	dott. Domenico CHIESA C.F. CHSDNC49L22B111C	Studio e consulenza in materia di politiche per la promozione dell'offerta formativa del sistema educativo regionale	6 mesi	10.500,00
Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace	prof. Andrea BELLAVITE C.F. BLLNDR59S30L781W	Studio e consulenza in materia di politiche per la cultura, con particolare riferimento al ruolo dell'associazionismo	12 mesi	37.100,00
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca	dott. Saverio MERZLIAK C.F. MRZSVR54T03L378D	Predisposizione scheda congiunturale relativa al 3° e 4° trimestre 2006	3 mesi	4.700,00
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca	dott. Fulvio MATTIONI C.F. MTTFLV57C22H816Z	Ricerca sugli indicatori innovativi nell'economia e nel mercato del lavoro regionale	30 giorni	5.650,00
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca	CE TRANS P.I. 03180240404	Realizzazione di azioni di accompagnamento all'inserimento lavorativo nell'ambito di processi di orientamento rivolte a soggetti svantaggiati	10 mesi	50.000,00

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE	SOGETTO INCARICATO	OGGETTO DELL'INCARICO	DURATA	ONERE COMPLESSIVO in euro
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca	dott. Chiara PONTON C.F. PNTCHR77C54L424K	Redazione rapporto che illustri i dati inviati dalle aziende sulla situazione del personale maschile e femminile, ricerca bibliografica sul lavoro in genere	4 mesi	6.300,00
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca	dott. Carlo SIMEONI C.F. SMNCRL81R26F356M	Analisi strutturale dei dati "prezzi" estratti dagli archivi amministrativi Net Labor	5 mesi	11.500,00
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca	dott. Fabio VALLE C.F. VLLFBA67L18C236X	Assistenza tecnica e supporto gestionale attività connesse alla realizzazione del progetto "Promo-Interreg III A Italia-Slovenia"	16 mesi	55.000,00
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca	Studio Carlo ROSSI P.I. 00906960323	Consulenza e organizzazione del convegno "Mobilità e opportunità" svoltosi a Udine il 29.9.2006	12 giorni	1.850,00
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca	dott. Carlo ROSSI C.F. RSSCRL65A16L736M	Coordinamento interventi necessari per la pubblicazione del volumetto "Un anno di buon lavoro"	30 giorni	5.000,00
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca	dott. Stefano SGOBBA C.F. SGBSFN69T27L424U	Supporto tecnico-gestionale strumentale alla realizzazione del progetto "Promo-Interreg III A Italia-Slovenia"	7 mesi	15.000,00
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca	dott. Ingrid COTIC C.F. CTCNRD69T70E098C	Incarico di interpretariato riunioni col partner sloveno nell'ambito del progetto "Promo"	6 mesi	7.500,00
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca	prof. Antonio VARESI C.F. VRSPRN50M24I274Q	Consulenza in materia giuridica nel settore dell'istruzione e della formazione professionale	12 mesi	21.200,00
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca	Marco OGGIONI C.F. GGNMRC57L19F205C	Collaborazione e assistenza tecnica nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Equal	8 mesi	18.688,80
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca	Marco OGGIONI C.F. GGNMRC57L19F205C	Collaborazione e assistenza tecnica relativamente alle procedure amministrative nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Equal	3 mesi	12.480,00
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca	prof. Laura SARDELLA C.F. SRDLRA48B67B180B	Approfondimento e studi in materia di diritto allo studio, sistema formativo integrato e ordinamento della formazione professionale	8 mesi	9.000,00
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca	Cristina BUSCEMI C.F. BSCCST73D58L424I	Collaborazione e assistenza tecnica relativamente alle procedure amministrative nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Equal	24 mesi	42.962,47
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca	Fabio BUSDON C.F. BSDFBA69T22L424C	Collaborazione e assistenza tecnica relativamente alle procedure amministrative nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Equal	25 mesi	24.960,00
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca	Nicoletta GIOVE C.F. GVINLI69E49L424Y	Collaborazione e assistenza tecnica relativamente alle procedure amministrative nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Equal	24 mesi	49.473,78
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca	Arnoldo FERRARI C.F. FRRRLD50B15F257R	Collaborazione e assistenza tecnica nell'ambito del monitoraggio e della valutazione di programmi e progetti inerenti le politiche attive del lavoro e della formazione/orientamento	13 mesi	20.000,00
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca	Irene BELLINI C.F. BLLRNI57A51D458S	Collaborazione e assistenza tecnica nell'ambito del monitoraggio e della valutazione di programmi e progetti inerenti le politiche attive del lavoro e della formazione/orientamento	37 giorni	15.792,00

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE	SOGGETTO INCARICATO	OGGETTO DELL'INCARICO	DURATA	ONERE COMPLESSIVO in euro
Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali	dott.ssa Barbara GOBBO C.F. GBBBR69S43L4070	Studio ampliamento partenariato territoriale e individuazione nuovi strumenti comunitari rivolti alla cooperazione internazionale	44 giorni	4.368,00
Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali	Cristina MARCOLIN C.F. MCRCT71T56L483E	Assistenza tecnica al Programma Interreg III A Italia-Austria 2000-2006	12 mesi	5.000,00
Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali	Giulia GASPARINI C.F. GSPGLI77A43L483V	Organizzazione eventi e incontri finalizzati a favorire il rafforzamento, la creazione di reti di cooperazione, scambio di esperienze e futuri progetti strutturali	16 giorni	2.496,00
Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali	Mara PITACCOLO C.F. PTCMRA76A50E473A	Studio metodologico e analisi dell'impatto delle politiche comunitarie e creazione di un kit di indicatori nell'ottica della predisposizione dell'Euroreporto annuale	27 giorni	4.860,00
Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali	Giulia GASPARINI C.F. GSPGLI77A43L483V	Analisi del territorio transfrontaliero con particolare riguardo alle buone prassi metodologiche ed approcci nel settore della gestione dei rischi industriali, ambientali e umani	50 giorni	8.112,00
Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali	Loris CELETTI C.F. CLTLRS63D07L483O	Incarico di consulenza per lo svolgimento di attività connesse alla preparazione del nuovo programma di cooperazione territoriale 2007-2013	25 giorni	17.040,00
Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali	Tatjana DOZIC C.F. DZCTJN72R41Z118K	Assistenza tecnica alla nuova programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013	6 mesi	20.000,00
Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali	Alessandro FAGANEL C.F. FGNLSN58H17E098I	Analisi nell'ambito del Programma di Iniziative Comunitarie Interreg III A Italia-Slovenia	5 giorni	2.100,00
Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali	Alessandro FAGANEL C.F. FGNLSN58H17E098I	Esame bozza nuovo programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia	5 giorni	2.100,00
Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali	Brady Italia Srl P.I. 03354070106	Realizzazione di un progetto formativo tecnico-finanziario per gli Enti Locali del FVG	365 giorni	15.000,00
Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali	Studio Legale Associato TREBESCH P.I. 03137930172	Consulenza in materia di usi civici e proprietà collettiva	365 giorni	13.000,00
Direzione centrale attività produttive	EU-RA Europe Rating SpA C.F. e P.I. 01043740321	Studio in materia di PMI – politiche contributive	2 mesi	17.800,00

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE	SOGGETTO INCARICATO	OGGETTO DELL'INCARICO	DURATA	ONERE COMPLESSIVO in euro
Direzione centrale attività produttive	prof. Cristiana COMPAGNO C.F. CMPCT57T42L483B	Partecipazione alle attività del Comitato Guida	57 giorni	25.000,00
Direzione centrale attività produttive	dott. Giorgio MORETTI C.F. MRTGRG54T03L483M	Consulenza in materia di commercio: medie e grandi strutture di vendita	30 giorni	12.000,00
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna	Luca BINCOLETTO C.F. BNCLCU72S20G888K	Aggiornamento e completamento del catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale	11 mesi	12.467,52
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna	Christian SCHERER C.F. SCHCRS72E01A952O	Studio valutazione efficienza opere idrauliche bacino rio Ortegias – progetto frana	6 mesi	9.302,40
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna	geom. Franco GRESSANI C.F. GRSFNC43P06D408C	Redazione frazionamento per inserimento in mappa viabilità forestale (Val Saisera – Monte Lussari)	90 giorni	3.226,08
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna	p.i. Enrico CACITTI C.F. CCTNRC58P26L195O	Redazione frazionamento per inserimento in mappa opere di sistemazione idrogeologica in Comune di Ovaro – torrente Degano	60 giorni	1.134,60
Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto	dott. Alessandro BIANCHI C.F. BNCLSN62L01D150GI	Supporto delle attività correlate alla stesura finale del testo del Piano energetico regionale	4 mesi	30.000,00
Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto	Ravel KODRIC C.F. KDRRVL51C07Z104R	Collaborazione allo sviluppo di utili rapporti con personalità delle istituzioni politiche della Repubblica di Slovenia e Paesi dell'area balcanica-danubiana	12 mesi	30.960,00
"Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto	dott. Andrea MARTINI C.F. MRTNDR65P12888L	Assistenza e consulenza contrattuale, societaria e fiscale in materia di energia	6 mesi	28.750,00
Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto	ing. Ondina BARDUZZI C.F. BRDNDN52L52L424N	Supporto tecnico in materia di redazione del Piano strategico e piano della mobilità	12 mesi	29.480,00
Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto	Studio Idro progetti di Adriano CONTI C.F. CNTDRN37H11G702M	Indagini propedeutiche ad uno studio per la valorizzazione del sistema idroviario della Regione Friuli Venezia Giulia	3 mesi	15.250,00

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Vittorio Zollia

07_15_1_SEGR GEN UTMONF 1

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Ufficio tavolare di Monfalcone (GO)

Completamento del Libro fondiario del CC di Ronchi dei Legionari n. 01/COMP/06.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Monfalcone, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alla p.c. 991/9 del C.C. di Ronchi dei Legionari. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Monfalcone, in Monfalcone, p.le Salvo d'Acquisto n. 3 da lunedì a giovedì con orario 9.10 - 12.20, e venerdì con orario 9.10 - 11.40 a partire dalla data 11 aprile 2007.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Monfalcone:
geom. Alessandro Robino

07_15_1_SEGR GEN UTMONF 2

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Ufficio tavolare di Monfalcone (GO)

Completamento del Libro fondiario del CC di Ronchi dei Legionari n. 02/COMP/06.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Monfalcone, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alla p.c. 1017/7 del C.C. di Ronchi dei Legionari. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Monfalcone, in Monfalcone, p.le Salvo d'Acquisto n. 3 da lunedì a giovedì con orario 9.10 - 12.20, e venerdì con orario 9.10 - 11.40 a partire dalla data 11 aprile 2007.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Monfalcone:
geom. Alessandro Robino

07_15_1_SEGR GEN UTMONF 3

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Ufficio tavolare di Monfalcone (GO)

Completamento del Libro fondiario del CC di Fogliano n. 03/COMP/06.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Monfalcone, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alla p.c. 328 del C.C. di Fogliano. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Monfalcone, in Monfalcone, p.le Salvo d'Acquisto n. 3 da lunedì a giovedì con orario 9.10 - 12.20, e venerdì con orario 9.10 - 11.40 a partire dalla data 11 aprile 2007.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Monfalcone:
geom. Alessandro Robino



Parte Terza Concorsi e avvisi

07_15_3_AVV_AUTBACINO VE 3

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Venezia

Decreto Segretariale n. 3 del 19 febbraio 2007. Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

omissis

DECRETA

Art. 1

Le Tavole 19 e 20 del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Livenza sono aggiornate, in Comune di Gorgo al Monticano, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle Norme di attuazione del Progetto di P.A.I.L. così come riportato nei due allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'aggiornamento di cui al precedente art. 1, in attesa della ratifica da parte del Comitato Istituzionale, costituisce variante al Progetto di P.A.I.L. ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 3

Avviso degli aggiornamenti apportati alle Tavole 19 e 20 del Progetto di P.A.I.L. del fiume Livenza mediante il presente decreto, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto.

Art. 4

Copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia di Treviso e al Comune di Gorgo al Monticano per l'affissione all'albo pretorio.

Art. 5

Il presente decreto, completo dell'allegato elaborato cartografico è depositato, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto, la Provincia interessata per competenza territoriale.

IL SEGRETARIO GENERALE:
ing. Alfredo Caielli

07_15_3_AVV_AUT BACINO VE 4

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Venezia

Decreto Segretariale n. 4 del 7 marzo 2007. Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave. Ipotesi di aggiornamento.

IL SEGRETARIO GENERALE

omissis

DECRETA

Art. 1

Su conforme parere del Comitato Tecnico n. 23 del 20 dicembre 2006, sono approvate, in relazione a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione, le ipotesi di aggiornamento delle perimetrazioni individuate precedentemente con codice n. P024012003 e codice n. P024012004 ubicate in via IV novembre, località Campese nel Comune di Bassano del Grappa (VI). Le succitate ipotesi di aggiornamento sono funzionali ai previsti interventi di mitigazione da attuarsi secondo le indicazioni progettuali riportate nella relazione redatta dal dott. G. Soppelsa con data 05 giugno 2006, "Indagine geomeccanica e progetto preliminare delle opere necessarie per la messa in sicurezza e la riclassificazione di un'area a pericolosità geologica in via IV novembre a Campese", in particolare nelle tavole n. 2 e n. 3 allegate a detta relazione.

Art. 2

In relazione a quanto riportato nell'art. 1, nonché alle rilevazioni esposte in premessa, le nuove perimetrazioni saranno identificate con i seguenti codici e le corrispondenti classi di pericolosità: n. 0240054400A con pericolosità geologica molto elevata P4; n. 0240054400B, n. 0240054400P e n. 0240054400R con pericolosità geologica elevata P3; n. 0240054400S e n. 0240054400M con pericolosità geologica media P2, n. 0240054400N con pericolosità geologica moderata P1, così come riportato nell'allegato cartografico alla scala 1:5000 che costituisce parte integrante del presente decreto. Per opportuna chiarezza nel citato allegato cartografico è compreso anche un ingrandimento alla scala 1:2500.

Art. 3

L'approvazione definitiva, da parte del Segretario Generale, delle nuove perimetrazioni e delle corrispondenti classi di pericolosità delle perimetrazioni attualmente individuate con codice n. P024012003 e codice n. P024012004 del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione, è subordinata, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione, all'esecuzione dei lavori di mitigazione della pericolosità geologica nonché all'approvazione del certificato di collaudo che certifica la corrispondenza delle opere eseguite con quelle di progetto.

Art. 4

Avviso del presente decreto, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto.

Art. 5

Copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia di Vicenza e al Comune di Bassano del Grappa per l'affissione all'albo pretorio.

Art. 6

Il presente decreto, completo dell'allegato cartografico è depositato, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto, la Provincia interessata per competenza territoriale.

IL SEGRETARIO GENERALE:
ing. Alfredo Caielli

07_15_3_AVV_AUTBACINO VE 5

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Venezia

Decreto Segretariale n. 5 del 7 marzo 2007. Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave. Ipotesi di aggiornamento.

IL SEGRETARIO GENERALE

omissis

DECRETA

Art. 1

Su conforme parere del Comitato Tecnico n. 24 del 20.12.2006, sono approvate, in relazione a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Piave, le ipotesi di aggiornamento delle perimetrazioni individuate precedentemente con codice n. P025003010 e n. P025003012 ubicate in località "I Tuffi" - Comune di Alleghe (BL). Le succitate ipotesi di aggiornamento sono funzionali ai previsti interventi di mitigazione da attuarsi secondo le indicazioni progettuali riportate nello "studio per la riduzione della pericolosità di un'area in località "I Tuffi" redatto dal dott. Colleselli e nell'elaborato grafico - allegato 7 - opere di mitigazione fronte franoso, redatto dallo studio tecnico Capuzzo - Tommasini & Associati.

Art. 2

In relazione a quanto riportato nell'art 1, nonché alle rilevazioni esposte in premessa, le nuove perimetrazioni saranno identificate con i seguenti codici e le corrispondenti classi di pericolosità: n. 0250539000A con pericolosità geologica molto elevata P4; n. 0250539000B e n. 0250539000D con pericolosità geologica elevata P3; n. 0250539000C con pericolosità geologica media P2.

Art. 3

L'approvazione definitiva, da parte del Segretario Generale, delle nuove perimetrazioni e delle corrispondenti classi di pericolosità delle perimetrazioni attualmente individuate con codice n. P025003010 e n. P025003012 del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Piave, è subordinata, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione, all'esecuzione dei lavori di mitigazione della pericolosità geologica nonché all'approvazione del certificato di collaudo che certifica la corrispondenza delle opere eseguite con quelle di progetto.

Art. 4

Avviso del presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto.

Art. 5

Copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia di Belluno e al Comune di Alleghe per l'affissione all'albo pretorio.

Art. 6

Il presente decreto, completo dell'allegato cartografico è depositato, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto, la Provincia interessata per competenza territoriale.
Venezia, 7 marzo 2007

IL SEGRETARIO GENERALE:
ing. Alfredo Caielli

07_15_3_AVV_AUTBACINO VE 6

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Venezia

Decreto Segretariale n. 6 del 7 marzo 2007. Progetto di Piano

stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave. Aggiornamento di una tavola.

IL SEGRETARIO GENERALE

omissis

DECRETA

Art. 1

La Tavola 9 del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave è aggiornata, in Comune di Noventa di Piave (VE), ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Norme di attuazione del Progetto di P.A.I. così come riportato nell' allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'aggiornamento di cui al precedente art. 1, in attesa della ratifica da parte del Comitato Istituzionale, costituisce variante al Progetto di P.A.I. ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 3

Avviso degli aggiornamenti apportati alla Tavola 9 del Progetto di P.A.I del fiume Piave mediante il presente decreto, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

Art. 4

Copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia di Venezia ed al Comune di Noventa di Piave (VE) per l'affissione all'albo pretorio.

Art. 5

Il presente decreto, completo dell'allegato elaborato cartografico è depositato, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto, la Provincia interessata per competenza territoriale.

IL SEGRETARIO GENERALE:
ing. Alfredo Caielli

07_15_3_AVV_AUT BACINO VE 7

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Venezia

Decreto Segretariale n. 7 del 7 marzo 2007. Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento. Correzione cartografia.

IL SEGRETARIO GENERALE

omissis

DECRETA

Art. 1

La Tavola 4 del Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento è corretta, nell'area situata in comune di Pinzano al Tagliamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle Norme di attuazione del progetto di PAI così come riportato nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'aggiornamento di cui al precedente art. 1, in attesa della ratifica da parte del Comitato Istituzionale,

costituisce variante al P.S.I. del f. Tagliamento ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 3

Avviso della correzione apportata alla Tavola 4 del P.S.I. del f. Tagliamento mediante il presente decreto, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali della Regione del Veneto e della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia.

Art. 4

Copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia di Pordenone e al Comune di Pinzano al Tagliamento per l'affissione all'albo pretorio.

Art. 5

Il presente decreto, completo degli allegati elaborati cartografici, è depositato, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia interessata per competenza territoriale.

IL SEGRETARIO GENERALE:
ing. Alfredo Caielli

07_15_3_AVV_AUT BACINO VE 9

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Venezia

Decreto Segretariale n. 9 del 19 marzo 2007. Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave.

IL SEGRETARIO GENERALE

omissis

DECRETA

Art. 1

La tavola n. 3 del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Piave, in comune di Ponte nelle Alpi, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle Norme di attuazione del Progetto di P.A.I. così come riportato nell'allegato cartografico, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'aggiornamento di cui al precedente art. 1, in attesa della ratifica da parte del Comitato Istituzionale, costituisce variante al Progetto di P.A.I. ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 3

Avviso degli aggiornamenti apportati alla tavola n. 3 del Progetto di P.A.I. del fiume Piave mediante il presente decreto, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto.

Art. 4

Copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia di Belluno e al Comune di Ponte nelle Alpi per l'affissione all'albo pretorio.

Art. 5

Il presente decreto, completo dell'allegato elaborato cartografico è depositato, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto, la Provincia interessata per competenza territoriale.

IL SEGRETARIO GENERALE:
ing. Alfredo Caielli

07_15_3_AVV_COM AMARO 30

Comune di Amaro (UD)

Adozione della variante n. 30 al PRGC relativa a: Lieve modifica zonizzativa tra via Bearzi e via della Stazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 comma 2 della legge regionale 52/1991, rende noto che con delibera consiliare n. 06 del 27/02/2007 è stata adottata la Variante n. 30 al P.R.G.C. relativa a: Lieve modifica zonizzativa tra via Bearzi e via della Stazione.

Successivamente alla presente pubblicazione, la Variante n. 30 in argomento sarà depositata presso l'ufficio Tecnico e la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla suddetta Variante n. 30. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla stessa Variante n. 30 possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICO:
geom. Mario Piovesan

07_15_3_AVV_COM AQUILEIA VIA NIEVO

Comune di Aquileia (UD)

Art. 45 della LR 52/1991. Avviso di deposito della delibera di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo all'ambito individuato dalla pc 791/12 fm 15 del CC di Aquileia, sito in via Ippolito Nievo, proposto dai sigg. Fratta Annarosa e Greblo Edoardo.

IL SINDACO

Visto l'art. 45 della L.R. 19.11.1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 05 del 12/2/2007, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata relativo all'ambito individuato dalla p.c. 791/12 f.m. 15 del c.c. di Aquileia - , sito in via Ippolito Nievo proposto dai sigg. Anna Rosa Fratta e Edoardo Greblo;

- che la predetta deliberazione, divenuta esecutiva, completa degli elaborati tecnici allegati, è depositata presso la Segreteria comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, che avverrà presumibilmente il giorno 4 /4/07;

- che nel suddetto periodo, chiunque può prendere visione degli atti su indicati e presentare eventuali osservazioni ai sensi del co. 3° dell'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche e integrazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Prpc possono presentare opposizioni. Le osservazioni e le opposizioni, in bollo, vanno indirizzate al Sindaco e depositate presso l'ufficio protocollo del Comune;

- che in luogo dell'inserzione del presente avviso su almeno un quotidiano locale, ai sensi dell'art. 45 co. 2° della L.R. 52/91 e, durante tutto il periodo di pubblicazione sopraindicato, si provvederà a rendere pubblico il presente Avviso mediante la sua affissione negli spazi di informazione al pubblico, e all'Albo del Comune.

Aquileia, 24 marzo 2007

IL SINDACO:
prof. Alviano Scarel

07_15_3_AVV_COM CIVIDALE ESPR

Comune di Cividale del Friuli (UD)

Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari alla realizzazione di opere di raccolta in località Sottocastello (Sora-

villa) delle acque provenienti da monte e loro recapito nel fiume Natisone in Comune di Cividale del Friuli. Comunicazione indennità definitiva di espropriazione.

IL RESPONSABILE U.O.LL.PP.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni,

DÀ NOTIZIA

ai proprietari, ed eventualmente ad altri interessati al pagamento dell'indennità, che a partire dal giorno 04 aprile 2007 si troverà depositata, presso l'Unità Operativa Lavori Pubblici del Comune di Cividale del Friuli, in orario di pubblico, per 15 giorni interi e consecutivi, la determinazione della "Commissione Provinciale per la determinazione dell'indennità di espropriazione" di Udine n. 5/07 datata 02 febbraio 2007 relativa al mappale n. 72 del Foglio 8, asservito per mq 345 + 180 + 4,76 necessari alla realizzazione dei lavori indicati in oggetto.

La ditta proprietaria, ed altri interessati al pagamento dell'indennità, sono invitati a prendere conoscenza del provvedimento depositato e trarre eventualmente copia, a tutela dei propri interessi.

A norma del successivo art. 19, se del caso, può essere proposta opposizione alla determinazione di cui sopra, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, opposizione che deve essere presentata davanti alla Corte d'Appello di Trieste, con atto di citazione notificato all'espropriante.

Il presente avviso sarà inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione e sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 04/04/2007
Cividale del Friuli, lì 20 marzo 2007

IL RESPONSABILE U.O.LL.PP.:
p.i. Enoc Bertolutti

07_15_3_AVV_COM MAJANO TELEFONIA

Comune di Majano (UD)

Adozione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile. Avviso di deposito ai sensi dell'art. 4, terzo comma, LR n. 28/2004.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2007, il Comune di Majano ha adottato il Piano Comunale di Settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

La predetta deliberazione, con i relativi elaborati, è depositata, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della L.R. 28/2004, presso la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni consecutivi utili a far data dal 28.03.2007, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano.-
Majano, 27 marzo 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Giancarlo Floran

07_15_3_AVV_COM PONTEBBA CLASS ALB STAZIONE

Comune di Pontebba (UD)

Determinazione n. 50 Reg. Resp./n. 256 Reg. Gen. Classificazione della struttura ricettiva alberghiera: "Albergo alla stazione" sito in Via Mazzini, n. 67 nel Comune di Pontebba.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATA la Legge Regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante "Disciplina organica del turismo" ed in particolare gli artt. 56, 57 e 65 del titolo IV – Strutture Ricettive Turistiche;

RICHIAMATO il Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 0128/Pres.;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 15 marzo 2007, esecutiva a norma di legge, con la quale è stata nominata una commissione tecnica per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, come previsto dall'art. 57 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di "Disciplina organica del turismo";

VISTA la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi per la classificazione dell'albergo "ALBERGO ALLA STAZIONE" sito in Via Mazzini 67, presentata dalla Signora Nolli Antonella, in qualità di preposto della società- proprietaria ALBERGO SANTA CHIARA SRL di Brescia, in data 16 marzo 2007 prot. comunale n. 0002814, con n. 29 camere per 61 posti letto dichiarati e classe richiesta tre stelle per il periodo dal 16.03.2007 al 31.12.2007;

VISTO il verbale della commissione tecnica per la classificazione della struttura ricettiva alberghiera "ALBERGO ALLA STAZIONE" del 22 marzo 2007, con il quale è stata accertata l'esistenza dei requisiti obbligatori per la classificazione della struttura alberghiera ALBERGO ALLA STAZIONE" sito in Via Mazzini, n. 67 per l'attribuzione delle tre stelle come previsto dalla Legge Regionale n. 2/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto sindacale 20.8.2004 n. 4 emanato a norma l'art. 109, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con cui sono stati nominati i Responsabili dei servizi;

VISTA la deliberazione giuntales 8 marzo 2007 n. 58, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l'esercizio finanziario 2007;

DETERMINA

1. Di dare atto di quanto in premessa esposto;
2. Di classificare, ai sensi dell'art. 65, comma 2, della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2, la struttura ricettiva alberghiera: "ALBERGO ALLA STAZIONE" sito in Via Mazzini, n. 67 nel Comune di Pontebba, della società- proprietaria ALBERGO SANTA CHIARA SRL di Brescia, capacità ricettiva: n. 29 camere per complessivi n. 61 posti letto, confermando la richiesta di classificazione di qualità in numero tre stelle;
3. Di dare atto che la classificazione attribuita ha validità dal 23.03.2007 al 31.12.2007, a norma dell'art. 57, comma 2 della citata L.R. 16 gennaio 2002, n.2;
4. Di inviare, per quanto stabilito dall'art. 2, comma 2 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 0128/Pres. entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, copia del provvedimento stesso e della documentazione allegata, alla Direzione Regionale del Commercio, del Turismo e del Terziario;
5. Di procedere, altresì, alla pubblicazione del provvedimento di classificazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
6. Di precisare che, ai sensi dell'art. 60 della L.R. n.2/2002, comma 1, il titolare o il gestore, al quale il presente atto verrà notificato, ha la facoltà di presentare ricorso al Direttore Regionale competente, entro 30 giorni dalla data di notificazione chiunque altro, comunque interessato, può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, all'Albo Pretorio Comunale, per 15 gg. consecutivi, per fini di pubblicità - notizia- ai sensi del Regolamento Comunale per la pubblicazione degli atti (Determinazioni Funzionari Responsabili di Servizio) adottato con delib. C.C. n. 59 del 23.11.2006. Pontebba li, 23 marzo 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO:
dott. Annamaria Marcon

Comune di Pordenone

Aviso di deposito relativo all'adozione della variante urbanistica al PRGC n. 92 "Modifiche puntuali alla zonizzazione ed alle Norme Tecniche di Attuazione".

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19.03.2007, esecutiva il 07/04/2007, è stata adottata la variante urbanistica al P.R.G.C. n. 92: "Modifiche puntuali alla zonizzazione ed alle Norme Tecniche di Attuazione".

Ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 10 aprile 2006 al 23 maggio 2007 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, e pertanto **entro il giorno 23 maggio 2007**, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pordenone, 2 aprile 2007

IL DIRIGENTE:
arch. Antonio Zofrea

07_15_3_AVV_COM RAVEO ESPR 3

Comune di Raveo (UD)

Decreto del Responsabile dell'ufficio espropri del Comune di Raveo n. 03/2007/UT del 27.03.2007 (Estratto). Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada di collegamento tra gli abitati di Muina e di Raveo.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI

(omissis)

DECRETA**Art. 1**

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Raveo è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'art. 11, legge n. 865/1971, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Raveo

1) Fg. 8 Mapp. 288 di mq. 45

- da espropriare per l'intero

- in natura: bosco ceduo

Indennità: mq 45 x € /mq 0,40 = € 18,00

Ditta: IACONISSI LUIGI n. Raveo 07.12.1913 proprietario per 1000/1000

Art. 2

(omissis)

Raveo, 27 marzo 2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI:
p.i. Mauro Paschini

07_15_3_AVV_COM RAVEO TELEFONIA

Comune di Raveo (UD)

Adozione Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile. Avviso di deposito ai sensi dell'art. 4, terzo comma, LR n. 28/2004.

SI RENDE NOTO

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20.02.2007, esecutiva, è stato adottato il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile.
- Che la predetta deliberazione, con i relativi elaborati, è depositata, ai sensi dell'art. 4 - terzo comma - della L.R. n. 28 del 06.12.2004, presso la Segreteria Comunale affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano. Raveo, 27 marzo 2007

IL SINDACO:
dott. Daniele Ariis

07_15_3_AVV_COM RONCHIS 3

Comune di Ronchis (UD)

Avviso di adozione della 3^a variante al Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) di iniziativa pubblica relativo alle Zone A di Ronchis Capoluogo ai sensi art. 45 della LR 19.11.1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione consiliare n. 18 del 13.03.2007 (esecutiva a termini di legge) con la quale è stata adottata la 3^a variante al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica relativo alle zone A di Ronchis capoluogo ai sensi dell'art. 45 co. 1 della L.R. 19.11.1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 45 della L.R. 19 novembre 1991, n.52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che la 3^a variante al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica relativo alle zone A di Ronchis capoluogo ai sensi dell'art. 45 co. 2 della L.R. 19.11.1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni è depositato presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico (tutti i giorni, domenica esclusa, dalle ore 10.30 alle ore 12.30) per la durata di 30 giorni effettivi decorrenti dal 11.04.2007 (data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, n. 15;

- che entro il termine di deposito, scadente il 18.05.2007, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, redatte su carta legale; entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni anch'esse redatte su carta legale.

Ronchis, lì 30 marzo 2007

IL SINDACO:
Vanni Biasutti

07_15_3_AVV_COM SACILE DET 340

Comune di Sacile (PN) - Area Lavori Pubblici – Manutentiva - Ufficio per le Espropriazioni

Determinazione Coordinatore di Area del 20.03.2007 n. 340 (Estratto). Indennità di espropriazione dell'area interessata alla realizzazione dei lavori di "completamento della centrale disidratazione fanghi e disinfestazione reflui presso il depuratore comunale".

IL COORDINATORE DI AREA

(omissis)

DETERMINA

1. di disporre il pagamento diretto in acconto al soggetto sottoelencato, che ha accettato l'indennità offerta:

Comune di Sacile

foglio 19 mapp. 27

superficie da espropriare mq. 1575

Soggetto proprietario: Zanette Giacomo nato il 26.02.1954 a Sacile (PN) per la quota del 100% per un importo pari a € 5.292,00.

(omissis)

IL COORDINATORE DI AREA:
arch. Marino Ettorelli

07_15_3_AVV_COM TRIVIGNANO 8

Comune di Trivignano Udinese (UD) Avviso di adozione e deposito variante 8 al PRGC.

SI RENDE NOTO

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.° 12, del 05.03.2007, è stata adottata la variante 8 al P.R.G.C. in conformità a quanto disposto dall'art. 32 bis, comma 1, lett. d della L.R.52/91 avente per oggetto "Modifica alle N.T.A" ;

- che, successivamente alla presente pubblicazione, la suddetta variante verrà depositata presso la segreteria comunale per un periodo di 30 giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi, del deposito verrà data notizia con apposito avviso pubblicato sull'Albo comunale e mediante affissione di manifesti.

Trivignano Udinese, 2 aprile 2007

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA:
per. Adriano Comar

07_15_3_AVV_COM UDINE 160_003

Comune di Udine - Dipartimento Territorio e Ambiente - Unità Organizzativa Gestione Urbanistica Avviso di adozione della variante n. 160 al Piano regolatore generale comunale.

IL DIRETTORE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 bis della Legge Regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 d'ord. del 18 dicembre 2006 è stata adottata la Variante n. 160 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 127 comma 2) della L.R. 52/91 relativa alle opere di collegamento viario tra Viale Tricesimo e il cavalcaferrovia di via Cividina – 2^a Fase tratto compreso tra via Molin Nuovo e via Cividina. (Opera 5080/C – CUP C61B00000250006).

La suindicata delibera di adozione ed i relativi elaborati saranno depositati presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal giorno 11 aprile al giorno 17 maggio 2007.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Protocollo generale del Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.G.C. possono presentare opposizioni.

Osservazioni ed opposizioni devono essere redatte in carta bollata; eventuali grafici allegati devono essere muniti di marca da bollo sull'originale e prodotti in sei copie.

Udine, 28 marzo 2007

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA INC.:
arch. Onorio Martinuzzi

07_15_3_AVV_COM VITOD'ASIO 2

Comune di Vito d'Asio (PN)

Avviso di adozione variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 bis, co. 1, della L.R. 19 novembre 1991, n. 52, si rende noto che con deliberazione n. 12 adottata dal Consiglio comunale in data 21 marzo 2007, il Comune di Vito d'Asio ha adottato la variante n. 2 al piano regolatore generale comunale inerente la suddivisione in due comparti di una Zona "C" in Vito d'Asio Capoluogo.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al P.R.G.C. sopra citata sarà depositata presso la Segreteria comunale - in tutti i suoi elementi - per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi affinché chiunque ne possa prendere visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune di Vito d'Asio osservazioni in merito. Nel medesimo termine, i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico potranno presentare opposizioni.

Vito d'Asio, 26 marzo 2006

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA COMUNALE
p.e.i. Paolo Garlatti Costa

07_15_3_AVV_COMUNITA FO BANDO COMM

Comunità Montana del Friuli Occidentale - Barcis (PN)

LR 33/2002 art. 23 commi 1 e 2 - Bando per la presentazione delle domande di concessione contributo alle imprese del settore commerciale operanti nel territorio della comunità montana del "Friuli Occidentale". Anno 2007.

Art. 1 area di intervento

Gli interventi contributivi di cui al presente bando sono riservati alle imprese del settore commerciale operanti nel territorio della Comunità Montana del "Friuli Occidentale" ubicate nei centri abitati, con popolazione non superiore a 3000 abitanti, posti nelle zone C, B e A (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio economico - Deliberazione Giunta Regionale n° 3303/2000):

	COMUNE	FASCIA DI APPARTENENZA	CENTRI ABITATI RICLASSIFICATI IN ZONA B	CENTRI ABITATI RICLASSIFICATI IN ZONA C
1	ANDREIS	C		
2	BARCIS	C		
3	CIMOLAIS	C		
4	CLAUT	C		
5	CLAUZETTO	C		
6	ERTO E CASSO	C		
7	FRISANCO	C		
8	TRAMONTI DI SOPRA	C		
9	TRAMONTI DI SOTTO	C		
10	VITO D'ASIO	C		
11	CASTELNOVO	B		
12	CAVASSO	B		
13	FANNA	B		
14	MEDUNO	B		
15	PINZANO	B		
16	TRAVESIO	B		
17	ARBA	A		
18	AVIANO	A		BUSA DI VILLOTTA E COLLALTO

	COMUNE	FASCIA DI APPARTENENZA	CENTRI ABITATI RICLASSIFICATI IN ZONA B	CENTRI ABITATI RICLASSIFICATI IN ZONA C
19	BUDOIA	A		
20	CANEVA (parzialmente montano)	A		LA CROSETTA
21	MANIAGO (solo Campagna e Dandolo)	A		
22	MONTEREALE (solo San Leonardo)	A		
23	POLCENICO	A	MEZZOMONTE	
24	SEQUALS	A		
25	SPIILIMBERGO (solo zona ind. Nord e Vacile)	A		
26	VAJONT	A		
27	VIVARO	A		

Art. 2 requisiti dei beneficiari, spese ammissibili ed entità dei contributi

Beneficiari di cui all'art. 23, commi 1 e 2

I beneficiari devono essere iscritti alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato competente territorialmente.

I beneficiari devono aver conseguito nell'anno 2005, ricavi come definiti dal comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 53 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, inferiori a:

- 50.000 euro per il commercio di generi alimentari posti in zona A
- 75.000 euro per il commercio di generi alimentari posti in zona B
- 120.000 euro per il commercio di generi alimentari posti in zona C
- 40.000 euro per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati in zona A
- 50.000 euro per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati in zona B
- 60.000 euro per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati in zona C
- 30.000 euro per commercio di generi non alimentari esercitati in zona A
- 40.000 euro per commercio di generi non alimentari esercitati in zona B
- 50.000 euro per commercio di generi non alimentari esercitati in zona C
- per gli esercizi posti in zone A, B e C, ai sensi dell'art. 18 comma 8 DPR 600/73, nel caso di distributori di carburante i ricavi non dovranno essere superiori a euro 27.400,00, nel caso di rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari euro 7.750,00 e nel caso di rivendite di giornali euro 15.500,00.-
- qualora il richiedente eserciti attività riferite a più tipologie commerciali l'importo complessivo dei ricavi risultante dall'esercizio delle varie attività non deve superare euro 60.000 in zona A, euro 90.000 in zona B ed euro 125.000 in zona C; nell'effettuare la sommatoria tra l'importo dei ricavi per i distributori di carburante, generi di monopolio, valori bollati e valori similari e le rivendite di giornali l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti: carburanti 2,83 - giornali 5 - monopoli 10.
- i contributi in argomento non si estendono ai commercianti all'ingrosso, farmacie, rappresentanti di commercio, ambulanti, società di capitale, attività miste dove l'attività commerciale è rappresentata da un volume di ricavi inferiore al 50%.

Spese ammissibili, limiti degli aiuti e criteri per gli interventi di cui all'art. 23, commi 1 e 2

Le spese ammissibili sono quelle relative ai costi e spese d'esercizio, desumibili dall'ultima dichiarazione dei redditi annuale e riguardano: costo acquisizione materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti, spese per lavoro dipendente e autonomo, riscaldamento, combustibili, manutenzione ordinaria, assicurazioni, telefoniche, postali e bollati, pubblicità, spese di rappresentanza, elaborazione dati, cancelleria e stampati, pulizia e lavanderia, vigilanza notturna, beni di consumo e costi per servizi.

I contributi sono erogati nel rispetto del regime "de minimis" come definiti dallo specifico Regolamento CE; la percentuale di aiuto, per i soggetti di cui all'art. 23, comma 1 e 2, non può superare il 70% della spesa ammissibile; l'entità dei contributi non potrà comunque superare i seguenti massimali:

- Euro 4.000,00 per esercizi commerciali ubicati in fascia "C" (elevato svantaggio socio-economico)
- Euro 2.000,00 per esercizi commerciali ubicati in fascia "B" (medio svantaggio)
- Euro 1.000,00 per esercizi commerciali ubicati in fascia "A" (basso svantaggio)

La Comunità Montana adotta appositi criteri per la valutazione delle domande attribuendo punteggi preferenziali ai beneficiari. I punteggi sono attribuiti tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) hanno precedenza le imprese con volume di ricavi dichiarato più basso, con riferimenti a livelli di ricavi differenziati predefiniti a seconda della tipologia commerciale;
- b) ha precedenza il commercio di generi alimentari e di carburanti;
- c) hanno precedenza gli esercizi commerciali collocati in località a basso numero di abitanti.

In relazione alle risorse disponibili sono soddisfatte le domande ammissibili relative agli esercizi collocati, nell'ordine, in zona C, B ed A di cui alla classificazione succitata e all'interno di ciascuna fascia sono soddisfatte le domande in ordine decrescente di punteggio attribuito sulla base dei seguenti criteri e punteggi predefiniti:

I) TIPOLOGIA COMMERCIALE*

generi alimentari	15
distributori carburanti	15
somministrazione alimenti e bevande	10
Generi non alimentari	5

* se più tipologie commerciali si tiene conto di quella con punteggio più alto

II) NUMERO ABITANTI RESIDENTI NELLA LOCALITA' SEDE DELL'ATTIVITA'

da 0 a 500	15
da 501 a 1000	12
da 1001 a 1500	9
da 1501 a 2000	6
da 2001 a 2500	3
da 2501 a 3000	1

III) VOLUME DI RICAVI 1 - 2 - 3

TIPOLOGIA	VOLUME DI RICAVI in euro	FASCIA "C"	FASCIA "B"	FASCIA "A"
GENERI ALIMENTARI	Fino a 25.000	10	10	10
	Fino a 50.000	8	8	8
	Fino a 75.000	6	6	
	Fino a 100.000	4		
	Fino a 120.000	2		

TIPOLOGIA	VOLUME DI RICAVI in euro	FASCIA "C"	FASCIA "B"	FASCIA "A"
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE	Fino a 20.000	10	10	10
	Fino a 30.000	8	8	8
	Fino a 40.000	6	6	6
	Fino a 50.000	4	4	
	Fino a 60.000	2		
GENERI NON ALIMENTARI	Fino a 15.000	10	10	10
	Fino a 30.000	8	8	8
	Fino a 40.000	6	6	
	Fino a 50.000	4		

1 – non è previsto punteggio che differenzi le fasce territoriali in quanto si devono esaurire prima le domande in fascia C, poi in fascia B ed infine quelle in fascia A.

2 – se una ditta esercita più tipologie commerciali il punteggio viene calcolato sull'attività che ha punteggio per tipologia più alto.

3 – a parità assoluta di punteggio viene data preferenza alla ditta con volume di ricavi più basso.

Art. 3 – modalità e termini per la presentazione della domanda

a) la domanda di concessione dei contributi deve essere redatta in bollo utilizzando l'apposito modello allegato al presente bando;

b) i modelli delle domande potranno essere ritirati presso gli uffici della Comunità Montana di Barcis o scaricati unitamente al bando dal sito internet della Comunità Montana: www.cmfriulioccidentale.it;

c) le domande dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno mercoledì 23 maggio 2007, esclusivamente presso l'ufficio protocollo della Comunità Montana sito a Barcis – Piazzale della Vittoria, 1 - pena l'esclusione dal beneficio.

d) qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata postale, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purchè la raccomandata pervenga all'ufficio protocollo entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine;

e) le domande potranno essere presentate direttamente all'ufficio protocollo della Comunità Montana

sito in Barcis e sottoscritte in presenza di un incaricato alla ricezione oppure sottoscritte ed inviate tramite servizio postale unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (carta di identità o documento equipollente ai sensi art. 35 DPR 445/2000) in corso di validità.

Art. 4 graduatoria

Le graduatorie, una per ciascuna delle tre fasce di disagio (A, B, C) saranno formulate con i criteri ed i punteggi stabiliti dal presente bando e dall'apposito regolamento e, una volta approvate, verranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5 concessione ed erogazione dei contributi

1. La concessione e l'erogazione dei contributi è effettuata utilizzando, fino ad esaurimento, le risorse finanziarie disponibili che, per il corrente anno, ammontano a € 220.000,00.
2. La Comunità Montana provvede a comunicare la mancata erogazione del contributo per eventuale esaurimento di fondi ai soggetti interessati.

Art. 6 controlli

La Comunità Montana provvede per mezzo di controlli a campione, nel limite del 5%, alla verifica della veridicità dei dati dichiarati nelle domande e dispone, se necessario, la revoca del contributo applicando le disposizioni di cui alla L.R. n° 7/2000.

Art. 7 trattamento dei dati personali

La Comunità Montana ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, informa che è tenuta a raccogliere e trattare i dati personali necessari allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 23 della L.R. n° 33/2002. Si informa altresì che i dati personali raccolti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce il presupposto necessario per consentire all'Ente di svolgere, a favore degli interessati, tutti i compiti previsti dalla vigente normativa. I dati forniti potranno essere comunicati e diffusi da parte della Comunità Montana, a soggetti pubblici e privati, al fine di perseguire gli scopi previsti dalla legge stessa. L'interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003.-

MARCA DA BOLLO
€. 14,62

**DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE
DEL SETTORE COMMERCIALE – ANNO 2007**

(Beneficiari di cui all'art. 23 –commi 1 e 2- della L.R. 33/2002)

ALLA COMUNITA' MONTANA
DEL "FRIULI OCCIDENTALE"
Piazzale della Vittoria, 1
33080 B A R C I S (PN)

Il sottoscritto (*cognome e nome*) _____

CODICE FISCALE

nato il _____ e residente in Comune di _____
in via _____ n° _____ telefono _____
titolare/legale rappresentante della ditta commerciale denominata
_____ con sede legale in Comune di
_____ via _____ n° _____
centro abitato/ frazione _____

C H I E D E

di poter usufruire dei contributi alle imprese del settore commerciale previsti dall'art. 23, commi 1 e 2, della L.R. 33/2002.-

Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

avvalendosi della disposizione dell'art. 46 del DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni):

- di essere iscritto al registro delle imprese commerciali presso la CCIAA di Pordenone sotto la ditta o ragione sociale _____

PARTITA IVA

- di essere in possesso di autorizzazione amministrativa oppure di dichiarazione di inizio attività;
- di non essere in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato preventivo.-

- che nel triennio antecedente la data della presente domanda l'interessato non ha richiesto e ottenuto altri aiuti a titolo di "de minimis" che, sommati al presente intervento, superino l'importo di Euro 100.000,00 – Specificare le eventuali sovvenzioni in regime di "de minimis":

AGEVOLAZIONE N° 1	DATA:	IMPORTO €.:
AGEVOLAZIONE N° 2	DATA:	IMPORTO €.:
AGEVOLAZIONE N° 3	DATA:	IMPORTO €.:
AGEVOLAZIONE N° 4	DATA:	IMPORTO €.:
AGEVOLAZIONE N° 5	DATA:	IMPORTO €.:
TOTALE		€.:

Comunica inoltre le seguenti modalità di pagamento (barrare la voce che interessa):

- assegno da inviare all'indirizzo di cui sopra.
- pagamento in contanti c/o Banca Popolare Friuladria di Maniago (o altra filiale)
- accredito su c/c bancario n° _____ banca _____
di _____ ABI _____ CAB _____
- accredito su c/c postale n° _____ c/o ufficio postale di _____
(versamento su bollettino)
- accredito su c/c postale n° _____ ABI _____ CAB _____

_____ (data)

_____ (firma)

INFORMATIVA IN ORDINE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Comunità Montana ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, informa che è tenuta a raccogliere e trattare i dati personali necessari allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 23 della L.R. n° 33/2002. Si informa altresì che i dati personali raccolti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce il presupposto necessario per consentire all'Ente di svolgere, a favore degli interessati, tutti i compiti previsti dalla vigente normativa. I dati forniti potranno essere comunicati e diffusi da parte della Comunità Montana, a soggetti pubblici e privati, al fine di perseguire gli scopi previsti dalla legge stessa. L'interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003. Si forniscono, infine i seguenti elementi relativi al titolare ed al responsabile dei dati:

Titolare del trattamento: Comunità Montana del Friuli Occidentale con sede in Barcis (PN);

Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Attività Produttive.-

NOTA: la domanda potrà essere presentata direttamente all'ufficio protocollo della Comunità Montana sito in Barcis e sottoscritta in presenza di un incaricato alla ricezione oppure sottoscritta ed inviata tramite servizio postale unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (carta di identità o documento equipollente ai sensi art. 35 DPR 445/2000) in corso di validità.-

07_15_3_AVV_COMUNITA FO BANDO RISC

Comunità Montana del Friuli Occidentale - Barcis (PN)

Bando per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per l'abbattimento dei costi di riscaldamento domestico nel territorio della comunità montana del "Friuli Occidentale" – Anno 2007.

Art. 1 area di intervento

A) Gli interventi contributivi in argomento ricadono nei seguenti territori:

- Comuni ricadenti in zona climatica "F" di cui al D.P.R. 412/1993;
- porzioni edificate del territorio comunale che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica "F" secondo le procedure di cui all'art. 2, comma 4°, del D.P.R. 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

B) L'area di intervento comprende i Comuni di:

- Tramonti di Sopra
- Tramonti di Sotto
- Clauzetto
- Vito d'Asio
- Frisanco
- Erto e Casso
- Andreis
- Barcis
- Claut
- Cimolais
- Aviano limitatamente alle località:
 - 1) Busa di Villotta
 - 2) Collalto
 - 3) Piancavallo
- Polcenigo limitatamente alla località Mezzomonte
- Caneva limitatamente alle località:
 - 1) Lama di Carpen
 - 2) Maloria
 - 3) Pra della Scala
 - 4) Gaiardin
 - 5) Lama di Som
 - 6) Crosetta
- Meduno limitatamente alle località:
 - 1) Borgo Cilia
 - 2) Borgo Valle
 - 3) Borgo Del Bianco.

Art. 2 requisiti dei beneficiari ed entità dei contributi

Sono destinatari del contributo i nuclei familiari, i cui componenti, alla data della domanda, risultino allo stesso tempo residenti, domiciliati ed iscritti all'anagrafe della popolazione residente (APR) nel territorio specificato all'art. 1 del presente bando.

L'alloggio dichiarato come residenza e domicilio deve essere utilizzato come prima abitazione dai componenti il nucleo familiare dichiarato.

L'entità del contributo è fissata come segue:

- a) Euro 310,00 per anno e per nucleo familiare il cui reddito imponibile ai fini IRPEF riferito all'anno 2005 non sia superiore a Euro 10.000,00 (sommatoria dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare);
- b) Euro 210,00 per anno e per nucleo familiare il cui reddito imponibile ai fini IRPEF riferito all'anno 2005 sia compreso fra Euro 10.000,01 ed Euro 20.000,00 (sommatoria dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare).

Art. 3 modalità e termini per la presentazione della domanda

- a) la domanda di concessione dei contributi deve essere redatta in bollo utilizzando l'apposito modello

allegato al presente bando;

b) i modelli delle domande potranno essere ritirati presso le sedi municipali e presso gli uffici della Comunità Montana (sede centrale di Barcis e sedi periferiche di Meduno e Polcenigo) o scaricati unitamente al bando dal sito internet della Comunità Montana: www.cmfriulioccidentale.it;

c) le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno mercoledì 30 maggio 2007 esclusivamente presso l'ufficio protocollo della Comunità Montana sito a Barcis – Piazzale della Vittoria, 1 - pena l'esclusione dal beneficio.

d) qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata postale, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purchè la raccomandata pervenga all'ufficio protocollo entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine;

e) le domande potranno essere presentate direttamente all'ufficio protocollo della Comunità Montana sito in Barcis e sottoscritte in presenza di un incaricato alla ricezione oppure sottoscritte ed inviate tramite servizio postale unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (carta di identità o documento equipollente ai sensi art. 35 DPR 445/2000) in corso di validità.

Art. 4 graduatoria

1. Per la formazione della graduatoria si fa riferimento al reddito medio del nucleo familiare del richiedente, ricavato dividendo il reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF da tutti i componenti il nucleo familiare, per il numero dei componenti il nucleo familiare stesso.

2. La Comunità Montana provvede alla redazione della graduatoria delle domande pervenute, sulla base del reddito medio del nucleo familiare del richiedente, in ordine crescente di importo.

3. A parità di reddito medio viene data preferenza al nucleo familiare con il numero più elevato di componenti.

4. La Comunità Montana provvede alla formulazione della graduatoria tenendo conto dei sotto specificati criteri in modo tale da permettere il finanziamento prioritario dei "nuclei familiari" risiedenti in zona disagiata C e, soddisfatti questi, dei "nuclei familiari" residenti in zona B ed infine di quelli residenti in zona A:

a) hanno precedenza i "nuclei familiari" residenti nelle zone a più elevato svantaggio socio-economico ai sensi degli articoli 21 e 40 della LR 33/2002;

b) hanno precedenza i "nuclei familiari" con "reddito medio del nucleo familiare" più basso;

c) hanno precedenza i "nuclei familiari" con più elevato numero di componenti.

5. La graduatoria una volta approvata sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5 concessione ed erogazione dei contributi

1. La concessione e l'erogazione dei contributi è effettuata utilizzando, fino ad esaurimento, le risorse finanziarie disponibili che, per il corrente anno, ammontano a complessivi Euro 380.000,00.-

2. La Comunità Montana provvede a comunicare la mancata erogazione del contributo per eventuale esaurimento di fondi ai soggetti interessati.

Art. 6 controlli

La Comunità Montana provvede per mezzo di controlli a campione, nel limite del 5%, alla verifica della veridicità dei dati dichiarati nelle domande e dispone, se necessario, la revoca del contributo applicando le disposizioni di cui alla L.R. n° 7/2000.

Art. 7 trattamento dei dati personali

La Comunità Montana ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, informa che è tenuta a raccogliere e trattare i dati personali necessari allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 23 della L.R. n° 33/2002. Si informa altresì che i dati personali raccolti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce il presupposto necessario per consentire all'Ente di svolgere, a favore degli interessati, tutti i compiti previsti dalla vigente normativa. I dati forniti potranno essere comunicati e diffusi da parte della Comunità Montana, a soggetti pubblici e privati, al fine di perseguire gli scopi previsti dalla legge stessa. L'interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003.

07_15_3_AVV_CONS BLT DEC 22

Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento - Udine

Decreto 19 marzo 2007, n. 22/07/88/ESP (Estratto). Lavori per la realizzazione di un impianto irriguo in località Pascat, nei Comuni di Tavagnacco e Reana del Roiale" - 1° lotto funzionale.

L'Autorità Espropriante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e del decreto del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento n. 22/07/88/ESP dd. 19.03.2007 relativo ai "Lavori per la realizzazione di un impianto irriguo in località Pascat, nei Comuni di Tavagnacco e Reana del Roiale" - 1° Lotto funzionale, contenente il seguente testo:

omissis

DECRETA

Art. 1

E' pronunciata ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni, a favore della "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio Idrico", Piazza Unità d'Italia n. 1 - 34126 Trieste - c.f. 80014930327, l'espropriazione parziale, mediante costituzione di servitù di acquedotto, degli immobili di seguito indicati, di proprietà delle ditte sotto riportate, evidenziati nell' estratto di planimetria allegato facente parte integrante del provvedimento stesso, autorizzandone l'immediata occupazione.

Comune di Reana del Roiale

1) Fo. 19 mapp. 217 di sup. mq. 6.064 Superficie da asservire: mq. 100

In natura: seminativo

Indennità depositata: €. 48,00

Ditta catastale:

PIUTTI Giovanni nato a Reana del Roiale il 13.07.1941

PIUTTI Pietro nato a Reana del Roiale il 01.01.1938

2) Legge 08.08.1972, n. 359, art. 5 bis Fo 19 mapp. 185 di sup. mq. 4.441 Superficie da espropriare: mq. 520.

In natura: incolto.

Indennità depositata: €. 889,20

Ditta catastale:

Soc. Nome Collettivo IMMOBILIARE MARISA DI BERNARDI LINO E GUIDO & C con sede in Bassano del Grappa.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati a cura dello scrivente Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, Viale Europa Unita n° 141 – Udine nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, inserito per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché registrato e trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari nei termini di legge.

Art. 3

Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n° 1034 avanti il TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199.

Udine, lì 19 marzo 2007

L'AUTORITA' ESPROPRIANTE:
dr. Armando Di Nardo

07_15_3_AVV_CONS BLT DEC 23

Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento - Udine

Decreto 19 marzo 2007, n. 23/07/191/ESP (Estratto). Lavori di realizzazione di opere di irrigazione a pioggia nel compren-

sorio denominato "Tissano" nei Comuni di S. Maria la Longa e Bicinicco" - 2° intervento.

L'Autorità Espropriante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e del decreto del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento n. 23/07/191/ESP dd. 19.03.2007 relativo ai lavori di "Realizzazione di opere di irrigazione a pioggia nel comprensorio denominato "Tissano" nei Comuni di S.Maria la Longa e Bicinicco" - 2° Intervento, contenente il seguente testo:

omissis

DECRETA

Art. 1

E' pronunciata ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni, a favore della "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio Idrico", Piazza Unità d'Italia n. 1 – 34126 Trieste – c.f. 80014930327, l'espropriazione parziale, mediante costituzione di servitù di acquedotto, degli immobili di seguito indicati, di proprietà delle ditte sotto riportate, evidenziati nella planimetria allegata facente parte integrante del provvedimento stesso, autorizzandone l'immediata occupazione.

Comune di Santa Maria la Longa

1) Foglio di mappa: 4 - mapp.: 34 di sup. Ha. 1.93.00

Superficie da asservire: mq. 900

In natura: Semin. irriguo 2[^]

Indennità accettata e liquidata: € 562,50

Ditta catastale:

GELMI Gianpietro nato a Udine il 07.06.1964 Cod.Fisc.:GLM GPT 64H07 L483E – prop.1/2;

GELMI Maria nata a Udine il 10.04.1955 Cod.Fisc.:GLM MRA 55D50 L483A – prop.1/2

2) Foglio di mappa: 4 - mapp.: 35 di sup. Ha. 1.25.20

Superficie da asservire: mq. 1.200

In natura: Semin. arb. 1[^]

Indennità accettata e liquidata: € 720,00

Ditta catastale:

D'ODORICO Juri nato a Cormons (GO) il 27.03.1976 Cod.Fisc.:DDR JRU 76C27 D104M – prop.1/1

3) Foglio di mappa: 4 - mapp.: 162 sup. Ha. 3.25.70

Superficie da asservire: mq. 440

In natura: Vigneto U

Indennità accettata e liquidata: € 341,00

Ditta catastale:

BELTRAME Maria Grazia nata a Palmanova (UD) il 18.08.1963 Cod.Fisc.:BLT MGR 63M58 G284B – prop.1/1 sep. beni

4) Foglio di mappa: 4 - mapp.: 41 di sup. Ha. 1.83.50

Superficie da asservire: mq. 500

In natura: Seminativo 1[^]

Indennità accettata e liquidata: € 300,00

Ditta catastale:

D'ODORICO Giuliano nato a Udine il 26.11.1940 Cod.Fisc.:DDR GLN 40S26 L483K – prop.1/1

5) Foglio di mappa: 4 - mapp.: 147 di sup. are 9.70

Superficie da asservire: mq. 5 - Ente Urbano

In natura: Sem. ort

Indennità accettata e liquidata: € 3,50

Ditta catastale:

GRATTONI Rino nato a Palmanova (UD) il 19.02.1955 Cod.Fisc.:GRT RNI 55B19 G284D - prop.1/1

Art. 2

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati a cura dello scrivente Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, Viale Europa Unita n° 141 – Udine nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, inserito per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché registrato e trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari nei termini di legge.

Art. 3

Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n° 1034 avanti il TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199.

Udine, lì 19 marzo 2007

L'AUTORITA' ESPROPRIANTE:
dr. Armando Di Nardo

07_15_3_AVV_DIR LLPP UD CESTER

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Concessione di derivazione acque sotterranee a varie Aziende agricole.

La Azienda Agricola Cester Natalino con sede legale in Bertolo ha chiesto in data 26.01.2007 la concessione per derivare mod.0.44 di acque sotterranee in Comune di Bertolo al fg.11 mapp.86, ad uso irriguo.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 02.05.2007, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Bertolo .

La Azienda Agricola Ortis Medea con sede legale in Dignano ha chiesto in data 29.01.2007 la concessione per derivare mod.0.22 di acque sotterranee in Comune di Dignano al fg.5 mapp.136, ad uso irriguo.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 03.05.2007, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Dignano .

La Azienda Agricola Tonutti Elda con sede legale in Bertolo ha chiesto in data 05.02.2007 la concessione per derivare mod.0.33 di acque sotterranee in Comune di Bertolo al fg.10 mapp.986, ad uso irriguo.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 08.05.2007, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Bertolo .

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine, Via Uccellis n.4, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 11.04.2007 e pertanto fino al 25.04.2007, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o documenti di cui all'art.16 della legge regionale 7/2000 potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

Udine, 28 marzo 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.
dott.ing.Giovanni Cerchia

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

07_15_3_AVV_PROV PORDENONE DET 301

Provincia di Pordenone

Determinazione del Dirigente del Settore Appalti-Concessioni-Espropri-Caccia e Pesca 9 febbraio 2007, n. 301 (Estratto). Indennità di espropriazione da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare per la realizzazione dei lavori ex Pista carri: sistemazione ed adeguamento dalla SP dei Magredi alla SS 251 in Comune di San Quirino - 1° Lotto. Espropriazione per pubblica utilità.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1) di stabilire, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 e 78 della L.R. 14/2002 e s.m.i., la misura dell'indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione e/o l'asservimento di una parte degli immobili necessari per i lavori di realizzazione dell'ex Pista carri : sistemazione ed adeguamento dalla S.P. "dei Magredi" alla SS 251 in Comune di San Quirino-Lotto di cui alla tabella appresso indicata:

PP	Ditta intestata e identificativi catastali	Calcolo indennità	Indennità provvisoria
9	SANTAROSSA AIDA n. a San Quirino il 11/10/1942 – proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 20 mapp. 518 ex 212/a di mq 840 Fg. 20 mapp. 519 ex 212/b di mq 1380 Incolto - Intero mappale	mq (840+1380) x €/mq 1,21 = € 2.686,20	€ 2.686,20
10	CATTARUZZA ANGELO FU VALENTINO CATTARUZZA AUGUSTA FU GIUSEPPE CATTARUZZA EMMA FU GIUSEPPE CATTARUZZA LIDIA FU GIUSEPPE PICCININ CARMELA SANTAROSSA ELIA FU PIETRO SANTAROSSA GINA FU PIETRO SANTAROSSA LUIGI FU GIOVANNI SANTAROSSA MARIA FU GIOVANNI Catasto terreni Fg. 20 mapp. 511 ex 149/b di mq 220 Fg. 20 mapp. 515 ex 241/b di mq 200 incolto Superficie da asservire mappale ex 149: mq 30 Superficie da asservire mappale ex 241: mq 130	esproprio mq (220+200) x €/mq 1,21 = € 508,20 asservimento mq (30+130) x €/mq 0,61 = € 97,60 sommano: € 605,80	€ 605,80
13 43 46	COLUSSI BRUNA n. a Casarsa della Delizia il 25/04/1943 – proprietà per 1/1 Catasto terreni Fg. 20 mapp. 500 ex 154/a di mq 80 Fg. 20 mapp. 501 ex 154/b di mq 200 Intero mappale Incolto Fg. 15 mapp. 706 ex 304/b di mq 430 Seminativo Fg. 15 mapp. 311 di mq 4030 Seminativo – solo asservimento Superficie da asservire mapp. 311 (sem.): mq 45 Superficie da asservire mappale ex 304: mq 360	esproprio mq (200+80) x €/mq 1,21 = € 338,80 mq 430 x €/mq 4,25 = € 1.827,50 asservimento mq (45+360) x €/mq 2,13 = € 862,65 sommano: € 3.028,95	€ 3.028,95
14	SANTAROSSA ANGELO n. a San Quirino il 27/11/1923 – proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 20 mapp. 497 ex 331/b di mq 270 Fg. 20 mapp. 495 ex 147/b di mq 310 Fg. 20 mapp. 493 ex 144/b di mq 240 seminativo Superficie da asservire mappale ex 331: mq 90 Superficie da asservire mappale ex 147: mq 50 Superficie da asservire mapp. ex 144: mq 175		

PP	Ditta intestata e identificativi catastali	Calcolo indennità	Indennità provvisoria
	CATTARUZZA OTTAVIO n. a San Quirino il 07/03/1941 - proprietà Catasto terreni Fg. 20 mapp. 163 di mq 1020 Superficie da asservire mq 50 Prato	Asservimento mq 50 €/mq 0,94 = € 47,00	€ 47,00
15	INTESTAZIONE CATASTALE CATTARUZZA EDDA n. a San Quirino il 26/08/1936 CATTARUZZA EMIDIO n. a San Quirino il 16/02/1947 CATTARUZZA MARIA CRISTINA n. a Pordenone il 28/07/1968 CATTARUZZA ROSETTA n. a San Quirino il 11/03/1935 Da documentazione unico proprietario: CATTARUZZA EMIDIO n. a San Quirino il 16/02/1947 – proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 21 mapp. 164 ex 2/b di mq 1000 Seminativo irriguo Superficie da asservire mappale ex 2: mq 350	esproprio mq 1000 x €/mq 4,75 = € 4.750,00 asservimento mq 350 x €/mq 2,38 = € 833,00 sommano: € 5.583,00	€ 5.583,00
17	CATTARUZZA EMIDIO n. a San Quirino il 16/02/1947 – proprietà per 1000/1000 Fg. 21 mapp. 167 ex 8/a di mq 20 Fg. 21 mapp. 168 ex 8/b di mq 50 Prato – intero mappale	mq 70 x €/mq 1,87 = € 130,90	€ 130,90
16	CATTARUZZA CATERINA n. a San Quirino il 02/10/1922 – proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 21 mapp. 166 ex 1/b di mq 475 seminativo Superficie da asservire mappale ex 1: mq 380	esproprio mq 475 x €/mq 4,25 = € 2.018,75 asservimento mq 380 x €/mq 2,13 = € 809,40 sommano € 2.828,15	€ 2.828,15
18	CATTARUZZA FERDINANDO n. a San Quirino il 24/04/1931 – proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 21 mapp. 169 ex 9/a di mq 280 Fg. 21 mapp. 170 ex 9/b di mq 270 prato Superficie da asservire mappale ex 9: mq 115	esproprio mq (280+270) x €/mq 1,87 = € 1.028,50 asservimento mq 115 x €/mq 0,93 = € 106,95 sommano € 1.135,45	€ 1.135,45
20	CATTARUZZA EURO n. a San Quirino il 29/07/1945 – proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 14 mapp. 472 ex 193/b di mq 350 Fg. 14 mapp. 474 ex 196/b di mq 225 Fg. 14 mapp. 478 ex 198/b di mq 250 Seminativo irriguo Fg. 21 mapp. 184 ex 16/b di mq 225 incolto Superficie da asservire mapp. ex 193: mq 155 Superficie da asservire mapp. ex 196: mq 100 Superficie da asservire mapp. ex 198: mq 105 Superficie da asservire mapp. ex 16: mq 130	esproprio mq (350+225+250) x €/mq 4,75 = € 3.918,75 mq 225 x €/mq 1,21 = € 272,25 asservimento mq (155+100+105) x €/mq 2,38 = € 856,80 mq 130 x €/mq 0,61 = € 79,30 sommano: € 5.127,10	€ 5.127,10

PP	Ditta intestata e identificativi catastali	Calcolo indennità	Indennità provvisoria
21	CATTARUZZA EURO n. a San Quirino il 29/07/1945 – proprietà per 1/2 CATTARUZZA MAURO n. a San Quirino il 01/08/1942 – proprietà per 1/2 Catasto terreni Fg. 14 mapp. 476 ex 197/b di mq 260 Seminativo irriguo Superficie da asservire mappale ex 197: mq 110	esproprio mq 260 x €/mq 4,75 = € 1.235,00 asservimento mq 110 x €/mq 2,38 = € 261,80 sommano: € 1.496,80	€ 1.496,80
22	CATTARUZZA FABRIZIO n. a Aviano il 28/07/1962 – proprietà per 1/6 CATTARUZZA GELINDO n. a San Quirino il 01/07/1954 – proprietà per 1/6 CATTARUZZA VENEDA n. a San Quirino il 10/06/1950 – proprietà per 1/6 DELLA ZOTTA TOSCA MARIA n. in Canada il 20/10/1927 – proprietà per 1/2 Catasto terreni Fg. 21 mapp. 186 ex 76/b di mq 40 Incolto Superficie da asservire mappale ex 76: mq 20	esproprio mq 40 x €/mq 1,21 = € 48,40 asservimento mq 20 x €/mq 0,61 = € 12,20 sommano € 60,60	€ 60,60
23	DEL COL ANGELO n. a San Quirino il 01/05/1944 – proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 21 mapp. 188 ex 72/b di mq 185 Fg. 21 mapp. 192 ex 61/b di mq 450 Seminativo irriguo Superficie da asservire mappale ex 72: mq 100 Superficie da asservire mappale ex 61: mq 290	esproprio mq (185+450) x €/mq 4,75 = € 3.016,25 asservimento mq (100+290) x €/mq 2,38 = € 928,20 sommano: € 3.944,45	€ 3.944,45
24	MARCOLIN RENATA n. a Montereale Valcellina il 23/12/1941 – comproprietario per 13/18 PERIN GIOVANNI n. a San Quirino il 24/06/1938 – comproprietario per 13/18 e proprietario per 5/18 Catasto terreni Fg. 21 mapp. 190 ex 73/b di mq 140 Fg. 21 mapp. 189 ex 73/a di mq 20 Intero mappale - incolto	esproprio mq (140+20) x €/mq 1,21 = € 193,60	€ 193,60
25	PERIN PAOLO n. a Pordenone il 24/01/1967 – proprietario per 1/1 Catasto terreni Fg. 21 mapp. 74 di mq 10 Fg. 21 mapp. 140 di mq 360 incolto	esproprio mq (10+360) x €/mq 1,21 = € 447,70	€ 447,70

PP	Ditta intestata e identificativi catastali	Calcolo indennità	Indennità provvisoria
26	CATTARUZZA AUGUSTO n. a San Quirino il 04/02/1907 CATTARUZZA GIOVANNI MARIA n. a San Quirino il 15/02/1901 CATTARUZZA LUIGI n. a San Quirino il 01/09/1902 CATTARUZZA PIETRO n.a San Quirino il 18/04/1904 Catasto terreni Fg. 21 mapp. 194 ex 62/b di mq 40 incolto Superficie da asservire mappale ex 62: mq 25	esproprio mq 40 x €/mq 1,21 = € 48,40 asservimento mq 25 x €/mq 0,61 = € 15,25 sommano: € 63,65	€ 63,65
27	CATTARUZZA ANGELO n. a San Quirino il 27/04/1912 – proprietà per 1/1 ZANIN ANTONIA – usufruttuario parziale Catasto terreni Fg. 21 mapp. 196 ex 66/b di mq 300 incolto Superficie da asservire mappale ex 66: mq 130	esproprio mq 300 x €/mq 1,21 = € 363,00 asservimento mq 130 x €/mq 0,61 = € 79,30 sommano: € 442,30	€ 442,30
28	CATTARUZZA AMEDEO FU GIUSEPPE – proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 21 mapp. 198 ex 63/b di mq 115 incolto Superficie da asservire mappale ex 63: mq 60	esproprio mq 115 x €/mq 1,21 = € 139,15 asservimento mq 60 x €/mq 0,61 = € 36,60 sommano: € 175,75	€ 175,75
29	CATTARUZZA LEDA n. a San Quirino il 23/04/1929 – proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 21 mapp. 200 ex 51/b di mq 205 Seminativo Superficie da asservire mappale ex 51: mq 170	esproprio mq 200 x €/mq 4,25 = € 850,00 asservimento mq 170 x €/mq 2,13 = € 362,10 sommano: € 1.212,10	€ 1.212,10
30	CATTARUZZA ROBERTO n. a Trieste il 09/01/1955– proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 21 mapp. 202 ex 52/b di mq 195 Seminativo irriguo Superficie da asservire mappale ex 52: mq 120	esproprio mq 195 x €/mq 4,75 = € 926,25 asservimento mq 120 x €/mq 2,38 = € 285,60 sommano: € 1.211,85	€ 1.211,85
31	MIO LAURA n. a San Quirino il 19/07/1944 – proprietà MORAS OLGA n. a San Quirino il 13/01/1922- usufrutto per 76/96 Catasto terreni Fg. 21 mapp. 172 ex 57/b di mq 360 Seminativo Superficie da asservire mappale ex 57: mq 195	esproprio mq 360 x €/mq 4,25 = € 1.530,00 asservimento mq 195 x €/mq 2,13 = € 415,35 sommano: € 1.945,35	€ 1.945,35
32	PAGOTTO SERGIO n. a Pordenone il 15/01/1945 – proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 21 mapp. 174 ex 54/b di mq 295 Seminativo Superficie da asservire mappale ex 54: mq 185	esproprio mq 295 x €/mq 4,25 = € 1.253,75 asservimento mq 185 x €/mq 2,13 = € 394,05 sommano: € 1.647,80	€ 1.647,80

PP	Ditta intestata e identificativi catastali	Calcolo indennità	Indennità provvisoria
33	CATTARUZZA CATERINA n. a San Quirino il 16/03/1908 – proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 21 mapp. 176 ex 55/b di mq 620 Incolto Superficie da asservire mappale ex 55: mq 320	esproprio mq 620 x €/mq 1,21 = € 750,20 asservimento mq 320 x €/mq 0,61 = € 195,20 sommano: € 945,40	€ 945,40
34	DEL BIANCO LINO n. a Chions il 17/02/1949 – proprietà per 1/2 PRETTO MARIA BRUNA n. a Chions il 11/10/1951 – proprietà per 1/2 Catasto terreni Fg. 21 mapp. 180 ex 104/b di mq 445 Fg. 21 mapp. 182 ex 118/b di mq 90 prato Superficie da asservire mapp. ex 104: mq 240 Superficie da asservire mappale ex 118: mq 85	esproprio mq (445+90) x €/mq 1,87 = € 1.000,45 asservimento mq (240+85) x €/mq 0,93 = € 302,25 sommano € 1.302,70	€ 1.302,70
40	COMUNE DI SAN QUIRINO Fg. 15 mapp. 302 di mq 470 Incolto	esproprio mq 470 x €/mq 1,21 = € 568,70	€ 568,70
41	CATTARUZZA IVO n. a Pordenone il 30/12/1978 – proprietà per 1/6 CATTARUZZA NORINA n. a Aviano il 22/10/1945 – proprietà per 1/2 CATTARUZZA SILVIA n. a Pordenone il 31/05/1974 – proprietà per 1/6 GERETTO VICENZINA n. a S. Stino di Livenza il 01/03/1944 – proprietà per 1/6 Catasto terreni Fg. 15 mapp. 719 ex 410/b di mq 540 Fg. 15 mapp. 720 ex 410/b di mq 2610 Fg. 15 mapp. 721 ex 410/b di mq 945 Prato – intero mappale	esproprio mq (540+2610+945) x €/mq 1,87 = € 7.657,65	€ 7.657,65
42	PREVEDEL RUGGERO n. in Messico il 14/05/1961 Catasto terreni Fg. 15 mapp. 718 ex 456/b di mq 2010 Fg. 15 mapp. 716 ex 308/b di mq 385 prato Superficie da asservire mapp. ex 456: mq 55	esproprio mq (2010+385) x €/mq 1,87 = € 4.478,65 asservimento mq 55 x €/mq 0,93 = € 51,15 sommano € 4.529,80	€ 4.529,80
44	BUNA GRAZIELLA n. a San Quirino il 25/04/1946 – proprietà per 500/1000 TUFARO VINCENZO n. a Macerata Campana il 03/12/1939 – proprietà per 500/1000 Catasto fabbricati Fg. 16 mapp. 210 ex 195/b di mq 5 Area urbana Catasto terreni Fg. 15 mapp. 707 ex 306/a di mq 190 Fg. 15 mapp. 708 ex 306/b di mq 180 Fg. 15 mapp. 709 ex 312/a di mq 65 Fg. 15 mapp. 710 ex 312/b di mq 165 bosco Superficie da asservire mapp. 195: mq 30	esproprio f. 16 mapp 210 – E.U. zona omogenea “E4” relazione di stima mq 5 x 6,00 = € 30,00 maggiorazione del 50% per accettazione indennità: € 15,00 art.40 L. 2359/1865: € 150,00 mq (190+180+65+165) x €/mq 1,21 = € 726,00 asservimento mq 30 x €/mq 3,00 = € 90,00 sommano € 816,00	€ 996,00

PP	Ditta intestata e identificativi catastali	Calcolo indennità	Indennità provvisoria
45	GATTEL MARIA n. a Oderzo il 12/09/1924 – proprietà per 1/3 TOFFOLI ARMANDO n a Aviano il 15/10/1956 – proprietà per 1/3 TOFFOLI CORRADO n. a Aviano il 01/03/1960 – proprietà per 1/3 Catasto terreni Fg. 15 mapp. 313 di mq 160 Bosco	esproprio mq 160 x €/mq 1,21 = € 193,60	€ 193,60
47	BOMBEN ANGELO n.a San Quirino il 16/10/1939 – proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 15 mapp. 712 ex 411/b di mq 50 Fg. 16 mapp. 208 ex 84/b di mq 215 prato Fg. 16 mapp. 250 ex 88/b di mq 360 incolto Superficie da asservire mapp. ex 411: mq 60 Superficie da asservire mapp. ex 84: mq 115 Superficie da asservire mapp. ex 88: mq 125	esproprio mq (50+215) x €/mq 1,87 = € 495,55 mq360 x €/mq 1,21 = € 435,60 asservimento mq (60+115) x €/mq 0,93 = € 162,75 mq 125 x €/mq 0,61 = € 76,25 sommano € 1.170,15	€ 1.170,15
48	PERON GIANCARLO n. a Aviano il 18/11/1969 – proprietà per 1/1 Catasto terreni Fg. 15 mapp. 462 ex 462/b di mq 80 Seminativo irriguo	esproprio mq 80 x €/mq 4,75 = € 380,00	€ 380,00
49	TURCHET CORINNA n. a San Quirino il 21/10/1956 – proprietà per 3/8 TURCHET MONJA n. a Milano il 11/07/1971 – proprietà per 1/8 TURCHET ORNELLA n. a San Quirino il 05/03/1945 – proprietà per 3/8 TURCHET UGO n. a San Quirino 08/08/1938 – proprietà per 1/8 Catasto terreni Fg. 16 mapp. 246 ex 82/b di mq 840 incolto Superficie da asservire mapp. ex 82: mq 490	esproprio mq 840 x €/mq 1,21 = € 1.016,40 asservimento mq 490 x €/mq 0,61 = € 298,90 sommano € 1.315,30	€ 1.315,30
50	ALLEGRETTO VIRGINIA n. a San Quirino il 04/10/1907 – proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 16 mapp. 248 ex 81/b di mq 95 bosco Superficie da asservire mapp. ex 81: mq 110	esproprio mq 95 x €/mq 1,21 = € 114,95 asservimento mq 110 x €/mq 0,61 = € 67,10 sommano € 182,05	€ 182,05
51	ALLEGRETTO GIULIANA n. a San Quirino il 09/11/1949 – proprietà per 1/3 ALLEGRETTO MARIO n. a San Quirino il 13/06/1945 – proprietà per 1/3 ALLEGRETTO MICHELE n. a Aviano il 29/09/1962 – proprietà per 1/3 Catasto terreni Fg. 16 mapp. 89 di mq 130 incolto	esproprio mq 130 x €/mq 1,21 = € 157,30	€ 157,30

PP	Ditta intestata e identificativi catastali	Calcolo indennità	Indennità provvisoria
52	AMBROSET GIUSEPPE FU FRANCESCO – comproprietario AMBROSET MARZIANO FU FRANCESCO – comproprietario Catasto terreni Fg. 16 mapp. 254 ex 62/b di mq 80 incolto Superficie da asservire mapp. ex 62: mq 45	esproprio mq 80 x €/mq 1,21 = € 96,80 asservimento mq 45 x €/mq 0,61 = € 27,45 sommano € 124,25	€ 124,25
53 56	Intestazione catastale CIPOLAT SONIA n. a Mirano il 11/11/1975 – proprietà per 1000/1000 Trascrizione Conservatoria RR.II VENDRAME FILIPPO n. a Pordenone il 17/12/1975 Catasto terreni Fg. 16 mapp. 256 ex 64/b di mq 160 Fg. 16 mapp. 257 ex 64/c di mq 10 Frutteto VENDRAME FILIPPO n. a Pordenone il 17/12/1975 – proprietà per 1/1 Catasto terreni Fg. 16 mapp. 261 ex 65/b di mq 165 seminativo Superficie da asservire mapp. ex 64: mq 140 Superficie da asservire mapp. ex 65: mq 120	esproprio mq (160+10) x €/mq 5,50 = € 935,00 mq 165 x €/mq 4,25 = € 701,25 asservimento mq 140 x €/mq 2,75 = € 385,00 mq 120 x €/mq 2,13 = € 255,60 sommano € 2.276,85	€ 2.276,85
55	DEL RE LINO n. a Uggiate-Trevano il 30/11/1949 – proprietà per 1/4 DEL RE LUCIA n. a Tirano il 10/12/1947- proprietà per 1/4 DEL RE PAOLA n.a Como il 15/07/1951 – proprietà per 1/4 DEL RE PIERO n. a Venezia il 05/03/1957 – proprietà per 1/4 Catasto terreni Fg. 16 mapp. 258 ex 91/a di mq 95 Fg. 16 mapp. 259 ex 91/b di mq 275 Incolto – intero mappale	esproprio mq (95+275) x €/mq 1,21 = € 447,70	€ 447,70
57	FRANCESCHIN NORMA n. in Francia il 29/03/1937 – proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 16 mapp. 263 ex 67/b di mq 155 seminativo Superficie da asservire mapp. ex 67: mq 75	esproprio mq 155 x €/mq 4,25 = € 658,75 asservimento mq 75 x €/mq 2,13 = € 159,75 sommano: € 818,50	€ 818,50
58	DE BORTOLI EDGARDO n. in Francia il 07/07/1938 – comproprietario DE BORTOLI SONIA n. in Francia il 08/12/1934 – comproprietario Catasto terreni Fg. 16 mapp. 212 ex 68/b di mq 135 seminativo Superficie da asservire mapp. ex 68: mq 60	esproprio mq 135 x €/mq 4,25 = € 573,75 asservimento mq 60 x €/mq 2,13 = € 127,80 sommano: € 701,55	€ 701,55

PP	Ditta intestata e identificativi catastali	Calcolo indennità	Indennità provvisoria
59	BELTRAME GIORGIO n. a Aviano il 10/10/1962 – proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 16 mapp. 214 ex 97/b di mq 250 Fg. 16 mapp. 215 ex 98/a di mq 70 Fg. 16 mapp. 216 ex 98/b di mq 170 incolto Superficie da asservire mapp. ex97:mq 115	esproprio mq (250+70+170) x €/mq 1,21 = € 592,90 asservimento mq 115 x €/mq 0,61 = € 70,15 sommano € 663,05	€ 663,05
60	BELTRAME ANDREA n. a Aviano il 30/09/1968 – proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 16 mapp. 218 ex 69/b di mq 15 Seminativo irriguo Superficie da asservire mapp. ex 69: mq 50	esproprio mq 15 x €/mq 4,75 = € 71,25 asservimento mq 50 x €/mq 2,38 = € 119,00 sommano: € 190,25	€ 190,25
61	CANZI DONATELLA n. a San Quirino il 18/12/1956 – proprietà per 1/2 FRANCESCHIN ORIANO n. a San Quirino il 06/03/1952 – proprietà per 1/2 Catasto terreni Fg. 16 mapp. 222 ex 74/b di mq 200 incolto Superficie da asservire mapp. ex 74: mq 90	esproprio mq 200 x €/mq 1,21 = € 242,00 asservimento mq 90 x €/mq 0,61 = € 54,90 sommano € 296,90	€ 296,00
62	CESARATTO ANGELO n. a Vivaro il 21/07/1947 – proprietà per 1/5 TOFFOLO ROSA n. a Trieste il 21/11/1936 – proprietà per 200/1000 ZAVAGNO ARGIA – comproprietario ZAVAGNO IRMA – comproprietario ZAVAGNO NERINA – comproprietario Catasto terreni Fg. 16 mapp. 220 ex 73/b di mq 80 incolto Superficie da asservire mapp. ex 73: mq 35	esproprio mq 80 x €/mq 1,21 = € 96,80 asservimento mq 35 x €/mq 0,61 = € 21,35 sommano € 118,15	€ 118,15
63	DE ROSA LEA n. a San Quirino il 30/09/1923 – proprietà 1/2 DE ROSA MARIA n. a San Quirino il 31/03/1933 – proprietà per 1/3 DE ROSA SERIO n. a San Quirino il 10/03/1925 – proprietà per 2/12 Catasto terreni Fg. 16 mapp. 224 ex 66/b di mq 145 Incolto Superficie da asservire mapp. ex 66: mq 60	esproprio mq 145 x €/mq 1,21 = € 175,45 asservimento mq 60 x €/mq 0,61 = € 36,60 sommano € 212,05 maggiorazione del 50% per accettazione indennità: € 106,03	€ 212,05
64	CASAGRANDE MAURO n. a Aviano il 05/04/1955 – proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 16 mapp. 226 ex 80/b di mq 300 Incolto Superficie da asservire mapp. ex 80: mq 130	esproprio mq 300 x €/mq 1,21 = € 363,00 asservimento mq 130 x €/mq 0,61 = € 79,30 sommano € 442,30	€ 442,30

PP	Ditta intestata e identificativi catastali	Calcolo indennità	Indennità provvisoria
66	VETTOR MARCO n. a Pordenone il 26/02/1972 – proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 16 mapp. 230 ex 76/b di mq 175 Fg. 16 mapp. 229 ex 76/b di mq 225 Incolto – intero mappale	esproprio mq (175+225) x €/mq 1,21 = € 484,00	€ 484,00
67	DE BORTOLI LUIGIA n. a San Quirino il 21/06/1915 – proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 16 mapp. 232 ex 169/b di mq 35 Incolto Superficie da asservire mapp. ex 169: mq 15	esproprio mq 35 x €/mq 1,21 = € 42,35 asservimento mq 15 x €/mq 0,61 = € 9,15 sommano € 51,50	€ 51,50
68	BATTISTEL GIANFRANCO n. a Palazzolo dello Stella il 29/11/1957 – proprietà per 1000/1000 in comunione dei beni ZANCO SONIA n. a Musile di Piave il 07/04/1961 – proprietà per 1000/1000 in comunione dei beni Catasto terreni Fg. 16 mapp. 240 ex 49/b di mq 5 Seminativo Superficie da asservire mapp. ex 49: mq 30	esproprio mq 5 x €/mq 4,25 = € 21,25 asservimento mq 30 x €/mq 2,13 = € 63,90 sommano: € 85,15	€ 85,15
69	FIORETTO GILBERTO n. a San Quirino il 01/04/1937 – proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 16 mapp. 236 ex 53/b di mq 180 Seminativo Superficie da asservire mapp. ex 53: mq 90	esproprio mq 180 x €/mq 4,25 = € 765,00 asservimento mq 90 x €/mq 2,13 = € 191,70 sommano: € 956,70	€ 956,70
70	PERIN GIORGES n. in Francia il 27/06/1951 – pro- prietà per 1/2 PERIN MARGUERITE n. in Francia il 20/03/1953 Catasto terreni Fg. 16 mapp. 238 ex 52/b di mq 215 Seminativo Superficie da asservire mapp. ex 52: mq 120	esproprio mq 215 x €/mq 4,25 = € 913,75 asservimento mq 120 x €/mq 2,13 = € 255,60 sommano: € 1.169,35	€ 1.169,35
	ROSSO FRANCESCO n. a Mansuè il 01/05/1945 – proprietà per 1000/1000 Catasto terreni Fg. 21 mapp. 178 ex 103/b di mq 5 Vigneto Superficie da asservire mapp. ex 103: mq 41	esproprio mq 5 x €/mq 5,50 = € 27,50 asservimento mq 41 x €/mq 2,75 = € 112,75 sommano: € 140,25	€ 140,25
104 106	DE BORTOLI ADRIANO n. a Pordenone il 08/04/1955 – proprietà per 1/2 DE BORTOLI CESARE n. a Pordenone il 09/06/1950 – proprietà per 1/2 Catasto terreni Fg. 11 mapp. 86 ex 60/b di mq 5280 Seminativo irriguo Superficie da asservire mapp. ex 60: mq 1050	esproprio mq 5280 x €/mq 4,75 = € 25.080,00 asservimento mq 1050 x €/mq 2,38 = € 2.499,00 sommano: € 27.579,00 indennità: € 13.789,50 art. 40 L. 2359/1865 per deprezzamen- to area € 14.835,50	€ 42.414,50

PP	Ditta intestata e identificativi catastali	Calcolo indennità	Indennità provvisoria
107	FRANCESCHIN GIOVANNI n. a San Quirino il 06/12/1915 – proprietà per 1/1 Catasto terreni Fg. 11 mapp. 89 ex 58/b di mq 7660 Seminativo irriguo Superficie da asservire mapp. ex 58: mq 930	esproprio mq 7660 x €/mq 4,75 = € 36.385,00 asservimento mq 930 x €/mq 2,38 = € 2.213,40 sommano: € 38.598,40 indennità: € 19.299,20 art. 40 L. 2359/1865 per deprezzamento area € 21.446,50	€ 60.044,90
108	PORTOGHESE PAOLO n. a Como il 15/10/1944 – proprietà per 1/1 Catasto terreni Fg. 11 mapp. 92 ex 59/b di mq 170 Seminativo irriguo Superficie da asservire mapp. ex 59: mq 175	esproprio mq 170 x €/mq 4,75 = € 807,50 asservimento mq 175 x €/mq 2,38 = € 416,50 sommano: € 1.224,00	€ 1.224,00

2) (omissis)

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Maria Linda Fantetti

07_15_3_CNC_AG REG ERSA DECR 55

Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale – ERSA - Direzione generale - Gorizia

Decreto del Direttore generale 23 marzo 2007, n. 56/DIR/MTB. Interreg IIIA Italia-Austria progetto "Milk - Filiera Internazionale lattiero casearia". Selezione pubblica per l'affidamento di due incarichi professionali per attività tecniche nel settore lattiero caseario. Approvazione graduatoria di merito.

L'anno 2007, il giorno ventitre del mese di marzo, presso la sede dell'Agenzia in Gorizia, Via Montesanto n. 15/6,

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale – ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1070 del 29.04.2004 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1765 del 02.07.2004 di riparto delle competenze in materia di agricoltura, fra l'Amministrazione regionale e l'Agenzia, in applicazione della citata L.r. 8/2004;

VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1348 del 15.06.2006 recante "Art. 7, comma 7, del Regolamento di organizzazione regionale e degli enti regionali. Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali";

VISTI i propri decreti:

- n. 223 dd. 28.12.2006 avente per oggetto l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 e il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione, esecutivo ai sensi di legge;

- n. 224 dd. 28.12.2006 avente per oggetto l'adozione del Piano operativo 2007, esecutivo ai sensi di legge;

VISTO il proprio decreto n. 25 di data 8 febbraio 2007, con il quale è stata autorizzata l'attivazione di una selezione pubblica per l'affidamento di due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per l'esecuzione di attività tecniche nel settore lattiero caseario da svolgere nell'ambito del progetto Interreg IIIA Italia – Austria dal titolo "Milk – Filiera Internazionale lattiero casearia" ed è stato adottato il relativo avviso di selezione pubblica;

VISTO il succitato avviso ed in particolare l'art. 9 che prevedeva la nomina della Commissione per la prova d'esame;

VISTO il proprio decreto n.41 dd. 07/03/2007 che nominava la Commissione di cui al comma precedente;

DATO ATTO che in base all'art. 8 del bando la Commissione provvedeva a redigere in data 22/03/2007 apposito verbale dal quale si evince la graduatoria di merito relativa all'avviso di cui trattasi e precisamente:

1. - BENDORICCHIO Marilena	punteggio 20/20
2. - SERAFINI Sara	punteggio 18/20
3. - COLLA Cristina	punteggio 17,5/20
4. - PERESSIN Elisa	punteggio 17/20
5. - NAIT Manuela	punteggio 16,5/20
6. - DE SIMON Paolo Emilio	punteggio 16/20

RILEVATO altresì che, in base all'art. 9 dell'avviso di selezione la soprarichiamata graduatoria deve essere approvata dal Direttore Generale dell'ERSA con proprio atto, dichiarando al contempo il vincitore della selezione;

RITENUTO pertanto di approvare la soprarichiamata graduatoria stilata dalla Commissione nominata con proprio decreto n. 41/2007 per l'affidamento di due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per l'esecuzione di attività tecniche nel settore lattiero caseario da svolgere nell'ambito del progetto Interreg IIIA Italia – Austria dal titolo "Milk – Filiera Internazionale lattiero casearia", come risulta dal verbale della Commissione stessa dd. 22/3/2007 e di dichiarare vincitori i seguenti candidati:

1. - BENDORICCHIO Marilena	punteggio 20/20
2. - SERAFINI Sara	punteggio 18/20

DATO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell'art. 34 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres., non è soggetto al controllo interno di ragioneria;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa,

1. di approvare la graduatoria stilata dalla Commissione nominata con proprio decreto n. 41/2007 per l'affidamento di due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per l'esecuzione di attività tecniche nel settore lattiero caseario da svolgere nell'ambito del progetto Interreg IIIA Italia – Austria dal titolo "Milk – Filiera Internazionale lattiero casearia", come risulta dal verbale della Commissione stessa dd. 22/03/2007 e precisamente:

1. - BENDORICCHIO Marilena	punteggio 20/20
2. - SERAFINI Sara	punteggio 18/20
3. - COLLA Cristina	punteggio 17,5/20
4. - PERESSIN Elisa	punteggio 17/20
5. - NAIT Manuela	punteggio 16,5/20
6. - DE SIMON Paolo Emilio	punteggio 16/20

2. di dichiarare vincitori i seguenti candidati:

1. - BENDORICCHIO Marilena	punteggio 20/20
2. - SERAFINI Sara	punteggio 18/20

3. il presente decreto, ai sensi dell'art. 34 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres., non è soggetto al controllo interno di ragioneria.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Josef Parente

apposito verbale dal quale si evince la graduatoria di merito relativa all'avviso di cui trattasi e precisamente:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. -PRESOT Eugenia | punteggio 20/20 |
| 2. - DE SIMON Paolo Emilio | punteggio 18/20 |
| 3. - TOTIS Fabrizio | punteggio 14/20 |

RILEVATO altresì che, in base all'art. 9 dell'avviso di selezione la soprarichiamata graduatoria deve essere approvata dal Direttore Generale dell'ERSA con proprio atto, dichiarando al contempo il vincitore della selezione;

RITENUTO pertanto di approvare la soprarichiamata graduatoria stilata dalla Commissione nominata con proprio decreto n. 40/2007 per l'affidamento un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l'esecuzione di attività tecniche nell'ambito dell'Interreg III B Programma Spazio Alpino dal titolo "Alpine network for sheep and goat promotion for a sustainable territory development" acronimo Alpinet Gheep, come risulta dal verbale della Commissione stessa dd. 22/03/07 e di dichiarare vincitore il seguente candidato:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. - PRESOT Eugenia | punteggio 20/20 |
|---------------------|-----------------|

DATO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell'art. 34 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres., non è soggetto al controllo interno di ragioneria;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa,

1. di approvare la graduatoria stilata dalla Commissione nominata con proprio decreto n. 40/2007 per l'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l'esecuzione di attività tecniche nell'ambito dell'Interreg III B Programma Spazio Alpino dal titolo "Alpine network for sheep and goat promotion for a sustainable territory development" acronimo Alpinet Gheep, come risulta dal verbale della Commissione stessa dd. 22/03/07 e precisamente:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1.- PRESOT Eugenia | punteggio 20/20 |
|--------------------|-----------------|

2. di dichiarare vincitore il seguente candidato:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1.- PRESOT Eugenia | punteggio 20/20 |
|--------------------|-----------------|

3. il presente decreto, ai sensi dell'art. 34 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres., non è soggetto al controllo interno di ragioneria.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Josef Parente

07_15_3_CNC_AG TUR FVG DECR 605

Agenzia per lo Sviluppo del Turismo "Turismo Friuli Venezia Giulia" - Codroipo (UD)

Decreto del Direttore generale 29 marzo 2007, n. 605. Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità per le esigenze dell'area marketing e prodotto: Approvazione graduatoria e proclamazione vincitore.

L'anno duemilasette, il giorno ventinove del mese di marzo, nella sede dell'Agenzia, il Direttore Generale ha adottato il seguente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, con la quale è stata istituita l'Agenzia per lo Sviluppo del Turismo denominata "Turismo Friuli Venezia Giulia", in breve, TurismoFVG, ente funzionale della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103/Pres. di data 4 aprile 2006, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 3323 del 19 dicembre 2005, il dott. Jose Ejarque Bernet è stato nominato Direttore Generale di TurismoFVG;

VISTO il Regolamento di organizzazione di TurismoFVG, adottato con decreto del Direttore Generale n. 8 di data 6 giugno 2006 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1322 di data 15 giugno 2006;

VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 374 del 31 ottobre 2006, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3166 del 22 dicembre 2006, concernente l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2007 e triennale 2007 – 2009 di TurismoFVG;

VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 303 di data 17 ottobre 2006, con il quale si è disposto, tra l'altro, l'avvio della procedura per l'assunzione di una unità per le esigenze dell'Area marketing e prodotto e si è provveduto ad individuare la procedura per la predetta assunzione;

VISTO l'Avviso pubblico per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità per le esigenze dell'Area marketing e prodotto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 di data 8 novembre 2006;

VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 175 del 29 gennaio 2007, con il quale è stata nominata la Commissione per l'effettuazione della procedura selettiva per la predetta assunzione;

VISTI i verbali n. 1 del 31 gennaio 2007, n. 2 del 14 febbraio 2007 e n. 3 del 28 marzo 2007 della predetta Commissione ed accertata la regolarità del relativo procedimento;

VISTI gli esiti della procedura selettiva trasmessi dalla Commissione e ritenuto opportuno procedere all'approvazione della graduatoria degli idonei, come riportata al punto 1) del disposto del presente provvedimento;

RITENUTO di proclamare la candidata GASPARINI Caterina vincitrice della procedura selettiva per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità per le esigenze dell'Area marketing e prodotto;

RITENUTO di disporre, con successivo provvedimento del Direttore Generale, l'assunzione della predetta vincitrice, con contratto individuale di lavoro, con applicazione del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore turistico - Agenzie viaggi, con inquadramento nel terzo livello e con termine di due anni, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti;

DECRETA

1. è approvata la graduatoria degli idonei della procedura selettiva per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità per le esigenze dell'Area marketing e prodotto come sotto specificato:

N.	COGNOME E NOME DEL CANDIDATO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PROVA SELETTIVA
1.	GASPARINI Caterina	14,50
2.	TAMBURLINI Elisa (minore età)	13,50
3.	MEOTTO Marzia Michela	13,50
4.	MAROK ZANET Iva	13,00
5.	VANINO Raffaella (minore età)	11,00
6.	LIUT Renata	11,00
7.	BUTTAZZONI Elena (minore età)	10,00
8.	TREVISI Maria	10,00

2. la candidata GASPARINI Caterina è proclamata vincitrice della procedura selettiva per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità per le esigenze dell'Area marketing e prodotto;

3. con successivo provvedimento del Direttore Generale sarà disposta l'assunzione della predetta vincitrice con contratto individuale di lavoro, con applicazione del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore turistico - Agenzie viaggi, con inquadramento nel terzo livello e con termine di due anni, previo accertamento dei requisiti richiesti.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Jose Ejarque Bernet

07_15_3_CNC_AZ OSP SM ANGELI ELEV POSTI

Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di oftalmologia. Elevazione posti.

In attuazione del proprio provvedimento n. 322 in data 16 marzo 2007, si rende noto che il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, di dirigente medico di oftalmologia, è elevato da uno a due. Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 20 aprile 2005.

IL RESPONSABILE S.C. POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Giuseppe Balicchi

07_15_3_CNC_AZ SS2 GRAD FARMACIA OSP

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia

Graduatoria del concorso pubblico per 1 posto di dirigente farmacista (ex 1° livello) di farmacia ospedaliera.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 256 dd. 8.3.2007 è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per 1 posto di dirigente farmacista (ex 1° livello) di farmacia ospedaliera, graduatoria che viene di seguito riportata a norma dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 10.12.1997 n. 483:

1° dott. Ketty PARENZAN	punti	75,362
2° dott. Ninetta COCCO	punti	74,418
3° dott. Valentina ADAMI	punti	68,134
4° dott. Marianagela ANTENUCCI	punti	64,569
5° dott. Antonella BERTOLA	punti	62,258
6° dott. Paolo STELLA	punti	60,337

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott. Isabella Lanzone

07_15_3_CNC_AZ SS2 GRAD INGEGNERE

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia

Graduatoria del concorso pubblico per 1 posto di dirigente ingegnere per le aree tecnica e della prevenzione.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 297 dd. 14.3.2007 è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per 1 posto di dirigente ingegnere per le aree tecnica e della prevenzione, graduatoria che viene di seguito riportata a norma dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 10.12.1997 n. 483:

1° ing. Debora FURLANI	punti	74,869
2° ing. Mauro PIPAN	punti	71,951
3° ing. Andrea ZELCO	punti	68,000
4° ing. Mauro USSAI	punti	66,246
5° ing. Dario SCLAUNICH	punti	57,500

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott. Isabella Lanzone

07_15_3_CNC_AZ SS2 GRAD NEFROLOGIA

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia

Graduatoria del concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di nefrologia.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 296 dd. 14.3.2007 è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di nefrologia, graduatoria che viene di seguito riportata a norma dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 10.12.1997 n. 483:

1° dott. Emanuela BOER	punti	79,295
2° dott. Andrea RANGHINO	punti	78,062
3° dott. Antonio BARILLA'	punti	74,902
4° dott. Matteo GRECO'	punti	68,730

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott. Isabella Lanzone

07_15_3_CNC_AZ SS4 CONC MED INTERNA_004

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Udine

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di medicina interna.

In relazione alla deliberazione del Direttore Generale n.108 del 8.3.2007, esecutiva ai sensi di legge, é bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:

- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
 - posizione funzionale: dirigente medico
 - disciplina: medicina interna
- posti n. 1

L'indizione del bando si è resa possibile in quanto il Centro per l'Impiego di Udine non ha comunicato alcun nominativo in mobilità relativo alla figura professionale corrispondente a quella per cui si intende dar corso alla procedura concorsuale, entro i termini previsti dall'art. 7 della legge n. 03/2003.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia. Il concorso è disciplinato dal D.Lgs. 30.12.92 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR 9.5.94 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 30.3.01 n.165 nonché dal DPR 28.12.00 n.445.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal DPR 10.12.97 n.483, pubblicato sul supplemento n.8/L alla G.U. n.13 del 17.01.98 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art. 7 - 1^a comma D.Lgs. n.165/01 - D.L.vo 11.4.06 n.198).

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, il D.Lgs. 30.6.03 n.196.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per i posti a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
- c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine;
- d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'art.56 comma 2 del DPR 10.12.97 n.483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dell'art.15 comma 7 del D.Lgs n.502/92 la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono state individuate con DM 31.1.98 e successive modificazioni ed integrazioni.

PROVE DI ESAME:

a) *prova scritta*: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) *prova pratica*:

- 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
- 2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) *prova orale*: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Ai sensi dell'art.37 del D.Lgs n.165/01 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:

Francese - Inglese - Tedesco

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1- Requisiti Generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
 - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda Sanitaria, prima dell'immissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del DPR 20.12.79 n.761, è dispensato dalla visita medica. E' fatta salva l'applicazione dell'art.16 del D.Lgs. n.626/94;
- c) titolo di studio per l'accesso ai posti messi a concorso;
- d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n.4 Medio Friuli di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il codice fiscale
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del DPR 761/79. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.2.94 n.174)
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
- d) le eventuali condanne penali riportate
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso
- f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego
- h) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della Azienda per i servizi sanitari
- i) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a)
- l) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs n.196/03) per uso amministrativo con l'indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini del D.Lgs. n.196/03 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando

m) l'indicazione della lingua straniera nella quale intendono effettuare la verifica.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse.

3 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33, in nessun caso rimborsabile, (rif punto 4);

- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal DPR n.445/00 e successive modifiche ed integrazioni;

- certificato attestante il possesso della specializzazione. Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. 8.8.91 n.257 e che sia specificata la durata legale del corso,

- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido;

- curriculum formativo e professionale datato e firmato;

- elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

I candidati di cui al 2^a comma dell'art.56 del DPR 10/12/97 n.483 dovranno, inoltre, allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina dei posti messi a concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare, agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.

Nel curriculum formativo e professionale vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il curriculum formativo e professionale qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione

Nella certificazione o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del DPR 20.12.79 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato – tempo pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal DPR n.483/97, agli artt. 11-20-21-22-23 ed in particolare all'art.27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli

b) 80 punti per le prove d'esame

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta

b) 30 punti per la prova pratica

c) 20 punti per la prova orale

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10

b) titoli accademici e di studio: 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3

d) curriculum formativo e professionale: 4

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina punti 1,0 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,5 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,5 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,0

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,5

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,5 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,0.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del D.L.vo 8.8.91 n.257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

8. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art.11 del DPR 10.12.97 n.483.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art.22 DPR 10.12.97 n.483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

L'attività di collaborazione coordinata continuativa, l'attività libero professionale, le consulenze, devono essere formalmente documentate o autocertificate in maniera esaustiva.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato presso le Forze armate e nell'arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'art.22 della L. 24.12.96 n.958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (all. n.2), ai sensi dell'art.46 del DPR n.445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (all. n.3), e ciò ai sensi dell'art. 47 del cennato DPR.

Ove il candidato alleggi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR n. 445/00.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 del DPR N.445/00);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art.71) con le modalità di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art.75).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (DPR n.487 del 9.5.94 e successive modifiche ed integrazioni) devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4 - Modalità di versamento della tassa di concorso € 10,33 (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Servizio di tesoreria - Via Pozzuolo n.330 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 2845347 ABI 02008 CAB 12310, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" presso Unicredit Banca SpA - Servizio di tesoreria.

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 "Medio Friuli" - Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 "Medio Friuli" direttamente all'Ufficio protocollo Generale-Via Pozzuolo n.330-Udine,nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì orario 9,00-13,00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'art.5 del DPR 10.12.97 n.483.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà comunicato agli interessati, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle

stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del DPR N. 483/97.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido,

9 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

10 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art.5 del DPR 9.5.94 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del DPR 9.5.994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e, salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

11 Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
 - b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
- I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato si impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico con rapporto esclusivo così come indicate dall'art. 15-quater- D.L.vo 30.12.992 n.502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto
- b) data di inizio del rapporto di lavoro
- c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico
- d) durata del periodo di prova
- e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle

situazioni di incompatibilità richiamate di cui alla vigente normativa in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda, fatto salvo quanto previsto in tema di aspettativa.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la SOC Gestione risorse umane per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Responsabili delle Aree afferenti la SOC Gestione risorse umane, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel DPR 10.1.57 n.3, nel DPR 3.5.57 n.686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel DPR 9.5.94 n.487 e successive modificazioni.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio Concorsi ed assunzioni (tel. 0432.806029/30/65) - Via Pozzuolo n. 330 - Udine oppure potranno consultare il sito internet aziendale: www.ass4.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Basaglia

07_15_3_CNC_AZ SS4 CONC MED INTERNA_004_MODULI

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

All n. 1

AL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 "MEDIO FRIULI"
Via Pozzuolo n. 330
33100 UDINE UD

..l. sottoscritt. (a)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di medicina interna bandito il ____ con avviso n. ____/M.1.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat. a il codice fiscale
- di risiedere in Via n.....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana
- di essere iscritt. nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritt. nelle liste elettorali per il seguente motivo.....);
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero precisare quali);
- di non aver procedimenti penali in corso;
- di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il presso l'Università..... (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
 - abilitazione all'esercizio della professione conseguita il presso(b);
 - di essere iscritt. all'Ordine dei medici di dal al n.;
 - di essere in possesso della specializzazione in conseguita il presso(b);
- di aver prestato servizio militare quale presso dal al (ovvero di non aver prestato servizio militare per
- di aver prestato servizio presso dal al quale..... (indicare tutti i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni precisando le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego)
- di prestare attualmente servizio presso dal quale
- (ovvero di non prestare attualmente alcun servizio)
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui all'avviso e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
- di avere diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo:- allegare documentazione probatoria (c);
- di indicare la lingua ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera (d);
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio/reparto dell'Azienda;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla Legge n. 104/92 ed a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'art. 20 della L. n.104/92).
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
 - sig.
 - Via.....n.....
 - telefono n.
 - C.A.P. n.....CITTA'.....

DICHIARA INOLTRE

*Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 19 del DPR n.445/00.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art.76 del DPR n.445/00 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data,.....

(firma autografa e non autenticata)

.....

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciato e le date di conseguimento;
- c) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;
- d) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte dal bando di concorso.

All. 2
mod – AUTOCERTIFICAZIONE**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI**
(ART. 46 DPR 445 DEL 28.12.2000)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

__l__ sottoscritt _____ nat__ a _____ il
_____ residente a _____
indirizzo _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445 del 28.12.2000.

DICHIARA**di aver conseguito:****- i seguenti titoli di studio:**_____
in data _____ **-- presso** __________
in data _____ **-- presso** _____ -**-- i seguenti diplomi professionali:**

- _____

in data _____ presso _____

- _____

in data _____ presso _____

- _____

- di essere iscritto/a all'albo professionale _____

della Provincia di _____ dal _____ posizione nr. _____

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo,data)

Il/La dichiarante

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:
_____ (titolo)
composta di n. _____ fogli è conforme all'originale.
- la copia del seguente titolo o documento: _____
composta di n. _____ fogli è conforme all'originale.
- di aver prestato e/o di prestare servizio quale _____ (qualifica)
presso _____ (Azienda o Ente)
dal _____ al _____
in qualità di dipendente dell'__ stess _____
o v e r o
in qualità di dipendente della Cooperativa _____

Articolo 46 (ex DPR N.445/2000)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.L.vo 8.6.01 n.231
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Articolo 47 (ex DPR N. 445/2000)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci 6 – 34133 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour 1 – 34132 Trieste
Tel. +36 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO dell'anno in corso e di annate pregresse

Rivolgersi all'ufficio AMMINISTRAZIONE sopra indicato.

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2007
(ai sensi della delibera GR n. 2930 dd. 1 dicembre 2006)**

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
 - FORMA CARTACEA € 90,00
 - PRODUZIONE SU CD € 75,00
 - ACCESSO WEB VERSIONE CERTIFICATA € 60,00
 - INOLTRO PDF FASCICOLI VERSIONE CERTIFICATA TRAMITE POSTA ELETTRONICA € 60,00
- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso web e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- Per il solo anno 2007 ed a conclusione dell'annata, ai sottoscrittori di un abbonamento in forma cartacea, sarà fornito in omaggio un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento).

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:

ANNO CORRENTE	€ 5,00
ANNO ARRETRATO	€ 10,00

- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare. € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessità del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it. Dato atto che per isoli prodotti e servizi informatici (**CD, ON-LINE ed e-mail**) sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale / nome.cognome - indirizzo completo - codice fiscale / partita IVA).**

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI.
- In attesa del riscontro dell'avvenuto versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere viene **SOSPESO D'UFFICIO.**
- Eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI dalla data di scadenza** al citato Servizio Provveditorato.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto al Servizio medesimo. La relativa fornitura è così disposta:
 - in caso di segnalazione effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA;
 - in caso di segnalazione oltre il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO.
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi di IVA e delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

- Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:
 - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che sarà disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
Tale procedura consentirà, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente sarà tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.;
 - l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori - comporterà l'applicazione di tariffe maggiorate nelle misure sotto specificate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
 - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo da pubblicare.
Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione.
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo PAGAMENTO ANTICIPATO della corrispettiva spesa – fatte salve specifiche e motivate deroghe – nelle forme in seguito precisate.
A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383.

